



# TRIBUNALE DI POTENZA

## UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

### ORDINANZA DI APPLICAZIONE DI MISURA CAUTELARE

#### IL GIUDICE

visti gli atti del presente procedimento, iscritto a carico di:

1. **ANDREOLA Vincenzo**, nato ad Aquara (SA) il 13.07.1957, funzionario della U.O.D. 50.17.09<sup>2</sup> di Salerno della Regione Campania;
2. **BARRETTA Antonello**, nato a Salerno il 19.10.1970, dirigente *ad interim* della U.O.D. 50.17.09 di Salerno della Regione Campania
3. **CANCRO Antonio**, nato a Polla (SA) il 13.09.1968, legale rappresentante della Sviluppo Risorse Ambientali (S.R.A.) S.r.l.
4. **CASADONTE Paolo**, nato a Catanzaro il 04.03.1980, socio e legale rappresentante della GC Service Sarl
5. **DONNARUMMA Ciro**, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 20.02.1980, dipendente della Sviluppo Risorse Ambientali (S.R.A.) S.r.l.
10. **MAZZOTTA Innocenzo Maurizio**, nato a Gasperina (CZ) il 03.08.1961, legale rappresentante della Eco Management S.r.l.
11. **MAKRAM Ben Ali Ben Faraj Al Bagdadi**, nato a Susa (Tunisia) il 05.07.1974, sedicente dirigente dell'Agencia Nazionale di Gestione dei Rifiuti (Agence Nationale de Gestion des Déchets), in sigla Anged
12. **MARTINOLI Anna**, nata a Salerno il 28.10.1958, dirigente *pro-tempore* della U.O.D. 50.17.09 di Salerno della Regione Campania
13. **NOUREDDINE Mohamed El Moncef Bin**, nato a Susa (Tunisia) il 22.06.1978, figlio di Moneyah elKarawy, gerente della società tunisina Soreplast Suarl
6. **PADOVANI Carmela**, nata a Polla (SA) il 28.12.1991, dipendente prima della Sviluppo Risorse Ambientali (S.R.A.) S.r.l. e poi della G.F. Scavi S.r.l.
7. **PALMIERI Alfonso**, nato a Napoli il 25.7.1985, socio e amministratore di fatto della S.R.A. S.r.l.
8. **PALMIERI Federico**, nato a Napoli il 14.09.1996, socio ed amministratore di fatto della Sviluppo Risorse Ambientali (S.R.A.) S.r.l.

<sup>1</sup> Per una migliore lettura dei fatti, si riportano per ciascuno degli indagati le funzioni svolte ed i ruoli rivestiti per quanto d'interesse nel presente procedimento.

<sup>2</sup> Unità Operativa Dirigenziale preposta all'istruttoria per la concessione delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 152/2006. Essa annovera quale compiti: Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera; Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 - Relativo raccordo con i competenti uffici della Direzione Generale 50.06 anche per l'aggiornamento del Piano Regionale per le Bonifiche; Sanzioni di cui al D.Lgs. 152/06. Autorizzazione A.I.A.; Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi, e verifica regolarità delle autorizzazioni degli impianti; partecipazione alle attività di rilascio delle autorizzazioni di concerto con gli organi competenti. Gestione procedure per trasferimenti dei rifiuti transfrontalieri.

9. PALMIERI Tommaso, nato a Siano (SA) il 08.09.1953, socio ed amministratore di fatto della Sviluppo Risorse Ambientali (S.R.A.) S.r.l.
14. PAPUCCI Francesco, nato negli Stati Uniti d'America il 2/6/1975, socio e direttore tecnico della Eco Management S.p.a.
15. RUSSO Antonio, nato a Napoli il 14.03.1956, fratello di RUSSO Nunzia, legale rappresentante della GF Scavi s.r.l.
16. RUSSO Nunzia, nata a Napoli il 02.09.1964, coniuge di PALMIERI Tommaso

E delle seguenti persone giuridiche

S.R.A. - SVILUPPO RISORSE AMBIENTALI S.r.l., con sede legale ed operativa in Polla (SA), località Sant'Antuono, Polo Industriale Gerardo Ritorto, lotto 70/72/74/76, partita IVA n. 04067290652;

SOREPLAST Suarl, con sede in Sousse (Tunisia), Zone Industrielle Sidi Abdelhamid Division 5° 64 7AQ 4000 (Medina Sousse), codice unico di identificazione: 000/M/A/1115229/M;

ECO MANAGEMENT S.p.A., con sede legale in Soverato (CZ), corso Umberto I, 261, di fatto sedente unicamente in Soverato (CZ), corso Umberto I, n. 264/B, presso lo studio commerciale di Mazzotta Paola;

GF SCAVI S.r.l., con sede in Sicignano degli Alburni (SA), contrada San Licandro n. 1, partita IVA n. 05606370657

per le ipotesi delittuose di cui in allegato

Vista la richiesta di applicazione di misura cautelare depositata il 17.11.2023 e la successiva integrazione depositata il 28.11.2023;

#### OSSERVA

La richiesta del PM costituisce lo sviluppo delle attività investigative svolta in relazione ad alcune operazioni di trasferimento all'estero di rifiuti, che ha fatto emergere un preoccupante scenario di traffico illecito transfrontaliero di rifiuti.

I movimenti transfrontalieri rappresentano uno degli strumenti di elusione dei controlli sul ciclo dei rifiuti e la causa di danni all'ambiente e alla salute dell'uomo.

Si tratta di un vero e proprio fenomeno di dumping ambientale, a opera di soggetti italiani che agiscono spesso con la correttezza di intermediari ed altri soggetti stranieri, che porta a eludere le norme, organizzandone -sia da parte di realtà criminali strutturate, sia da parte di singoli operatori economici- il trasferimento all'estero verso soggetti i quali, ricevuto il rifiuto in Paesi caratterizzati da disciplina più permissiva o privi di capacità di controllo in materia di tutela ambientale, costituiscono la sede dove svolgere attività di estrazione di utilità residua dal rifiuto, mediante trattamenti altamente inquinanti, con l'esito finale, come nel caso investigato, dello "smaltimento o dell'abbandono incontrollato".

La PG, nell'informativa conclusiva prot. 125/PZ/4770 del 17.08.2023 così riassume la genesi e gli esiti delle indagini:

La vicenda trae origine da un contratto (da ritenersi nullo per i motivi che si diranno *infra*) della durata di un anno per la gestione di complessive 120.000 tonnellate di rifiuti con codice nel catalogo europeo dei rifiuti CER (EER) 191212, asseritamente stipulato in Polla, in data 30 settembre 2019, tra il rappresentante della società tunisina "Soreplast Suarl"<sup>3</sup>, Mohamed Moncef Noureddine, in qualità di impianto di ricezione, recupero e smaltimento del rifiuto, sito nella città di Sousse, e il rappresentante

<sup>3</sup> Con sede legale ed amministrativa in Sousse (Tunisia), Zone Industrielle Sidi Abdelhamid Division 5A 64 7AQ 4000 Medina Sousse (codice unico di identificazione: 000/M/A/1115229/M).

legale della società Sviluppo Risorse Ambientali S.r.l. (in sigla S.R.A. S.r.l.)<sup>4</sup>, Antonio Cancro, in qualità di produttore del rifiuto nell'impianto sito a Polla (SA).

In particolare, il contratto disciplinava i dettagli e le condizioni di consegna delle quantità di rifiuti prodotte dal produttore di Polla all'impianto tunisino di Sousse e l'obbligo di quest'ultimo di ricevere i rifiuti nel proprio impianto, di trattare e/o recuperare e, successivamente, di smaltire la frazione non trattata o recuperata.

Il negozio giuridico in argomento, all'articolo 2, stabiliva l'oggetto del contratto e, cioè, il recupero dei rifiuti e il successivo smaltimento, il trasporto dal porto di destinazione fino agli impianti (in Tunisia) per i rifiuti con codice CER 191212 (al quale era stato attribuito il codice previsto dalla Convenzione di Basilea Y46) prodotti dalla S.R.A. S.r.l.

I rifiuti dovevano essere sottoposti alle operazioni di recupero 'R 12' e, successivamente, 'R 3' sui rifiuti oggettivamente recuperati e, quindi, di smaltimento della parte non recuperabile, a cura della Soreplast, nell'impianto sito nella città di Sousse, in Tunisia.

In forza del suddetto contratto, la nominata società tunisina assumeva l'obbligo, in ragione delle proprie capacità, di ritirare i rifiuti con codice CER 191212<sup>5</sup> (codice di Basilea Y46).

Il trasporto dei rifiuti, che doveva essere effettuato da Polla (SA), luogo di asserita produzione, segnatamente dal sedime aziendale della S.R.A. - pressati in balle e stipati o in stiva se trasportati in nave o caricate sui containers (del peso massimo di 28 tonnellate per container), se con trasporti minori - fino al porto di partenza di Salerno, con spese a carico della S.R.A. S.r.l., la quale si era assunta l'onere del trasporto fino al porto tunisino di destinazione (Sousse), mentre le spese dal porto tunisino all'impianto di destinazione erano state assunte dalla Soreplast Suarl.

Nel contratto era stata presupposta l'ipotesi in cui il rifiuto fosse risultato «illegale» rispetto alle norme di Basilea, sicché le parti contrattuali convenivano che il produttore (quindi la S.R.A. S.r.l.) avrebbe dovuto adottare tutte le misure affinché venisse rispettata la legislazione in materia di trasporto di rifiuti, facendosi carico di tutte le spese necessarie per la loro riconsegna o alternativamente per il loro trattamento.

Senonché, nel mese di novembre dell'anno 2020 l'emittente "Al Hiwar al Tunisi" mandava in onda un reportage sull'importazione di rifiuti italiani da parte di una società tunisina. Il programma, intitolato "Le quattro verità", metteva in evidenza che una società italiana (S.R.A. S.r.l.), in virtù di un accordo stipulato con un soggetto economico tunisino (Soreplast Suarl), avente ad oggetto la spedizione transfrontaliera dall'Italia al predetto paese di 120 tonnellate (n.d.r. la quantità era 120.000) di rifiuti, aveva trasferito illegalmente nel predetto Stato estero n. 282 container contenenti rifiuti classificati con codice nel catalogo europeo CER (EER) 191212, in forza all'autorizzazione concessa dalla Regione Campania (U.O.D.<sup>6</sup> 50.17.09).

In relazione al contesto, i vertici del governo e le istituzioni tunisine erano stati coinvolti da un'inchiesta (sia amministrativa che penale, come riportato dalle testate giornalistiche dell'epoca) che avrebbe portato all'arresto di politici, alcuni alti funzionari di Stato, soggetti privati, nonché il coinvolgimento del Console tunisino a Napoli e il sequestro dell'azienda tunisina di smaltimento del prodotto.

Dal clamore mediatico generato dal reportage il Ministero degli Affari locali e dell'ambiente tunisino - secondo la stampa tunisina - dispose l'apertura di un'indagine.

Della vicenda nel nostro paese venne investita da parte del Deputato Parlamentare tunisino Majdi Karbai la Commissione Parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati e l'Osservatorio presso la Regione Campania.

<sup>4</sup> Sviluppo Risorse Ambientali S.r.l. (in sigla S.R.A. S.r.l.), società operante nella raccolta, trasporto, trattamento ed intermediazione di rifiuti, con sede legale ed operativa in Polla (SA), Località Sant'Antuono, Polo Industriale Gerardo Ritorto Lotto 70-72-74-76 (codice fiscale e partita IVA: 04067290652).

<sup>5</sup> Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11.

<sup>6</sup> Unità Operativa Dirigenziale preposta all'istruttoria per la concessione delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 152/2006. Essa annovera quale compiti: Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera; Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 - Relativo raccordo con i competenti uffici della Direzione Generale 50.06 anche per l'aggiornamento del Piano Regionale per le Bonifiche; Sanzioni di cui al D.Lgs. 152/06. Autorizzazione A.I.A.; Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi, e verifica regolarità delle autorizzazioni degli impianti; partecipazione alle attività di rilascio delle autorizzazioni di concerto con gli organi competenti. Gestione procedure per trasferimenti dei rifiuti transfrontalieri.

Dell'asserito traffico illecito di rifiuti, in data 23/12/2020, venne pubblicato l'articolo di stampa "La nave dei rifiuti da Salerno alla Tunisia s'indaga per corruzione" sul quotidiano La Repubblica Napoli. In particolare, come evidenziato dalla testata giornalistica, secondo l'accusa i rifiuti importati non sarebbero risultati conformi a quanto riportato nei documenti doganali, poiché si assumevano essere di natura indifferenziata, anche di origine sanitaria, per i quali la Tunisia non consentiva lo smaltimento transfrontaliero.

In merito, la consigliera regionale del M5S Maria Muscarà, quale componente della commissione terra dei fuochi, bonifiche, ecomafie della Regione Campania, sollecitò con apposite interrogazioni la predetta Regione Campania.

In seguito a tale interesse mediatico, il Nucleo P.E.F. della Guardia di Finanza di Salerno (nelle persone del Magg. Abbenante Marcello e del Lgt.C.S. Fierro Claudio, all'epoca in servizio presso il citato Reparto e, successivamente, dal 01.03.2022 in forza alla D.I.A. di Potenza) e il NOE dei Carabinieri di Salerno hanno avviato opportune indagini, l'uno nell'ambito del procedimento penale specificato in oggetto su delega di codesta A.G. e l'altro in relazione al procedimento penale n. 618/2021 R.g.n.r., iscritto presso la Procura della Repubblica di Salerno - Direzione Distrettuale Antimafia. Infatti, in data 12.1.2021 il NOE Carabinieri di Salerno, nell'ambito del procedimento penale n. 4610/2020/45 (poi confluito nel procedimento penale n. 618/2021/21 iscritto presso la Procura della Repubblica di Salerno - D.D.A.) è stato delegato dalla Procura della Repubblica di Salerno a svolgere indagini dirette a verificare la configurabilità di concrete notizie di reato con riferimento alla nota prot. 2020.0619830 del 29/12/2020 della Giunta Regionale della Campania - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Salerno.

In tale nota il citato Ufficio rappresentava preliminarmente che con riguardo alla spedizione transfrontaliera di rifiuti CER 191212 "altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211" in Tunisia, eseguita dalla "Sviluppo Risorse Ambientali Srl." (S.R.A.) con sede legale ed operativa in Polla (SA), località Sant'Antuono - Z.I. Gerardo Ritorto, di cui alla Notifica Generale IT 02 02 60 instaurata presso il predetto Ufficio Regionale di Salerno, era stata avviata la procedura per il rimpatrio dei rifiuti da parte del notificatore/produttore (S.R.A. Srl) a seguito di presunti accertamenti eseguiti dalle Autorità Tunisine sulla natura dei rifiuti - attualmente fermi sul porto di Sousse (TUNISIA) - non conformi al codice CER 191212 (viene riportato la presenza di rifiuti ospedalieri, centraline elettriche ed altro, che sarebbero comunque non conformi al certificato di analisi, presente nel dossier presentato dal notificatore) ed alle recenti notizie apparse sulla stampa relativamente alle iniziative dell'Autorità Giudiziaria di Sousse (Tunisia) in merito alla medesima notifica 02 02 60 che vedrebbero il coinvolgimento di alti livelli istituzionali tunisini.

Le autonome attività d'indagini sono state rassegnate alle rispettive A.G., con le informative nrr. 95507/2021 del 22/2/2021 (Nucleo PEF Salerno) e n. 2/3-1 del 20/1/2021 (N.O.E. Salerno). Indagini durante, le P.G. delegate hanno partecipato alla riunione di coordinamento delle attività investigative, tenutasi in videoconferenza con la DNAA di Roma in data 30/3/2021, ove è stata disposta che i Pubblici Ministeri degli Uffici Giudiziari di Potenza e Salerno avrebbero richiesto l'esecuzione di congiunte investigazioni, finalizzate al riscontro delle ipotesi delittuose emergenti, sussumibili nei delitti di cui agli artt. 48, 416, 479, in riferimento all'art. 476, comma 1, e 452-quaterdecies c.p., nonché dall'art. 259 del D.Lgs. 152/2006.

Le attività di p.g., di seguito specificate, svolte dai predetti Reparti, analiticamente compendiate nelle numerose annotazioni di p.g., depositate ai fascicoli procedurali dianzi indicati, hanno consegnato una serie di elementi che inducono a ritenere illegale la spedizione transfrontaliera operata dalla "Sviluppo Risorse Ambientali S.r.l. verso la "Soreplast Suarl":

a. Investigazioni dirette, precipuamente:

- (1) acquisizione documentazione presso la U.O.D. 50.17.09 di Salerno - Autorizzazione Ambientale e Rifiuti;
- (2) acquisizione documentazione presso la S.R.A. S.r.l.;
- (3) perquisizioni domiciliari e locali;
- (4) analisi dei dati estratti dai consulenti tecnici nominati da codesta A.G. dalle copie forensi dei supporti informatici e degli apparati telefonici rivenuti nel corso delle attività indicati al superiore sub (3);
- (5) ricognizioni cronistoriche della documentazione acquisita ovvero sottoposta a sequestro;

b. indirette, segnatamente;

(1) assunzione di sommarie informazioni da persone informate sui fatti;

(2) intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, mediante l'utilizzo di captatore informatico.

Vale evidenziare che in data 15 marzo 2022 il Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott.ssa Marinella De Masellis, in relazione all'istanza proposta dall'avv. Dambrosio Francesco Saverio - legale di fiducia di taluni indagati -, sul contrasto positivo in merito alla titolarità dell'inchiesta tra la Procura della Repubblica di Potenza e quella di Salerno, ha individuato la competenza territoriale in relazione alla sede della Sviluppo Risorse Ambientali S.r.l. (ubicata nel comune di Polla), dove è stato posto in essere l'allestimento di mezzi e attività continuative per il compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti, e di guisa la Procura della Repubblica di Potenza/Direzione Distrettuale Antimafia quale Ufficio Giudiziario competente a svolgere le indagini (con acquisizione degli atti processuali del fascicolo pendente n. 618/2021 R.g.n.r., iscritto presso la Procura della Repubblica di Salerno - Direzione Distrettuale Antimafia).

Nell'esecuzione delle indagini dianzi indicate sono intervenuti ufficiali di p.g. della Sezione Operativa di Potenza della Direzione Investigativa Antimafia, delegati da codesta A.G. in relazione alle ulteriori emergenze indiziarie, rivenienti dall'informativa del Nucleo P.E.F. Salerno della Guardia di Finanza avente protocollo n. 128853/2022 del 9/3/2022 e dalle conseguenti attività di indagini e di analisi eseguite dagli ufficiali di p.g. della predetta Sezione Operativa, rassegnate con l'annotazione di p.g. n. 125/PZ1483 di prot. del 16/06/2022, in cui si rilevavano elementi che inducevano a ritenere che i dipendenti pubblici della Regione Campania - che avevano curato l'istruttoria attraverso la quale è stata concessa l'autorizzazione all'esportazione dei rifiuti verso la Tunisia -, avessero fornito un contributo agevolativo alla commissione dei reati ravvisati nel corso delle indagini, oltre a possibili coinvolgimenti di altri soggetti attigui ad un clan.

In relazione ad esse, codesta A.G. ha delegato la Sezione Operativa della D.I.A. di Potenza l'esecuzione di:

- a. accertamenti bancari dei funzionari della Regione indagati e dei relativi nuclei familiari;
- b. intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, mediante l'utilizzo di captatore informatico;
- c. perquisizioni domiciliari nei confronti dei medesimi funzionari;
- d. analisi dei dati estratti dai consulenti tecnici nominati da codesta A.G. dalle copie forensi degli apparati telefonici rivenuti nel corso dell'attività dianzi riportata;
- e. analisi dei dati estrapolati dai tabulati telefonici;
- f. interrogatori dei pubblici ufficiali indagati;
- g. accertamento dei transiti autostradali degli automezzi impiegati dalla S.R.A. S.r.l. per il trasporto dei rifiuti in esame da Polla (SA) al porto di Salerno.

La presente informativa costituisce l'atto conclusivo delle attività di polizia giudiziaria, già in parte rassegnate alla S.V., che ha permesso di disvelare un articolato sodalizio, operante anche nella forma transnazionale, che attraverso una società pollese ha posto in essere una serie di reati, quali:

- 1) il traffico illecito transfrontaliero di ingenti quantitativi di rifiuti in Tunisia, mediante un complesso e articolato sistema fraudolento concertato mediante l'utilizzo consapevole di una serie di documenti falsi, con il contributo causativo anche di persone fisiche tunisine ed una società tunisina, formalmente esistente ma completamente priva di autonomia organizzativa e di solidità patrimoniale, influenzata e condizionata dall'esterno anche dai capi e promotori del sodalizio e da taluni concorrenti. I rifiuti venivano respinti dall'Autorità tunisina e di conseguenza la Regione Campania, stante l'inadempimento da parte della società che li aveva spediti, si faceva carico della ripresa degli stessi, rimpatriandoli nel mese di febbraio 2022;
  - 2) truffa e frode in pubbliche forniture in danno di Comuni campani e lucani.
- Ad una condotta criminale altamente proficua per il sodalizio è seguito un danno agli Enti pubblici interessati da siffatte condotte.

In via preliminare, evidenzia questo Giudice che la valutazione della gravità indiziarie verrà effettuata seguendo lo schema predisposto dal PM, le cui considerazioni, in quanto rispondenti alle risultanze dell'attività investigativa complessivamente svolta dalla PG, per come autonomamente riscontrato e valutato da questo Giudice alla luce degli atti presenti nel fascicolo del PM, costituiscono

l'incontestabile e, pertanto, condiviso risultato dell'operazione logica di correlazione fra tutte le acquisizioni investigative.

Verranno, pertanto, innanzitutto esaminati gli elementi posti dal PM a fondamento della richiesta, esaminando le evidenze investigative indicative delle condotte di reato contestate (la struttura, i collegamenti con i sodali all'estero, le coperture ottenute da funzionari pubblici, ecc.) nonché lo spettro operativo e la capacità di infiltrazione all'interno degli uffici pubblici destinati al controllo del ciclo dei rifiuti, passando in rassegna una serie di condotte particolarmente sintomatiche della capacità progettuale e criminale degli indagati.

Si darà conto degli interessi economici e delle proiezioni operative del gruppo, delle interessenze e infiltrazioni nel tessuto produttivo e nel mondo imprenditoriale, attraverso l'esame delle perpetrate condotte di traffico di rifiuti, tese a smaltire illecitamente all'estero i rifiuti oggetto di appalti pubblici, nonché (una volta emersa tale illecita attività) la successiva realizzazione di operazioni di interposizione fittizia per sottrarsi alle conseguenze delle azioni poste in essere attraverso il trasferimento dei beni societari e l'intestazione fittizia di un nuovo soggetto giuridico.

Venendo alla richiesta del PM:

Le investigazioni di cui alla presente richiesta rinvergono la propria origine in un reportage andato in onda nel mese di novembre dell'anno 2020 sui canali dell'emittente "Al Hiwar al Tunisi" in ordine a fenomeni di importazione di rifiuti italiani da parte di una società tunisina. Il programma, titolato "Le quattro verità", evidenziava che una società italiana (S.R.A. S.r.l.), in virtù di un accordo stipulato con un soggetto economico tunisino (SOREPLAST Suarl), avente ad oggetto la spedizione transfrontaliera dall'Italia al predetto paese di 120 tonnellate (n.d.r. la quantità era 120.000) di rifiuti, avesse trasferito illegalmente nel predetto Stato estero n. 282 container contenenti rifiuti classificati con codice nel catalogo europeo CER (EER) 191212, in forza all'autorizzazione concessale dalla Regione Campania (U.O.D. 50.17.09)<sup>7</sup>.

Il clamore mediatico generato dal reportage indusse il Ministero degli Affari locali e dell'ambiente tunisino - secondo la stampa locale - a disporre l'apertura di un'indagine in cui vennero coinvolti, come riportato dalle testate giornalistiche dell'epoca, politici e alti funzionari di Stato, taluni dei quali tratti in arresto, nonché il coinvolgimento del Console tunisino a Napoli e il sequestro dell'azienda tunisina di smaltimento del prodotto.

Tale vicenda, nel nostro paese, a seguito dell'intervento da parte del Deputato Parlamentare tunisino Majdi Karbai, investì la Commissione Parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati e l'Osservatorio presso la Regione Campania.

In seguito a tale interesse mediatico, il Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Salerno avviava opportune indagini che comportavano l'iscrizione presso questo Ufficio del procedimento penale n. 50/2021 Mod. 21 e, parallelamente, a seguito di indagini eseguite dal NOE Carabinieri di Salerno, l'iscrizione del procedimento penale n. 618/2021 Mod. 21 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno (già proc. pen. n. 4610/2020 Mod. 45)<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> Unità Operativa Dirigenziale preposta all'istruttoria per la concessione delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 152/2006. Essa annovera quale compiti: Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera; Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 - Relativo raccordo con i competenti uffici della Direzione Generale 50.06 anche per l'aggiornamento del Piano Regionale per le Bonifiche; Sanzioni di cui al D.Lgs. 152/06. Autorizzazione A.I.A.; Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi, e verifica regolarità delle autorizzazioni degli impianti; partecipazione alle attività di rilascio delle autorizzazioni di concerto con gli organi competenti. Gestione procedure per trasferimenti dei rifiuti transfrontalieri.

<sup>8</sup> Il fascicolo iscritto presso la Procura di Salerno nasceva dalla nota prot. 2020.0619830 del 29/12/2020 della Giunta Regionale della Campania - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Salerno. In tale nota il citato Ufficio rappresentava preliminarmente che con riguardo alla spedizione transfrontaliera di rifiuti CER 191212 "altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211" in Tunisia, eseguita dalla "Sviluppo Risorse Ambientali Srl." (S.R.A.) con sede legale ed operativa in Polla (SA), località Sant'Antuono - Z.I. Gerardo Ritorto, di cui alla Notifica Generale IT 02 02 60 instaurata presso il predetto Ufficio Regionale di Salerno, era stata avviata procedura per il rimpatrio dei rifiuti da parte del notificatore/produttore (S.R.A. Srl) a seguito di presunti accertamenti eseguiti dalle Autorità Tunisine sulla natura dei rifiuti - attualmente fermi sul porto di Sousse (TUNISIA) - non conformi al codice CER 191212 (viene riportato la presenza di rifiuti ospedalieri, centraline elettriche ed altro, che sarebbero comunque non conformi al certificato di analisi, presente nel dossier presentato dal notificatore) ed alle recenti notizie apparse sulla stampa relativamente alle iniziative dell'Autorità

Le preliminari autonome attività d'indagini furono rassegnate dal Nucleo PEF GdF Salerno con l'informativa n. 95507/2021 del 22.02.2021 e dal NOE CC. di Salerno con l'informativa n. 2/3-1 del 20.01.2021 nei rispettivi procedimenti penali.

Da quelle rassegnate dalla GdF, anche con gli elementi raccolti nel corso delle perquisizioni domiciliari e locali disposte dallo scrivente con decreto in data 01.02.2021, che avevano attinto i soggetti di cui sopra, si rilevavano indizi da cui ritenere illegale la spedizione transfrontaliera operata dalla "SVILUPPO RISORSE AMBIENTALI S.r.l. verso la "SOREPLAST Suarl" al fine di incrementare i propri utili, e considerato i profili criminali già manifestati dai PALMIERI e da CANCRO Antonio per aver commesso altri reati della stessa indole e con condotte plurime, da subito, questo Ufficio ritenne che i principali soggetti indiziati (inizialmente individuati in PALMIERI Alfonso, PALMIERI Federico, soci della S.R.A. S.r.l. e figli di PALMIERI Tommaso, già socio della stessa impresa, oltre al legale rappresentante della medesima impresa, CANCRO Antonio), potevano aver agito in base ad un *iter criminis*, vale a dire dando vita ad un programma delinquenziale determinato e predefinito.

Le indagini delegate alla PG consentivano l'inquadramento della fattispecie nei reati transnazionali, così come inteso dall'art. 2 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato del 15 novembre 2000 (c.d. Convenzione di Palermo) che lo definisce espressamente come "gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale".

A seguito di riunione tenutasi in data 30/3/2021 da questo Ufficio Giudiziario e da quello di Salerno con la D.N.A.A. venne convenuto che le due AA.GG. potessero procedere ad autonome indagini in relazione alle ipotesi delittuose indipendentemente ravvisate, per la cui esecuzione si designavano congiuntamente le due PG salernitane.

Le autonome investigazioni sono proseguite fino all'individuazione in capo a questo Ufficio della competenza territoriale, giusta Ordinanza emessa in data 15 marzo 2022 dal Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott.ssa Marinella De MASELLIS, in decisione sull'istanza di conflitto proposta dall'avv. Dambrosio Francesco Saverio - legale di fiducia di taluni indagati -. Di conseguenza, al fascicolo procedimentale n. 50/2021 è stato riunificato l'intero incarto del fascicolo procedimentale n. 618/2021, trasmesso per competenza dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.

Successivamente le indagini sono state delegate anche alla Sezione Operativa di Potenza della D.I.A., dal momento che la GdF Nucleo PEF Salerno, con informativa n. 128853 del 09.03.2022, aveva rappresentato che da fonte fiduciarie erano state acquisite notizie circa il contributo agevolativo alla commissione dell'ingente traffico illecito transnazionale di rifiuti da parte dei dipendenti pubblici della Regione Campania - che avevano curato l'istruttoria attraverso la quale è stata concessa l'autorizzazione alla loro esportazione in Tunisia -, oltre a possibili coinvolgimenti di altri soggetti attigui ad un *clan campano*.

Passando a scrutinare la vicenda criminale *de qua agitur*, il P.M. osserva che le indagini hanno disvelato un complesso sistema con cui è stato organizzato il traffico illecito in rassegna, il quale è stato possibile perpetrarlo mediante la concessione di due autorizzazioni rilasciate dalla U.O.D. 50.17.09 di Salerno della Regione Campania in esito di una carente istruttoria documentale formata da documenti e autorizzazioni falsi.

Attraverso tali modalità la Sviluppo Risorse Ambientali S.r.l. di Polla ha trasferito in Tunisia, n. 7.891 tonnellate di rifiuti EER 191212 contenuti in n. 282 container, partiti dal porto di Salerno, destinati alla società tunisina SOREPLAST Suarl, suddivisa in quattro spedizioni:

-la prima di n. 70 container è avvenuta nel periodo dal 14 al 19.05.2020 con arrivo al porto di Sousse in data 26.5.2020 (dato rilevato dagli atti della rogatoria);

-la seconda di n. 70 container è avvenuta nel periodo dal 22 al 28 maggio 2020 con arrivo al porto di Sousse in data 22.6.2020 (dato rilevato dagli atti della rogatoria);



-la terza di n. 72 container è avvenuta nel periodo dal 18 al 23 giugno 2020 con arrivo al porto di Sousse in data 27.6.2020 (dato rilevato dagli atti della rogatoria);  
-la quarta di 70 container è stata operata nel periodo dal 13 al 16.07.2020, giunta al porto di Sousse.  
I n. 70 container della prima spedizione giunsero al deposito della SOREPLAST Suarl, mentre gli altri 212 furono bloccati al porto di Sousse dall'Agenzia delle Dogane tunisina perché i rifiuti ivi contenuti erano stati ritenuti non conformi agli accordi internazionali.

Tale vicenda aveva causato anche tensioni nei rapporti diplomatici tra l'Italia e la Tunisia; l'allora Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano, Luigi di Maio, si recò a Tunisi ove il 28.12.2021 si incontrò con il presidente Kais Saied, con il Ministro degli Esteri, Othman Jerandi, e con la premier Najla Bouden Romdhane, anche per convenire sul rientro in Italia dei container di rifiuti spediti senza la regolare autorizzazione dalla S.R.A. S.r.l. a Sousse, con destinazione un opificio aziendale della società tunisina SOREPLAST Suarl, con l'intento di smaltirli, secondo quanto emerso dalla presente indagine, in una discarica del territorio nordafricano.  
E, di conseguenza, sollecitata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la Regione Campania, dopo l'accordo tra il presidente dell'Ente e l'Ambasciatore di Tunisia Moez Sinaoui, si è fatta carico del rientro in Italia degli anzidetti container contenuti i rifiuti respinti dalla Tunisia.

Dalla Tunisia furono rimpatriati n. 213 container di rifiuti, uno dei quali contenenti cumuli di rifiuti combustibili che l'Autorità tunisina aveva prelevato dal deposito della SOREPLAST Suarl in cui erano stati trasportati i primi 70 container giunti al porto di Sousse in data 26.05.2020 che nel frattempo erano stati oggetto d'incendio.

Essi giunsero al porto di Salerno e in data 24 e 25.02.2022, la P.G. di Salerno, su Decreto emesso da questo P.M. e in forza ad analogo provvedimento emesso dal P.M. di Salerno nell'ambito del procedimento penale n. 618/2021 Mod. 21, operò il sequestro dei container.  
Essi, dopo le attività tecniche<sup>9</sup> svolte presso il terminal del porto di Salerno ove vennero custoditi in sequestro, eseguite in data 29.03.2022 in cui è intervenuto questo P.M., dal personale del Comando Provinciale - Nucleo BRCC dei Vigili del Fuoco di Salerno e dal Consulente tecnico dell'A.G. appositamente delegati, furono stoccati presso il comprensorio di Serre (SA), località Persano, della Caserma militare "G. Garibaldi", ove sono in corso le operazioni di caratterizzazione, ossia l'analisi che servirà ad attribuire un codice ai rifiuti per individuarne il corretto smaltimento.

Dopo tale premessa, il PM richiama la normativa speciale che regola il trasferimento di rifiuti all'estero.

Occorre ricordare brevemente quali sono le procedure previste sia dal Legislatore nazionale che da quello comunitario per l'organizzazione delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, i criteri da utilizzare per stabilire quali di essi devono essere di volta in volta applicati, nonché le conseguenze sanzionatorie conseguenti dall'inidonea applicazione di tali prescrizioni.

#### I.a. Quadro normativo

Per quanto attiene alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti la disciplina normativa che nel caso di specie la società SVILUPPO RISORSE AMBIENTALI S.r.l. e l'Unità Operativa Dirigenziale della Regione Campania - Autorizzazione Ambientale e Rifiuti si dovevano conformare nella procedura istruttoria è la Convenzione di Basilea, la quale ha posto gli obiettivi di riuscire a controllare in maniera internazionale i movimenti transfrontalieri dei rifiuti e l'eliminazione dei rifiuti pericolosi, permettendo così una vita più salutare al genere umano creando un sistema di controllo delle esportazioni e delle importazioni dei rifiuti pericolosi e del loro relativo smaltimento.

<sup>9</sup> Che hanno interessato n. 33 container, da cui sono stati rimossi i sigilli di partenza dalla Tunisia per lo svolgimento:

- delle attività finalizzate a escludere la presenza di radiazioni ionizzanti di natura  $\alpha$ ,  $\beta$  e  $\gamma$  e verifica della presenza di atmosfere esplosive in ambiente confinato,
- dell'analisi qualitativa dei VOCs (sostanze organiche volatili) che possono essere presenti a seguito dei processi di ossidazione;
- dell'analisi qualitativa circa la pericolosità delle sostanze in fase gassosa;
- delle operazioni di misura ed apertura dei container previa dislocazione dei suddetti in un'area sgombra da altri materiali, per evitare interferenze tecniche con le strumentazioni e l'accessibilità a tutti i lati del singolo container da verificare.

Questa Convenzione è stata approvata dalla CEE (Comunità Economica Europea) il 22 marzo del 1989 a Basilea e ratificata il 31 gennaio 1990. È entrata in vigore nell'Unione Europea il 7 febbraio 1994. In Italia è stata ratificata con legge 18/8/1993, n. 340, mentre la Tunisia ne ha ratificato l'adesione in data 11.10.1995, entrando in vigore nel predetto Stato africano in data 09.01.1996.

Da questa Convenzione sono state escluse due categorie di rifiuti: tutti i rifiuti radioattivi che, in base all'articolo 1, paragrafo 2, sono soggetti ad altri sistemi di controllo internazionale data la loro pericolosità; e tutti quei rifiuti che derivano dalle normali operazioni di una nave, il cui scarico è coperto da un altro strumento internazionale.

L'ambito di applicazione della Basel Convention permette di:

-poter integrare la lista creata con altri rifiuti che possono essere catalogati come pericolosi nelle varie legislazioni nazionali;

-definire cosa sia un movimento transfrontaliero.

Su quest'ultimo punto si richiama l'articolo 2, paragrafo 3<sup>10</sup>, laddove si considera un movimento transfrontaliero come un movimento di rifiuti pericolosi o di altri tipi di rifiuto che provengano da una zona che possa essere considerata di competenza nazionale di un determinato Stato, o in transito per tale zona, oppure di una zona che non rientra in nessun Stato, o in transito in suddetta zona, a condizione che almeno due Stati siano interessati e quindi impegnati nel suddetto movimento.

Gli obblighi generali che si ricavano dalla lettura della Convenzione di Basilea, quali:

--il divieto di esportare o importare rifiuti pericolosi o altri rifiuti verso o in provenienza da parte di uno Stato non contraente;

--il divieto di esportazione di qualsiasi rifiuto se lo Stato di importazione non ha dato il proprio accordo scritto specifico per la sua importazione;

--qualsiasi informazione dei movimenti transfrontalieri proposti dovranno essere comunicate agli Stati interessati attraverso un formulario di notifica per permettere la valutazione delle conseguenze sulla salute umana e sull'ambiente riguardante i movimenti previsti;

--qualsiasi movimento transfrontaliero dovrà essere autorizzato solamente se il trasporto e l'eliminazione dei rifiuti avvengono senza alcun pericolo;

--qualsiasi rifiuto che è soggetto al movimento transfrontaliero dovrà essere obbligatoriamente imballato, etichettato e trasportato in modo conforme alle norme internazionali, e accompagnati da un documento di movimento dal luogo di origine del movimento fino al luogo di eliminazione;

--ogni parte contraente potrà imporre delle condizioni aggiuntive, sempre che siano compatibili con la Convenzione stessa.

La Convenzione disciplina i punti essenziali riguardanti le procedure di notifica relative ai movimenti transfrontalieri tra le parti, sia quei movimenti che provengono da soggetti che fanno attraversare i propri rifiuti in Stati che non sono contraenti nell'accordo. Essa prevede, nel caso in cui il movimento transfrontaliero riguardi un oggetto illecito, la possibilità di obbligare la reimportazione del carico.

Inoltre, all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), stabilisce che ogni Stato parte deve assicurare la presenza e la disponibilità di stabilimenti rivolti allo smaltimento, collocati nel proprio territorio. Ogni possibile forma di inquinamento deve essere prevenuta dai soggetti che hanno il compito di gestire i rifiuti pericolosi, adottando misure adeguate ed idonee.

Articolo 4, paragrafo 2, lettera c), enuncia come i soggetti debbano tentare di minimizzare i danni che possono nascere dall'eventualità che un evento inquinante si verifichi; e la lettera successiva, la lettera d)<sup>12</sup>, dichiara come tutti i movimenti transfrontalieri dei rifiuti pericolosi debbano essere ridotti per poter minimizzare qualsiasi rischio per la salute umana.

Queste possibilità sono ammesse nel caso in cui il Paese di esportazione non abbia quelle capacità tecniche e non abbia stabilimenti per lo smaltimento per poterli eliminare in maniera eco-sostenibile, oppure se questi rifiuti sono richiesti come materiale pesante dalle industrie dello Stato di importazione che svolgono operazioni di riciclaggio o di recupero, o se questi appartengono a criteri aggiuntivi aggiunti dalle parti ma che non si dovranno distaccare dalle linee guida della Convenzione.

<sup>10</sup> Articolo 2, paragrafo 3: "Per "movimento oltre frontiera" si intende qualsiasi movimento di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti in provenienza da una zona sottoposta alla giurisdizione nazionale di uno Stato verso o attraverso una zona non sottoposta alla giurisdizione nazionale di alcun Stato, a condizione che almeno due Stati siano interessati dal movimento".



**1.b. Autorità competenti a concedere le autorizzazioni di spedizione e destinazione - I Focal Point**

Ai sensi dell'articolo 5 della convenzione di Basilea, le parti sono tenute a designare o istituire un punto focale per facilitare l'attuazione della convenzione.

Per punto focale si intende l'entità di una Parte responsabile della ricezione e della trasmissione delle informazioni alle altre Parti di cui agli articoli 13 e 16 della Convenzione (articolo 2).

Ogni paese che ha aderito alla Convenzione ha informato il Segretariato sulla designazione del punto focale che di volta in volta dev'essere aggiornato da parte di ciascun Stato.

La trasmissione rapida di tali designazioni favorisce l'efficace trasmissione di informazioni verso, da e tra le Parti, nonché altre Parti interessate (nel caso in cui i nel rapporto venga interessamento un altro Paese).

L'undicesima riunione della Conferenza delle Parti della Convenzione di Basilea (maggio 2013) ha adottato un modulo armonizzato riveduto per le notifiche dei contatti al Segretariato, comprese eventuali modifiche o integrazioni man mano che si verificano. Un modulo standard per la presentazione delle designazioni formali delle autorità competenti e dei punti focali al segretario è stato adottato per la prima volta dalla conferenza delle parti della convenzione di Basilea in occasione della sua nona riunione (giugno 2008).

Il modulo armonizzato riveduto è stato adottato anche dalla conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam nella sua sesta riunione e dalla conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma nella sua sesta riunione. Il formulario è stato armonizzato e può essere utilizzato per trasmettere informazioni sui contatti designati conformemente alle disposizioni delle convenzioni di Basilea, Rotterdam e/o Stoccolma. Ciò è inteso a facilitare la trasmissione delle informazioni al segretario, nel rispetto dell'autonomia giuridica di ciascuna convenzione.

Questo modulo è disponibile in tutte e sei le lingue ufficiali delle Nazioni Unite e può essere scaricato in inglese, francese o spagnolo.

Il modulo deve essere compilato da un ente debitamente autorizzato dal Governo a comunicare tali informazioni al Segretariato, come la missione permanente presso le Nazioni Unite o il Ministero degli Affari Esteri. Le informazioni trasmesse sono state incluse negli archivi ufficiali del segretario nonché sul sito web della convenzione di Basilea ([www.basel.int](http://www.basel.int)), in qualità di punto focale ufficialmente designato ai fini dell'articolo 5 della convenzione.

L'Elenco dei punti focali invero era stato già individuato dalla P.G. delegata nella richiesta di proroga delle indagini tecniche depositata con nota n. 2/3-24 (prot. N.O.E.) del 22/6/2021, che per la Tunisia, l'Autorità designata a rilasciare l'Autorizzazione per la spedizione transfrontaliera dei rifiuti era individuabile dal sito web della Convenzione di Basilea, che all'epoca in cui è stata rassegnata l'anzidetta annotazione di p.g. era raggiungibile dal link [Convenzione di Basilea | InforMEA](#).

Da tale sito, tanto il notificatore (S.R.A. S.r.l., per essa il legale rappresentante CANCRO Antonio, nonché gli amministratori di fatto della stessa società), quanto i Dirigenti e il Funzionario responsabile del procedimento amministrativo della Regione Campania, agendo quale Autorità del "paese di spedizione" dei rifiuti, potevano individuare che il focal point del Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement era da identificarsi in Mr. Abderrazak Marzouki e non il sedicente rappresentante della Makram Baghdadi della ANged (di cui non rappresentava la volontà, tantomeno nel settore della importazione dei rifiuti, essendo mero dipendente della ANGED stessa) la P.G. ha fornito le schermate estratte all'epoca dal sito web della Convenzione di Basilea:

**Abderrazak Marzouki**

trattato  
prefisso  
nome di battesimo  
cognome  
posizione  
istituzione  
dipartimento  
indirizzo  
posta elettronica  
telefono  
Da:  
NFP primario  
partito  
digitare  
regione  
Argomenti

Convenzione di Basilea  
Algeria  
Abderrazak  
Marzouki  
Vicedirettore per la prevenzione dei rifiuti  
Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement  
Direction générale de l'environnement et de la qualité de la vie  
Cité administrative, Rue du développement cité El Khadra 1003 Tunis Tunisia  
dg@ce.united-arab.org  
+216 70 243 800  
+216 71 955 360  
NFP primario  
Tunisia  
Autorità competente, punto focale  
Africa  
Prodotti chimici e rifiuti

E dallo stesso sito la medesima P.G. ha individuato anche il *focal point* italiano pro-tempore, nella persona del dott. Sergio CRISTOFANELLI, che per ogni evenienza le parti potevano contattare per ogni delucidazione in proposito:

...  
La medesima P.G. ha rappresentato che, attualmente, le suesposte informazioni si ricavano dal link: <http://www.basel.int/Countries/CountryContacts/tabid/1342/Default.aspx>, in cui si rileva che il *focal point* tunisino è sempre Abderrazak Marzouki; si riporta l'illustrazione:

...  
Il procedimento amministrativo che viene istruito nel territorio nazionale nel caso in cui vengono spediti i rifiuti all'estero è conformato al Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006.

Tale Regolamento, frutto della consapevolezza dei danni che la movimentazione transfrontaliera dei rifiuti, pericolosi e non, poteva arrecare all'ambiente e alla salute che negli anni erano stati registrati, prese avvio a livello internazionale con la Convenzione di Basilea il 22 marzo 1989.

Sul piano del diritto internazionale l'obiettivo perseguito dalla predetta Convenzione era quello di ridurre il traffico internazionale di rifiuti pericolosi e di limitare, in particolare, le spedizioni di rifiuti dai Paesi sviluppati a quelli in via di sviluppo.

Il 30 marzo 1992 l'OCSE ha pubblicato una decisione relativa al controllo, all'interno della stessa, dei movimenti transfrontalieri di rifiuti, con particolare riferimento a quelli destinati ad operazioni di valorizzazione, che suddivideva i rifiuti in tre elenchi (*rosso, arancione e verde*) e prevedeva procedure, incentrate su un meccanismo di *notifica* (del produttore allo Stato di destinazione) e *autorizzazione* (dello Stato di destinazione al produttore), la cui severità e vincolatività erano direttamente proporzionali alla pericolosità dei rifiuti stessi.

Sul versante del diritto comunitario, invece, viene in considerazione, in primo luogo, il Regolamento CEE del Consiglio del 1° febbraio 1993, n. 259 avente ad oggetto la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità Europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio. Esso trae ispirazione proprio dalle procedure previste dalla Decisione OCSE del 1992, prevedendo un meccanismo di *notifica ed autorizzazione* cui era subordinata la spedizione di rifiuti, e forniva, all'art. 26, anche una definizione di "*traffico illecito*".

Il Regolamento (CE) n. 1013/2006 (entrato in vigore il 12 luglio 2007) ispirato alla più ampia tutela ambientale possibile (come si desume anche dalla lettura dell'art. 49<sup>12</sup>), ha disciplinato le procedure relative alla spedizione di rifiuti all'interno della Comunità e verso i Paesi terzi, distinte in base all'origine dei rifiuti, alla loro destinazione, all'itinerario di spedizione, alla loro tipologia e alla specifica modalità di trattamento alla quale gli stessi sarebbero stati sottoposti nel luogo di destinazione<sup>13</sup>.

Il Regolamento (che, insieme alle integrazioni successive, rappresenta ancora oggi la fonte normativa di riferimento) prevede, in luogo delle precedenti tre, soltanto due liste di rifiuti: quelli soggetti ad una procedura di *Notifica ed autorizzazione preventive scritte* di cui al *Titolo II Capo 1* (articoli da 4 a 17), comprendenti anche quelli dell'"*elenco ambra*" (il cui elenco è contenuto nell'Allegato IV), e quelli soggetti ai soli *Obblighi generali d'informazione* di cui al *Titolo II Capo 2* (articolo 18), il cui elenco è

<sup>11</sup> La norma faceva rientrare in tale nozione qualsiasi spedizione di rifiuti che fosse stata effettuata: senza rispettare la prescritta procedura di notifica alle autorità interessate; senza il consenso di queste ultime; con il consenso di queste ultime ottenuto attraverso falsificazioni o false dichiarazioni; senza specificazione nel documento di accompagnamento; con modalità tali da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali; in violazione degli artt. 14, 16, 19 e 21 del medesimo regolamento.

<sup>12</sup> Art. 49/1° Reg. (CE) n. 1013/2006: "*Il produttore, il notificatore, e le altre imprese interessate da una spedizione di rifiuti e/o dal loro recupero o smaltimento adottano i provvedimenti necessari per garantire che tutti i rifiuti che spediscono siano gestiti senza pericolo per la salute umana e con metodi ecologicamente corretti per tutta la durata della spedizione e durante il recupero o lo smaltimento.*" L'art. 49/2° lett. b), inoltre, attribuisce alla Comunità il potere di vietare la spedizione di rifiuti dal proprio territorio a quello di paesi terzi laddove vi sia motivo di ritenere che gli stessi non saranno gestiti con modalità ecologicamente corrette.

<sup>13</sup> L'ambito di applicazione del regolamento è delineato dall'art. 1/2°, ai sensi del quale lo stesso si riferisce alle spedizioni di rifiuti fra Stati membri, all'interno della Comunità o con transito attraverso paesi terzi; ai rifiuti importati nella Comunità da paesi terzi; ai rifiuti esportati dalla Comunità verso paesi terzi; ai rifiuti in transito nel territorio della Comunità, con un itinerario da e verso paesi terzi. I rifiuti esclusi da tale ambito di applicazione sono invece indicati dal comma 3 del medesimo articolo.



contenuto negli Allegati III "elenco verde", III A e III B. La spedizione è invece vietata per i rifiuti indicati nell'allegato V come pericolosi ed alla Parte 3.

La scelta tra la prima o la seconda procedura dipende dalla tipologia di rifiuti; vi è una diversa classificazione dei rifiuti in base alla natura chimico-fisica ed alla pericolosità dei rifiuti, a seguito del quale vengono ricompresi in un "elenco verde" e in un "elenco ambra".

Per i rifiuti di cui all'"elenco ambra" si adotta la procedura autorizzativa. In sostanza è necessario un ulteriore passaggio prodromico, rispetto alla procedura informativa, consistente nella procedura di notifica scritta. Il notificatore - il mittente della spedizione - deve trasmettere una notifica scritta all'Autorità di spedizione competente, cosicché inoltri l'originale all'Autorità di destinazione, e una copia all'Autorità di transito ed al notificatore.

Il documento di notifica, debitamente compilato e corredato delle previste informazioni complementari, rappresenta a tutti gli effetti il documento con il quale il notificatore avvia una richiesta finalizzata al rilascio dell'autorizzazione a procedere, mettendo a disposizione delle Autorità di spedizione, transito e destinazione, tutte le specifiche necessarie per una valutazione nel merito della spedizione transfrontaliera.

In caso di conclusione positiva, l'autorizzazione - da parte delle autorità competenti di destinazione, spedizione e transito - si "materializza" con il rilascio del documento di movimento che accompagnerà fisicamente il trasporto dei rifiuti dalla sede della loro raccolta fino al conferimento presso l'impianto di destino.

Nel caso di rifiuti destinati allo smaltimento, la classificazione riportata in dette liste non è in nessun modo applicabile. Inoltre, come stabilito al comma 1 dell'art. 34 'Divieto di esportazione ad eccezione delle esportazioni dirette ai paesi EFTA' "Sono vietate le esportazioni dalla Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento".

Il successivo comma 2 dispone, altresì, che "Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento nei paesi EFTA che sono parti della convenzione di Basilea".

Nell'ambito della nuova disciplina sono, altresì, individuate le Autorità competenti, ossia:

- 1) l'Autorità di spedizione, per tale intendendosi il soggetto competente in materia di rifiuti per l'ambito territoriale da cui ha origine la spedizione;
- 2) l'Autorità di destinazione, ovvero il soggetto competente in materia di rifiuti per l'ambito territoriale di arrivo della spedizione;
- 3) l'Autorità di transito, che si identifica nell'Autorità competente per ogni Paese, diverso da quello di spedizione o di destinazione, attraverso il cui territorio è prevista o ha luogo la spedizione di rifiuti.

Per quanto riguarda, infine, la legislazione nazionale, la norma che opera il raccordo fra la normativa comunitaria e l'ordinamento nazionale è dato dall'art.194 del D.Lgs. 152/2006 "Spedizioni transfrontaliere", che rinvia, per la disciplina delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, ai regolamenti comunitari che regolano la materia e, in particolare, al Regolamento (CE) n.1013/2006.

Il Reg. (CE) n. 1013/2006 impone, inoltre, all'art. 6 l'obbligo di una garanzia finanziaria (o un'assicurazione equivalente) che deve essere prestata per tutte le spedizioni di rifiuti soggette all'obbligo di notifica ed autorizzazione e deve coprire:

- ⇒ le spese di trasporto;
- ⇒ le spese di smaltimento o recupero comprese eventuali operazioni intermedie necessarie;
- ⇒ le spese di deposito per 90 giorni.

Dette spese possono essere necessarie a seguito di:

- >>spedizioni di rifiuti che non si svolgono conformemente alle clausole del documento di movimento o del contratto e per le quali il notificatore, o in mancanza l'Autorità di spedizione, sia obbligato a riprendere in carico i rifiuti ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento;
- >>spedizione di rifiuti, recupero o smaltimento illegali ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento.

La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente è stipulata dal notificatore o da un'altra persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, è approvata dall'Autorità competente di spedizione ed è efficace al momento della notifica o, previo consenso dell'Autorità competente che l'approva, al più tardi quando ha inizio la spedizione.



Prerequisito indispensabile per accedere alle procedure<sup>14</sup> per la spedizione dei rifiuti è la stipulazione di un contratto per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti tra il notificatore e il destinatario.

Il contratto deve prevedere specifici obblighi per il soggetto che organizza la spedizione o, se questi non è in grado di ottemperare, per il destinatario, nel caso in cui la spedizione o il recupero dei rifiuti non possa essere completata come previsto o sia stata effettuata come spedizione illegale, e cioè:  
>> riprendere i rifiuti o assicurarne il recupero in modo alternativo, e  
>> se necessario, provvedere temporaneamente al loro deposito.

Con riguardo alle specifiche attribuzioni assegnate all'autorità di spedizione, nella fattispecie individuata nella Regione Campania - UOD. Salerno, si evidenzia il disposto dell'art. 49 Protezione dell'ambiente che di seguito si riporta:

.....

2. In caso di esportazioni dalla Comunità, l'autorità competente di spedizione nella Comunità:

a) impone, e si adopera per garantire, che tutti i rifiuti esportati siano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti per tutta la durata della spedizione, compresi il recupero di cui agli articoli 36 e 38 o lo smaltimento di cui all'articolo 34 nel paese terzo di destinazione;

b) vieta l'esportazione di rifiuti verso paesi terzi se ha motivo di ritenere che essi non saranno gestiti secondo quanto prescritto alla lettera a).

In particolare, si considera che l'operazione di recupero o di smaltimento sia effettuata in modo ecologicamente corretto se il notificatore o l'autorità competente del paese di destinazione possono dimostrare che l'impianto che riceve i rifiuti sarà gestito in conformità di norme in materia di tutela della salute umana e ambientale grosso modo equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria.

Gli obblighi rivenienti dall'osservanza delle norme si rilevano i gravi comportamenti agevolativi tenuti dai Pubblici Ufficiali che hanno istruito il procedimento amministrativo legato alla spedizione dei rifiuti in Tunisia, atteso che, come si dirà *infra*, seppur avevano rilevato le macroscopiche incongruenze sia in ordine alla tipologia di rifiuti oggetto della esportazione, poiché non contenenti materiali riciclabili, e sia con riguardo al possesso dei necessari titoli autorizzativi in capo all'impianto di destinazione.

Il Regolamento (CE) n. 1013/2006 non contiene una definizione di "traffico illecito", ma stabilisce, all'art. 2, paragrafo 35, cosa debba intendersi per "spedizione illegale", elencando una serie di parametri dall'analisi dei quali, tuttavia, è possibile affermare che, al netto di alcune differenze procedurali, tra i due regolamenti vi sia piena continuità normativa confermata anche dalla giurisprudenza di legittimità<sup>15</sup>.

Nello specifico, il citato art.2 par.35 identifica la "«spedizione illegale»: qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- a) senza notifica a tutte le autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; o
- b) senza l'autorizzazione delle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; o
- c) con l'autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi; o
- d) in un modo che non è materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento; o
- e) in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale; o
- f) in contrasto con gli articoli 34, 36, 39, 40, 41 e 43; o
- g) per la quale, in relazione alle spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafi 2<sup>16</sup> e 4<sup>17</sup>, sia stato accertato che:

<sup>14</sup> Sia per la procedura informativa (art. 18/2° Reg. 1013/2006) che per la procedura di notifica ed autorizzazione (artt. 4/2° punto 4) e 5 Reg. 1013/2006)

<sup>15</sup> Sul punto si veda ad esempio Cass. pen., III, 24 febbraio 2015, n. 8153

<sup>16</sup> 2. Se la quantità dei rifiuti spediti supera 20 kg, sono soggette agli obblighi generali d'informazione di cui all'art. 18 le spedizioni dei seguenti rifiuti destinati al recupero:

a) I rifiuti elencati nell'allegato III o III B,

b) Le miscele di rifiuti, non classificati sotto una voce specifica dell'allegato III, composte da due o più rifiuti elencati nell'allegato III, sempreché la composizione delle miscele non ne impedisca il recupero secondo metodi ecologicamente corretti e tali miscele siano elencate nell'allegato III A, a norma dell'art. 58.

<sup>17</sup> 4. Le spedizioni di rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio allo scopo di accertare le loro caratteristiche fisiche o chimiche o di determinare la loro idoneità ad operazioni di recupero o smaltimento non sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui al paragrafo 1. In luogo di tale procedura si applicano le regole procedurali di cui all'art. 18. Il

i) i rifiuti non sono elencati negli allegati III, III A o III B; o  
ii) l'articolo 3, paragrafo 4, non è stato rispettato;  
iii) la spedizione è effettuata in un modo che non è materialmente specificato nel documento di cui all'allegato VII."

Dal raffronto tra il quadro normativo in materia e le attività poste in essere dagli indagati, è risultata una palese e reiterata violazione delle disposizioni, realizzata grazie alla complicità:  
-degli amministratori (di diritto e di fatto) della S.R.A. che hanno scientemente (e previo concerto con i referenti tunisini) violato le regole per camuffare da trasferimento di rifiuti transfrontalieri quella che altro non era che un'esportazione di rifiuti da mandare in discarica;  
-proprio di quei pubblici funzionari che avrebbero dovuto vigilare e verificare l'operato della S.R.A.  
-di soggetti tunisini che hanno predisposto a loro volta documentazione falsa per poter (illecitamente) ricevere i rifiuti provenienti dall'Italia.

Nel merito, dalle indagini svolte dalla P.G. è stato accertato che tra la fine di maggio e la fine di luglio dell'anno 2020, la Sviluppo Risorse Ambientali S.r.l. ha imbarcato su navi partite dal porto di Salerno n. 7.891 tonnellate di rifiuti, racchiusi in n. 282 container, destinandoli a Sousse (Tunisia), segnatamente ad una società poi rilevata a seguito degli accertamenti svolti dall'A.G. tunisina, priva di organizzazione aziendale, denominata Soreplast Suarl, con sede nella zona industriale della predetta città tunisina, all'indirizzo Sidi Abdelhamid Division 5A 64 7AQ 4000 - Medina Sousse.

Per la spedizione transfrontaliera dei rifiuti in Tunisia, come riportato nel capitolo 5.a., b. e c. della relazione finale redatta dalla P.G., si applicava la Convenzione di Basilea e il Regolamento (CE) nr. 1013/2006<sup>18</sup>; quest'ultimo per il caso di specie prevedeva la procedura di *Notifica ed autorizzazione preventive* scritte di cui al Titolo II Capo I (articoli da 4 a 17), comprendenti anche quelli del c.d. elenco *ambra*".

Per i rifiuti soggetti alla procedura autorizzativa era necessario un ulteriore passaggio prodromico, rispetto alla procedura informativa, consistente nella procedura di notifica scritta.

Il Notificatore (la S.R.A. S.r.l.) è identificato come produttore/mittente della spedizione e deve trasmettere una notifica scritta all'Autorità di spedizione competente (in questo caso la Regione Campania - Unità Operativa Dirigenziale - Autorizzazione Ambientale e Rifiuti competente nella sede provinciale ove lo stesso notificatore ha sede con la propria azienda), la quale, verificata la completezza secondo i dettami previsti dal citato Regolamento, possa inoltrarla all'Autorità di destinazione che dovrà concedere l'autorizzazione una volta verificati i presupposti.

Il documento di notifica, debitamente compilato e corredato delle previste informazioni complementari (per gli elementi si fa rimando al capitolo 6.f. della relazione finale, in cui la P.G. ha rassegnato l'analisi della documentazione acquisita presso la U.O.D. 50.17.09 di Salerno), rappresenta il documento con il quale il notificatore (la S.R.A. S.r.l.) aveva avviato il procedimento amministrativo convenzionale, finalizzato al rilascio dell'autorizzazione a procedere, mettendo a disposizione delle Autorità di spedizione, transito (eventuale) e destinazione, tutte le specifiche necessarie per una valutazione nel merito della spedizione transfrontaliera.

Solo in caso di conclusione positiva, l'autorizzazione - da parte delle Autorità competenti di destinazione e spedizione - si poteva "materializzare" la spedizione con il rilascio del documento di movimento che accompagnava fisicamente il trasporto dei rifiuti dalla sede della loro raccolta fino al conferimento presso l'impianto di destino.

Per tali spedizioni, all'art. 6 del Regolamento, viene stabilito l'obbligo di una garanzia finanziaria (o un'assicurazione equivalente).

La spedizione oggetto di indagine è stata eseguita in forza di n. 2 Decreti Dirigenziali emessi dalla U.O.D. 50.17.09 - Autorizzazione Ambientale e Rifiuti di Salerno della Regione Campania che ne autorizzavano il trasferimento nel territorio africano.

quantitativo di rifiuti che fruiscono dell'esenzione riservata ai rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio è determinato in base alla quantità minima ragionevolmente necessaria per effettuare correttamente l'analisi in ciascun caso particolare e non deve superare i 25 kg.

<sup>18</sup> Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti.

Per inciso, come anche rappresentato dalla P.G. nella relazione finale, tanto il legale rappresentante della S.R.A. S.r.l., ossia CANCRO Antonio, quanto il socio totalitario e amministratore di fatto della medesima impresa, PALMIERI Alfonso, e il già socio ed amministratore di fatto della compagine, PALMIERI Tommaso, si erano già resi responsabili di analoga condotta delittuosa, gestendo rifiuti in mancanza delle prescritte autorizzazioni, come si rileva dalla recente sentenza n. 4395/2022 emessa dal Tribunale di Salerno - Seconda Sezione Penale in data 06/10/2022 (cfr. Allegato 167 della relazione finale), nell'ambito del procedimento penale n. 1468/11 R.G.N.R. - 2623/16 R.G.T., in cui sono stati condannati, Palmieri Tommaso e Palmieri Alfonso alla pena finale di anni 3, e Cancro Antonio alla pena finale di anni 2 e mesi 6, oltre alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici (i primi due per la durata di anni 5, il terzo per la stessa durata della pena principale), dall'esercizio dell'attività di gestione di rifiuti e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, nonché incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione per la stessa durata della pena, per la violazione agli artt. 110-112, 81 cpv c.p., 260 del D.Lgs. 152/2006 (concorso in attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

... i Palmieri sono andati alla ricerca di nuove prospettive per dare attuazione all'illecito programma delittuoso entrando in contatto/affari con Casadonte Paolo, soggetto qualificatosi come conoscitore del settore dei rifiuti ove opera come intermediario senza essere iscritto all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali [per il riferimento normativo la P.G. ha fornito i dettagli nella relazione finale, al capitolo 5.a.(2) - pagine da 25 a 27 - , nonché al paragrafo 7.d.] avendo anche ottenuto il citato Decreto Dirigenziale n. 118 del 17.5.2019 che consentiva il trattamento dei rifiuti CER 191212, ma si badi bene il particolare, solo con operazioni di trattamento preliminare (R12) e non, si ripete, non, con operazioni di recupero complete (R3), per le quali non era attrezzata. Con rimando a quanto illustrato nei richiamati paragrafi 6.a.(2)(a),(b),(c) della relazione conclusiva della PG, Casadonte Paolo è socio e legale rappresentante della GC Service Sarl, con sede in Ariana (Tunisia) 88 Bis Avenue Habib Bourguida.

Segue poi la dettagliata ricostruzione storica dei fatti, fondata sulla tra l'altro sulla copiosa documentazione acquisita in fase d'indagine (e di volta in volta richiamata attraverso il rimando agli allegati dell'informativa finale).

**1. I protagonisti della vicenda - L'iter della autorizzazione all'esportazione in Tunisia**  
La GC Service Sarl (in qualità di broker)...

Trattasi della ditta di CASADONTE Paolo, citato prima.

... già in data 9/5/2019 aveva stipulato un accordo provvigionale con la Eco Management S.p.A. [per la cui compagine e il ruolo assunto nella presente vicenda penale si fa rimando al comparto 6.c.(1)] ...

Società di cui MAZZOTTA Innocenzo era amministratore, e PAPUCCI Francesco socio.

... con cui si era assunta l'incarico di ricercare aziende italiane e/o estere in grado di recuperare rifiuti non pericolosi derivanti da rifiuti solidi urbani con codice CER 191212 per un prezzo massimo di € 48,00/ton., escluse le altre spese (dazi doganali, tasse esportazione, spese di spedizione) (ALLEGATO N. 6).

Per tale attività la GC Service Sarl avrebbe ricevuto una provvigione pari ad € 10,00 per tonnellata su tutte le cessioni di prodotto concluse dal committente, o altro individuo o organizzazione ad esso direttamente o indirettamente collegato, con le società segnalate dallo stesso broker.

L'accordo ha ad oggetto il conferimento alla GC Service S.a.r.l. (denominata broker) di ricercare per proprio conto aziende italiane e/o estere in grado di recuperare rifiuti non pericolosi derivanti da RSU con codice CER 191212 per un prezzo massimo di € 48,00/ton., escluse le altre spese (dazi doganali, tasse esportazione, spese di spedizione).

Come emerge dalle indagini, la GC Service Sarl (e cioè CASADONTE Paolo) individuava e segnalava alla Eco Management S.p.A. (e cioè a MAZZOTTA e PAPUCCI) una prima società tunisina (la Ste Sud Recyclage Farhat Hached).



In data 09.04.2019 la Eco Management S.p.a. stipulava in Soverato (CZ) un contratto con la Ste Sud Recyclage Farhat Hached riguardante il servizio di conferimento, selezione e avvio a recupero di rifiuti speciali CER 19.12.12.

Per effetto di tale contratto la Eco Management S.p.A. in data 19.04.2019 presentava alla Regione Calabria - Dipartimento Ambiente e Territorio, l'istanza per la spedizione in Tunisia (con destinazione l'impianto della Ste Sud Recyclage Farhat Hached) di rifiuti aventi codice CER 19.12.12. Benchè l'iter amministrativo veniva regolarmente avviato (tant'è che l'Ente in data 30.05.2019 consegnava i moduli di notifica IB con numero identificativo ITo20199 al socio della società calabrese PAPUCCI Francesco) l'istanza veniva di fatto abbandonata senza una plausibile ragione<sup>19</sup>. Le vere motivazioni si ricavano dall'analisi delle chat whatsapp intercorse tra gli indagati, di cui infra, da cui emergeva che gli stessi, a seguito dell'entrata in scena della S.R.A. del gruppo CANCRO-PALMIERI, decidevano di "scegliersi" un ufficio regionale diverso, consapevoli che la pratica per la spedizione dei rifiuti in Tunisia avrebbe avuto un esito positivo certo presentando istanza presso la Regione Campania [veggasi comparto 6.c.(2) della informativa finale - in particolare le chat whatsapp].

Prima di riportare i messaggi in questione, si ricorda che:

- CASADONTE Paolo è il l.r.p.t. della GC Service Sarl;
  - MAZZOTTA Innocenzo Riccardo è l'amministratore della Eco Management Spa;
  - PAPUCCI Francesco è socio della Eco Management Spa, e di fatto agiva quale collaboratore diretto del MAZZOTTA;
  - PALMIERI Alfonso e PALMIERI Tommaso sono risultati co-amministratori di fatto della S.R.A. Srl;
  - DONNARUMMA Ciro e PADOVANI Carmela sono dipendenti della S.R.A..
- Si riporta sul punto quanto indicato dalla PG nell'annotazione finale:

Le ulteriori chat rinvenute nel telefono cellulare di Casadonte Paolo, intercorse con il predetto cittadino tunisino (Bouakif Rafik) indicano che S.R.A. S.r.l., verosimilmente, è intervenuta nell'affare in data prossima al 24/07/2019. Difatti dalle seguenti chat si rileva che la Ste Sud Recyclage Farhat Hached non avrebbe potuto far variare l'autorizzazione all'importazione ricevuta dall'Autorità tunisina con il nominativo "della ditta campana" che dal compendio investigativo (contatti telefonici, messaggi whatsapp, contratti, etc., intercorsi tra Casadonte Paolo, Mazzotta Innocenzo Riccardo, Papucci Francesco, Palmieri Alfonso, Palmieri Tommaso, Donnarumma Ciro e Padovani Carmela, nonché i contratti stipulati tra la Eco Management e la S.R.A. S.r.l.) non può che riferirsi alla Sviluppo Risorse Ambientali S.r.l.:

... [per la lettura dei messaggi si rimanda all'informativa finale, pag. 654]...

In data 24/07/2019 -da parte del CASADONTE- vi è un primo accenno testuale a una "ditta campana" che necessiterebbe dell'autorizzazione per l'importazione (nдр: dei rifiuti) in Tunisia. La ditta è senza dubbio la Sviluppo Risorse Ambientali S.r.l.

Dalla messaggistica di cui sopra si rileva che dei rapporti con la ditta campana (S.R.A. S.r.l.) Bouakif Rafik ne aveva ricevuto i ragguagli da PAPUCCI Francesco.

È da dire che, come già indicato nel paragrafo 6.m., nel corso dell'audizione di DONNARUMMA Ciro eseguita ex art. 351 c.p.p. in data 1/2/2022, nell'ambito del presente procedimento penale allorquando non risultava essere stato sottoposto ad indagini<sup>20</sup>, con riferimento alle figure di Papucci Francesco, Mazzotta Innocenzo Maurizio e Casadonte Paolo, nonché alla Eco Management S.p.A. ha dichiarato quanto segue:

<sup>19</sup> A conclusione dell'attività di P.G. descritta nell'allegato verbale, la dott.ssa Russo Claudia, nella sua qualità di funzionario del settore rifiuti del Dipartimento dell'Ambiente e Territorio della Regione Calabria dichiarava quanto segue: "[...] La pratica amministrativa è stata curata dalla Ing. Margherita Tripodi ... Da quanto si evince dalla documentazione la società Eco Management S.p.a. non ha dato più seguito alla richiesta di autorizzazione alla spedizione transfrontaliera di rifiuti in Tunisia, in quanto non ha fatto giungere all'Ente il Dossier di notifica che doveva essere necessariamente inviato alla competente Autorità tunisina per la relativa autorizzazione [...]". L'Ing. Tripodi Margherita, nella sua qualità di responsabile dei procedimenti amministrativi relativi al Settore Rifiuti, all'esito della visione dei documenti prodotti dalla Funzionaria dianzi nominata, a sua volta precisava: "Ricordo di aver ricevuto via mail la documentazione che vi è stata fornita. Non sono a conoscenza delle motivazioni per le quali la società Eco Management S.p.A. non ha dato più seguito all'atto amministrativo [...] Ricordo che fino a quando ero responsabile di questo procedimento venivo contattata telefonicamente dal Legale rappresentante della Eco Management S.p.A. da un numero di telefono fisso per informazioni legate al procedimento che doveva essere instaurato."

<sup>20</sup> Appare opportuno valutare l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da DONNARUMMA Ciro e PADOVANI Carmela in data 01.02.2022. A tal fine si deve ricordare -come prima accennato- che a seguito delle notizie di stampa diffuse nel novembre del 2020 dall'emittente "Al Hiwar al Tunisi"<sup>20</sup>, della vicenda nel nostro paese venne investita (da parte del Deputato Parlamentare tunisino Majdi Karbai) la

[...] la società Eco Management S.p.A. l'ho conosciuta nell'ambito delle attività del Consorzio Corepla, in cui la S.R.A. S.r.l. era il Centro di Selezione e Stoccaggio ...

...  
Fino all'anno 2019 non ci sono stati rapporti diretti. Successivamente la Eco Management S.p.A. ha fornito alla S.R.A. S.r.l. scarti di lavorazione avente codice CER 19.12.12, all'incirca alla fine dell'anno 2019 o agli inizi dell'anno 2020. I rapporti avvenivano sempre tramite PAPUCCI Francesco che, nell'occasione, mi informava telefonicamente che era intenzionato a fare dei conferimenti alla S.R.A. S.r.l. In tali circostanze o informavo i signori PALMIERI, ossia il sig. Alfonso PALMIERI o il sig. Tommaso PALMIERI, di questa opportunità per la relativa autorizzazione. In alcuni casi ho invitato il sig. PAPUCCI Francesco a prendere contatti diretti con le predette persone affinché loro autorizzassero i conferimenti.

Come si vedrà infra, l'ingresso della S.R.A. nell'affare Tunisia coincide temporalmente proprio con i contatti tra tale società e la Eco Management per la fornitura di rifiuti 19.12.12. E proprio tale tipologia di rifiuti sarà oggetto dell'esportazione concordata tra i vertici della S.R.A. i vertici della Eco Management ed i referenti tunisini di quest'ultima.

La PG mette in evidenza tale "coincidenza" temporale:

L'ottenimento del Decreto Dirigenziale nr. 118 del 17.5.2019, con cui la "S.R.A. Srl." è stata autorizzata al trattamento dei rifiuti aventi codice CER 191212 per le operazioni di recupero 'R 13 - messa in riserva' (mero stoccaggio) ed 'R 12', costituisce il presupposto con il quale l'azienda ha posto le basi per il progetto criminale teso alla organizzazione e realizzazione delle spedizioni transfrontaliere illegali di rifiuti CER 191212 oggetto di indagine.

Infatti, successivamente alla emissione del citato Decreto Dirigenziale e, precisamente, dalla seconda decade del mese di ottobre 2019 e sino alla fine del 2020 la "S.R.A. Srl." ha iniziato ad introitare nel proprio impianto ingenti quantità di rifiuti CER 191212 e, segnatamente, 1.681 ton nel 2019 e 9.222 ton nel 2020.

Tale condotta è stata attuata successivamente alla stipula del contratto datato 30.9.2019 con la "Soreplast Suarl", che è stata preceduta dall'Atto di cessione del 16/9/2019 inerente il medesimo contratto formato tra la "Eco Management SpA." e la "Soreplast Suarl".

Non a caso i primi conferimenti di rifiuti CER 191212, avvenuti in data 14 e 28.10.2019 e 4.11.2019, sono stati eseguiti dalla predetta "Eco Management SpA."

...  
In considerazione di tali evidenze e di quanto emerso dall'analisi dei MUD e del Registro di carico e scarico per gli anni 2019 e 2020, si può affermare inconfutabilmente che i rifiuti oggetto della spedizione transfrontaliera in disamina, pari a 7.892 ton, sono stati prodotti in minima parte dall'operazione di recupero 'R 3' eseguita sui rifiuti CER 150101 e CER 200101 e per la quasi totalità dalla operazione di recupero 'R 12' eseguita sui rifiuti speciali CER 191212 e sui rifiuti urbani multimateriale (CER 150106) in ingresso.

Commissione Parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati e l'Osservatorio presso la Regione Campania. A sua volta la consigliera regionale del M5S Maria Muscarà, quale componente della commissione terra dei fuochi, bonifiche, ecomafie della Regione Campania, sollecitò con apposite interrogazioni la predetta Regione Campania.

In seguito a tale interesse mediatico, il Nucleo P.E.F. della Guardia di Finanza di Salerno e il NOE dei Carabinieri di Salerno hanno avviato opportune indagini, l'uno nell'ambito del presente procedimento penale e l'altro in relazione al procedimento penale n. 618/2021 R.G.n.r., iscritto presso la Procura della Repubblica di Salerno - Direzione Distrettuale Antimafia.

Vale evidenziare che DONNARUMMA Ciro e PADOVANI Carmela (unitamente ad altri) venivano iscritti nel procedimento penale n. 618/2021/21 iscritto presso la Procura della Repubblica di Salerno con provvedimento del 06.04.2021.

Nessun elemento a loro carico era ancora emerso nell'ambito delle indagini svolte dalla Procura di Potenza. Per quanto si rinviene in atti, di tale iscrizione non risulta sia mai stata informata la Procura della Repubblica di Potenza né in occasione degli incontri di coordinamento presso la D.N.A., né in occasione del conflitto di competenza sollevato dall'avv. Dambrosio Francesco Saverio - legale di taluni indagati.

Il fascicolo del procedimento penale n. 618/2021/21 iscritto presso la Procura della Repubblica di Salerno veniva riunito al presente solo a seguito del provvedimento della Procura generale presso la Cassazione del 15.03.2022 (determinando l'iscrizione anche in questo procedimento di DONNARUMMA Ciro e PADOVANI Carmela).

Ne consegue che alla data del 01.02.2022, allorché DONNARUMMA Ciro e PADOVANI Carmela vennero escussi a sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p., i loro nominativi non risultavano tra gli indagati iscritti nell'ambito del presente procedimento<sup>20</sup>, né vi era notizia che gli stessi erano già indagati presso la Procura di Salerno. La loro posizione, per quanto poteva risultare agli inquirenti dall'insieme del materiale a loro disposizione nel febbraio 2022, era chiaramente interpretabile come quella di dipendenti della S.R.A. non a conoscenza del carattere illecito dell'operazione organizzata e gestita dai titolari della ditta.



In particolare, nel MUD relativo all'anno 2020 l'azienda ha dichiarato che 1.753,809 ton di rifiuti CER 191212 inviati in Tunisia sono state generate dal trattamento dei rifiuti urbani di imballaggi multimateriale (CER 150106) provenienti perlopiù da comuni delle province campane e lucane.

Inoltre, la verifica dei titoli autorizzativi in capo alla "S.R.A. Srl.", con specifico riferimento alla *Perizia Tecnica Asseverata* del 15/4/2019 propedeutica al rilascio del titolo autorizzativo D.D. n. 118 del 17.5.2019, e, quindi, dell'attività di gestione rifiuti eseguita in concreto dall'azienda, ha consentito di rimarcare che i rifiuti CER 191212 ivi prodotti, come detto costituiti da sovrullo/scarto derivante dalle operazioni di recupero 'R 3' ed 'R 12' compiute con l'ausilio di apparecchiature di elevata tecnologia (con capacità di recupero che raggiunge percentuali superiori al 90%), non presentano più componenti recuperabili e devono essere avviati a smaltimento.

Tornando ai fatti dell'estate 2019, dall'informativa finale si ricavano ulteriori specifici elementi sull'evolversi dei fatti.

Bouakif Rafik con la chat in data 30/7/2019 ha comunicato a Casadonte Paolo che era stato contattato da Nouredine Mohamed Moncef perché interessato a un possibile coinvolgimento nell'affare, garantendo di poter ottenere le autorizzazioni per il trattamento di rifiuti con una sua società, la Soreplast Suarl:

In data 30/07/2019 Casadonte comunica a Rafik di essere stato contattato da Nouredine in quanto quest'ultimo, interessato a un possibile coinvolgimento nell'affare, avrebbe ottenuto delle autorizzazioni per il trattamento dei rifiuti con il tramite della sua società Soreplast Suarl. Da esse si rileva che, a seguito di pressioni ricevute dai clienti (presumibilmente la Ste Sud Recyclage), Rafik aveva insistito nel chiedere a Casadonte se ci fossero novità per la chiusura dell'affare rifiuti. Al riguardo, Casadonte gli riferisce che della notifica se ne occuperà la Regione Campania (e non più la Regione Calabria) con la quale non hanno alcun tipo di problema. Tale affermazione pare suggerire l'impossibilità a procedere nell'affare a causa di problematiche riscontrate con la Regione Calabria per l'emissione della notifica. Problematiche che però potrebbero essere superate rivolgendosi alla Regione Campania, per il tramite della S.R.A. S.r.l.:

MAZZOTTA Innocenzo Maurizio, legale rappresentante della Eco Management S.p.A. in data 10/9/2019 formulava una proposta contrattuale alla Soreplast Suarl (NOUREDDINE Mohamed Moncef) riguardante il servizio di conferimento, selezione e avvio al recupero rifiuti speciali CER 19.12.12,

Così il PM:

Nel frattempo, tornando all'evoluzione della vicenda, MAZZOTTA Innocenzo Maurizio, legale rappresentante della Eco Management S.p.A. (recte: il legale rappresentante) in data 10/9/2019 formulava una proposta contrattuale alla Soreplast Suarl (NOUREDDINE Mohamed Moncef) riguardante il servizio di conferimento, selezione e avvio al recupero rifiuti speciali CER 19.12.12, per la durata dalla data di stipula, con proroga automatica alla scadenza previo accordo tra le parti, composta da n. 2 pagine, recante le firme di rilascio e di accettazione della medesima proposta. In essa è stato convenuto che la Eco Management S.p.A. si obbligava a conferire rifiuti classificati con categoria CER 19.12.12 alla società tunisina denominata Soreplast Suarl, per un quantitativo di 120.000 tonnellate/anno, verso il corrispettivo di € 48,00 per tonnellata oltre ad € 5 per tonnellata per lo sdoganamento.

La scrittura privata era del tutto identica a quella già sottoscritta dalla Eco Management S.p.A. con la STE Sud Recyclage Farhat Hached, con le uniche differenze:

- della decorrenza della durata del contratto (valevole per 12 mesi con proroga automatica) che con quest'ultima iniziava dalla prima consegna dei rifiuti, mentre con la Soreplast Suarl cominciava dal 10/9/2019;

- del quantitativo di cessione dei rifiuti che con la Soreplast Suarl era stato determinato in 120.000 tonnellate/anno, mentre con la STE Sud Recyclage Farhat Hached era stato convenuto per 4.000 tonnellate/mese (pari a complessive 48.000 tonnellate/anno).

Ciò a dimostrazione dell'interesse diretto (necessità di smaltire rifiuti CER 19.12.12 a proprio vantaggio) e della connivenza della ECO MANAGEMENT nell'affare.



La sostanziale identità dei due contratti dimostra ulteriormente che l'intera operazione era stata fin dall'inizio pensata e pianificata per un unico obiettivo, l'illecito smaltimento (a costi ridotti) dei rifiuti raccolti in Italia dalla S.R.A.. Ed infatti, un originale della proposta contrattuale formulata dalla Eco Management S.p.A. nei confronti della Soreplast Suarl in data 10/9/2019 è stato rinvenuto nella disponibilità del CASADONTE a seguito delle perquisizioni.

Le indicazioni specifiche sulla decorrenza del contratto e sulle quantità di rifiuti da trasferire dimostrano come la Eco Management del duo MAZZOTTA-PAPUZZI già le aveva concordate con la S.R.A. del gruppo CANCRO-PALMIERI.

Un originale della proposta contrattuale formulata dalla Eco Management S.p.A. nei confronti della Soreplast Suarl in data 10/9/2019 è stato rinvenuto nella disponibilità del CASADONTE a seguito delle perquisizioni. A conferma del diretto coinvolgimento di quest'ultimo.

Di seguito, con due diverse scritture private, recanti la data del 16/9/2019, la Eco Management S.p.A. cedeva alla S.R.A. S.r.l. sia l'accordo stipulato con la STE Sud Ricyclage e sia quello stipulato con la Soreplast Suarl


in aggiunta dei singoli corrispettivi pattuiti dalla società calabrese con le due imprese tunisine (ossia € 48,00 per tonnellata, oltre ad € 5,00/tonnellata per gli oneri di sdoganamento), la cessionaria (S.R.A. S.r.l.) doveva corrispondere alla cedente il corrispettivo di € 22,00 per tonnellata di rifiuti 19.12.12 provenienti da impianti terzi, mentre per quelli provenienti dalla S.R.A. S.r.l. e dalla Palmeco S.r.l. e/o impianto futuro del gruppo Palmieri, il prezzo per tonnellata sarebbe stato determinato in € 17,00.

Più precisamente, come risulta dall'informativa finale (pag. 111):

con la scrittura privata asseritamente formato in data 16/9/2019 tra la Eco Management S.p.A. e la S.R.A. S.r.l., avente ad oggetto la cessione di un contratto di servizio di conferimento, selezione e avvio al recupero di rifiuti speciali CER 191212, concluso tra la prima società e la società tunisina Soreplast Suarl, è stato convenuto che:

- la S.R.A. S.r.l. doveva corrispondere alla Eco Management S.p.A. il prezzo di € 22,00 per tonnellata di rifiuti spediti alla società tunisina provenienti da società terze, mentre eccezionalmente tale prezzo veniva determinato in € 17,00 per tonnellata di rifiuti provenienti dagli impianti della stessa S.R.A. S.r.l. e della Palmeco S.r.l. e/o impianto futuro del gruppo Palmieri; di converso le fatture emesse dalla Eco Management S.p.A. nei confronti della S.R.A. S.r.l. espongono prezzi unitari per ogni tonnellata di rifiuti esportati dalla società salernitana in Tunisia pari ad € 19,00. In merito, né dalla società calabrese e né da quella salernitana sono stati rivenuti atti o scritture private, e-mail, etc., modificativi delle condizioni contrattuali;
- alla firma dell'accordo la S.R.A. S.r.l. doveva versare l'acconto di € 50.000,00 da compensare a mezzo conferimento di rifiuti CER 191212 al prezzo massimo di € 100,00 a tonnellata, mentre:
  - ❖ dall'analisi delle fatture emesse dalla S.R.A. S.r.l. nei confronti della Eco Management S.p.A. si rileva che solo nell'anno 2019 la società emittente ha esposto il prezzo di € 100,00/tonnellata, mentre in quelle emesse nell'anno 2020 i prezzi sono stati determinati in € 150,00 per tonnellata. In merito, né dalla società calabrese e né da quella salernitana sono stati rivenuti atti o scritture private, e-mail, etc., modificativi delle condizioni contrattuali;
  - ❖ dalla contabilità delle due imprese non si rilevano compensazioni dell'acconto di cui sopra; tuttavia la Eco Management S.p.A. nella propria contabilità ha operato le compensazioni tra le fatture emesse nei confronti della società salernitana con quelle ricevute da quest'ultima, come risulta dalla relativa scheda contabile ove si rileva lo stesso credito che l'impresa calabrese aveva indicato nel saldo contraddistinto in giallo della tabella in formato excel denominata PROSPETTO PARTENZE.xlsx illustrata in precedenza, pari ad € 38.120,17:

...  
La cessione di contratto in esame non reca alcuna formale sottoscrizione in approvazione della parte contrattuale ceduta dalla Eco Management S.p.A. alla S.R.A. S.r.l., vale a dire la Soreplast Suarl, né atti comunicativi di tal specie. È da dire, inoltre, che la proposta contrattuale sottoscritta tra la Eco Management S.p.A. e la Soreplast Suarl non contempla l'ipotesi di una sua cessione



Le evidenti incongruenze tra le previsioni contrattuali e quanto in realtà avvenuto fanno fondatamente ritenere che fin dall'inizio esistesse tra tutti i soggetti coinvolti un accordo diretto a consentire alla S.R.A. il trasferimento transfrontaliero dei rifiuti, da attuarsi attraverso la predisposizione di una serie di atti e contratti tali da garantire il rispetto formale delle prescrizioni di legge, ma poi da svolgersi in realtà secondo modalità differenti.

Le due scritture private formate con la Eco Management S.r.l. in data 10/9/2019 sono state sottoscritte da PALMIERI Alfonso in rappresentanza della S.R.A. S.r.l., anche se nel comparto riservato all'identificazione delle parti risultava che la predetta società era rappresentata da CANCRO Antonio. Elemento che unitamente ad altri dimostrano la co-gestione di fatto della S.R.A da parte del PALMIERI.

Nelle successive chat emerge chiaramente l'impossibilità di attuare il programma con la Eco Management S.p.A. a causa delle problematiche riscontrate con la Notifica Generale presentata presso la Regione Calabria, fino a quando in data 18/9/2019 Casadonte informa il suo socio Bouakif Rafik del rimedio individuato nella Regione Campania, vale a dire: *La notifica la stanno facendo in campania dove nn abbiamo alcun problema. Solo i tempi tecnici che saranno di circa 40 giorni.*

L'esito delle indagini permetterà di comprendere che la scelta della S.R.A. non è stata casuale, né è risultata legata a motivi tecnici; bensì per la necessità di far entrare nell'affare il gruppo CANCRO-PALMIERI, che aveva grandi volumi di rifiuti da dover smaltire e poteva in dote le conoscenze presso gli uffici della Regione Campania di un funzionario amministrativo (ANDREOLA Vincenzo) disponibile ad assecondare (illecitamente) le pratiche della S.R.A., consentendo di ottenere le necessarie autorizzazione anche a fronte di evidenti e macroscopiche irregolarità.

Le modalità dei fatti, l'immediata "disponibilità" dimostrata dai funzionari della Regione Campania, le evidenti anomalie che hanno caratterizzato l'iter della pratica di autorizzazione, sono tutti elementi che portano a ritenere probabile una pregressa conoscenza da parte del gruppo CANCRO-PALMIERI della "disponibilità" dei funzionari della Regione Campania a favorire i traffici illeciti transfrontalieri. Nell'ambito dell'intera indagine aleggia pesante il dubbio che la disponibilità dimostrata a porre in essere condotte illecite (con disinvoltura e una convinzione d'impunità) da parte dei funzionari pubblici (sia italiani che stranieri) sia frutto di accordi corruttivi. Profilo emerso nell'ambito delle parallele indagini Tunisine, ma che non ha trovato -allo stato- riscontri nelle indagini poste a fondamento del presente provvedimento.

La certezza con cui si esprime il CASADONTE -quando nel messaggio del 18/9/2019 informa il suo socio Bouakif Rafik del rimedio individuato nella Regione Campania, vale a dire: *"La notifica la stanno facendo in campania dove nn abbiamo alcun problema. Solo i tempi tecnici che saranno di circa 40 giorni"*- dimostra e conferma l'esistenza -già da prima dei fatti per cui si procede- di rapporti tra il gruppo CANCRO-PALMIERI e l'ANDREOLA (funzionario della regione campana) tali da consentire ai primi di avere la certezza in merito all'esito della pratica.

Come si vedrà, l'esistenza di tale collegamento emerge evidente nella modalità anomala con cui l'ANDREOLA gestisce la pratica della S.R.A.<sup>21</sup>.

CASADONTE, in data 20/09/2019, comunica che la Regione Campania preparerà la notifica in massimo 15 giorni. Tuttavia spiega a Rafik della necessità di avere un accordo con una discarica tunisina capace di prendere tutto il materiale non riciclabile

*Buogiorno fratello, allora in regione Campania tutto è pronto in massio 15 giorni ci daranno la notifica quindi per fine ottobre massimo entro il 15 novembre facciamo la prima nave.  
L'unica cosa che richiedono è un accordo, firmato, timbrato e tradotto, con la discarica che prenderà il materiale non riciclabile.*

<sup>21</sup> Emblematico sul punto è il comportamento tenuto dall'ANDREOLA in occasione dell'emissione del Decreto Dirigenziale di autorizzazione, che veniva anticipato da questi al dipendente della S.R.A. S.r.l. (Donnarumma Ciro) il giorno di pasqua dell'anno 2020, vale a dire il 12/4/2020.

Emblematico è poi il fatto che il DONNARUMMA inviò subito lo screenshot dello scambio di messaggi intercorso con l'ANDREOLA a PALMIERI Alfonso (a conferma, tra l'altro, del suo ruolo di amministratore di fatto della S.R.A.).

Gli esiti complessivi delle indagini permettono di ritenere, per prova logica, che sia stato l'ANDREOLA a rassicurare gli indagati già mesi prima dell'inizio dell'iter, cioè a settembre 2019, sul "buon esito" della pratica.

Il PM mette sul punto in evidenza che:

Giova, sul punto, rilevare incidentalmente, un dato di assoluto rilievo che emerge dalla chat appena vista, che consente fin da ora di collegare, sul fronte dell'illecita esportazione (in uno con gli elementi indiziari che di seguito saranno esaminati, che sono, però, illuminati da quanto da ultimo "messaggiato" dal CASADONTE), la posizione degli imprenditori/intermediari (SRA srl, CASADONTE e soci), con quella del Responsabile Unico del procedimento ANDREOLA dell'UOD di Salerno, organismo regionale che doveva autorizzare l'esportazione. Invero, risulta che, nel momento in cui CASADONTE afferma che presso la Regione Campania "non abbiamo alcun tipo di problema" siamo in data 18.09.2019, dunque ben lontani dalla formale presentazione di richiesta di autorizzazione all'esportazione dei rifiuti in Tunisia da parte di SRA srl che avverrà nel Gennaio dell'anno successivo. Eppure CASADONTE già è sicuro del fatto suo. Ed a ragione, visti i successivi sviluppi favorevoli a SRA dell'iter amministrativo autorizzatorio che con macroscopiche anomalie - rilevabili anche con il buon senso dell'uomo della strada - consentirà a alla società pollese di esportare i rifiuti oltremare.

Dunque, sulla base di tale dictum, può già ragionevolmente ipotizzarsi che CASADONTE, o chi per lui, avesse ricevuto rassicurazione dall'UOD salernitano (altrimenti, del resto, non avrebbero abbandonato l'operazione in via di svolgimento in Calabria, per convergere su Salerno).

A seguire, sempre in data 20.09.2019 CASADONTE chiede a Rafik, in vista di un suo prossimo viaggio in Tunisia (probabilmente il viaggio di settembre con i Palmieri), di poterlo incontrare insieme a un suo cliente per l'esportazione dei rifiuti CER 19.12.12, dedotto dal seguente messaggio audio:

Casadonte Paolo (PTT-20200920-WA0035.opus):

*"Ciao Rafik, come stai? Spero che è tutto a posto, che tu stia bene, la tua fidanzata o tua moglie ora, sta bene. Ti volevo dire che io sto scendendo in Tunisia e sono con il titolare di un'azienda di 19.12.12. Eeeh, che stiamo venendo a vedere un po' alcune cose giù. Se il tuo cliente per 19.12.12 è pronto, ci possiamo sedere a parlarne... eeeeh. Da martedì pomeriggio in poi. Perché questi due giorni, lunedì e martedì mattina siamo impegnati. Da martedì pomeriggio in poi ci possiamo già sedere a discutere. Fammi sapere e un abbraccio grande."*

Come prima accennato, gli indagati aggirano le difficoltà riscontrate (necessità di far subentrare la S.D.A. e difficoltà ad ottenere le autorizzazioni presso gli uffici Calabresi) individuando una diversa società tunisina interessata a ricevere i rifiuti, la Soreplast Suarl di NOUREDDINE Mohamed Moncef, e rivolgendosi agli uffici della Regione Campania.

Dopo la sottoscrizione delle due scritture private, la S.R.A. S.r.l. stipulava apposito contratto -della durata di un anno- per la gestione di complessive 120.000 tonnellate di rifiuti con codice nel catalogo europeo dei rifiuti CER (EER) 191212, asseritamente stipulato in Polla, in data 30 settembre 2019, tra il rappresentante della società tunisina "SOREPLAST Suarl"<sup>22</sup>, Mohamed Moncef NOUREDDINE, in qualità di impianto di ricezione, recupero e smaltimento del rifiuto, sito nella città di Sousse, e il rappresentante legale della società SVILUPPO RISORSE AMBIENTALI S.r.l. (in sigla S.R.A. S.r.l.), Antonio CANCRO, in qualità di produttore del rifiuto nell'impianto sito a Polla (SA).

In particolare, il contratto disciplinava i dettagli e le condizioni di consegna delle quantità di rifiuti con codice CER 191212 (al quale era stato attribuito il codice previsto dalla Convenzione di Basilea Y46) prodotti dalla S.R.A. S.r.l. all'impianto tunisino di Sousse e l'obbligo di quest'ultimo di ricevere i rifiuti nel proprio impianto, di trattare e/o recuperare e, successivamente, di smaltire la frazione non trattata o recuperata.

I rifiuti dovevano essere sottoposti alle operazioni di recupero 'R 12' e, successivamente, 'R 3' sui rifiuti oggettivamente recuperati e, quindi, di smaltimento della parte non recuperabile, a cura della SOREPLAST, nell'impianto sito nella città di Sousse, in Tunisia.

<sup>22</sup> Con sede legale ed amministrativa in Sousse (Tunisia), Zone Industrielle Sidi Abdelhamid Division 5A 64 7AQ 4000 Medina Sousse (codice unico di identificazione: 000/M/A/I | 15229/M).



4.10 - Il Produttore si impegna a corrispondere quanto dovuto al Impianto in cambio dei servizi (selezione R12 - recupero R3 e successivo smaltimento presso discarica) solo ed esclusivamente all'avvenuta esibizione del certificato di smaltimento

Sul punto il PM mette in evidenza:

In particolare, il contratto disciplinava i dettagli e le condizioni di consegna delle quantità di rifiuti prodotte dal produttore all'impianto e il dovere di quest'ultimo di ricevere i rifiuti nei propri impianti, trattare e/o recuperare e, successivamente, smaltire la frazione non trattata o recuperata.

Il negozio giuridico in argomento all'art. 2 stabiliva l'oggetto del contratto che complessivamente può essere indicato come di trasporto, recupero dei rifiuti e loro successivo smaltimento per la parte non recuperabile, da svolgere in Tunisia.

Più esattamente il trasporto dei suddetti rifiuti (asseritamente) con codice CER 19.12.12 (codice di Basilea Y46<sup>23</sup>) prodotti dalla S.R.A. S.r.l. - che doveva avvenire con i rifiuti pressati in balle stipati o in stiva se trasportati in nave o caricate sui containers (del peso massimo di 28 tonnellate per containers) se con trasporti minori - dagli impianti pollesi al porto di partenza (Salerno) e quello successivo dal porto di Salerno a quello tunisino di Sousse era a carico della SRA, mentre quello dal porto di destinazione (Sousse) fino agli impianti tunisini di Soreplast erano a carico di Soreplast. I rifiuti, giunti all'impianto Soreplast, avrebbero dovuto essere sottoposti, a cura della stessa Soreplast, ad operazioni di preliminare recupero R12 e, successivamente, di definitivo recupero R3 sui rifiuti oggettivamente recuperabili ed a successivo smaltimento per la parte (minoritaria) non recuperabile. La Soreplast, si era, quindi, assunta l'obbligo, in ragione delle proprie capacità, di ritirare e trattare i rifiuti con codice CER 19.12.12 (codice di Basilea Y46).

Il corrispettivo contrattualmente fissato per il servizio reso dalla Soreplast Suarl era stato determinato in euro 48,00 per ogni tonnellata di rifiuti fatta pervenire al porto tunisino. A tale prezzo andavano aggiunti, quale corrispettivo per le spese per la Autorità tunisine, ulteriori euro 5,00 a titolo di ecotassa. Secondo il contratto, la Soreplast Suarl, una volta ricevuta la spedizione, doveva entro i successivi tre giorni (come vedremo, per nulla rispettati) rilasciare alla S.R.A. S.r.l. e alle Autorità competenti una dichiarazione in ordine alla ricezione degli stessi.

Con tale contratto la S.R.A. S.r.l. per ogni tonnellata di rifiuti trasportati in Tunisia avrebbe dovuto sostenere i seguenti costi, comprensivi degli oneri di trasporto (euro 9/tonnellata per il trasporto terrestre da Polla al Porto di Salerno ed euro 22/tonnellata per il trasporto navale dal Porto di Salerno al Porto di Sousse, come si evince dall'apposita dichiarazione rassegnata dalla società in data 20/1/2020<sup>24</sup> acclusa tra i documenti di integrazione nella Parte III/Punto 5 del dossier consegnato alla Giunta Regionale della Campania - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Salerno):

a seconda se essi provenivano dalle imprese del gruppo Palmieri	a seconda se essi provenivano dalle imprese terze
€ 48,00 alla Soreplast Suarl +	€ 48,00 alla Soreplast Suarl +
€ 5,00 oneri sdoganamento +	€ 5,00 oneri sdoganamento +
€ 17,00 c/Eco Management SpA +	€ 22,00 c /Eco Management SpA +
€ 31,00 oneri di trasporto =	€ 31,00 oneri di trasporto =
<b>Totale € 101,00</b>	<b>Totale € 106,00</b>

Prezzi decisamente inferiori a quelli determinati dai controlli di coerenza esterna operati dalla P.G. con le società terze che hanno conferito i rifiuti alla S.R.A. S.r.l. negli anni 2019 e 2020, corrispondenti mediamente ad € 173,85, al netto delle imposte e degli oneri di trasporto [cfr. capitolo 6.n.(3)(a) della relazione finale].

Giova, sul punto evidenziare che Suprema Corte, Sezione III Penale, nella recente sentenza n. 2842 del 25 gennaio 2022 (ud. del 18 novembre 2021) ha ritenuto che ai fini della configurabilità del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-*quaterdecies* cod. pen., il profitto - che può consistere non soltanto in un ricavo patrimoniale, ma anche nel vantaggio conseguente dalla mera riduzione dei costi aziendali o nel rafforzamento di una posizione all'interno dell'azienda - è

<sup>23</sup> In realtà non esiste un codice di Basilea equiparabile al codice CER 19.12.12. Per esclusione quello che più si avvicina è proprio il codice Y46.

<sup>24</sup> A firma di CANCRO Antonio, quale legale rappresentante della "S.R.A." S.r.l.



ingiusto qualora discenda da una condotta abusiva che, oltre ad essere anticoncorrenziale, può anche essere produttiva di conseguenze negative, in termini di pericolo o di danno, per la integrità dell'ambiente, impedendo il controllo da parte dei soggetti preposti sull'intera filiera dei rifiuti. In caso di concorso, la responsabilità sussiste anche in capo al concorrente che di per sé non partecipi (o vi partecipi in misura anche minimale) ai (maggiori) profitti illeciti dei correi di cui egli sia comunque consapevole.

Le indagini hanno permesso di acquisire precisi elementi in ordine alla falsità dei dati presenti su tale documento per quanto attiene al luogo di formazione ed alla firma apposta a nome di Cancro Antonio (cfr. intercettazioni richiamate alle pagg. 77 e seguenti dell'informativa finale; sit rese da Donnarumma Ciro e Padovani Carmela richiamate alle pagg. 89 e segg., raffronto documentale richiamato alle pagg. 90 e segg., analisi dei viaggi effettuati dal NOUREDINE e di cui alla pag. 92). Aspetto questo che dimostra come il CANCRO sia rimasto estraneo alla formazione ed alla firma del documento (confermando il suo ruolo di "schermo" rispetto ai PALMIERI, amministratori di fatto della S.R.A.)<sup>25</sup> e come il contratto sia stato appositamente predisposto da MAZZOTTA, CASADONTE ed i PALMIERI.

Emblematiche risultano le intercettazioni intercorse tra lo stesso CANCRO Antonio e DONNARUMMA Ciro, captate all'interno degli uffici della S.R.A. S.r.l.:

Rit 415/2021- progr. T2.59908:08:37 del 19/05/2021

Conversazione (dal minuto 00:53:00 al minuto 00:15:49) tra Cancro Antonio e Ciro Donnarumma

...omissis...

A: (Antonio CANCRO) - D: (Ciro DONNARUMMA)

...omissis...

[...]

A: ma scusa quello della Tunisia chi l'ha firmato poi? se un domani mi chiama il Giudice, dice lei è il co...no! lei è stato mai in Tunisia? Eh il contratto chi l'ha firmato? come gli vai a spiegare a quello? l'avvocato già disse, l'avvocato D'Ambrosio, di davanti a loro, tu devi dire che tu hai delegato ... incomprensibile... ma giustamente perché il contratto, tu vai a fare una causa no, domani, no

D: hai delegato e firmano ...incomprensibile...

A: eh ma non l'ho firmato io il contratto, cioè io quello là, dice l'avvocato, voi un domani andate a fare una causa, Antonio quando ha firmato il contratto? dove? sono mai venuti qua quelli?

D: per questo si impuntano, la Regione! sui documenti che non sono chiari

A: hai capito!?

D: questi secondo te non sanno

A: può anche darsi che lui in qualità di socio lo può anche firmare

D: ...incomprensibile...

A: ah, hai capito eh ...risata... qual è la cosa, che poi alla fine non è fatta neanche bene, cioè non corrisponde proprio la firma mia quella là, io la tenevo salvata ...incomprensibile ...quei documenti sopra là

D: l'unica cosa che potrebbero dire è che loro l'hanno fatta firmare a te e sono andati là, dove andare a firmare ...ah...

A: che si firmano così i contratti!? tu firmi un contratto di cos lo firmi qua, lo firmi e glielo porti là, via ah online, ma che cavolo dici!

D: no, no ma è proprio l'indirizzo là dove fa firmare lui

A: ...risata...non esiste proprio! non esiste, è un concetto questo qua totalmente, solo chi non ha mai amministrato una società, ma voglio dire, ma io sto parlando di una cosa che io non farò mai una cosa del genere, per l'amor di Dio! però voglio dire

D: ma neanche puoi dire oh oh

A: ma mica posso dire che sono andato in Tunisia

D: ehhh

A: ma quello l'avvocato questo disse!

D: eh

A: quello dice ma quando l'hai firmato, ma con chi? lo conosci a quello? io non l'ho mai visto a quello!!! Io una volta ho visto lo Zaire, quello Turco, che poi chiedi a te, che andammo a mangiare con Tommaso là, ti ricordi? che poi tu dicesti ma questo è il Turco che è venuto a scaricare adesso?

D: aiè!

A: ...incomprensibile...figurati ci ha fatto questo servizio! l'hanno fatto anche mangiare

... omissis ...

<sup>25</sup> Tale contratto è stato allegato al dossier che Cancro Antonio -con acquiescenza- ha trasmesso - nella sua qualità di legale rappresentante della S.R.A. Srl - alla U.O.D. 50.17.09 di Salerno in occasione dell'istanza di cui alla Notifica Generale n. IT 020260.

Rit 415/2021- progr. T2.671 - 08:42:20 del 21/05/2021  
Conversazione intercorsa tra Cancro Antonio e Carmela Padovani (dal minuto 00:26:27 al minuto 00:26:54):

A: (Antonio CANCRO)

B: (Carmela PADOVANI)

...omissis...

B: no però per dire, no tu sai che queste cose quà ...incomprensibile...vanno dichiarate nelle cariche ..(voci accavallate)...

A: ...sai perché ...incomprensibile...io sai che stavo pensando, un domani che succede qualcosa, guardate io avevo le quote della SRA, poi me ne sono uscito perché ho visto cose eh, ma quello, basta prendere il contratto della Tunisia si vede da un chilometro lontano che quella non è la firma mia, già è finito tutto, hai capito! e sto facendo un ragionamento eh!

...omissis...

Rit 415/2021- progr. T2.672 - 09:12:22 del 21/05/2021  
Conversazione (dal minuto 00:00:00 al minuto 00:01:13) intercorsa tra Cancro Antonio e Carmela Padovani.

A: (Antonio CANCRO)

B: (Carmela PADOVANI)

A: quello è sempre il fratello il padrone no! non è che eh

B: in che senso?

A: la S.R.A., il proprietario è Alfonso, io sono l'amministratore è vero ma sono la testa di legno, detto molto sinceramente, no! quindi ...incomprensibile...risata...il padrone sei sempre tu!...come anche sempre il contratto della Tunisia, io non l'ho mai firmato quello là, meno male che Rossella prese la cartella e la salvò su quel computer, c'e' una firma proprio che è io, ma non è che voglio, voglio accusare nessuno diciamo, però comunque alla fine, io non so proprio niente hai capito! lo disse anche l'avvocato D'Ambrosio, quando andammo lì; se domani mi chiamano che gli devo dire, io non conosco nessuno, non ho mai parlato con nessuno, mai visto a nessuno, mai contrattato con nessuno, mai andato là, mai andato qua, chiunque se ne accorge che si insomma, fermo restando che non hanno fatto nessun reato, questo volevo dire no! qua l'unico sbaglio che è stato fatto è che hanno mandato tutti, quei 200 contenitori, se ne mandavano di meno, forse era più, suppongo eh...

...omissis...

La conversazione sopra riportata risulta acquisire un particolare rilievo anche rispetto alla compagine della S.R.A.

Il CANCRO ammette apertamente di non essere l'effettivo amministratore della società, definendosi specificatamente quale mera testa di legno, ed indicando in PALMIERI Alfonso l'effettivo titolare. Lo stesso, tuttavia, si mostra comunque perfettamente a conoscenza dei fatti, confermando comunque un ruolo attivo e partecipe nell'azione portata avanti dal PALMIERI. Infatti, nel precisare che la S.R.A. S.r.l. ha spedito n. 282 containers in Tunisia, il CANCRO si dimostra pienamente a conoscenza dei fatti e della natura illecita degli stessi. Nel suo sfogo il CANCRO collega chiaramente il clamore venutosi a creare intorno alla spedizione dei rifiuti in Tunisia alle dimensioni complessive dell'operazione, tanto da aggiungere che la spedizione non avrebbe incontrato le stesse problematiche se avesse avuto una minore dimensione.

Anche le ulteriori intercettazioni richiamate dalla PG e dal PM confermano tali aspetti:

Rit 415/2021- progr. T2.729 - 09:12:22 del 21/05/2021

Dal minuto 00:20:13 al minuto 00:20:28 - conversazione ambientale "Ufficio Pesa" tra Antonio Cancro e Ciro Donnarumma:

Donnarumma:

A: Antonio CANCRO

B: Ciro DONNARUMMA

A: Il contratto, il contratto firmato in Tunisia, guarda, almeno la firma l'avessero fatta buona.

B: Ti voglio far vedere, io mo'....

A: lo puoi pigliar un momento ....scusa, io lo tengo salvato.

B: (incoprensibile)...eh ma quello si vede che la firma non è la tua....

A: ma fatta proprio....

B: tu non ci sei mai andato là....

... omissis ...

Rit 415/2021- progr. T2.2380 - 08:44:36 del 14/07/2021

Conversazione dal minuto 00:25:09 al minuto 00:28:59:

A. Antonio CANCRO

B. Ciro DONNARUMMA.

A. Però...io mi sono andato a mettere, in mezzo ad una cosa ...mò io là... mi butterei con la testa in fronte ad un muro... mò da oggi in poi io mi sono fatto registro delle firme ... io tutte le cose che non firmo io disconosco

la firma!....Soprattutto a quello scienziato che tengono.... che va facendo sopra i comuni...e la firma la disconosco e lo denuncio pure....si firmano.....io il contratto della Tunisia, hanno messo una firma là sopra, che ci vuole veramente ...per vedere che è come la firma mia ...almeno l'avessero fatta buona.....io domani la disconosco....a parte il fatto che io alla Tunisia non ci sono mai andato....come lo firmavo qua il contratto!??

B. Già questo....!

A. Ma quelli sanno già tutto.....tu vai là firmi fai... Aooooo.....!! Vedi che il cerchio poi si stringe.....l'intelligenza è di tutti non è solo di uno.....tutti siamo intelligenti e tutti siamo scemi!!

B. Pure scemi perchè si fece.....

A. Tutti siamo scemi comunque!!

B. Si facevano fare una delega o firmava lui!

A. Ehh!! Hai capito?...la vuoi fare falsa eh?!....ma è un esempio ...io ho fatto un esempio giusto per fare.....tipo questo va sopra i comuni ...ho visto le firme dei dipendenti...che hanno messo là...hanno messo la firma al posto mio...io domani la disconosco...la firma di Liliana sul contratto di lavoro...hanno messo la firma....vieni qua ti voglio far vedere....!

B. Sì ma queste sono cose ....sono frecce che devi tirare quando ti servono!.....

A. No no, io non voglio tirare niente ...però se un domani tu volessi piazzarlo in c... a me!?!....eh no aspetta un momento!! ...non è il caso diciamo questo...è un ragionamento ....io sto parlando dei dipendenti, che vogliono fare tutti gli splendidi ....come quella volta che disse "Jamm Bell"...meno male che senti pure "Jamm Bell"...io da quella volta l'ho preso sulle scatole (*parolaccia*)...te lo giuro io ce l'ho sulle palle a quello ...ma glielo potete pure andare a dire!

B. Dieci giorni sono frasi per tenere calme le acque.....

A. Hai capito.....! Io ti chiamo per sapere ....(*incomprensibile*)..."Jamm Bell"... perchè c'era Tommaso...ma "Jamm Bell" lo fai a dire alla (*parolaccia*) di tua madre ..lo vai a dire..... "Jamm Bell" è arrivato lo scienziato della Sele ambiente.....Cioè tu...qua qua c'è poco da fare.....(*fa un nome incomprensibile di una ragazza bulgara N.d.t.*) è andata a dichiarare ....c'è scritto.....che Alfonso, del Mese e Tommaso Palmieri l'hanno convinta a fare la società...quella ha detto eh vabbè quelli sono venuti vicino a me e mi hanno detto fatti la società e io ti pago.....che c... gli vai a contestare!?!...lei e quello scemo di Atena là .....Bellomo.

B. Antò questa è un'associazione per delinquere.....

A. Hai capito!?

B. (*Incomprensibile*)

A. ...Se un domani questo qua....meno male che non c'ero io in mezzo là....questa veramente che è un'associazione a delinquere.....finalizzata al traffico illecito di fondi...hai capito!?

B. Truffa ai danni dello Stato!

A. Loro cosa possono dire ...che non la conosciamo a questa!?!...come fai a dire che (*incomprensibile*)!?

B. Quella basta che dice come sono fatti gli uffici sopra!...come è fatto Tommaso ...come è fatto Alfonso....

Inoltre, presso la sede della ECO MANAGMENT veniva poi rinvenuta una copia (scanner) del contratto tra la Soreplast Suarl e la Sviluppo Risorse Ambientali S.r.l., riguardante la gestione dei rifiuti CER 19.12.12, recante le sole sottoscrizioni per conto della Soreplast Suarl e del soggetto che ha operato la traduzione giurata.

Si deve poi richiamare quanto indicato dalla PG nell'informativa finale:

Presso la sede di fatto della ECO MANAGMENT è stata rinvenuta una copia ("scanner") del contratto tra la Soreplast Suarl e la Sviluppo Risorse Ambientali S.r.l., riguardante la gestione dei rifiuti CER 19.12.12, recante le sole sottoscrizioni per conto della Soreplast Suarl e del soggetto che ha operato la traduzione giurata.

Tale documento presenta le seguenti difformità rispetto a quello depositato in data 20/1/2020 dalla Sviluppo Risorse Ambientali S.r.l. presso l'Unità Operativa Dirigenziale di Salerno, in Annesso al dossier documentale inerente alla Notifica Generale IT 020260:  
-è sottoscritto solo in corrispondenza del timbro societario della Soreplast Suarl, mentre l'altro è sottoscritto anche in corrispondenza del timbro societario della S.R.A. S.r.l.;  
-riporta i dati identificativi della suddetta impresa scritturati a mano, mentre nell'altro gli stessi dati sono stati dattiloscritti;

-alla pagina n. 3, art. 4 "Obblighi del Produttore", sub 4.2, riporta che la quantità massima prevista nell'ambito del presente Contratto ammonta a ..... tonnellate di rifiuti contrassegnati dal codice CER 19.12.12 (codice basilea Y46); di converso nello stesso comparto della medesima pagina del contratto depositato presso l'U.O.D. riporta il quantitativo del rifiuto in 120.000 tonnellate, dattiloscritti con caratteri diversi rispetto a quelli utilizzati nella formazione del contratto;

...

-all'art. 9 di pagina 8 riporta le indicazioni in ordine ai recapiti delle parti contraenti che nel primo caso si riferiscono alla sola Soreplast Suarl, manoscritti, mentre nel secondo caso si rilevano per entrambi, scritti tramite sistema informatico.

Dal raffronto delle due immagini si rileva che tanto le firme per la SOREPLAST Suarl, quanto quelle del traduttore (Fehmi Maaref) sono presenti su tutti i fogli, quella di CANCRO solo sull'ultimo della copia consegnata all'UOD.

Il rinvenimento di tale documento fornisce conferma il coinvolgimento di Mazzotta Innocenzo nella genesi e nella pianificazione del rapporto economico/contrattuale tra la S.R.A. e la Soreplast (facendo ritenere altamente probabile il suo interessamento nella materiale formazione del contratto).

Dopo la sottoscrizione dei contratti, MAZZOTTA Innocenzo si reca in Tunisia unitamente a PALMIERI Tommaso e PALMIERI Alfonso per visitare i capannoni della Soreplast.

Questo dato si ricava dall'analisi del cellulare del MAZZOTTA: all'interno della cartella denominata "Apple Photos", contenente 1.853 immagini, ne sono state rilevate alcune di particolare interesse

Le sopra allegate foto, contraddistinte rispettivamente dai nomi "IMG\_9348.JPG", "IMG\_9341.JPG", "IMG\_9342.JPG", "IMG\_9343.JPG", "IMG\_9344.JPG", "IMG\_9345.JPG", "IMG\_9346.JPG", "IMG\_9347.JPG", "IMG\_9349.JPG", "IMG\_9350.JPG", "IMG\_9351.JPG", "IMG\_9352.JPG", "IMG\_9353.JPG", "IMG\_9354.JPG", "IMG\_9355.JPG", "IMG\_9356.JPG", "IMG\_9357.JPG", "IMG\_9358.JPG", "IMG\_9359.JPG", sono state scattate, come evidenziato dai metadati dei rispettivi file, in data 16/12/2019:

Le foto si riferiscono ad un sopralluogo presso i capannoni del NOUREDDINE in Tunisia.

Dalle stesse è possibile riconoscere, tra i vari soggetti presenti, PALMIERI Tommaso e PALMIERI Alfonso. E che il magazzino ritratto nelle foto sia quello della Soreplast si ricava dal fatto che:

-si tratta degli stessi locali ritratti nelle foto estratte dalla chat tra il Mazzotta e Papucci Francesco, ove si rileva gli stessi cordoli murari

-lo stesso di cui alle fotografie rinvenute nel cellulare di PALMIERI Alfonso e relative al soggiorno del 10 agosto 2020 in Tunisia presso la Soreplast.

Il fatto che i PALMIERI si rechino presso i capannoni del NOUREDDINE solo dopo vari mesi dalla (presunta) sottoscrizione del contratto tra S.R.A. e Soreplast conferma i dubbi sulla datazione dello stesso e dimostra come lo scopo perseguito non era quello indicato nel contratto (sarebbe, infatti, illogico sottoscrivere un accordo prima di conoscere la controparte).

Gli elementi dimostrano, pertanto, come PALMIERI Alfonso, di concerto con NOUREDDINE, CASADONTE, MAZZOTTA e PAPUCCI (e con l'adesione morale del CANCRO) hanno predisposto (di tutta fretta) il contratto tra la S.R.A. e la Soreplast, facendolo falsamente risultare firmato in Polla il 30.09.2019.

Il motivo di tale condotta è chiaramente legato alla volontà di procedere in maniera rapida all'apertura della pratica per l'esportazione dei rifiuti, e dimostra (come poi ulteriori elementi confermeranno) come per i contraenti le condizioni del contratto e/o la stessa astratta possibilità di realizzarlo da parte della società tunisina non erano profili rilevanti, ma anzi del tutto ignorati ed irrilevanti.

Occorre tener presente che il contratto tra il notificatore/produttore del rifiuto (nel nostro caso la S.R.A.) ed il destinatario (la Soreplast) è un documento necessario per la completezza del dossier di Notifica Generale ex art. 18 del citato Regolamento.

Ed infatti, pochi giorni dopo la (presunta) stipula del contratto, il CANCRO presenta presso la U.O.D. di Salerno (ben consapevole che la pratica sarebbe poi stata gestita dall'ANDREOLA) la richiesta per l'esportazione dei rifiuti.

Per effetto del contratto stipulato con la SOREPLAST Suarl, in data 10/01/2020 la S.R.A. S.r.l., tramite il legale rappresentante CANCRO Antonio, quale Notificatore/Produttore dei rifiuti che si intendevano trasferire in Tunisia, depositava presso la U.O.D. di Salerno l'istanza per effettuare una spedizione transnazionale di 12.000 tonnellate di rifiuti non pericolosi in Tunisia (Notifica IT 020260), classificati col codice CER 19.12.12 (ALLEGATO N. 13).

Viene, a questo punto, in rilievo un dato assolutamente rilevante ai fini della ricostruzione dei fatti: reato oggetto d'indagine : nel dossier di notifica (ALLEGATO N. 15), depositato dal CANCRO (ma



in realtà predisposto dal CANCRO d'intesa con i PALMIERI, il CASADONTE ed i cessionari degli originari contratti con i tunisini) veniva indicato (falsamente) che sarebbero state effettuate le spedizioni di siffatti quantitativi di rifiuti CER 19.12.12, per poi sottoporli, in Tunisia, ad operazioni di recupero R12 ed R3 (codice operazione, quest'ultimo, come poi meglio vedremo, indicato solo nell'allegato relativo alle motivazioni dell'esportazione dei rifiuti ma non nell'istanza) presso l'impianto di recupero "Soreplast Suarl".

Al fine di una migliore comprensione dei fatti, appare opportuno precisare subito alcuni aspetti relativi al presunto oggetto del contratto in questione.

La "S.R.A. Srl" (in persona del suo legale rappresentante CANCRO Antonio), quale Notificatore/Produttore ha presentato alla U.O.D. 50.17.09 di Salerno della Regione Campania l'istanza assunta al protocollo dell'Ente n. 2020.15796 del 10/1/2020, per poter operare una Spedizione Transnazionale di 12.000 ton di rifiuti speciali non pericolosi, classificati con il codice CER 191212, prodotti dalla stessa "S.R.A. Srl", da spedire in Tunisia per effettuare le ulteriori operazioni di recupero R12 "Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 ed R3 "Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasferimenti biologiche) presso l'impianto di recupero "Soreplast Suarl".

In tale nota si assumeva - tra le altre cose - espressamente che:

- I rifiuti sono destinati al recupero SI
- I rifiuti sono destinati allo smaltimento NO
- Tipo di operazione : R12 scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
- Il rifiuto è costituito da: " altri rifiuti compresi materiali misti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 " (descrizione rifiuto)

L'esigenza risiedeva nei seguenti testuali motivi:

- Visto che i rifiuti prodotti dal Ns Impianto, di cui al Codice CER. 191212, presentano una quota di materiali riciclabili, ma che attualmente in Italia il mercato di tali materiali è fermo o assente, e neanche i consorzi di filiera riescono a inviare a recupero;
- Visto che gli spazi per tale rifiuto è sempre più carente, con discariche sature o quasi;
- Visto che l'offerta di tale rifiuto sul mercato è in costante aumento e, come detto in precedenza gli spazi in discarica sono sempre minori, determinando pertanto una lievitazione dei costi con forti rincari;

...  
I motivi di tali esportazioni sono di economicità e di recuperabilità dei materiali riciclabili. Infatti l'impianto ricevente in Tunisia effettuerà in un primo momento un recupero dei materiali nobili (R12), tale materiale sarà a sua volta trattato in modo da produrre (R3), e solo la parte restante, che al momento non ci è possibile quantificare, poi verrà effettivamente mandata a smaltimento D1 in una discarica pubblica autorizzata e contrattualizzata direttamente con la SOREPLAST SUARL

In sintesi, secondo quanto prospettato dalle parti S.R.A. (e quindi CANCRO ed i PALMIERI) e Soreplast (NOUREDINE, con la complicità di CASADONTE, MAZZOTTA e PAPUCCI), i rifiuti prodotti dal sito di Polla contenevano per la maggior parte materiale ancora "riciclabile"; la Soreplast avrebbe provveduto al trattamento dei rifiuti, separando e recuperando i materiali riciclabili (c.d. materiali nobili); solo una minima parte dei rifiuti ("la parte restante" al termine dell'operazione di separazione e recupero) sarebbe stata poi smaltita in discarica.

Nella realtà i "rifiuti" prodotti dal sito di Polla erano costituiti (già solo astrattamente) da sovrappiù di scarto generato dal processo di selezione e omogeneizzazione, non presentando più componenti recuperabili da materiali non rifiuti. Ed a sua volta l'impianto della Soreplast in Tunisia era (già solo astrattamente) autorizzato al trattamento dei soli rifiuti plastici, per volumi annui di materiali di gran lunga inferiori a quelli che si impegnava a ricevere dalla S.R.A..

In realtà si è accertato poi che:

- i rifiuti inviati in Tunisia erano rifiuti urbani tal quale (con la presenza di consistenti frazioni di rifiuti sanitari); rifiuti di cui era vietata in maniera assoluta la spedizione transfrontaliera con la Tunisia;
- l'autorizzazione al trattamento dei rifiuti della Soreplast era falsa;
- l'impianto della Soreplast non era dotato di alcun impianto, trattandosi di meri capannoni.

Quello che occorre sottolineare in questo momento è che la falsa indicazione della tipologia di rifiuti che la S.R.A. dichiarava di voler spedire in Tunisia e l'oggettiva irrealizzabilità dell'operazione concordata con la Soreplast risultava evidente già dall'analisi della documentazione prodotta dalla stessa S.R.A. Infatti, in tali documenti si indica (in pieno contraddizione con quanto scritto nell'istanza per la spedizione transfrontaliera) che:

-il rifiuto prodotto dallo stabilimento di Polla era un sovrallo di scarto privo di componenti recuperabili;

-l'impianto della Soreplast in Tunisia era autorizzato al trattamento dei soli rifiuti plastici e per volumi annui di materiali di gran lunga inferiori a quelli che si impegnava a ricevere dalla S.R.A..

L'intera pratica -seguita dall'ANDREOLA- è risultata un mero espediente formale per consentire ai rifiuti di viaggiare con un' "autorizzazione" di facciata, così da permettere alla S.R.A. di inviare in Tunisia (in violazione e spregio delle disposizioni nazionali ed internazionali) rifiuti da mandare in discarica, lucrando sulla differenza di costi che lo smaltimento in Italia di tali rifiuti avrebbe determinato.

Sul punto si possono richiamare alcuni passaggi della "RELAZIONE FINALE SUL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI IN TUNISIA" della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:

La vicenda relativa al traffico illecito di rifiuti trae origine da un contratto della durata di un anno per la gestione di complessive 120.000 tonnellate di rifiuti con codice nel catalogo europeo dei rifiuti CER (EER) 191212, stipulato in Polla, in data 30 settembre 2019 tra il rappresentante della società tunisina SOREPLAST Suarl, Mohamed Moncef NOUREDDINE, in qualità di impianto di ricezione, recupero e smaltimento del rifiuto, sito nella città di Sousse, e il rappresentante legale della società Sviluppo Risorse Ambientali (S.R.A.) S.r.l., Antonio CANCRO, in qualità di produttore del rifiuto nell'impianto sito a Polla (SA).

In particolare, il contratto disciplina i dettagli e le condizioni di consegna delle quantità di rifiuti prodotte dal produttore di Polla all'impianto tunisino di Sousse e l'obbligo di quest'ultimo di ricevere i rifiuti nel proprio impianto, di trattare e/o recuperare e, successivamente, di smaltire la frazione non trattata o recuperata.

Il negozio giuridico in argomento, all'articolo 2, stabilisce l'oggetto del contratto e, cioè, il recupero dei rifiuti e il successivo smaltimento, il trasporto dal porto di destinazione fino agli impianti (in Tunisia) per i rifiuti con codice CER 191212 (codice di Basilea Y46) prodotti dalla S.R.A. srl.

I rifiuti dovevano essere sottoposti, a cura della SOREPLAST, nell'impianto sito nella città di Sousse, in Tunisia, ad operazioni di recupero R 12 e, successivamente, di recupero R 3 sui rifiuti oggettivamente recuperati e di smaltimento della parte non recuperabile.

...

L'impianto, una volta ricevuta la spedizione, entro i successivi tre giorni, si impegnava a rilasciare al produttore e alle autorità competenti una dichiarazione di ricevimento. Inoltre, si impegnava a ricevere i rifiuti, se conformi alle analisi precedentemente inviate dal produttore, con facoltà di effettuare tutte le verifiche di conformità necessarie, informando tempestivamente il produttore qualora le verifiche abbiano dato esito negativo. Il produttore entro le 48 ore successive era tenuto a recarsi personalmente sul piazzale dell'azienda per una verifica, unitamente a rappresentanti della SOREPLAST.

...

Ad avvenuta esecuzione del servizio oggetto del contratto (selezione dei rifiuti R 12, recupero R 3 e successivo smaltimento presso la discarica della parte di rifiuti non trattati e recuperati), previa esibizione del certificato di smaltimento dei rifiuti da parte della SOREPLAST Suarl, la S.R.A. S.r.l. si impegnava a corrispondere quanto dovuto alla società tunisina.

Partendo da questo contratto, l'azienda SRA srl richiedeva alla regione Campania l'autorizzazione ad effettuare una spedizione transnazionale di 12.000 tonnellate di rifiuto CER 191212 verso la Tunisia, autorizzazione che la regione Campania rilasciava con due decreti, il primo, per un quantitativo di rifiuti di circa 1.900 tonnellate, con decreto dirigenziale n. 76 del 14 aprile 2020, a firma del dirigente dott. Antonello Barretta, e il secondo, per un quantitativo di rifiuti di circa 6.000 tonnellate, con decreto dirigenziale n. 153 del 8 luglio 2020, sempre a firma del dirigente dott. Antonello Barretta.

Sulla base delle suddette autorizzazioni, la SRA srl effettuava, nell'anno 2020, la spedizione di un quantitativo complessivo di circa 7.900 tonnellate di rifiuto CER I 91212 all'impianto Soreplast nella città di Sousse in Tunisia, confezionati in 282 container, che partivano dal porto di Salerno fino al porto di Sousse.

La spedizione avveniva in due tranches, la prima con 70 container e la seconda con 212 container. Le procedure per i trasferimenti transfrontalieri dei rifiuti sono normate dal Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, con le modifiche apportate dal regolamento delegato (UE) 2020/2174 della Commissione del 19 ottobre 2020, e dalla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione.

Nella Convenzione di Basilea sono elencati i "Foca/ Point" di ogni Stato, dove sono indicate le autorità competenti per lo svolgimento dell'istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

Nello caso specifico qui trattato, l'autorità competente italiana per l'autorizzazione alla spedizione dei rifiuti è il Ministero dell'Ambiente, che ha delegato le singole regioni, e quindi, nella specie, la regione Campania. Per la Tunisia l'autorità competente cui fare riferimento è la DGEQY (Direzione generale per l'ambiente e la qualità della vita). Quest'ultima indicata specificamente nel sito della Convenzione di Basilea. Nel sito viene anche specificato il nome del funzionario responsabile Abderrazak Marzouki, direttore del dipartimento della prevenzione rischi, appartenente alla DGEQY.

...  
È responsabilità del soggetto che intende effettuare la spedizione transfrontaliera accertarsi quale sia l'autorità competente dello Stato di destinazione, da indicare nella richiesta di esportazione, presentata all'autorità competente del proprio Stato.

Si vedrà nel prosieguo della presente relazione che i rifiuti codice CER 191212 inviati dalla S.R.A. srl all'impianto SOREPLAST di Sousse in Tunisia non possedevano, già dalla partenza dall'Italia i requisiti per essere recuperati, ma se anche li avessero avuti non potevano, comunque, essere recuperati nell'impianto tunisino, perché questo non disponeva di apparecchiature idonee al loro recupero, né l'impianto era in possesso di autorizzazione a svolgere l'attività di recupero su tale rifiuto, che non era mai stata rilasciata dalle autorità tunisine.

Conseguentemente, la spedizione transfrontaliera verso la Tunisia effettuata dalla società S.R.A. srl di Polla, per il quantitativo 6.139,00 tonnellate, costituisce un traffico illecito di rifiuti, che è stato messo in atto in modo fraudolento attraverso diversi artifici illeciti, che si possono riassumere in sintesi come segue:

- falsa individuazione dell'autorità competente tunisina per l'autorizzazione al trasporto transfrontaliero dei rifiuti;
- falsa autorizzazione dell'impianto SOREPLAST in Tunisia;
- falsa dichiarazione del titolare tunisino dell'impianto SOREPLAST sull'esistenza nel proprio impianto di idonei apparecchiature e macchinari per recuperare i rifiuti, che nella realtà non esistevano;
- complicità di alcuni funzionari tunisini dell'ANGED, l'ente che autorizza gli impianti di rifiuti in Tunisia, con il titolare della società SOREPLAST;
- complicità del console tunisino a Napoli, che ha confermato alla Regione Campania, l'individuazione della falsa autorità tunisina competente per l'autorizzazione al trasporto transfrontaliero dei rifiuti.

Va evidenziato che queste modalità illecite sono state facilitate anche dalla superficialità e negligenza con cui i funzionari degli uffici preposti della regione Campania hanno svolto l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione alla spedizione transfrontaliera richiesta dalla società Sviluppo Risorse Ambientali srl (S.R.A. srl) ...

...  
Nel sito di Polla, la SRA è dotata di un impianto di selezione, con il quale opera la cernita dei rifiuti in ingresso per produrre rifiuti recuperabili o MPS. La selezione avviene mediante una serie di selettori meccanici, ottici e magnetici.

...  
Dalle operazioni di selezione e cernita decadono gli scarti non recuperabili - che costituiscono il rifiuto classificato con il CER 191212 - comprendente la miscela dalle parti non recuperabili di plastica, carta cartone, gomma, legno, tessuti, poliaccoppiati, pelle e cuoio, inerti, metalli e altro materiale non recuperabile. Per quanto riguarda il rifiuto codice CER 191212, derivante dalle operazioni di selezione, nella perizia tecnica della S.R.A. srl, a pagina 10, è chiaramente specificato che:

"il rifiuto CER 191212 costituisce il sovrallo di scarto generato dal processo di selezione e omogeneizzazione, non presentando più componenti recuperabili, verrà avviato allo smaltimento presso impianti terzi allo scopo autorizzati. Tale rifiuto in attesa del suo definitivo smaltimento verrà preliminarmente sottoposto ad una compattazione volumetrica, quale la pressatura in balle per poi essere trasferito e stoccato nell'apposito SETTORE DEPOSITO TEMPORANEO SOVVALLO".

La dichiarazione viene ribadita a pagina 12 della stessa relazione tecnica:

"Siffatta corrente di sottovaglio, identificabile con il CER 191212 (sovrallo), non contenendo più frazioni tecnicamente recuperabili, verrà poi inviata, previa deferrizzazione, a smaltimento in discarica. ...

...  
La stessa SRA, quindi, dichiara:

- 1) che il rifiuto CER 191212, derivante dall'attività di cernita e di selezione dei rifiuti trattati nell'impianto di Polla, non è più recuperabile;
  - 2) che non è più possibile, pertanto, operare su di esso trattamenti per l'ulteriore recupero di materia;
  - 3) che di conseguenza deve essere inviato presso impianti di smaltimento (discarica o inceneritore).
- E, difatti, tale rifiuto, prima dell'invio, nell'anno 2020, presso l'impianto SOREPLAST a Sousse in Tunisia, per essere destinato - secondo le dichiarazioni dei rappresentanti della S.R.A. srl - al recupero della plastica per



fame tubetti, è sempre stato smaltito presso impianti di discarica o impianti di incenerimento per recuperare energia.

Viceversa, dalla verifica dei MUD (modelli unici di dichiarazione dei rifiuti), che la S.R.A. srl ha presentato annualmente, risulta che negli anni dal 2012 al 2020, i rifiuti codice CER 191212 sono stati inviati dalla SRA srl ai seguenti impianti di discarica o di impianti, che gestiscono operazioni finalizzate alla preparazione dei rifiuti per l'incenerimento per la produzione di energia, come si riporta di seguito.

...

Come si vede, il rifiuto CER 191212 generato nell'impianto di Polla non contiene più materiali recuperabili. ma ciononostante nel 2020 la SRA srl ha spedito in Tunisia il grosso quantitativo di circa 7.900,00 tonnellate di rifiuto CER 191212, dichiarando che esso viene inviato per essere sottoposto al recupero di materia, in particolare al recupero della plastica.

È evidente che tecnicamente il recupero non poteva essere fatto e che il vero scopo, attraverso il virtuale passaggio da un falso impianto di recupero, era quello smaltire nelle discariche tunisine il rifiuto ad un costo notevolmente inferiore a quello che si sarebbe pagato in Italia.

...

In seguito al contratto stipulato tra la S.R.A. e la SOREPLAST, l'amministratore unico e legale rappresentante della società S.R.A. s.r.l., Antonio Cancro, quale notificatore/produttore, ha richiesto di effettuare una spedizione transnazionale di 12.000 tonnellate di rifiuti non pericolosi (Notifica IT 020260), classificati col codice CER 191212 - "altri rifiuti, compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11", prodotti dalla stessa società S.R.A s.r.l. di Polla (SA) ed ivi stoccati, da spedire per ulteriori operazioni di recupero intermedio R 12, con finalità di recupero R3 presso l'impianto di recupero della SOREPLAST Suarl in Tunisia.

Nella specie, è accaduto quanto segue.

Il notificatore/produttore S.R.A srl ha indicato, alla regione Campania, l' API Sousse (Agenzia nazionale per la promozione industriale), quale Autorità tunisina competente per il rilascio dell'autorizzazione al conferimento di rifiuti suscettibili di trattamento, e ciò ai fini del recupero della plastica, che la società italiana S.R.A. srl avrebbe inviato alla società tunisina SOREPLAST SUARL.

In particolare, l'API Sousse veniva indicata dal notificatore/produttore SRA srl, nel *dossier* documentale posto a corredo della notifica, quale autorità competente di destinazione tunisina (con relativi recapiti telefonici, PEC e referente da contattare nella persona della Direttrice regionale Soukaina Elamaria). Ed è a questo referente che la regione Campania, con nota prot. 45097 del 23 gennaio 2020, ha trasmesso i documenti di notifica e di movimento - corredati dal *dossier* documentale (predisposti dal notificatore/produttore), come previsto dall'articolo 6, comma I, della Convenzione di Basilea - a firma del responsabile del procedimento arch. Vincenzo Andreola e del dirigente avv. Anna Martinoli.

L'API Sousse, a sua volta, riteneva che la competenza appartenesse all' ANGED (Agenzia nazionale di gestione dei rifiuti) e per tale ragione - di propria iniziativa - inviava alla suddetta agenzia la richiesta di autorizzazione che aveva ricevuto dalla S.R.A. srl. Di ciò l'ANGED dava puntuale riscontro alla Regione Campania, dichiarando che la SOREPLAST SUARL aveva gli impianti di trattamento necessari per la lavorazione dei rifiuti plastici e che non aveva limiti di ingresso per tali rifiuti.

In data 25 febbraio 2020, la regione Campania acquisiva, per il tramite di corriere DHL, l'autorizzazione alla spedizione rilasciata, in data 20 febbraio 2020, dalla "Regional Direction of ANGED c/o EMS TUN Centre de Tri Tuis Cartage", cioè l'Agenzia regionale per la gestione dei rifiuti - Ufficio regionale di Sousse della Repubblica Tunisina.

Anche il Console tunisino a Napoli, reggente il consolato in quel periodo, al quale la regione Campania si era rivolta per chiedere chiarimenti su quale fosse l'Autorità competente tunisina, confermava, con nota prot. BBA/tb/177 del 18 marzo 2020, che l'autorità competente fosse la Regional Direction of ANGED e che il riferimento da contattare era Makram Baghdadi.

Entrambe queste due agenzie tunisine sono risultate non essere competenti a rilasciare le autorizzazioni alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti verso la Tunisia. In particolare, l' ANGED è l'Agenzia nazionale per la gestione dei rifiuti, con sede nell'ufficio regionale di Sousse della Repubblica tunisina e si occupa dello smaltimento dei rifiuti interni alla Tunisia, ma non di quelli che provengono dall'estero, per i quali sussiste la competenza della DGEQV (Direzione generale per l'ambiente e la qualità della vita), che opera quale dipartimento del Ministero degli affari locali e dell'ambiente del governo tunisino.

...

Dopo tale autorizzazione e successivamente alla spedizione e all'arrivo a Sousse in Tunisia dei 282 container di rifiuti, si è scoperto:

1. che l'autorizzazione per ricevere e trattare rifiuti in Tunisia, rilasciata dall'autorità tunisina ANGED era falsa;
2. che la stessa ANGED non era competente ad occuparsi dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti;
2. che l'Autorità tunisina competente era la DGEQV - Direzione generale per l'ambiente e la qualità della vita;



3. che la società tunisina SOREPLAST Suarl - che doveva ricevere i rifiuti per trattarli recuperando la plastica - aveva falsificato la propria autorizzazione e non possedeva gli impianti per effettuare il recupero dei rifiuti, sicché avrebbe mandato i rifiuti alle discariche tunisine, senza alcun trattamento.

Tutto questo non sarebbe accaduto, se la regione Campania avesse consultato - com'era suo dovere - il sito web della Convenzione di Basilea dove sono indicate le autorità competenti di ogni Stato che vi aderisce (i cosiddetti *foca/ point*) ...

...  
Nel corso dell'audizione del 17 febbraio 2022 ... il funzionario della regione Campania Vincenzo Andreola, responsabile del procedimento per l'autorizzazione italiana alla spedizione dei rifiuti, ha risposto testualmente: "*sfido chiunque a trovare nella convenzione di Basilea i dati che indicano i riferimenti delle autorità competenti dei diversi Stati*".

Le affermazioni del funzionario della regione Campania sono smentite proprio dalle indicazioni fornite dal sito della convenzione di Basilea.

...  
Come si vede, chiunque avrebbe potuto facilmente reperire quale fosse l'autorità competente tunisina preposta all'autorizzazione delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, e quindi non si capisce per quale motivo la regione Campania non abbia fatto questa semplice verifica, così facile da fare, e, invece, ha preferito fidarsi dei dati falsi forniti sia da SRA e sia dai funzionari tunisini, probabilmente, corrotti.

Viceversa, i funzionari della regione Campania, senza svolgere nessuna verifica - come avrebbero dovuto fare consultando il sito della Convenzione di Basilea - hanno ritenuto corretta l'Autorità competente tunisina, già individuata inizialmente dalla SRA nell'agenzia tunisina API Sousse (Agenzia nazionale per la promozione industriale).

Ai fini dell'approvazione della spedizione da parte dell'Autorità tunisina, la regione Campania, quindi, un primo momento, si è interfacciata con l'agenzia tunisina API Sousse (Agenzia nazionale per la promozione industriale) e successivamente, in sostituzione di questa, con l'ANGED (Agenzia nazionale di gestione dei rifiuti), che era stata comunicata alla regione Campania dalla stessa API Sousse, in sua sostituzione.

Entrambe queste due agenzie tunisine sono risultate non essere competenti a rilasciare le autorizzazioni alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti verso la Tunisia.

L'ANGED era stata indicata come competente anche dal Console tunisino a Napoli che - secondo informazioni giornalistiche - sarebbe coinvolto nel traffico di rifiuti.

...  
La superficialità e la negligenza dell'istruttoria svolta dai funzionari della regione Campania non riguarda solo l'aspetto sopra descritto, ma riguarda anche l'omissione delle verifiche amministrative e tecniche.

Dalle stesse informazioni fornite dalla S.R.A. srl e da dalle informazioni che risultavano già agli atti regionali riferibili alla gestione autorizzata all'impianto di Polla, si poteva chiaramente e facilmente prendere atto che i rifiuti con codice CER 191212 che la SRA chiedeva di inviare in Tunisia per il recupero di plastica, in realtà non erano più recuperabili e che l'unica loro corretta destinazione non poteva essere altro che la discarica o l'incenerimento.

La prima anomalia che appare evidente è la seguente: se l'impianto di Polla della SRA è autorizzato ad effettuare sul rifiuto CER 191212 le operazioni R13, R12 ed R3, non si spiega la ragione per cui ha spedito il rifiuto alla SOREPLAST di Sousse, la quale a sua volta risulta autorizzata a effettuare le medesime operazioni di recupero R13, R12 ed R3, esattamente come la S.R.A.

In realtà, il rifiuto non poteva essere spedito alla SOREPLAST poiché le operazioni di trattamento dei rifiuti che essa avrebbe fatto nel suo impianto di Sousse, in Tunisia, erano le stesse che aveva l'obbligo di fare la S.R.A. nell'impianto di Polla.

Va ricordato, infatti, che nell'impianto della S.R.A. a Polla viene effettuata una selezione spinta sui rifiuti multimateriali, che permette di recuperare tutte le singole frazioni omogenee, quali plastica, carta, legno, ecc. Di conseguenza, il residuo rimanente, costituito dal sovrullo, che è classificato con il codice CER 191212, non contiene più elementi recuperabili e può essere smaltito solo in discarica o in impianti di incenerimento.

...  
Tutte queste informazioni tecniche erano conosciute dai funzionari regionali, in quanto erano disponibili tra i documenti presentati presso gli uffici della regione Campania. Non solo erano disponibili, ma - come si evince dai documenti visionati - gli stessi funzionari della regione Campania, avv. Anna Martinoli e dott. Antonello Barretta, si erano occupati sia del rilascio delle autorizzazioni alla S.R.A per l'attività di gestione dei rifiuti nell'impianto di Polla, sia dell'autorizzazione per il trasferimento transfrontaliero dei rifiuti in Tunisia.

Non si comprende, quindi, per quale motivo la regione Campania abbia emesso un decreto di autorizzazione per spedire in Tunisia un rifiuto, quando i loro stessi documenti indicavano che il rifiuto non poteva essere recuperato.

Viceversa, le informazioni, già in possesso della regione Campania, avrebbero dovuto indurre i funzionari regionali a emettere un decreto di diniego al trasferimento transfrontaliero.



Va precisato, però, che ancor prima della regione Campania, i responsabili della S.R.A. srl avevano piena contezza dell'impossibilità del recupero dei propri rifiuti in Tunisia, per i seguenti motivi:

--erano a conoscenza che l'impianto in Tunisia non aveva macchinari idonei al recupero dei propri rifiuti, in quanto essi stessi avevano effettuato una visita presso la SOREPLAST prima di spedire i rifiuti;  
--erano consapevoli che i propri rifiuti CER 191212- che costituivano il sovrappiù di scarto generato dal processo di selezione dei rifiuti trattati nell'impianto di Polla - non presentavano più componenti recuperabili e che la loro destinazione era lo smaltimento presso impianti terzi autorizzati, come risulta da quanto dichiarato dalla stessa SRA, alle pagine 10 e 12 della loro relazione tecnica del 15 aprile 2019, allegata alla richiesta di autorizzazione dell'impianto di Polla.

Era evidente, quindi, che i rifiuti CER 191212, che rappresentano lo scarto non più recuperabile derivante dai trattamenti di selezione e recupero svolti dalla S.R.A. presso l'impianto di Polla non potevano essere spediti in Tunisia, dove non potevano essere recuperati.

In realtà, il vero obiettivo non era certo il recupero di tali rifiuti, ma il loro smaltimento nelle discariche tunisine a costi notevolmente inferiori rispetto allo smaltimento nelle discariche in Italia e, di conseguenza, per raggiungere questo obiettivo, sono stati messi in atto diversi artifici fraudolenti, da più soggetti diversi, che si possono riassumere, in sintesi, come segue:

--falsa individuazione dell'autorità competente tunisina per l'autorizzazione al trasporto transfrontaliero dei rifiuti;

--falsa autorizzazione dell'impianto SOREPLAST in Tunisia, il quale, tra le altre falsificazioni, come poi comunicato dalle autorità tunisine, addirittura non era nemmeno autorizzato a ricevere il codice CER 191212, ma lo aveva fraudolentemente inserito nell'autorizzazione falsificando i documenti autorizzativi;

--falsa dichiarazione del titolare tunisino dell'impianto SOREPLAST sull'esistenza nel proprio impianto di idonei apparecchiature e macchinari per recuperare i rifiuti, che nella realtà non esistevano;

--complicità di alcuni funzionari tunisini dell'ANGED, l'ente che autorizza gli impianti di rifiuti in Tunisia, con il titolare della società SOREPLAST;

--complicità del console tunisino a Napoli, che ha confermato alla Regione Campania, l'individuazione della falsa autorità tunisina competente per l'autorizzazione al trasporto transfrontaliero dei rifiuti.

...  
Il dott. Abderrazak Morzouki del Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement Direction Générale de l'Environnement et de la Qualité de la Vie di Tunisi - nella sua qualità di *foca/ point* tunisino della Convenzione di Basilea - comunicava che l'impianto di destino della Soreplast non disponeva delle risorse umane, né della tecnologia necessaria per smistare, riciclare e trattare i rifiuti esportati dall'azienda italiana SRA srl (cfr. nota e-mail del 15 dicembre 2020, acquisita al prot. n. 2020.601682 del 16 dicembre 2020), oltre agli aspetti legati alla non competenza di ANGED

...  
Il giorno 30 dicembre 2020, la regione apprendeva, per le vie brevi, dal nuovo Console Tunisino di Napoli, la dott.ssa Beya Ben Abdelbaki, l'esplicazione degli sviluppi dell'inchiesta penale in corso a Sousse, arricchitasi a seguito della documentazione inviata dalla stessa regione Campania, su richiesta dalla stessa Console, e consegnata ai giudici incaricati. In particolare, la Console riferiva che l'autorità giudiziaria tunisina procedente avrebbe accertato che il plico contenente il dossier documentale spedito con nota del 23 gennaio 2020 (prot. n. 45097), a cura del notificatore/produttore, non sarebbe mai giunto ad API-Sousse, ma sottratto e consegnato a tale Makram Baghdadi, dipendente della Regional ANGED di Sousse, che avrebbe, in complicità con altri, falsificato l'autorizzazione rilasciata da ANGED del 20 febbraio 2020 e con la complicità di un addetto postale, inoltrato il plico, tramite corriere DHL, alla regione Campania.

Il sig. Makram Baghdadi e l'addetto postale sarebbero in stato di fermo, mentre il proprietario della società SOREPLAST si sarebbe reso irreperibile.

...  
Il sig. Makram Baghdadi, non ricoprirebbe neppure un incarico al vertice, ma falsamente si accreditava come il riferimento dell'ANGED ...

...  
Riferiva, altresì, la Console Tunisina che presso il capannone della società Soreplast risultavano stoccati i rifiuti relativi alle prime settanta spedizioni (i cui modelli I B di avvenuto recupero trasmessi sarebbero falsi), la cui caratterizzazione avrebbe portato anche all'arresto di un direttore di laboratorio privato.

Il dott. Abderrazak Morzouki del Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement Direction Générale de l'Environnement et de la Qualité de la Vie, *foca/ point* tunisino della Convenzione di Basilea, con nota e-mail del 22 gennaio 2021 (acquisita al prot. n. 2021.38164 del 25 gennaio 2021)<sup>26</sup> comunicava che i documenti di

<sup>26</sup> Si riporta di seguito la nota inviata dal vero *focal point* tunisino della Convenzione di Basilea alla medesima U.O.D., assunta al prot. n. 2021.38164 del 25/1/2021 (dunque a "scandalo" scoppiato), il cui contenuto merita di essere integralmente richiamato per la sua rilevanza e chiarezza a (ulteriore) dimostrazione della consumazione del delitto contestato sub a) della rubrica: ".....A seguito della trasmissione dell'Autorità locale competente Italiana "UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno" inviata il 14 gennaio 2021, desidero richiamare alla Vostra cortese attenzione quanto segue:



autorizzazione relativi alla società Soreplast sono documenti falsi, precisando che detti falsi documenti includono anche modifiche, quali l'aggiunta di rifiuti riciclabili con codice europeo EER 191212 e un aumento della media delle quantità da gestire.

...

Il dott. Abderrazak Morzouki con successiva nota e-mail del 4 febbraio 2021 (acquisita al prot. n. 2021.65376 del 5/02/2021) comunicava che anche i primi settanta modelli IB di avvenuto recupero sono falsi e i cui rifiuti risultavano tal quali ancora stoccati nei capannoni dell'impresa di destino.

Conseguentemente, dichiarava la falsificazione dei documenti di autorizzazione, false informazioni sul trattamento del contenuto dei settanta container, con impatti negativi sull'ambiente e sulla salute ...

...

Nel frattempo, con nota del 22 marzo 2021 (prot. n. 154516), la regione Campania comunicava alla SRA l'avvio del procedimento per l'annullamento in autotutela dei decreti n. 76 del 14 aprile 2020 e n. 153 del 8 luglio 2020, che la regione aveva emesso per autorizzare i trasporti transfrontalieri dei rifiuti.

Su tutti gli atti regionali la SRA faceva ricorso al TAR e al Consiglio di Stato, con esito negativo.

La regione Campania in qualità di Autorità di spedizione, con decreto dirigenziale in data 19 maggio 2021 n. 174 ha annullato d'ufficio, in autotutela, i decreti n. 76 del 14 aprile 2020 e n. 153 del 8 luglio 2020 autorizzativi delle spedizioni transnazionali dei rifiuti in Tunisia, in quanto ottenuti mediante falsificazioni, false dichiarazioni e frodi.

In data 19 maggio 2021 (n. 954 REG. PROV. CAU. e n. 1454/2021 REG. RC.), il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, decidendo nel merito il ricorso proposto dalla società SRA srl contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Transizione Ecologica, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e nei confronti della Repubblica di Tunisia, del Governo della Repubblica della Tunisia, respingeva l'istanza di sospensione del ricorrente, confermando gli atti sin qui adottati dalla regione Campania.

In data 9 luglio 2021 (con ordinanza n. 3751/2021) il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sez. IV, respingeva l'appello (n. 50 I 3/2021) presentato dalla SRA srl, considerata la non sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 55, comma 1 e 62 c. l.c.p.a., per la sospensione degli effetti degli atti impugnati ...

...

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale sez. IV, con sentenza del 26 luglio 2021 (n. 5543/202) respingeva definitivamente l'appello presentato dalla SRA, confermando integralmente la sentenza di primo grado del TAR Campania, sede di Napoli, sez. V, n. 834 del 9 febbraio 2021

...

Nei giorni 11 e 12 maggio 2022, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlate ha svolto una missione a Salerno, effettuando anche un

---

*-Sottolineiamo che l'esportazione di 282 contenitori di rifiuti domestici con il codice della convenzione di Basilea "Y46" corrispondente al codice europeo CER 19.12.12 non era stata effettuata secondo l'articolo 6 della convenzione di Basilea (spedizione effettuata senza notifica legale e senza il consenso dell'Autorità competente Tunisina legale della convenzione di Basilea che è pubblicata sul sito Web di questa convenzione).*

*La consultazione del Consolato Tunisino a Napoli non è stata necessaria per conoscere l'autorità tunisina competente. Pertanto la spedizione è considerata traffico illegale.*

*Sottolineiamo che l'esportazione di rifiuti domestici ai sensi del codice della convenzione di Basilea "Y46" (come specificato nel contratto concluso tra SRA e SOREPLAST) alle parti Africane della convenzione di Bamako è severamente vietata.*

*-Poiché il contratto stipulato tra SRA e SOREPLAST e il documento di notifica specificano chiaramente che i rifiuti esportati in Tunisia sono classificati come CER 19.12.12, corrispondente al codice della convenzione di Basilea "Y46", è vietata l'esportazione di questi rifiuti nei paesi africani secondo le disposizioni della convenzione di Bamako. Di conseguenza, la caratterizzazione e l'analisi di laboratorio per questi rifiuti non sono necessarie.*

*-Si evidenzia l'inesistenza in Tunisia di strutture specializzate e autorizzate per il trattamento in modo corretto ambientale di tali rifiuti (rifiuti domestici ai sensi del codice della convenzione di Basilea "Y46").*

*Pertanto sottolineiamo che la proposta di SRA relativa al trattamento di questi rifiuti da parte di un altro impianto Tunisino non è possibile.*

*-Per vostra informazione, dopo aver verificato il documento all. 6 pdf allegato alla trasmissione UOD del 10 dicembre 2020, abbiamo preso atto che i documenti di autorizzazione (termini e condizioni N° 1, N° 2 e N°3) consegnati alla SOREPLAST sono documenti falsi. Sapendo che i documenti originali specificano la gestione dei rifiuti plastici post-industriali. Questi falsi documenti includono modifiche (aggiunta di rifiuti riciclabili con codice europeo CER 191212 e anche un aumento della media delle quantità da gestire).*

*-Sottolineiamo che il contenuto dei 70 contenitori ricevuti da "SOREPLAST" non era stato ancora trattato ed è tuttora conservato nel sito di questa azienda.*

*Inoltre, se guardiamo il documento all. e pdf allegato alla trasmissione UOD del 9 dicembre 2020 relativo al documento di movimento della spedizione N° 70/460 (container N° 70), notiamo che "SOREPLAST" aveva ricevuto 28,04 tonnellate di rifiuti (cfr. riquadro 18) e l'aveva trattato lo stesso giorno (cfr. riquadro 19).*

*Colgo l'occasione per chiederle gentilmente di inviarci copia degli altri 69 documenti di movimento ricevuti da SRA riguardanti l'esportazione di 70 container a SOREPLAST....."*



sopralluogo a Polla (SA) presso l'impianto dove la S.R.A. srl svolge l'attività di gestione dei rifiuti autorizzata con Decreto n. 118 del 17 maggio 2019 emesso dalla regione Campania.

...

La Commissione, quindi, ha potuto prendere visione di come i selettori meccanici, ottici e magnetici selezionavano e separavano le diverse frazioni dei rifiuti multimateriali ricevuti. Ci si è potuti rendere conto che la parte residuale dei rifiuti, decadente dal trattamento di selezione, cioè il cosiddetto sovrappeso cui viene attribuito il codice CER 191212, non contiene più elementi suscettibili di ulteriore recupero.

Durante il sopralluogo il presidente della commissione e gli altri parlamentari presenti hanno notato che diversi cumuli di rifiuti non erano stoccati nei luoghi previsti dall'autorizzazione ed inoltre che la tipologia di alcuni rifiuti, visibilmente, non corrispondeva al codice CER che risultava indicato su di essi.

La Commissione ha quindi chiesto espressamente ad ARPA di rimanere all'impianto per proseguire i controlli a livello amministrativo e tecnico, con riferimento alla verifica delle prescrizioni dell'autorizzazione.

Va preliminarmente precisato che l'ARPA non era più riuscita ad effettuare controlli all'impianto S.R.A. dal mese di novembre 2021, poiché i responsabili della società non avevano più permesso l'accesso ai tecnici di ARPA. Tant'è che l'ARPA non ha potuto effettuare il controllo del rispetto del provvedimento di diffida, emesso dalla regione Campania, UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, nei confronti della stessa SRA, a seguito delle violazioni riscontrate durante l'accertamento congiunto tra ARPAC e NOE, svolto all'impianto della S.R.A. il 23 novembre 2021.

...

Il controllo svolto da ARPA il giorno 11 maggio 2022 è servito anche a verificare la precedente diffida emessa dalla regione Campania, che - come riferito - finora ARPA non era riuscita a svolgere.

Nelle conclusioni della relazione, l'ARPA riferisce che la ditta non aveva superato le difformità oggetto di diffida in quanto:

- relativamente ai rifiuti classificati con CER 150107, erano stati superati i quantitativi di 30 t/giorno per i quali la ditta era autorizzata ad effettuare la messa in riserva R13;
- relativamente al deposito temporaneo dei rifiuti classificati con CER 191212 non erano state rispettate le condizioni di cui all'articolo 185 ter del decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i.

...

Infine, ARPAC riferiva che quantità rilevanti di rifiuti erano stati rinvenuti anche in aree non indicate in planimetria di progetto per tale funzione (zona interna del capannone prospiciente l'area indicata come "area controlli COREPLA" e aree prossime a quelle destinate alla messa in riserva del CER 191204).

...

La vicenda dei rifiuti esportati in Tunisia dalla società S.R.A. - Sviluppo Risorse Ambientali di Polla (SA) si può riassumere come segue:

Un ingente quantitativo di rifiuti di circa 7.900 tonnellate, prodotti dalla SRA nell'impianto di Polla, classificabili con il codice CER 191212, residuati dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di diversi comuni delle province di Salerno e di Potenza, sono stati esportati in Tunisia verso un impianto di recupero, in realtà inesistente, sito nella città di Sousse, titolare la SOREPLAST, al prezzo di 48,00 €/tonnellata, con l'aggiunta di una ecotassa dell'importo di 5 €/tonnellata, con l'obiettivo vero di smaltirli, senza nessun recupero, in una discarica pubblica tunisina al costo di 6,00 €/tonnellata.

Si tratta di rifiuti che non contenevano più nessun componente recuperabile - come ammesso dalla stessa SRA nei suoi documenti allegati alla richiesta di autorizzazione per gestire l'impianto di trattamento di Polla - e che venivano normalmente smaltiti in discarica in Italia, al costo di 205,00 €/tonnellata,

In sostanza, attraverso l'artificio di dichiarare recuperabili i rifiuti CER 191212, rifiuti che in realtà non erano recuperabili, la società S.R.A. ha spedito in Tunisia circa 7.900 tonnellate di rifiuti per smaltirli a un prezzo 4 volte più basso di quanto corrisposto per il suo smaltimento in Italia. In questa operazione, i soggetti interessati, la S.R.A., gestore dell'impianto di Polla, e la SOREPLAST, gestore dell'impianto tunisino di Sousse, avrebbero ottenuto ingenti vantaggi economici:

- la S.R.A. avrebbe avuto il notevole risparmio dei costi dato dalla differenza tra 205,00 €/t, costo di smaltimento in Italia, e 48,00 €/t, costo di smaltimento in Tunisia;
- la SOREPLAST tunisina avrebbe ottenuto il notevole guadagno dato dalla differenza del prezzo di 48,00 €/t pagatole da S.R.A. per inviarle i rifiuti, dichiarati falsamente recuperabili, e il costo di 6,00 €/t che avrebbe pagato la SOREPLAST per smaltire gli stessi rifiuti nella discarica pubblica tunisina gestita da ANGED, l'ente tunisino competente alla gestione dei rifiuti.

Per raggiungere questo obiettivo, sono stati messi in atto diversi artifici fraudolenti, che si possono riassumere, in sintesi, come segue:

- falsa individuazione dell'autorità competente tunisina per l'autorizzazione al trasporto transfrontaliero dei rifiuti;
- falsa autorizzazione dell'impianto SOREPLAST in Tunisia, il quale, tra le altre falsificazioni, come poi comunicato dalle autorità tunisine, addirittura non era nemmeno autorizzato a ricevere il codice CER 191212, ma lo aveva fraudolentemente inserito nell'autorizzazione falsificando i documenti autorizzativi;



-falsa dichiarazione del titolare tunisino dell'impianto SOREPLAST sull'esistenza nel proprio impianto di idonei apparecchiature e macchinari per recuperare i rifiuti, che nella realtà non esistevano;

-complicità di alcuni funzionari tunisini dell' ANGED, l'ente che autorizza gli impianti di rifiuti in Tunisia, con il titolare della società SOREPLAST;

-complicità del console tunisino a Napoli, che ha confermato alla regione Campania, l'individuazione della falsa autorità tunisina competente per l'autorizzazione al trasporto transfrontaliero dei rifiuti.

Va precisato che i responsabili della S.R.A. avevano piena contezza dell'impossibilità del recupero dei propri rifiuti in Tunisia, per i seguenti motivi:

--erano a conoscenza che l'impianto in Tunisia non aveva macchinari idonei al recupero dei propri rifiuti, in quanto essi stessi avevano effettuato una visita presso la SOREPLAST prima di spedire i rifiuti;

--erano a conoscenza che i propri rifiuti CER 191212, che costituivano il sovrappiù di scarto generato dal processo di selezione dei rifiuti trattati nell'impianto di Polla, non presentavano più componenti recuperabili e che la loro destinazione era lo smaltimento presso impianti terzi autorizzati, come risulta da quanto dichiarato dalla stessa SRA, alle pagine 10 e 12 della loro relazione tecnica del 15 aprile 2019, allegata alla richiesta di autorizzazione dell'impianto di Polla.

L'azione "fraudolenta" è stata anche facilitata dai funzionari degli uffici della regione Campania, responsabili dell'istruttoria e dell'autorizzazione alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti, che hanno agito con superficialità e negligenza.

L'istruttoria svolta dalla regione Campania per autorizzare il trasporto transfrontaliero dei rifiuti della SRA verso la Tunisia è stato molto lacunosa e superficiale, a cominciare dall'individuazione sbagliata dell'autorità competente tunisina che doveva autorizzare la spedizione dei rifiuti.

I funzionari della regione Campania hanno ritenuto corretta l'Autorità competente tunisina, individuata inizialmente dalla S.R.A. nell'Agenzia tunisina API Sousse (Agenzia nazionale per la promozione industriale).

Ai fini dell'approvazione della spedizione da parte dell'Autorità tunisina, la regione Campania, quindi, un primo momento, si è interfacciata con l'agenzia tunisina API Sousse (Agenzia nazionale per la promozione industriale) e successivamente, in sostituzione di questa, con l' ANGED (Agenzia nazionale di gestione dei rifiuti), che era stata comunicata alla regione Campania dalla stessa API Sousse, in sua sostituzione.

Entrambe queste due agenzie tunisine sono risultate non essere competenti a rilasciare le autorizzazioni alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti verso la Tunisia. Invero, l' API Sousse era stata indicata come competente dal Console tunisino a Napoli che - secondo informazioni giornalistiche - era coinvolto nel traffico di rifiuti, mentre l'ANGED è l'Agenzia nazionale per la gestione dei rifiuti, con sede in un ufficio regionale di Sousse, e - si occupa effettivamente di autorizzare lo smaltimento dei rifiuti, ad eccezione di quelli che, come nel caso di specie, provengono dall'estero, per i quali sussiste la competenza del DGEQV (Direzione generale per l'ambiente e la qualità della vita), che opera con un dipartimento all'interno del Ministero degli affari locali e dell'ambiente).

Si è scoperto, dopo l'autorizzazione e dopo la spedizione e l'arrivo a Sousse in Tunisia dei 212 container di rifiuti, che l'autorizzazione per ricevere i rifiuti in Tunisia, rilasciata dall'autorità tunisina ANGED era falsa, che la stessa ANGED non era competente ad occuparsi dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti, ma che l'autorità competente tunisina era, invece, la DGEQV - Direzione generale per l'ambiente e la qualità della vita.

Si è scoperto che addirittura la società tunisina SOREPLAST che doveva ricevere i rifiuti aveva falsificato la sua autorizzazione e non aveva nemmeno gli impianti per poter effettuare il recupero dei rifiuti e che avrebbe mandato i rifiuti, senza nessun trattamento, alla discarica tunisina indicata dall'ANGED.

Tutto questo non sarebbe accaduto, se la regione Campania avesse verificato - come avrebbe dovuto fare - che nel sito web della Convenzione di Basilea sono indicate le autorità competenti di ogni Stato che vi aderisce (i cosiddetti *foca/ point*) e che per la Tunisia il funzionario ivi indicato nel *focal point* (Abderrazak Marzouki) appartiene alla DGEQV (Direzione generale per l'ambiente e la qualità della vita), che opera all'interno del Ministero degli affari locali e dell'ambiente.

La negligenza dei funzionari della regione Campania è andata anche oltre, poiché, indipendentemente da quale fosse stata la corretta autorità competente tunisina, se i funzionari regionali avessero svolto con meno superficialità l'istruttoria per la spedizione transfrontaliera, si sarebbero facilmente accorti che il rifiuto CER 191212, per cui la S.R.A. chiedeva l'esportazione con destinazione recupero, in realtà non era affatto recuperabile, come evidenziavano i documenti relativi all'autorizzazione dell'impianto di Polla, che la stessa regione Campania aveva rilasciato circa un anno prima alla S.R.A. per svolgere l'attività a Polla.

Emblematico è il fatto che tre autorità diverse (la Commissione Parlamentare, la Procura di Salerno con la PG dalla stessa delegata, e la Procura di Potenza con la diversa PG incaricata delle indagini), partendo da spunti differenti, seguendo iter autonomi, siano giunte alle stesse conclusioni circa la natura illecita della spedizione e la connessa responsabilità delle stesse persone.



Infatti, ritornando all'esposizione degli elementi a carico degli indagati, con nota acquisita il 10.1.2020 al prot. 2020.15796, il legale rappresentante della "S.R.A." Srl. (Notificatore/Produttore), CANCRO Antonio, avanzava alla Regione Campania - U.O.D. Salerno richiesta di effettuare una Spedizione Transnazionale di 12.000 ton di rifiuti speciali non pericolosi, classificati con il codice CER 191212, prodotti dalla stessa "S.R.A." Srl., da spedire in Tunisia per effettuare le ulteriori operazioni di recupero R 12 e R 3 presso l'impianto di recupero "Soreplast Suarl" con sede legale ed amministrativa a Sousse Zone Industrielle Sidi Abdelhamid Division 5A 64 7AQ 4000 Sousse Medina Sousse.

In tale nota si dichiarava espressamente che "I rifiuti sono destinati al recupero - Tipo di operazione: R 12"  
**"MOTIVO DELL'ESPORTAZIONE**

- Visto che i rifiuti prodotti dal Ns Impianto, di cui al Codice CER 191212, presentano una quota di materiali riciclabili, ... l'impianto ricevente in Tunisia effettuerà in un primo momento un recupero dei materiali nobili (R12), tale materiale sarà a sua volta trattato in modo da produrre {R3}, e solo la parte restante, che al momento non ci è possibile quantificare, poi verrà effettivamente mandata a smaltimento o in una discarica pubblica autorizzata ...".

- Visto che i rifiuti prodotti dal Ns Impianto, di cui al Codice CER 191212, presentano una quota di materiali riciclabili, ma che attualmente in Italia il mercato di tali materiali è fermo o assente, e neanche i consorzi di filiera riescono a inviare a recupero;

- Visto che gli spazi per tale rifiuto è sempre più carente, con discariche saturate o quasi;

- Visto che l'offerta di tale rifiuto sul mercato è in costante aumento e, come detto in precedenza gli spazi in discarica sono sempre minori, determinando pertanto una lievitazione dei costi con forti rincari;

- Visto che i rifiuti caricati e da trasportare al porto di Salerno con destinazione finale Sousse (Tunisia), Codice CER 191212, sono da considerarsi NON PERICOLOSI ai sensi del D.M 31/10/1991 n. 459 come modificato dal DPR n. 134/2005, e del D. Lgs. n.152/2006 e sue successive modifiche, come si evince dal Certificato di Analisi (RDP Nr. 9940 del 14/10/2019);

I motivi di tali esportazioni sono di economicità e di recuperabilità dei materiali riciclabili. Infatti l'impianto ricevente in Tunisia effettuerà in un primo momento un recupero dei materiali nobili (R12), tale materiale sarà a sua volta trattato in modo da produrre (R3), e solo la parte restante, che al momento non ci è possibile quantificare, poi verrà effettivamente mandata a smaltimento D1 in una discarica pubblica autorizzata e contrattualizzata direttamente con la SOREPLAST SUARL in quanto per legge in Tunisia tutti gli impianti hanno l'obbligo di avere il suddetto contratto con una discarica come da capitolato d'oneri che hanno già provveduto ad inviare alla Scrivente.

Come dimostrato dalle indagini, i rifiuti oggetto della spedizione in disamina derivavano -per la maggior parte- dall'operazione di recupero 'R 12' eseguita sui rifiuti CER 191212 in ingresso all'impianto di Polla della S.R.A.. In conseguenza tali rifiuti non presentavano componenti recuperabili poiché, come certificato dalla stessa Società<sup>27</sup>, il sovrallo/scarto generato dall'operazione di recupero 'R 12', classificato con il CER 191212, non presenta più componenti recuperabili e deve essere avviato a smaltimento.

Tornando ora allo sviluppo del procedimento autorizzatorio, in data 13/1/2020, con nota n. 2020.0019139, indirizzata dalla U.O.D. 50.17.09 di Salerno alla società richiedente (e, per conoscenza al Ministero dell'Ambiente), a firma del Dirigente dott.ssa Martinoli Anna, veniva comunicata la designazione del Responsabile del procedimento, arch. Andreola Vincenzo, e nel contempo, come per legge, venivano richiesti i documenti necessari per l'istruttoria della Notifica Generale.

Gli elementi acquisiti dimostrano come, una volta presentata la richiesta da parte della S.R.A., tutti gli indagati si attivano all'unisono per collaborare nella predisposizione della documentazione necessaria (anche se non formalmente coinvolti e/o interessati).

Così, in data 15.01.2019, due giorni l'avvenuta nomina quale Responsabile del procedimento, l'ANDREOLA, CASADONTE Paolo (soggetto estraneo alla S.R.A., e che non risulta avere rapporti commerciali con tale società) invia un messaggio a PADOVANI Carmela (segretaria della S.R.A.), richiamando un precedente contatto con PALMIERI Alfonsino e richiedendole l'invio del contratto tra S.R.A. e Soreplast.

<sup>27</sup> vedasi Perizia Tecnica Asseverata del 15/4/2019, propedeutica al rilascio del titolo autorizzativo D.D. n. 118 del 17.5.2019

Con plico depositato in data 20/1/2020 presso la U.O.D. 50.17.09 di Salerno, la S.R.A. Srl. ha fornito il Dossier documentale in risconto alla nota del 13/1/2020, fornendo -tra l'altro-:

- l'Allegato 2 'Lista autorità competenti' - Parte I, in cui la società ha indicato quale 'Autorità Competente Paese di Destinazione: Tunisia "API-SOUSSE"
- l'Allegato 10 - il contratto - quello fra S.R.A. e Soreplast - recante indicazioni false circa il luogo, la data di formazione dell'atto e la sottoscrizione a nome di Cancro Antonio, come sopra si è ampiamente documentato;
- il capitolato d'Oneri rilasciato dall'Autorità tunisina alla Soreplast Suarl per l'esercizio di attività di Riciclaggio di materie plastiche, con annessa attestazione di una capacità di trattamento ricompresa tra i 960 e 1.000 ton/anno di tali materiali, e che non contemplava il trattamento dei rifiuti catalogati con codice CER 191212;
- il PARERE 1977 dell'8/3/2010 rassegnato asseritamente dal Ministero dell'Ambiente - Agenzia Nazionale per la protezione dell'Ambiente - Repubblica Tunisina, con esito favorevole a NOUREDDINE Mohamed Moncef (gerente della Soreplast Suarl) per la realizzazione di una unità di riciclaggio di rifiuti in plastica e, quindi, diversi da quelli aventi codice CER 191212;
- il Certificato di deposito di dichiarazione - Progetto Industriale del 25/5/2009 del Ministero dell'Industria - Agenzia di promozione dell'Industria - Repubblica Tunisina (in italiano tradotto dal francese), rilasciato a NOUREDDINE Mohamed Moncef per la realizzazione di una unità di riciclaggio di rifiuti di materie plastiche e quindi non anche per il trattamento di rifiuti codice CER 19.12.12;
- Contratto per il conferimento dei rifiuti non riciclabili presso la discarica di Sousse stipulato tra la Soreplast Suarl e la Anged, recante in calce la sola firma e timbro della Soreplast Suarl,

Dall'analisi della cartella WhatsApp/Media/WhatsApp Document del cellulare in uso a PALMIERI Alfonso sono stati rilevati numerosi documenti inerenti alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti in Tunisia. Tra questi vi era la Proposta contrattuale tra la Eco management S.p.a. e la Soreplast Suarl datata 10/9/2019, sulla quale è riportato il timbro e la firma per accettazione della Soreplast. Tale documento presenta numerose analogie con il Contratto per il conferimento dei rifiuti non riciclabili presso la discarica di Sousse stipulato tra la Soreplast Suarl e la Anged di cui prima. In particolare, il "Contratto conferimento in discarica" tra la Soreplast Suarl e la ANGED, oltre al *format* praticamente identico, presenta le stesse condizioni contrattuali riportate ai punti a), b), c), d), f), g) della "Proposta contrattuale" tra la Eco Management S.p.a. e la Soreplast Suarl, laddove il conferente (Eco Management SpA) è stato sostituito con la SOREPLAST, mentre la Piattaforma di Recupero SOREPLAST SUARL è stata sostituita con la Ricevente DISCARICA ANGED. Elementi questi che (unitamente a quanto poi complessivamente emerso in merito al ruolo attivo della ANGED nella gestione illecita della spedizione dei rifiuti) portano fondatamente a ritenere che anche il citato "contratto di conferimento in discarica" era in realtà un falso; e la presenza del file nell'apparecchio del PALMIERI conferma che tale falsificazione è riconducibile allo stesso.

Appare possibile affermare, per prova logica, che la richiesta di copia del contratto avanzata da CASADONTE alla PALMIERI era finalizzata alla realizzazione del falso contratto tra Soreplast e la discarica di Anged.



- l'Allegato 7 'Dichiarazione Contratto impianto di destinazione' - Parte I (la "S.R.A." S.r.l. produceva la dichiarazione del 14.1.2020<sup>28</sup> in cui è stato precisato che l'impianto della "Soreplast Suarl" "è abilitato all'accettazione e al trattamento dei rifiuti oggetto della presente notifica, precisamente codice CER 191212".

Tale dichiarazione è risultata essere falsa, come comunicato dal Ministero degli Affari locali e dell'Ambiente - Direzione Generale per l'Ambiente e la Qualità della Vita - focal point Abderrazak Marzouky, oltre che con la suindicata e-mail del 5.3.2021 anche con l'e-mail del 22.01.2021 assunta al prot. 2021.38164 del 25.1.2021 della Regione Campania - U.O.D. Salerno, nella quale è sottolineato che "... dopo aver verificato il documento all.6.pdf allegato alla trasmissione UOD del 10 dicembre 2020, abbiamo preso atto che i documenti di autorizzazione (termini e condizioni N. 1, N. 2 e N. 3) consegnati all'"SOEPLAST" sono documenti falsi. Sapendo che i documenti originali specificano la gestione dei rifiuti plastici post-industriali. Questi falsi documenti includono modifiche (aggiunta di rifiuti riciclabili con codice europeo CER 191212) e anche un aumento della media delle quantità da gestire".

- l'Allegato 12 'Descrizione processo produttivo' - Parte III, la "S.R.A. Srl." riviene dalla relazione descrittiva delle attività svolte dall'azienda con particolare riferimento alle operazioni di trattamento dei rifiuti


In particolare, l'azienda specifica di essere dotata di un impianto di elevata tecnologia con capacità di recupero della quasi totalità dei materiali recuperabili, da cui deriva la produzione di scarti, classificati con il CER [19.12.12], da inviare a recupero energetico, termovalorizzazione o in discarica. Oltretutto, tali indicazioni sono confermate dalla Perizia Tecnica Asseverata del 15.4.2019, propedeutica al rilascio del titolo autorizzativo in possesso dell'azienda (D.D. n. 118 del 17.5.2019), in cui si dichiara che i rifiuti CER 191212 ivi generati, come detto costituiti da sovrappeso/scarto derivante dalle operazioni di recupero 'R3' ed 'R12' compiute con l'ausilio di apparecchiature di elevata tecnologia (con capacità di recupero che raggiunge percentuali superiori al 90%), non presentano più componenti recuperabili e devono essere avviati a smaltimento

Da tale documento emergono palesi contraddizioni rispetto alla motivazione posta a base del documento di Notifica Generale, dal momento che in esso si indicava che i prodotti oggetto della spedizione de qua contenessero una quota di materiali riciclabili, stimata in circa l'80%, mentre in tale dichiarazione si assumeva che i rifiuti generati dalla propria lavorazione non potessero contenere prodotti riciclabili così da essere destinati solo a recupero energetico, termovalorizzazione o discarica

- il certificato di analisi dei rifiuti prodotti dalla S.R.A. S.r.l. (Rapporto di Prova n. 99401 del 23.12.2019 elaborato dalla Ermete S.r.l.), costituente l'allegato 5 del medesimo dossier documentale,

- i. In tale documento è indicato:
  - nella descrizione dei rifiuti campionati: 'non recuperabili';
  - quale Destinazione dei rifiuti: 'Discarica' o 'termodistruzione', senza alcuna annotazione inerente il 'Recupero';

Esso è stato emesso in sostituzione del precedente Rapporto di Prova n. 9940 redatto il 14/10/2019, con la sola integrazione nel paragrafo 'Giudizio', laddove nel sotto-paragrafo 'Destinazione' recante l'indicazione "... il rifiuto può essere conferito in discarica per Rifiuti non Pericolosi ai sensi del D.lgs. 36 del 13/01/2003 ed al DM 27/09/2010



o termodistruzione" sono state aggiunte le parole "... o impianto idoneo autorizzato."

Tali indicazioni sono in netto contrasto con quanto dichiarato dalla "S.R.A. Srl." nella Richiesta per la spedizione de qua, di cui al precedente sub a) pag. 2 in cui dichiarava che "i rifiuti CER 191212 presentano una quota di materiali riciclabili", così da confermarne la falsità.

Fin da questo momento emergono macroscopiche incongruenze tra quanto affermato dalla S.R.A. per giustificare la richiesta di spedizione transfrontaliera, e quanto emerge dagli atti che la stessa società pone a fondamento della sua richiesta.

La prima è rappresentata dal fatto che la S.R.A. presenta alla U.O.D. di Salerno la richiesta di spedizione transfrontaliera per 12.000 ton di rifiuti CER 191212, allorquando la Soreplast Suarl poteva gestire solamente rifiuti di materie plastiche (e non rifiuti CER 191212); la seconda è data dai limiti quantitativi che la stessa Soreplast Suarl poteva gestire e, segnatamente, una quantità (di materie plastiche e non anche di rifiuti CER 191212) compresa da 960 a 1.000 ton/anno di rifiuti.

La richiesta della S.R.A. prevedeva l'invio in Tunisia di una quantità di rifiuti pari a 10 volte la capacità di trattamento dello stabilimento della Soreplast (ove fosse stato effettivamente funzionante).

Inoltre, lo stesso "rapporto di prova" trasmesso dalla S.R.A. indicava che i rifiuti campionati erano 'non recuperabili', e che potevano solo essere destinati solo in discarica o per la termodistruzione.

Inoltre, come si vedrà infra, a seguito della rogatoria con le Autorità tunisine, si avrà la conferma della falsità di tutta la documentazione asseritamente proveniente da autorità di tale paese.

Il fatto che tali documenti falsi, asseritamente provenienti da autorità tunisine, erano nella disponibilità del gruppo CANCRO-PALMIERI (e che non risulta alcun elemento da cui poter anche solo supporre che la citata documentazione sia stata loro inviata dalla Tunisia, ovvero che gli stessi si erano in precedenza recati in tale nazione) e venivano consegnati a supporto della richiesta di autorizzazione all'esportazione dei rifiuti, porta ad affermare che si tratta di documenti falsi redatti appositamente da CASADONTE Paolo e da NOUREDDINE su richiesta e/o con la compartecipazione di CASADONTE Paolo/PALMIERI Alfonso.

In merito al citato certificato di analisi dei rifiuti prodotti dalla S.R.A. S.r.l. (*Rapporto di Prova* n. 9940i del 23.12.2019 elaborato dalla Ermete S.r.l.) occorre altresì mettere in evidenza che:

1. i CCTT del PM (cfr. nota 13.07.2022) mettono in evidenza la sostanziale inattendibilità di tale certificazione, attesa che la stessa non attiene ai "rifiuti" poi spediti in Tunisia.

Altro elemento che riveste importanza ai fini della gestione dei rifiuti di EER 191212 inviati in Tunisia riguarda la certificazione relativa alla composizione e qualità dei rifiuti di EER 191212 qualificati come passibili di essere recuperati per R3 (recupero di sostanze organiche), successivamente ad un loro ulteriore pre-trattamento [R12] atto a separare la frazione di interesse poi da sottoporre ad effettivo recupero R3.

La SRA tra i documenti presentati al competente Ufficio della Regione per ottenere il *nulla osta* all'esportazione di detti rifiuti ha allegato un certificato emesso dal laboratorio ERMETE in data 14.10.2019 n. 9940 poi integrato in data 23.12.2019 n. 9940i.

Stando al suddetto rapporto di analisi, il campione esaminato dovrebbe essere rappresentativo di ognuna delle balle contenute nei 282 container; quindi ogni balla dovrebbe presentare caratteristiche chimico fisiche e composizione merceologica come descritta nel RdP 9940i del 23.12.2019.

Di fatto il suddetto rapporto non può essere rappresentativo dei rifiuti di EER inviati in Tunisia in quanto è stato emesso quando la quasi totalità dei rifiuti inviati in Tunisia non erano stati introitati dalla SRA né prodotti dalle lavorazioni.

A tutto ciò è da aggiungere che lo stesso rapporto di analisi utilizzato per omologare la qualità dei rifiuti avviati in Tunisia *presenta vistose incongruenze* riguardo la composizione merceologica

...  
...



*Nello specifico, a valle di un contenuto di matrice riconducibile a sostanze organiche (88%) lo stesso certificato riporta un valore del residuo secco misurato a 600°C pari al 76,8 %; valore questo proprio di una matrice inorganica.*

2. E' da sottolineare che i rifiuti presenti nei container reistradati dalla Tunisia verso l'Italia hanno composizione diversa rispetto a quella dichiarata nell'omologa, (RdP n. 9940i del 23.12.2019 emesso da Laboratorio di analisi Ermete S.r.l. sui rifiuti campionati presso l'impianto di SRA S.r.l. di Polla (Sa) (cfr. l'attività di verifica del contenuto dei container presso il porto di Salerno ed il sito di Persano, la nota dei CCTT del PM e l'esito delle attività di analisi/sopraluogo effettuate dalla Autorità tunisine).  
Aspetti che portano a ritenere altamente probabile che anche il rapporto di prova sia stata artatamente predisposto sottoponendo al controllo rifiuti diversi da quelli poi inviati in Tunisia.

Trattando il profilo delle incongruenze presenti tra l'istanza di autorizzazione avanzata dal CANCRO e la documentazione allegata, il PM mette in evidenza che:

Ebbene risultava per *tabulas*, dalle certificazioni allegate alla domanda e da quella già in possesso dell'U.O.D., che i tali rifiuti da spedire in Tunisia non si sarebbero potuti recuperare, in una virtuosa attività di riciclo, nella misura dell'asserito 80% (indicando nel contempo che il rimanente 20% sarebbe stato destinato in discarica nel predetto Stato estero) dal momento che, come risulta dai documenti (cd *richiesta di modifica non sostanziale*<sup>29</sup>) presentati alla stessa U.O.D. dalla medesima S.R.A. srl solo pochi mesi prima (in concomitanza con la richiesta di esportazione in Bulgaria della medesima tipologia di rifiuti), l'impianto pollese dell'appena citata società, poteva produrre un *sovrallo/scarto* generato dalle operazioni di recupero 'R 12' ed 'R 3' [...], classificato con il CER 19.12.12, che non presenta più componenti recuperabili e deve essere avviato a smaltimento.

E ciò a tacere della diversa tipologia di rifiuti che, in larga parte, caratterizzava le spedizioni di S.R.A. verso la Tunisia, come poi emerso nel corso della caratterizzazione dei rifiuti in questione operata dai CT della Procura dopo il rientro in Italia dei containers, che a maggiore ragione non consentiva alcun trattamento, non solo presso il presunto impianto di trattamento di SOREPLAST (come vedremo, in realtà, un mero deposito con impianti del tutto obsoleti e non funzionanti lì piazzati a bella posta e con fini simulatori), ma in nessun impianto anche funzionale attualmente esistente.

Dunque come poteva la Soreplast Suarl riciclare l'80% di quei rifiuti se gli stessi non presentavano più componenti recuperabili (e ciò a parte il fatto che Soreplast non era in grado di trattare alcun rifiuto)? E chi ha istruito tale procedura autorizzativa, vale a dire l'ANDREOLA, come poteva non accorgersi che l'operazione era finalizzata a "tombare" illecitamente in Africa migliaia di tonnellate di rifiuti non riciclabili visto che per *tabulas* risultava che i rifiuti non erano più riciclabili ma solo da avviare a smaltimento?

Circostanze tutte confermate dalle operazioni di caratterizzazione, eseguite ai sensi dell'art. 360 c.p.p., sui rifiuti che SRA aveva inviato in Tunisia che la Tunisia (giustamente) aveva restituito all'Italia: i quantitativi di materiale recuperabile (che per le materie plastiche non erano neanche classificabili come CER 191212) erano minimi e trascurabili rispetto a quelli complessivamente trasferiti in Tunisia, segno evidente che la spedizione era finalizzata al mero smaltimento degli stessi nel suddetto Stato.

Può pertanto affermarsi che le indagini svolte hanno fatto emergere delle sostanziali differenze tra quanto (falsamente) prospettato dalle parti nei contratti conclusi tra CASADONTE, la Eco Managment (e quindi MAZZOTTA e PAPUCCI), la S.D.A. (e quindi CANCRO ed i fratelli PALMIERI) e la Soreplast (e quindi NOUREDDINE), e quanto in realtà oggetto del trasporto transfrontaliero.

Il contratto prevedeva il trasferimento di rifiuti prodotti da "impianti di trattamento meccanico" (19.12.12) che potevano essere sottoposti per circa l'80% ad operazioni di recupero (R 12), la successiva attività di riciclaggio/recupero operata sugli stessi (R3), e lo smaltimento della sola parte non recuperabile residua all'esito del procedimento.

Nella realtà è risultato che la S.R.A. ha inviato in Tunisia rifiuti non conformi al codice CER 191212 sia per tipologia (dalle verifiche sui rifiuti oggetto della spedizione, effettuate sia in Tunisia che in Italia, è stata riscontrata la presenza di rifiuti ospedalieri, centraline elettriche ed altro) che per caratteristiche (i rifiuti oggetto della spedizione in disamina provenivano da impianti presso cui i

<sup>29</sup> Segnatamente dalla *Perizia Tecnica Asseverata* del 15.4.2019, propedeutica al rilascio del citato titolo autorizzativo

rifiuti erano già stati oggetto di operazione di recupero; conseguenzialmente, non presentavano più componenti recuperabili; aspetto questo che risulta confermato dalla stessa società S.R.A.<sup>30</sup> nella Perizia Tecnica Asseverata del 15.04.2019 laddove è stato indicato che *Il sovrallo [19.12.12] generato dall'espletamento delle operazioni di recupero, non presentando più componenti recuperabili, verrà avviato allo smaltimento presso impianti terzi allo scopo autorizzati*.

Inoltre, in concreto, dai sopralluoghi effettuati è risultato che i tre siti della Soreplast erano dei meri capannoni/deposito, privi di qualsiasi macchinario idoneo ad effettuare operazioni di riciclo/recupero. In sostanza, già solo dalla verifica della documentazione posta a fondamento della richiesta di autorizzazione alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti, emergevano macroscopiche incongruenze sulla natura dei rifiuti e sulla idoneità della ditta tunisina destinataria degli stessi.

L'operazione in concreto pianificata ed attuata dagli indagati consisteva, in realtà, nella spedizione all'estero di rifiuti non recuperabili, destinati allo smaltimento in discarica (tali diventando di fatto i capannoni della Soreplast).

Condotta di per sé illecita in quanto vietata dalla normativa.

Ed invero, il mero smaltimento di rifiuti in un altro paese non era possibile operarlo ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti.

La suddetta fonte comunitaria va ad integrare sia la disciplina di cui alla Convenzione di Basilea sui movimenti transfrontalieri, il recupero e lo smaltimento di rifiuti pericolosi in materia, modificando le liste di rifiuti alla stessa allegati, sia la revisione adottata nel 2001 dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (O.C.S.E. - Decisione C(2001) 107/Final dell'OCSE. Il regolamento 1013/2006 prevede alcuni divieti alle importazioni ed esportazioni di rifiuti tra l'Unione europea ed i Paesi terzi.

Non sono, infatti, consentite le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento verso Paesi non appartenenti all'Unione; questo divieto, però, non vale per le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento nei Paesi EFTA (di cui la Tunisia non fa parte) che aderiscono alla Convenzione di Basilea, per i quali vigono le stesse regole che attengono alle spedizioni intracomunitarie; sono, però, richieste, le seguenti ulteriori integrazioni, vevoli anche per le esportazioni di rifiuti destinati al recupero verso Paesi ai quali si applica la decisione O.C.S.E.

Difatti, al Capo I del citato Regolamento, intolato Esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento, all'articolo 34 è disciplinato il divieto di esportazione (ad eccezioni delle esportazioni diretti ai paesi EFTA<sup>31</sup>) statuendo quanto segue:

1. Sono vietate le esportazioni dalla Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento nei paesi EFTA che sono parti della convenzione di Basilea;
3. Sono parimenti vietate le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento verso un paese EFTA parte della convenzione di Basilea:
  - a) quando il paese EFTA proibisce l'importazione di tali rifiuti; o
  - b) se l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che i rifiuti non saranno gestiti secondo metodi ecologicamente corretti ai sensi dell'articolo 49 nel paese di destinazione interessato.

<sup>30</sup> Con plico depositato in data 20.01.2020 presso la U.O.D. 50.17.09 di Salerno, assunto in pari data al prot. 2020.34327 della Regione Campania, la "S.R.A. Srl." ha fornito il Dossier documentale in risconto alla nota di integrazione richiesta dall'Ente, con la nota n. 2020.01939 del 13/1/2020. Tra tall documenti, all'Allegato 12 'Descrizione processo produttivo' - Parte III, la S.R.A. Srl ha prodotto una relazione descrittiva delle attività svolte dall'azienda con particolare riferimento alle operazioni di trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di Comuni. La relazione specifica che l'azienda è dotata di un impianto di elevata tecnologia con capacità di recupero della quasi totalità dei materiali recuperabili, da cui deriva la produzione di scarti, classificati con il CER [19.12.12], da inviare a recupero energetico, termovalorizzazione o in discarica. Oltretutto, tali indicazioni sono confermate dalla Perizia Tecnica Asseverata del 15.4.2019, propedeutica al rilascio del titolo autorizzativo in possesso dell'azienda (D.D. n. 118 del 17.5.2019), in cui si dichiara che i rifiuti CER 191212 ivi generati, come detto costituiti da sovrallo/scarto derivante dalle operazioni di recupero 'R3' ed 'R12' compiute con l'ausilio di apparecchiature di elevata tecnologia (con capacità di recupero che raggiunge percentuali superiori al 90%), non presentano più componenti recuperabili e devono essere avviati a smaltimento.

<sup>31</sup> L'EFTA è un'organizzazione intergovernativa istituita nel 1960 dalla convenzione EFTA, che promuove il libero scambio e l'integrazione economica fra i suoi membri, in Europa e a livello globale. I sette paesi fondatori erano: Austria, Danimarca, Norvegia, Portogallo, Svezia, Svizzera e Regno Unito. Ad essi si sono aggiunti l'Islanda nel 1970, la Finlandia nel 1986 e il Liechtenstein nel 1991. Nel frattempo, nel 1973 la Danimarca e il Regno Unito, nel 1986 il Portogallo e nel 1995 l'Austria, la Finlandia e la Svezia sono entrati nell'UE e, di conseguenza, sono usciti dall'EFTA. L'EFTA attualmente contra quattro paesi membri: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

Il carattere illecito dell'intera operazione trova ulteriori riscontri nell'analisi della documentazione acquisita presso gli uffici regionali, che ha portato a rilevare come gli indagati hanno di volta in volta modificato e/o contraffatto i documenti necessari per ottenere le autorizzazioni all'invio dei rifiuti in Tunisia.

Coi, già per quanto attiene all'istanza di autorizzazione, il PM mette in evidenza che:

Dalla seguente immagine (cfr. allegato n. 13), relativa all'istanza del 10.01.2020 prodotta da SRA all'Uod, si evince che sintomaticamente era stato omissivo da S.R.A. il riferimento (poi maldestramente integrato) al trattamento R<sub>3</sub> da eseguire in Tunisia sui rifiuti:

Il sottoscritto Antonio Cancro nato a Polla il 13 Settembre 1968 e residente in Via Polo Eterni nr 1 - 84035 POLLA (SA) - C.F. CNCNTN68P13G793G, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della SVILUPPO RISORSE AMBIENTALI SRL, con sede nella Zona Industriale G. Ritorto LOTTO 70-72-74-76 - sito in Polla (SA) CAP 84035, telefono: 0975/391874 email: [amministrazione@srsrl.it](mailto:amministrazione@srsrl.it) pec: [risorseambientalisrl@legalmail.com](mailto:risorseambientalisrl@legalmail.com)  
Responsabile da contattare Carmela Padovani in qualità di referente.

**CHIEDE**

di poter utilizzare i documenti di movimenti modelli 1A e 1B per l'esportazione/importazione dei rifiuti avente identificativo IT020260, rilasciati dalla Regione Campania dopo aver effettuato il pagamento degli oneri, in quanto i suddetti modelli non sono stati più utilizzati quindi sono in bianco così come ci sono stati consegnati.

Inoltre dichiara:

- I rifiuti sono destinati al recupero **SI**
- I rifiuti sono destinati allo smaltimento **NO**
- Tipo di operazione: R12 scarto di rifiuti per sottoposti a una delle operazioni indicate da R1 e R11
- Il rifiuto è costituito da: "altri rifiuti compresi materiali misti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11" (descrizione rifiuto)
- Il rifiuto è classificato: NON PERICOLOSO - Codice Baselex non elencato

...  
Come detto in precedenza, il codice dell'operazione di recupero R<sub>3</sub> - da svolgersi in Tunisia presso la Soreplast - veniva riportato dalla S.R.A. S.r.l. solo in un successivo allegato all'istanza (peraltro con la dicitura R<sub>3</sub> scritta a penna in modo chiaramente posticcio) - relativo alle motivazioni dell'esportazione dei rifiuti in Tunisia. ... a dimostrazione del fatto che quella tipologia di rifiuti prodotti dagli impianti SRA non poteva oggettivamente essere oggetto di ulteriore attività di recupero, ma solo destinata allo smaltimento o termovalorizzazione ...

Come si vedrà infra, le indagini hanno dimostrato che, dopo aver presentato le prime documentazioni presso gli uffici della regione (documenti che venivano poi valutati dall'ANDREOLA), gli indagati si rendevano conto (può presumersi su indicazione dello stesso ANDREOLA) che l'indicazione del solo codice R<sub>12</sub> per il trattamento dei rifiuti da parte della Soreplast era formalmente incongruo/insufficiente.

Così, gli indagati hanno provveduto a modificare (a volte anche in maniera posticcia ed evidente) i documenti in questione aggiungendo anche il riferimento alle attività di recupero R<sub>3</sub> (ben consapevoli della falsità di tale indicazione).

È da dire che la concretezza del piano criminoso era dimostrata dal fatto che dalla seconda decade del mese di ottobre 2019 (successivamente, cioè, alla stipula del contratto datato 30.9.2019 con la "Soreplast Suarl") e sino alla fine del 2020 la S.R.A. srl iniziava ad introitare nel proprio impianto ingenti quantità di rifiuti CER 19.12.12 e, segnatamente, 1.681 ton nel 2019 e 9.222 ton nel 2020 al fine di dare esecuzione al proprio progetto criminoso, come evidenziato dalla p.g. nel capitolo 6.g. della informativa finale ed emerso compiutamente dall'analisi della documentazione ambientale che per legge la S.R.A. era tenuta a compilare (registri di carico e scarico dei rifiuti e MUD<sup>32</sup> inerenti agli anni 2018, 2019 e 2020). Questo successivamente all'ottenimento del Decreto Dirigenziale nr. 118 del 17.5.2019 (che consentiva il trattamento, si badi bene, 'R 13' ed 'R 12' dei rifiuti CER 191212).

Per tale ragione, analizzando i flussi di rifiuti in ingresso all'impianto e le operazioni di recupero cui i medesimi sono stati sottoposti, così come documentate dalla S.R.A. nelle descritte documentazioni ambientali obbligatorie per legge e detenute presso la sede aziendale, si può affermare che i rifiuti oggetto della spedizione transfrontaliera in Tunisia, pari a 7.891 tonnellate:

<sup>32</sup> Denuncia annuale dei rifiuti gestiti.

1) in minima parte sono stati prodotti dall'operazione di recupero 'R 3' eseguita da S.R.A sui rifiuti - si badi bene - aventi codice CER 150101 e CER 200101, recupero al cui esito, parte degli stessi rifiuti veniva "riciclato" e parte, non recuperabile, diveniva rifiuto con codice CER 19.12.12. esclusivamente da mandare a discarica o a termovalorizzazione;

2) per una buona parte dall'operazione di recupero 'R 12' eseguita in via preliminare dai fornitori della S.R.A (operazione che stante il contratto con Soreplast doveva essere completata in Tunisia, prima di procedere al recupero R3) sui rifiuti speciali CER 191212, sicchè tale prodotto residuale era mero di rifiuto da destinare a discarica (mentre veniva poi inviato in Tunisia);

3) per una ulteriore buona parte dalla operazione di recupero "R12" sui rifiuti urbani multimateriale (CER 150106) in ingresso che la stessa SRA eseguiva presso i suoi impianti e da cui - al netto del materiale avviato al riciclo - rimaneva solo una parte di rifiuto non ulteriormente trattabile - classificato come CER 19.12.12 - da inviare a discarica (e, ancora una volta, si trattava di ciò che veniva inviato in Tunisia)

Ulteriore elemento significativo è pervenuto dalla verifica sulla qualità dei rifiuti CER 19.12.12 conferiti alla S.R.A. Srl., descritta dalla p.g. nel computo dell'analisi rappresentata al paragrafo 6.g. della relazione finale. Infatti, dalla disamina dei relativi certificati di caratterizzazione/rapporti di prova si rilevava che in molti di essi (quasi il 50%) i relativi rifiuti, costituenti già di per sé uno scarto di operazioni di recupero<sup>33</sup>, prodotti dalla lavorazione operata da sofisticati impianti di trattamento, non erano più recuperabili e indicavano quale 'destinazione' la discarica; per di più essi presentavano percentuali di plastica esigue.

Di conseguenza, valutando altresì che i rifiuti CER 19.12.12 generati dalla S.R.A. Srl. non presentavano più componenti recuperabili, sicchè dovevano essere avviati a smaltimento, era da considerarsi più che inverosimile, impossibile che i rifiuti CER 19.12.12 inviati in Tunisia potessero ancora contenere 'componenti recuperabili' e, specificamente, 'prodotti di plastica' da sottoporre a trattamenti in Tunisia - prima R12 e poi R3 - così da essere regolarmente esportati presso l'impianto della "Soreplast Suarl" per il loro recupero.

La finalità illecita della spedizione risulta poi evidente dall'analisi delle modalità di smaltimento delle stesse tipologie di rifiuti seguite dalla S.R.A. negli anni precedenti.

D'altronde, dai MUD presentati dalla S.R.A. negli anni 2018 e 2019 (prima e durante il rilascio del Decreto Dirigenziale n. 118 del 17/5/2019) è emerso che la "S.R.A. Srl." ha conferito ingenti quantità di rifiuti CER 191212 in impianti di discarica<sup>34</sup> e, quindi, con la sola finalità di smaltimento, mentre nel 2020 ha pensato bene di ricorrere all'escamotage oggetto d'investigazione, simulando di destinare tali rifiuti ad operazioni di recupero, in realtà impossibili, liberandosi dai costi di smaltimenti ben più elevati che avrebbe dovuto affrontare in Italia.

Ciò è chiaramente indicativo della reale operazione che la S.R.A. S.r.l. voleva attuare con il trasferimento dei rifiuti in Tunisia, ovvero, simulando una impossibile ulteriore operazione di recupero, dissimulare il reale ed unico scopo presupposto: quello di smaltire in Tunisia o chissà ancora dove in Africa, le ingenti tonnellate di rifiuti che in Italia per essere smaltite e/o trattate richiedevano spese ben più rilevanti, dal momento che i costi per il conferimento in discarica nel territorio africano ammontavano ad € 5,00/ton., cui peraltro se ne assumeva l'onere la Soreplast Suarl.

...

Continuando l'analisi del procedimento amministrativo, si rileva che l'ANDREOLA, a fronte delle evidenti incongruenze presenti nella documentazione, richiedeva in data 20.01.2020 alla S.R.A. S.r.l. la produzione di documentazione integrativa, atteso che quella consegnata non era risultata esaustiva in relazione alle seguenti informazioni e documenti richiesti:

...

7. Se i rifiuti sono destinati al recupero;

<sup>33</sup> Generato in buona parte dalla medesima operazione di recupero 'R 12', come accertato nel corso delle verifiche eseguite presso i maggiori impianti conferitori

<sup>34</sup> Nel 2018 ha conferito 268,08 t presso l'impianto di discarica sito in Grottaglie (TA), loc. Torre Caprarica, condotto dalla "Linea Ambiente Srl.", e 9.162,68 t presso l'impianto di discarica sito in Taranto, via per Statte, condotto dalla "Itacave Spa.", mentre nel 2019 ha conferito 226,92 t presso l'impianto di discarica condotto dalla "Itacave Spa."

...  
2.12. *Copia dell'autorizzazione rilasciata all'impianto di recupero intermedio, da cui risultino specificate le operazioni di recupero e i tipi di rifiuti con le relative quantità max autorizzate in entrata ....;*

...  
*Altresì occorre che il certificato relativo all'analisi chimico merceologica del rifiuto oggetto di spedizione dichiari che tale rifiuto può essere destinato ad un'operazione di recupero, atteso che dal certificato stesso risulta che il rifiuto è idoneo al conferimento in discarica.*

Da tale richiesta si rileva un dato fondamentale e cioè che il predetto funzionario aveva rilevato le irregolarità dianzi illustrate:

-ponendo il dubbio che i rifiuti destinati in Tunisia non fossero stati sottoposti a recupero finale in "R 3";

-in quanto, dalle presunte autorizzazioni concesse dall'Autorità tunisina alla "Soreplast S.r.l." era stato riportato l'esercizio di attività di *Riciclaggio di materie plastiche* (tipologia di rifiuto diversa da quella avente codice CER 191212), per le quali risultava capacità di trattamento ricompresa tra i 960 e 1.000 ton / anno, quantità nettamente inferiori rispetto alle 12.000 tonnellate oggetto della richiesta di spedizione transfrontaliera;

-con riferimento anche a quanto indicato nel *Rapporto di Prova* n. 9940i del 23/12/2019 allegato al dossier documentale, redatto dalla Ermete S.r.l., in relazione alle analisi di campionamento dei rifiuti CER 19.12.12 da inviare in Tunisia, in cui era stato indicato:

..nella descrizione dei rifiuti campionati: 'non recuperabili'

..nel giudizio *Destinazione*: non viene annotata alcuna indicazione di recupero bensì la discarica o la termodistruzione.

Tuttavia, come si vedrà, pur non avendo mai ricevuto alcuna risposta a tale richiesta di chiarimenti (e nonostante le ulteriori numerose anomalie emerse nel corso della gestione della pratica, che man mano saranno segnalate) l'ANDREOLA non solo non bloccava la pratica, ma anzi rilasciava l'autorizzazione (informandone in anticipo la S.R.A.).

Con folgorante tempismo, la S.R.A. rispondeva alla richiesta di chiarimenti in pari data, nell'arco di poche ore.

Risulta, infatti, che la S.R.A. trametteva il 20.01.2019 (con e-mail acquisita al protocollo il giorno successivo, 21/1/2020) una integrazione alla notifica IT 020260 corredata, tra gli altri, dalla *Integrazione parte I punto 2 e parte III punti 2 e 12*, comprendente la *Dichiarazione del 20.1.2020*<sup>35</sup> della medesima azienda in cui si precisa che "le autorizzazioni della Soreplast Suarl e Anged non facendo parte di un paese europeo hanno decreti autorizzativi differenti da quelli previsti per le leggi europee e corrispondono a quelli allegati al dossier di notifica pertanto non hanno limiti di tonnellate in ingresso e per la lavorazione".

Tale dichiarazione deve ritenersi falsa poiché risulta in netto contrasto con i documenti presenti nel suindicato *Allegato 10 'Destinatari' - Parte III'* e, segnatamente, l'*Allegato al Capitolato d'Oneri del 19.11.2010*<sup>36</sup> in cui viene espressamente indicato *"Quantità di rifiuti gestita: da 960 a 1.000 tonnellate/anno"*, nonché in relazione a quanto certificato successivamente con la nota del *focal point* tunisino della Convenzione di Basilea, assunta al prot. 2021. 38164 del 25.1.2021, nella quale è sottolineato che *"... dopo aver verificato il documento all.6.pdf allegato alla trasmissione UOD del 10 dicembre 2020, abbiamo preso atto che i documenti di autorizzazione (termini e condizioni N. 1, N. 2 e N. 3) consegnati all' 'SOREPLAST' sono documenti falsi. Sapendo che i documenti originali specificano la gestione dei rifiuti plastici post-industriali. Questi falsi documenti includono modifiche (aggiunta di rifiuti riciclabili con codice europeo CER 191212 e anche un aumento della media delle quantità da gestire"*.

Risulta pertanto evidente che la S.R.A. S.r.l. non ha fornito alcun elemento che potesse superare e/o giustificare le anomalie riscontrate dal funzionario della Regione Campania, e ciò malgrado la richiesta di Notifica Generale è stata poi ritenuta dallo stesso ANDREOLA regolare e completa in ogni sua parte.

<sup>35</sup> a firma di CANCRO Antonio, quale legale rappresentante

<sup>36</sup> facente parte del Dossier documentale consegnato con plico del 20.1.2020 assunto al prot. 2020.34327 della Regione Campania - U.O.D. Salerno



E proprio, come di seguito vedremo, l'inconsistenza, ma sarebbe meglio dire la sostanziale assenza di risposte effettive da parte di SRA srl ai rilievi, in uno con la mancanza di una ulteriore reazione a tale inconsistenza da parte di ANDREOLA, che si accontentava del nulla, di una totale assenza di risposte reali da parte di SRA ai suoi rilievi, appaiono altamente sintomatiche della malafede dei protagonisti della vicenda.

Infatti, in realtà la documentazione richiesta ad integrazione veniva (peraltro solo parzialmente) fornita solo in apparenza.

E così, mentre il *certificato aggiornato relativo all'analisi chimico merceologica*, non veniva proprio fornito (e si trattava di documento essenziale, perché avrebbe dovuto dimostrare il fatto che il rifiuto prodotto da SRA era ulteriormente trattabile/riciclabile e non da destinarsi al solo smaltimento in discarica come invece attestato dal Laboratorio Ermete nel Dicembre 2019) tutto il resto che veniva prodotto era una ulteriore copia dei documenti che già erano stati allegati alla iniziale istanza autorizzatoria del 10.1.2020 e che, proprio per la loro insufficienza palese, avevano determinato la richiesta d'integrazione. Si trattava, peraltro, di documenti che - tranne uno di cui si dirà di seguito - erano tutti provenienti da SRA o dalla stessa Soreplast, dunque non da Organi Pubblici tunisini che attestavano le effettive capacità produttive della Soreplast e la sua operatività. Unico documento, come detto, proveniente da organi pubblici tunisini era quello dell'Agenzia API Sousse che tuttavia, non solo era di 11 anni prima, ma semplicemente attestava che la Soreplast aveva presentato un progetto - si badi bene, un mero progetto - per la creazione di una unità di riciclaggio di materie plastiche, e, dunque, non attestava di certo l'idoneità degli impianti - all'epoca non esistenti ed in realtà in seguito mai realizzati (come pure attestato non solo dalle citate foto rinvenute nei cellulari dei Palmieri ma anche dalla stessa AG tunisina che in sede di assistenza giudiziaria per via rogatoria attestava che gli impianti Soreplast non erano stati mai realizzati e messi in funzione) - a trattare il CER 19.12.12. che era l'unico punto d'interesse reale e necessario per autorizzare la spedizione dei rifiuti in Tunisia (e ciò senza contare quanto attestato dal vero *Focal Point* tunisino e che cioè l'operazione di esportazione in esame era, in radice, illegale).


Dunque, nonostante l'aggiornato certificato relativo all'analisi chimico merceologica richiesto dalla U.O.D. (*recte* dall'arch. Andreola Vincenzo) alla S.R.A. S.r.l. non fosse stato fornito onde giustificare l'anomalia riscontrata dal funzionario della Regione Campania, ciò non impediva ad ANDREOLA di ritenere regolare e completa la richiesta di Notifica Generale in ogni sua parte, come presupposto dal Regolamento (CE) 1013/2006.

Con nota prot. 2020.45097 del 23.1.2020, a firma del responsabile del procedimento arch. Vincenzo Andreola e del dirigente pro-tempore, avv. Anna Martinoli, la Regione Campania - U.O.D. 50.17.09 Salerno trasmetteva ad API - SOUSSE, tramite corriere DHL a cura della S.R.A., il plico completo della Notifica Generale con i documenti acquisiti, richiedendo contestualmente informazioni e documenti in ordine all'impianto di destinazione della Soreplast Suarl.

L'API Sousse veniva indicata dal notificatore/produttore S.R.A., nel *dossier* documentale sopra citato. Ed è a questo referente che la regione Campania ha trasmesso i documenti di notifica e di movimento - corredati dal *dossier* documentale (predisposti dal notificatore/produttore), come previsto dall'articolo 6, comma I, della Convenzione di Basilea - a firma del responsabile del procedimento arch. Vincenzo Andreola e del dirigente avv. Anna Martinoli.

Come giustamente nota il PM:

Dunque, la mancanza del certificato da cui si poteva desumere l'idoneità dei rifiuti CER 19.12.12 ad essere destinati ad impianti di recupero e riciclo quali quello tunisino facente capo alla Soreplast Suarl (impianti, peraltro, del tutto inesistenti in Tunisia, come si è appena visto sicché le esportazioni in esame erano vietate ab origine), in uno con l'omessa verifica dell'Autorità di destinazione tunisina a cui inviare la richiesta di autorizzazione, rappresentano le più evidenti carenze nell'istruttoria della istanza di Notifica Generale n. IT 020260., curata dall'ANDREOLA, che per la loro enormità, ed a tacere d'altro, dimostrano di per sé il dolo del predetto funzionario (a meno di non ammettere, come sopra detto, che invece di trovarci al cospetto di un professionista che per mestiere pratica quotidianamente queste procedure e questa specifica normativa, siamo davanti ad un *quives de populo* a cui per caso hanno affidato questo incarico). Invero, come pure si è detto, l'Autorità di destinazione era facilmente individuabile dal sito web *Convenzione di Basilea | InforMEA* che attualmente è




raggiungibile dal link <https://www.informea.org/en/person/49260>, laddove si rilevava che l'Autorità tunisina era da individuarsi nel Ministero degli Affari Locali e dell'Ambiente - Dipartimento Direzione Generale per l'Ambiente e la Qualità della Vita e che il nominativo del focal point era (ed è) Abderrazak Marzouki, Vice Direttore della Prevenzione dei Rischi con indirizzo Boulevard Beji Kaid Essebsi, Centre Urbain Nord - 1082 Tunis (Tunisia) - e-mail [dgeqv@mineat.gov.tn](mailto:dgeqv@mineat.gov.tn) - telefono +21671136300 - fax +21671136303. Peraltro proprio a questa Autorità si era correttamente riferito il BARRETTA quando nel 2019, quale Dirigente *ad interim* dell'U.O.D. di Caserta, aveva istruito n. 2 pratiche per spedizioni di rifiuti in Tunisia.

Come si vedrà man mano, la successione dei fatti dimostra *ex sé* l'esistenza della volontarietà della condotta del funzionario pubblico, finalizzata a consentire alla S.R.A. di effettuare una spedizione illegale di rifiuti all'estero.

Ipotesi che trova conferma anche dall'analisi dei contatti telefonici intercorsi tra gli indagati a ridosso dell'invio del plico in Tunisia. Dall'analisi dei tabulati risultano infatti numerosi contatti telefonici tra PADOVANI Carmela e l'arch. ANDREOLA Vincenzo (cfr. analisi tabulati telefonici - capitolo 6.e. della relazione finale).

Sintomatico è poi il fatto che gli indagati monitoravano l'arrivo del plico presso la API in Tunisia. Infatti, giunto il plico in Tunisia, qualcuno all'interno dell'API informa NOUREDDINE, che a sua volta informa CASADONTE, che a sua volta ancora informa PADOVANI Carmela, che infine invia a PALMIERI Alfonso lo screenshot dei messaggi scambiati con il CASADONTE. Tanto si ricava da uno "screenshot" di conversazioni avvenute tra PADOVANI e CASADONTE, rinvenuto sul cellulare di PALMIERI Alfonso (che dai metadati risulta acquisito in data 28.01.2020).



Lo scambio dei messaggi sopra riportati conferma ulteriormente i collegamenti che legano i vari indagati nella pianificazione e realizzazione della complessiva operazione illecita.

E' poi significativo che il CASADONTE parli di sé quale incaricato delle verifiche da compiersi in Tunisia presso la sede della Soreplast, e quale soggetto competente alla restituzione del plico.

Si tratta, a tutti gli effetti, di una sostanziale confessione del ruolo svolto dal CASADONTE, e della complessiva gestione illecita della pratica nel segmento tunisino.

E proprio in tale contesto si inserisce l'improvvisa emersione di un nuovo ufficio tunisino, la ANGED, che il CASADONTE, di concerto con gli altri indagati, sceglie quale "ente di riferimento" da far interfacciare con la U.O.D. di Salerno. Scelta, che poi si vedrà, è legata alla presenza in tale ente (comunque non competente rispetto alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti) di un soggetto pronto a collaborare per la illecita realizzazione della spedizione.

In data 12/2/2020 la S.R.A. S.r.l. inviava alla U.O.D. 50.17.09 di Salerno una mail, acquisita al prot. 2020.92570, con la quale comunicava ulteriori metodologie di trasporto per la spedizione. Tale e-mail veniva indirizzata anche al focal point tunisino, indicato tuttavia in ANGED 'rp.sm@anged.nat.tn',

e non in API SOUSSE (ente che la S.R.A. aveva indicato nella richiesta del 01.01.2020 quale Autorità competente di destinazione (ALLEGATO N. 19).

Dal momento che la U.O.D. 50.17.09 della Regione Campania aveva trasmesso il plico contenente la documentazione relativa alla Notifica Generale in esame all'Agenzia tunisina API Sousse, quale presunta Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per la spedizione transfrontaliera segnalata dalla S.R.A. S.r.l., e che non aveva ricevuto in merito alcun formale riscontro alla data dalla mail in esame, si rileva che gli autori della vicenda delittuosa avevano di propria iniziativa individuato una nuova e diversa Autorità preposta alla concessione di tale autorizzazione, ossia l'agenzia tunisina Anged.

Tale mail dimostra ulteriormente come tutti i passaggi della vicenda venivano pianificati ed attuati sulla base di precisi accordi che intercorrevano tra il gruppo CANCRO-PALMIERI che operava in Italia ed il gruppo CASADONTE-NOUREDDINE che opera in Tunisia.

Infatti, alla data 12.02.2020 l'unico ente tunisino (surrettiziamente) individuato quale autorità competente era API SOUSSE. Nessuno aveva messo in dubbio l'individuazione di tale ente come soggetto referente in Tunisia, né risulta citata e/o indicata l'esistenza di altri soggetti istituzionali.

Ciò nonostante, la S.D.A. invia la suddetta comunicazione anche a questo diverso ente, l'ANGED, ma non ad API SOUSSE, laddove, invece, solo quest'ultimo Ente era stato indicato dalla stessa azienda quale Autorità competente di destinazione

La successione cronologica dei fatti dimostra come il gruppo CANCRO-PALMIERI sia stato (quantomeno) informato direttamente dai correi operanti in Tunisia che sarebbe stato opportuno "trasferire" la pratica sull'ANGED, dove potevano usufruire della collaborazione del MAKRAM.

In proposito, occorre evidenziare che dal telefono cellulare in uso a CASADONTE Paolo sono state estratte le chat intercorse con contatto telefonico 21650305212, intestato a NOUREDDINE Mohamed Moncef [cfr. capitolo 6.c.(2) della relazione finale].

Si deve da subito rilevare che dall'analisi dei cellulari sequestrati agli indagati è emerso che tutte le conversazioni presenti all'interno della chat tra CASADONTE Paolo e il gerente della Soreplast risultano eliminate, come evidenziato dall'apposito simbolo utilizzato dal programma ("x" rossa su cerchio bianco). Tuttavia, l'analisi ha consentito di recuperare alcuni messaggi, rigorosamente in lingua inglese, nei quali Casadonte riferisce (in data 20/02/2020) di aver appena concluso una chiamata con la Regione Campania e spiega che è necessario che il mittente sia API o ANGED, evidenziando una preferenza per API.

Traduzione letterale informale

*Ho chiuso il telefono proprio ora con la Regione Campania. Quindi è necessario che il mittente sia Api o Anged, Api è meglio. Non indagano sul mittente ma non deve riportare sulla posta il nome del mittente.*

Dall'analisi dei tabulati relativo al traffico telefonico dell'utenza in uso a Casadonte Paolo (n. 3284786838) non si rilevano contatti con utenze riferite alla U.O.D. 50.17.09 né con i dipendenti pubblici interessati dal procedimento amministrativo in esame.

Tuttavia, si rileva il contatto telefonico intercorso in tale data, alle ore 12:35:45, con PADOVANI Carmela per una durata di 86 secondi.

Altrettanto significativo è poi il fatto che la U.O.D. di Salerno (rectius, l'ANDREOLA) nulla ha osservato e/o rilevato in merito all'improvvisa "apparizione" nella mail della S.R.A. S.r.l. dell'ANGED in luogo dell'Autorità già individuata, ossia l'A.P.I. Sousse.

L'ANDREOLA, nonostante tali evidenti e non giustificate né giustificabili variazioni, non chiedeva chiarimenti, non verificava concretamente chi era l'Autorità competente Tunisina, non bloccava la pratica.

Sul punto si deve rilevare come negli stessi giorni risultano numerosi contatti telefonici tra l'ANDREOLA e la dipendente dalla S.R.A. S.r.l., PADOVANI Carmela.

chiamante	chiamato	data ora	durata
-----------	----------	----------	--------



393284660209	ANDREOLA VINCENZO	393491085413	PADOVANI CARMELA	03/02/2020 17:44	262
393284660209	ANDREOLA VINCENZO	393491085413	PADOVANI CARMELA	06/02/2020 13:07	43
393284660209	ANDREOLA VINCENZO	393491085413	PADOVANI CARMELA	06/02/2020 16:31	258
393284660209	ANDREOLA VINCENZO	393491085413	PADOVANI CARMELA	24/02/2020 12:56	126
393491085413	PADOVANI CARMELA	393284660209	ANDREOLA VINCENZO	04/02/2020 11:22	457
393491085413	PADOVANI CARMELA	393284660209	ANDREOLA VINCENZO	11/02/2020 11:26	174
393491085413	PADOVANI CARMELA	393284660209	ANDREOLA VINCENZO	12/02/2020 13:12	119
393491085413	PADOVANI CARMELA	393284660209	ANDREOLA VINCENZO	12/02/2020 14:33	124
393491085413	PADOVANI CARMELA	393284660209	ANDREOLA VINCENZO	13/02/2020 08:55	240

Alcuni giorni dopo tale mail, presso gli uffici dell'U.O.D. si svolge un incontro sollecitato dal Palmieri.

E' BARRETTA Antonello, nel contesto della memoria depositata durante le indagini, a dare conto di quanto accaduto:

A seguito dell'arrivo di detta autorizzazione da parte dell'Anged, la Società Sra s.r.l. (come precisato meglio alla polizia giudiziaria in sede di acquisizione documentale) chiedeva un urgente incontro per il tramite del responsabile del procedimento, tenutosi in data 24.02.2020 (come rinvenibile dalla firma di ingresso di PALMIERI Alfonso nel registro della guardiania, agli atti, e con la partecipazione di alcuni collaboratori dello stesso, personalmente a me sconosciuti) lo scrivente veniva portato a conoscenza della pratica in corso, e conseguentemente, in esito a detto incontro veniva richiesto al notificatore/produttore la produzione di ulteriore documentazione disponendosi, nel contempo, una ulteriore verifica procedimentale, ed in particolare:

-Atteso che l'autorizzazione pervenuta dalla Tunisia era riferita ad Ente diverso rispetto a quello indicato nel dossier documentale dal Notificatore/Produttore (- invero, il Notificatore/produttore già con pec del 12.02.2020 (ritualmente consegnata alla polizia giudiziaria), e dunque già prima dell'arrivo dell'Autorizzazione di Anged, risultata poi falsa, comunicava alla Regione Campania - quale Autorità di spedizione- e ad Anged "rp.sm@anged.nat.tn-"Spett.li Autorità"-, una nuova modalità di trasporto per nave dei rifiuti di che trattasi-), si provvedeva a richiedere allo stesso, nell'incontro citato, richiesto e tenuto il 24.02.2020 (come risulta dal registro degli ingressi all'ufficio regionale sottoscritto dal Palmieri Alfonso), chiarimenti in merito, nel corso del quale lo stesso Notificatore confermò che l'Autorità Competente di destino fosse l'ANGED, impegnandosi a far pervenire ai fini del prosieguo procedimentale, apposita attestazione dell' API Sousse (originariamente individuata quale Autorità Competente) di ricezione del plico e di inoltrare all'Autorità Competente per territorio in Tunisia in uno all'Autorizzazione Ambientale rilasciata all'impianto di destino, con indicazione delle operazioni di recupero, tipologia di rifiuto e quantità coerenti con la notifica proposta, a completamento di quanto già dichiarato nel dossier documentale.

Per essere certi della provenienza di detta documentazione fu richiesto che l'invio dovesse avvenire a mezzo postale a cura direttamente degli stessi Enti tunisini e non attraverso il notificatore benchè espressamente previsto sia dalla Convenzione di Basilea sia dal Regolamento Ce 1013/2005 e s.m.i.;

-Che a seguito di dette richieste formulate al Notificatore/Produttore perveniva la seguente documentazione :

A) Dichiarazione del 3.3.2020 dell'API-SOUSSE, debitamente tradotta con traduzione giurata, trasmessa a mezzo corriere DHL riportante mittente API Sousse, ed acquisita al protocollo n. 158151 del 11.03.2020, in cui si attestava di aver ricevuto il plico di che trattasi in data 27.01.2020, e nel constatare che lo stesso riguardava una spedizione di rifiuti transfrontalieri provenienti dall'Italia e destinati in Tunisia, nel territorio di Sousse, contestualmente aveva provveduto a trasmetterlo, per competenza, all' ANGED (Agence Nationale de Gestion des Déchets);

...

Appare ora opportuno richiamare quanto indicato nella *Relazione* del 11.01.2021, a firma dell'ANDREOLA e del BARRETTA (cfr. annotazione NOE del 20.01.2021):

...  
Le interlocuzioni avute con il notificatore hanno riguardato per l'acquisizione di elementi informativi, con una segretaria della Società Sra srl e successivamente a spedizione iniziata con un collaboratore di nome *Ciro*. Alla fine di febbraio 2020, in esito all'acquisizione dell'autorizzazione di *Regional Anged*, il Sig. *Palmieri*, figlio, accompagnato da più persone, tra cui presumibilmente un italo-tunisino, di cui si ignorano le identità, chiedeva delucidazioni in merito al procedimento. In detto incontro gli fu richiesto di produrre la dichiarazione di *Api - Sousse* e l'autorizzazione ambientale rilasciata a *Soreplast* oltre al capitolato d'onori, da acquisire direttamente dagli Enti preposti, cosa poi avvenuta.  
Nel prosieguo, al seguito del blocco dei contenitori, nel periodo ottobre/novembre 2020, chiesero un incontro il Sig. *Palmieri* padre, e due figli. Il Sig. *Cancro*, legale rappresentante, è stato presente in ufficio solo inizialmente, ed insieme agli avvocati nell'incontro tenutò, su richiesta, il 28.12.2020

Inoltre, il *BARRETTA*, in data 25.02.2021, in occasione di un'acquisizione documentazione (cfr. verbale redatto in data 24/2/2021 e riaperto e concluso il 25/2/2021) ha evidenziato quanto segue:

[...] In merito all'incontro tenuto presso questa U.O.D. alla fine di febbraio 2020, riportato nella relazione trasmessa al N.O.E. Carabinieri di Salerno, con la presenza, oltre del sig. *Alfonso Palmieri*, di due persone accompagnatori di quest'ultimo, di cui uno potrebbe trattarsi di tale *Paolo Casadonte*, come indicatoci in seguito dal Console di Tunisia a Napoli, che oltre al nominativo associabile alla predetta persona ci ha fornito anche il suo recapito telefonico n. 328\*4786838. Precisiamo, tuttavia, non abbiamo una conoscenza diretta di tali persone, ad eccezione del sig. *Alfonso Palmieri*, che aveva avuto vari accessi all'Ufficio in compagnia della dipendente della S.R.A. S.r.l., tale *Carmela*, inerenti alla pratica di cui trattasi. Evidenziamo che la persona identificabile in *Paolo Casadonte*, nel corso dell'incontro è apparso un conoscitore approfondito della pratica di che trattasi e, nello specifico, dichiarava di seguirne gli aspetti con le Autorità tunisine. Vista la sua conoscenza le ulteriori richieste che sarebbero state formulate alla S.R.A. S.r.l. vennero a questi anticipate nel corso dell'incontro

Il richiamo che fa il *BARRETTA* nella sua memoria all' "autorizzazione" dell'ANGED a favore della *Soreplast* risulta -ad una prima impressione- contraddittorio atteso che tale documento risulta formalmente pervenuto presso la U.O.D. solo il giorno successivo, il 25.02.2020. Tuttavia, appare plausibile l'ipotesi che nel corso dell'incontro tenuto il 24.02.2020 copia di tale documento sia stata esibita dal *PALMIERI*, desideroso di dimostrare che la *Soreplast* aveva tutte le autorizzazioni così da poter ottenere l'autorizzazione all'esportazione. Di certo, nel corso dell'incontro del 24.02.2020 il *PALMIERI* si è mostrato a conoscenza del nuovo ente (*l'ANGED*), rivendicandone la competenza ad autorizzare per la Tunisia l'importazione dei rifiuti.

In data 25/2/2020 - per il tramite di corriere DHL - giungeva alla U.O.D. di Salerno una *Dichiarazione* (in lingua francese con traduzione in italiano) datata 20.02.2020, formalmente proveniente dalla "Regional Direction of ANGED c/o Ems Tun Centre de Tri Tunis Cartage" "Agenzia Nazionale per la gestione dei Rifiuti - Ufficio Regionale di Sousse della Repubblica Tunisina", in cui si autorizza la "Soreplast Suarl" a ricevere i rifiuti di cui alla spedizione in argomento.

Tale documento è risultato essere falso, come attestato dal focal point Tunisino della Convenzione di Basilea con apposita mail, assunta al prot. 2021.125936 del 8.3.2021 della Giunta Regionale della Campania - U.O.D. Salerno;

Il documento è privo di intestazione e consta di due fogli, in calce da ognuno è apposto un timbro ove si distingue la testuale dizione "Gestione des Déchets ANGED", la data del 20/2/2020, il numero 121/2020 e alcune sigle di sottoscrizione, a margine delle quali non è possibile ricondurle a nominativi, stante l'assenza di ogni riferimento.

Inoltre nella parte iniziale del documento è riportata la seguente dicitura:



Presso che in data di 27/01/2020 perveniva presso questo ufficio un plico sigillato proveniente dalla Regione Campania (Repubblica Italiana)

Riferimento che appare subito erroneo (atteso che la Regione Campania aveva inviato il plico solo all'API-Sousse) ma che conferma come l'intera gestione della pratica da parte dei referenti tunisini interessati all'importazione dei rifiuti (CASADONTE e NOUREDDINE in primis) sia avvenuta sotto una regia unitaria, che ha articolato e realizzato di volta in volta la documentazione (falsa) necessaria.

Da notare che la prima pagina dell'autorizzazione in esame in lingua francese, richiama i codici R12 ed R3, mentre la versione tradotta in lingua italiana riporta il solo codice R12. Inoltre, nelle seconde pagine (sia quella in lingua italiana che quella in lingua francese) del predetto documento si rileva che l'autorizzazione era stata concessa solo per le operazioni di recupero in R12. Occorre altresì osservare che le firme apposte sui due documenti sopra raffigurati appaiono palesemente difformi.

Così il PM descrive le "anomalie" del documento:

È da dire, poi, che dalla documentazione acquisita presso la U.O.D. di Salerno della Regione Campania, fornita dal dott. Barretta Antonello, si rileva solo la versione finale della prima pagina dell'autorizzazione in esame (quella in lingua francese), riportante i codici R12 ed R3, mentre la versione tradotta in lingua italiana riporta il solo codice R12 (ALLEGATO N. 20). Questa singolare discrasia documentale, fra testo originale e testo tradotto, presenta due elementi davvero singolari: 1) si omette di tradurre in italiano da parte di SRA, non una complessa parola francese, ma guarda caso, una sigla, eguale in tutte le lingue del mondo; 2) tale sigla, che guarda caso ancora, rappresentava uno dei veri punti critici dell'intera operazione in quanto relativa ad operazioni di recupero del rifiuto Cer 19.12.12. che non era possibile svolgere in Tunisia, non era presente nella originale versione della (falsa) autorizzazione di Anged. Appare allora evidente che unica spiegazione logica della discrasia e di tutti i documenti fino ad ora evidenziata: i correi, accertisi - evidentemente dopo avere tradotto in italiano il "pezzotto" - della mancanza nell'autorizzazione, del riferimento al recupero in R3, si affannano ad inserirlo il prima possibile. Redigono una nuova autorizzazione di ANGED, trascurando però di inserire nella parte dispositiva del provvedimento il riferimento al recupero in R3 e soprattutto non inserendolo, neanche nella parte motiva, nella traduzione in italiano.

...  
E dal raffronto delle due seconde pagine estratte dalla p.g. (l'una in lingua italiana e l'altra in lingua francese) del predetto documento, di seguito raffigurate, si rileva che l'autorizzazione era stata redatta come concessa (evidentemente per un errore dei falsificatori) solo per le operazioni di recupero in R12 (cioè per operazioni di trattamento preliminare) e di seguito, i falsificatori, accertisi dell'errore, raffazzonavano un aggiustamento del documento integrando solo la parte motiva, in lingua francese, del provvedimento e non il dispositivo dello stesso:

...  
Nonostante ciò la U.O.D. in seguito come vedremo, concedeva le autorizzazioni per la spedizione transfrontaliera dei rifiuti in Tunisia alla S.R.A. S.r.l. per le operazioni di recupero in "R3" e "R12", volendosi evidentemente sublimare, estendendolo dall'udito (non c'è peggiore sordo di chi non vuol sentire) alla vista, il noto brocardo che senz'altro, mai come nel caso di ANDREOLA, può declinarsi nel senso che non c'è peggiore cieco di chi non vuole vedere.

E così, risultava che il riconoscimento dell'errore nella compilazione dell'autorizzazione all'importazione della ANGED (cioè l'omessa indicazione di R3) era evidentemente avvenuto dopo una prima redazione del cd Documento per movimenti transfrontalieri di rifiuti che era stato compilato da SRA che, con sicumera (evidentemente contando sulla compiacenza di chi doveva controllare) invece che ristampare tale documento, procedeva ad una chiara aggiunta a penna della sigla R3:

...  
Su come sia arrivata la documentazione dall'Agenzia Api-Sousse alla ANGED, si richiama quanto riportato (cfr comparto 6.c.(2), riferito all'analisi dei dati estratti dalla copia forense del telefono



cellulare in uso a CASADONTE Paolo, ove tra le chat si rilevano quelle successive intrattenute con Ben Abdelbaki Ep Fraoua Beya, già Console tunisino a Napoli, di seguito riportate. In particolare in data 20/7/2021 CASADONTE - quando oramai lo scandalo era scoppiato ed il telefono e la messaggistica erano divenuti per lui uno strumento difensivo - evidenziava alla Console di non aver più rapporti con la S.R.A. S.r.l. (invero sul piano formale non vi sono atti che attestino rapporti professionali/commerciali tra la predetta persona fisica e quella giuridica) in quanto gli stessi lo avevano accusato in un programma TV di essere amico intimo di NOUREDDINE:

...  
...ore 12:33:43 dello stesso giorno: "Io essendo in tunisia potevo ritirare un plico per la SRA senza far venire loro fino a Soussse. Sarebbe questa la prova del mio coinvolgimento? Perché la SRA ha dato questi documenti ai giornalisti? Solo per cercare colpevoli inesistenti";

...chat delle ore 12:34:53: "Non si fidi della SRA sig.ra Console, non sono gente moralmente corretta".

Tale indicazione è pressoché surreale tenuto conto dei rapporti intercorsi tra i PALMIERI e il CASADONTE, tanto più perché in tutti i giudizi civili avviati dalla S.R.A. S.r.l. la sua posizione non è stata chiamata, né tampoco sono state presentate denunce per il formale coinvolgimento nella vicenda penale;

...chat delle ore 12:37:07: "[...] Hanno dato la delega che mi hanno fatto per il ritiro di alcuni documenti all'API".

Dagli atti della Rogatoria è stato rilevato che la spedizione dell'autorizzazione asseritamente concessa dalla ANGED alla Soreplast Suarl è stata curata dal Nouredine Mohamed Moncef (pagina 439 - 441 atti Rogatoria). In particolare è stato accertato presso la Direzione Centrale per le spedizioni postali Centro di posta celere che:

- il numero di pacchi spediti da ANGED verso l'Italia sono due e sono numerati:
  - EE524578154TN mittente ANGED e destinatario Regione Campania Italia Rifiuti (Valutazione e Autorizzazione);
  - EE524578168TN mittente ANGED e destinatario S R A SRL Italia Sviluppo Risorse Ambientali ZI B Tritor.
- il versamento è stato effettuato dal signor Khaled Issa ricevuto dal signor Mohamed Moncef Nouredine.

Nel corso delle indagini sono stati acquisiti ulteriori elementi in merito alla riconducibilità dell'ideazione e della predisposizione di tale documento agli attuali indagati.

Presso la sede della R.S.A. è stata rinvenuta una copia del Decreto di autorizzazione, in lingua italiana, -corrispondente a quella -asseritamente- rilasciata dalla ANGED.

Non è dato sapere come questo documento sia pervenuto alla S.R.A. S.r.l., dal momento che in esso era stata indicata la trasmissione alla autorità italiane (Regione Campania).

Fotocopie del Capitolato d'Oneri sono state poi rinvenute presso la sede di fatto della Eco Management S.p.A., anche se tale società risulta estranea e non destinataria del documento.

Lo stesso documento e la relativa modifica sono stati rilevati anche dai dati estratti dallo smartphone Samsung Galaxy S20 Plus di PALMIERI Alfonso. Segnatamente tra le immagini ottenute attraverso l'applicazione CamScanner, sono presenti n. 4 file in formato pdf che riproducono la Dichiarazione del 3/3/2020 rilasciata da API-SOUSSE in cui l'Ente tunisino attesta di aver ricevuto il plico dalla Regione Campania - U.O.D. di Salerno in data 27/1/2020 e di aver contestualmente provveduto a trasmetterlo ad ANGED. Nello specifico:

--il file denominato "nouveau document 2020-03-04 14.59.11\_20200304145931" riproduce il documento redatto in lingua francese e l'apposizione di una firma (Signature) e di un timbro circolare in lingua araba;

--i file denominati "nouveau document 2020-03-04 11.16.35\_20200304111646" "nouveau document 2020-03-04 10.56.56\_20200304105712" riproducono il documento redatto in lingua francese sprovvisto di timbro e firma;



--il file denominato "nouveau document 2020-03-06 11.58.53\_20200306115907", tradotta in italiano dalla lingua francese.

Tali file sono stati generati nel telefono di PALMIERI Alfonso in data 4/3/2020. Siccome la comunicazione datata 3/3/2020 indirizzata dall'API Sousse alla U.O.D. 50.17.09 di Salerno della Regione Campania, ne deriva che i file in questione non dovevano essere nella disponibilità di PALMIERI Alfonso dato che la S.R.A. non era destinataria della stessa. Se ne può dedurre che il PALMIERI era consapevole che la formazione di questo falso documento era stata preordinata tra CASADONTE Paolo e NOUREDDINE Mohamed.

I file dimostrano altresì che gli indagati, accortisi in un secondo momento di aver commesso un errore nella predisposizione del documento, hanno provveduto a "correggerlo".

Le modifiche riguardano l'aggiunta del codice R3 in parte motiva (prima pagina) che nella prima stesura non risulta indicato. Difatti il file più datato riporta una versione del documento in cui era stata prevista la sola operazione di ulteriore recupero intermedio in R12 e non anche la finalità di recupero in R3.

Nella versione successiva, viene aggiunto anche il riferimento all'operazione del recupero R3 nella prima pagina (oltre che in R12). Tuttavia, si deve notare che, evidentemente per la fretta di provvedere alla correzione, gli autori del documento dimenticavano di riportare tale aggiunta anche nella seconda pagina, in cui vi era il "dispositivo" del (falso) provvedimento amministrativo (dispositivo che inizia dopo la dicitura centrale "DECLARE" cioè SI DICHIARA).

Dunque CASADONTE Paolo con NOUREDDINE Mohamed Elmoncef e Baghdedi MAKREM, predisponavano la falsa autorizzazione, proveniente dall'ANGED (Agence Nationale de Gestion des Déchets - Ministère de l'Environnement République Tunisienne), spedita all'U.O.D. di Salerno.

Anche in questo caso, nonostante le continue anomalie procedurali e le evidenti contraddizioni documentali, l'ANDREOLA nulla notava.

La molteplicità delle versioni dell'autorizzazione rilasciata dall'ANGED alla Soreplast, presenti nel cellulare del PALMIERI, in uno con la data di "generazione" dei primi due documenti (04.03.2020, antecedente rispetto alla data di recapito alla U.O.D. di Salerno della seconda versione del predetto documento) forniscono riscontri univoci in ordine alla consapevolezza e compartecipazione da parte del predetto indagato della formazione della falsa documentazione utilizzata per la spedizione illecita transfrontaliera di rifiuti in Tunisia.

In atti è acquisito un ulteriore elemento che dimostra la riconducibilità al CASADONTE della materiale redazione dell'autorizzazione in questione: si tratta del contenuto di una chat intercorsa in data 27.02.2020 tra POIRIER e CASADONTE, in cui quest'ultimo sostanzialmente confessa di aver redatto -previo accordo con il NOURADDINE- il documento dell'ANGED.

In particolare CASADONTE comunica al suo interlocutore di avere dei problemi in quanto il documento non risulta avere l'intestazione di ANGED. POIRIER afferma che è comunque presente il timbro dell'ANGED, ma Casadonte insiste affermando che anche l'intestazione è importante.

Come si vedrà infra, l'autorizzazione pervenuta all'U.O.D. risulta effettivamente priva dell'intestazione dell'ANGED.

Così il PM su tale aspetto:

Nel computo dell'analisi dei dati estratti dalla p.g. dal telefono cellulare Samsung Galaxy S20 F in uso a CASADONTE Paolo [cfr. capitolo 6.c.(2) della relazione finale] è stata estratta la chat intercorsa in data 27/02/2020 con il contatto telefonico n. +216 98404541, memorizzato nel predetto apparato con il nominativo "Philippe Poirier"<sup>37</sup>, in cui quest'ultimo invia a CASADONTE un documento

<sup>37</sup> dal contenuti delle altre messaggistiche si deduce essere il nipote e collaboratore di NOUREDDINE, legale rappresentante della SOREPLAST Suar.



riguardante "l'affare rifiuti", che lo stesso CASADONTE da più giorni richiedeva con insistenza, asseritamente per notificarlo alla Regione Campania. CASADONTE spiegava a Poirier di aver parlato il giorno precedente con NOUREDDINE (gerente della Soreplast Suarl) riferendogli la necessità di apportare delle modifiche al documento (l'autorizzazione alla destinazione dei rifiuti in Tunisia). Gli comunicava, inoltre, di aver già corretto per la Soreplast il file, che aveva già inviato, chiedendo di riceverlo in breve tempo per poterlo rimandare a stampare e firmare. Lo stesso CASADONTE comunicava all'interlocutore di avere dei problemi in quanto il documento non risulta avere l'intestazione di Anged. Poirier affermava che era comunque presente il timbro dell'Anged, ma CASADONTE insisteva affermando che anche l'intestazione era importante. Si riportano le immagini relative alle antescritte chat. In particolare quanto sin qui dedotto e rappresentato emerge chiaramente dal tenore testuale delle predette conversazioni oggetto di traduzione nella lingua italiana

Nei giorni a seguire risulta uno scambio di messaggi intercorso tra CASADONTE e NOURADDINE, che costituisce un riscontro preciso a quanto riferito dal BARRETTA circa l'incontro del 24.02.2020. La prova di tale scambio di messaggi si ricava dall'analisi forense del telefono cellulare in uso a PALMIERI Alfonso, che ha permesso di recuperare uno "screenshot" di messaggi scambiati tra NOUREDDINE e CASADONTE, in cui i due -richiamando proprio quanto avvenuto nel corso dell'incontro in questione- pianificavano come soddisfare le richieste di "chiarimenti" sollecitate dal BARRETTA. Può facilmente presumersi che sia stato lo stesso PALMIERI a informare di quanto avvenuto nel corso dell'incontro, ed a sollecitare i due complici per predisporre la documentazione richiesta. Messaggi che possono essere collocati in una data prossima o coincidente con quella di "modifica" dell'immagine acquisita nel cellulare del PALMIERI, che risulta essere il 03.03.2020 (data in cui risulta redatta la nota dell'Api-Sousse che contiene proprio i profili di cui parlano i due).

Traduzione letterale informale

Monsuf: *Si impegnano a inviare il dossier ad Anged perché solo Anged è responsabile dell'azienda di riciclaggio.*

Casadonte: *devono riferire su dossier provenienti dalla regione campania salerno ecc... in giornata...*  
*sulla notifica per ....*

Monsuf: *Sì, è menzionato*

Casadonte: *Ok.q*

Casadonte: *Quindi è meglio che Api scriva che.... hanno mandato il dossier ad Anged ... perché Anged è l'unico responsabile della gestione dei rifiuti e anche dell'azienda di riciclo...*

Monsuf: *Lo scrivo ora a chiheb (???) in francese*

Casadonte: *ricorda tutte le info sulla data di arrivo del fascicolo in api, se lo puoi inserire anche il numero di notifica e il nome della tua azienda e ditta di polla. Non possiamo sbagliare nulla.*

Dalla chat si rileva che CASADONTE Paolo indica a NOUREDDINE Mohamed come l'Api Sousse doveva rispondere alla Regione Campania in ordine al dossier da questa inviato. La conversazione dimostra la responsabilità dei due nella predisposizione della falsa documentazione riferibile alle autorità Tunisine.

Si tratta dell'ennesimo riscontro oggettivo del collegamento costante tra PALMIERI Alfonso, CASADONTE Paolo e NOUREDDINE Mohamed, del loro agire di concerto, del loro coinvolgimento attivo nella realizzazione delle condotte di falso per la realizzazione della documentazione utile per ottenere l'autorizzazione alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti.

Così come pianificato da CASADONTE e NOURADDINE, perveniva all'ufficio dell'Andreola una nota dell'API-Sousse [datata 03.03.2020, spedita il 09.03.2020 e pervenuta all'UOD il 11.03.2020] con cui la stessa informava la Regione Campania di aver ricevuto il plico completo della Notifica Generale (inviato il 23.01.2020) in data 27.01.2020, e di averlo a sua volta trasmesso per competenza territoriale all'ANGED.



Il contenuto del documento corrisponde perfettamente a quanto concordato tra CASADONTE e NOURADDINE nella sopra richiamata conversazione.

In ordine a tale documento si riporta il contenuto di alcuni messaggi, rilevati dal telefono cellulare di CASADONTE Paolo, tra questi e l'allora Console tunisino a Napoli  
--chat delle ore 12:33:43: "Io essendo in tunisia potevo ritirare un plico per la SRA senza far venire loro fino a Sousse. Sarebbe questa la prova del mio coinvolgimento? Perché la SRA ha dato questi documenti ai giornalisti? Solo per cercare colpevoli inesistenti";  
--chat delle ore 12:34:53: "Non si fidi della SRA sig.ra Console, non sono gente moralmente corretta";  
--chat delle ore 12:37:07: "[...] Hanno dato la delega che mi hanno fatto per il ritiro di alcuni documenti all'API".

Tali messaggi permettono di confermare che il plico, una volta pervenuto presso l'API, era stato ritirato da CASADONTE Paolo (su incarico della S.R.A.).  
Ne deriva l'ennesima conferma che la successiva comunicazione dell'A.P.I. Sousse alla U.O.D. di Salerno (in cui riferiva di aver trasmesso il plico all'ANGED in data 27.01.2020) è stata materialmente confezionata dagli indagati per "mettere apostoi le carte", come sollecitato nel corso della riunione di fine febbraio 2020.

L'acquisizione del plico da parte del CASADONTE chiarisce anche come l'ANGED si sia potuta attivare (inviando l'autorizzazione all'U.O.D.) senza essere mai stata formalmente interessata della vicenda. E' infatti facile ipotizzare che CASADONTE Paolo, avendo il possesso del plico, lo abbia consegnato a Makram Ben Ali per poi unitamente a questi ed al NOREDDINE- provvedere alla redazione delle successive comunicazioni (sia dell'ANGED che dell'API).

Gli esiti delle indagini dimostrano che la scelta degli indagati di individuare l'Anged quale Autorità competente è legata alla semplice ragione che il loro complice, MAKRAM Bagadadi, in quanto dipendente di Anged (ancorchè con funzioni che nulla avevano a che fare con la presente vicenda) era in grado di confezionare, a loro beneficio, della falsa documentazione con timbri ed intestazione Anged (ente che aveva il pregio di essere realmente esistente in Tunisia, anche se del tutto incompetente in materia) che, dunque, risultava essere uno schermo di apparente plausibilità (ed a cui, comunque - ed era ciò che contava - ANDREOLA era disponibile a riconoscere plausibilità)

Lo scambio di messaggi e di file tra CASADONTE, NOURADDINE e PALMIERI dimostra (ove ne fosse stato ancora bisogno) come l'intero iter amministrativo veniva gestito di concerto tra gli indagati, che hanno pianificato e realizzato una serie di falsi documenti (diretti/intestati ad enti non titolati ad operare) per far "apparire" la regolarità della pratica.

Tornando all'epoca dei fatti, in data 27.02.2020, con nota prot. 2020.127453, l'ANDREOLA -che evidentemente voleva salvare le apparenze e dimostrare una qualche diligenza nell'istruire la pratica- chiedeva al Consolato Tunisino a Napoli di comunicare quale fosse l'Autorità di destinazione a cui inviare la Notifica Generale per la spedizione transfrontaliera dei rifiuti dall'Italia alla Tunisia, atteso che il Notificatore aveva indicato API - SOUSSE mentre il provvedimento di autorizzazione alla spedizione era pervenuto da ANGED.

Si trattava di una mossa obbligata che serviva a porre rimedio al fatto che, maldestramente, la SRA srl aveva indicato, in successione, due diverse Autorità in ordine di tempo (entrambe del tutto incompetenti) (ALLEGATO N. 21).

Ma le modalità di tale controllo risultano subito anomale, atteso che il Consolato non ha competenza in materia, che era dovere della S.R.A. individuare l'Autorità ed a tale società andavano richiesti i necessari chiarimenti, che l'individuazione dell'Autorità poteva avvenire attraverso diversi e più idonei canali (consultando il sito relativo alla Convenzione di Basilea, ovvero richiedendo al governo tunisino).

Le effettive ragioni per l'ANDREOLA si rivolgeva (con modalità palesemente irregolare) al Console di Tunisia a Napoli si ricavano dai numerosi elementi emersi nel corso delle indagini che dimostrano una conoscenza diretta tra il CASADONTE ed il Console, la condivisione tra gli stessi delle notizie relative alla spedizione della S.R.A. in Tunisia e l'evidente interessamento del Console per la positiva conclusione della pratica.



L'espediente appare seguire lo stesso criterio della scelta dell'Anged quale (falsa) Autorità tunisina di riferimento: si sceglie di rivolgersi volutamente ad un soggetto inserito nel tessuto istituzionale della Tunisia, ma non competente in materia e non legittimato a rilasciare le informazioni/autorizzazioni richieste; ente scelto sulla base dei rapporti personali che intercorrevano tra la persona fisica che operava per tale ente e gli indagati, e che garantivano che tali soggetti (anziché rifiutare quanto loro richiesto) avrebbero fornito/rilasciato le false informazioni/documenti richiesti, consentendo così agli indagati di precostituirsi un falso schermo documentale che doveva dimostrare la liceità della loro condotta.

Ed infatti, come si vedrà infra, il Consolato tunisino, del tutto incompetente ad individuare il *focal point*, confermava -in modo evidentemente compiacente- che l'autorità competente alla spedizione transfrontaliera di rifiuti in Tunisia era la "Regional Direction of Anged ... tel. 00216/58302651 - sig. MAKRAM BAGHDADI" (si deve ricordare che Makram Bagdadi è falsamente indicato quale "responsabile in impatto ambientale per la direzione generale" dell'Anged, atteso che è mero dipendente della stessa).

Altro elemento conferma che in quei giorni gli indagati stavano predisponendo tutto quanto necessario per ottenere (illecitamente) l'autorizzazione alla spedizione dei rifiuti.

In data fatture 29.02.2020 la Eco Management S.p.A. (e cioè MAZZOTTA e PAPUCCI) vendeva alla Soreplast Suarl per euro 55.000,00 una "cabina di selezione con nastro" usata (che la Eco Management S.p.A. a sua volta aveva acquistato dalla Cafren Rysacle S.A. per l'identico corrispettivo).

Si tratta del macchinario che verrà poi collocato presso i capannoni della Soreplast, così da far apparire che la società era attiva e disponeva dei macchinari necessari per lavorare i rifiuti.

Anche tale operazione risulta connotata da evidenti anomalie che ne confermano il carattere simulato.

Dalla scheda contabile accesa nell'anno 2020 dalla Eco Management S.p.A. sul conto della Soreplast Suarl si rileva un solo pagamento, asseritamente avvenuto con bonifico in data 14/2/2020, per € 5.480,00. La scheda chiude con un credito di € 49.520,00.

In merito a tale cessione si deve altresì segnalare che (a seguito delle perquisizioni) venivano rinvenuti nella disponibilità di CASADONTE:

1. un foglio manoscritto, riportante indicazioni relative ad un trasporto da Squillace (CZ) a Sousse (Tunisia), con tre autoarticolati (cc.dd. bilici), di una pressa lunga 8 metri lineari, di un nastro lungo 13,8 metri lineari e di una cabina (che la parte più lunga sarebbe di 5 metri);

2. un foglio manoscritto riportante le modalità di cessione del macchinario ceduto dalla Eco Management S.p.A. alla Soreplast Suarl, ove a tergo sono state riportate le seguenti indicazioni:

- offerta via mail
- conferma offerta
- bonifico a favore di Ecomanagement

Tali documenti confermano il diretto coinvolgimento del CASADONTE nella pianificazione e realizzazione dell'intera operazione di trasferimento dei rifiuti per cui è procedimento.

Ritornando alla richiesta di informazioni che ANDREOLA aveva inviato al Consolato tunisino, si deve registrare che in data 3/3/2020, con nota prot. BBA/tb/133, il Consolato a sua volta chiedeva alla U.O.D. di fornire possibilmente i recapiti telefonici in Tunisia sia della API - SOUSSE [...] sia di ANGED [...],

L'assoluta illogicità di tale risposta da parte del Consolato appare evidente, e dimostra come la richiesta di informazioni rivolta a tale ente era solo apparente.

Il PM correttamente mette in evidenza che:

In data 3/3/2020, con nota prot. BBA/tb/133, il Consolato di Tunisia a Napoli ha richiesto alla U.O.D. 50.17.09 di fornire possibilmente i recapiti telefonici in Tunisia sia della API - SOUSSE [...] sia di ANGED [...], assunta al protocollo della Regione Campania n. 2020.0139676 in data 3/3/2020. E qui siamo alle



comiche: la richiesta da parte del Consolato alla U.O.D. di fornire i recapiti, non in Italia, ma in Tunisia delle due Agenzie (API ed Anged) equivale a quella dell'avvocato difensore che chiede al suo cliente di indicargli quale codice deve applicarsi al caso che gli viene prospettato.

Evidente che il Consolato, che esiste proprio per questo, cioè per consentire sicure e celeri relazioni fra gli operatori e gli amministratori tunisini e quelli italiani, dovesse, lui, individuare i recapiti degli enti tunisini.

Ma all'UOD di Salerno va tutto bene e così, in data 10/3/2020, con nota prot. 2020.154156, a firma del responsabile del procedimento arch. Vincenzo Andreola, la Regione Campania - U.O.D. Salerno comunicava al Consolato Tunisino in Napoli i contatti delle Agenzie tunisine API - SOUSSE e ANGED (ALLEGATO N. 23).

A fronte della richiesta del Consolato (da cui sarebbe dovuto risultare evidente che tale ente non era in grado di fornire le informazioni richieste), l'ANDREOLA anzichè attivare altri e più idonei/legittimi canali - comunicava al Consolato Tunisino in Napoli con nota del 10.03.2020 i contatti delle Agenzie tunisine API - SOUSSE e ANGED;

Così il PM:

Come meglio illustrato nell'allegato n. 23, con nota prot. 2020.154156 del 10/3/2020, a firma del responsabile del procedimento arch. Vincenzo ANDREOLA, la Regione Campania - U.O.D. Salerno comunicava al Consolato Tunisino in Napoli, che ne aveva fatto (singolare e strana) richiesta, i contatti delle Agenzie tunisine API - SOUSSE e ANGED, che erano secondo UOD, i seguenti:  
--api sousse (direttrice regionale: Soukaina Elamri - tel. 73222404 - fax 73227809 - mail [dr.sousse@apii.tn](mailto:dr.sousse@apii.tn));  
--regional direction of anged (Mr Makram Baghdadi - tel. 21658302651) - come si vede ancora non è comunicata la mail)

Il giorno dopo, 11.3.2020, per il tramite di corriere DHL perveniva alla U.O.D. Salerno un plico inviato dall'ANGED contenente l'ACCORDO - *Autorizzazione per la ricezione dei rifiuti nella discarica controllata di Sousse* del 21.2.2020 tra ANGED e la "Soreplast Suarl" (in lingua araba con traduzione in italiano) nonché i connessi 'Capitolati d'oneri'.

I suindicati Capitolati d'oneri sono falsi come certificato con la nota del focal point tunisino della Convenzione di Basilea, assunta al prot. 2021. 38164 del 25.1.2021, in cui si evidenzia che i documenti originali dispongono la gestione di soli rifiuti plastici post-industriali mentre gli atti trasmessi includono false modifiche quali l'aggiunta di rifiuti riciclabili con CER 191212 e l'aumento della media delle quantità da gestire.

In ogni caso tali documenti non indicavano le operazioni di recupero 'R3' ed 'R12'.

Vale evidenziare, inoltre, che confrontando il Capitolato d'oneri del Ministero dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile tunisino - ANGED relativo alla "Soreplast Suarl" (incluso nel Dossier documentale consegnato dalla S.R.A. Srl. il 20/1/2020) con i suindicati Capitolati d'oneri si rileva che gli stessi risultano chiaramente diversi.

Nel primo documento viene indicato alle voci:


- 'Definizione dell'attività' - "Raccolta, valorizzazione e riciclaggio dei prodotti di plastica e dei rifiuti provenienti dalle industrie di plastica convenzionali non pericolosi";
- 'Quantità di rifiuti gestita' - "da 960 a 1.000 tonnellate / anno".

Negli altri documenti, invece, viene indicato alle voci:

- 'Definizione dell'attività' - "Stoccaggio di rifiuti plastici riciclabili e iscritto nelle norme Europee sotto il numero CER 191212";
- 'Quantità media di rifiuti da gestire' - "120.000 T/anno";

Anche tali discrasie non venivano notate dall'ANDREOLA.

In pari data perveniva una dichiarazione datata 03.03.2020 dell'API-SOUSSE (trasmessa a mezzo corriere DHL ed acquisita al protocollo n. 158151 del 11.03.2020) in cui tale ente affermava di aver ricevuto il plico completo della Notifica in data 27.01.2020 e, nel constatare che lo stesso riguardava una spedizione di rifiuti transfrontalieri provenienti dall'Italia e destinati in Tunisia, nel territorio di Sousse, di averlo contestualmente trasmesso, per competenza all'ANGED.



Come si vedrà infra, dall'analisi dei messaggi intercorsi in data 20.07.2020 tra il Console ed il CASADONTE emerge che era stato il CASADONTE, su delega della S.R.A., a ritirare il plico ed a gestire unitamente al NOURADDINE ed al MAKRAM, e su indicazioni del gruppo CANCRO-PALMIERI- la successiva predisposizione ed inoltro della documentazione ANGED.

In ordine a tali messaggi:

--chat delle ore 12:33:43: "Io essendo in tunisia potevo ritirare un plico per la SRA senza far venire loro fino a Sousse. Sarebbe questa la prova del mio coinvolgimento? Perché la SRA ha dato questi documenti ai giornalisti? Solo per cercare colpevoli inesistenti";

--chat delle ore 12:34:53: "Non si fidi della SRA sig.ra Console, non sono gente moralmente corretta";

--chat delle ore 12:37:07: "[...] Hanno dato la delega che mi hanno fatto per il ritiro di alcuni documenti all'API".

Con nota prot. 2020.159731 del 12/3/2020 a firma del responsabile del procedimento arch. Vincenzo ANDREOLA e del dirigente pro-tempore dott. Antonello Barretta, la U.O.D. Salerno comunica alla "S.R.A. Srl." che era in corso l'esame istruttorio degli atti trasmessi dall'Ente Tunisino specificando che è in essere una fase interlocutoria con il Consolato Tunisino in Napoli per l'individuazione dell'autorità di destinazione competente in Tunisia attesa la contraddizione tra quanto da loro dichiarato (API - SOUSSE) ed il provvedimento autorizzativo rilasciato da altro Ente (ANGED);

A conferma del collegamento tra i Palmieri ed il duo Casadonte Paolo e Nouredine Mohamed, si richiama la chat intercorsa il 13/3/2020 in cui il primo informa il secondo che la Regione Campania ha richiesto informazioni al Consolato tunisino di Napoli.

Per consentire al consolato di rispondere CASADONTE chiede a NOUREDDINE i dati di Makram Bagdadi (falso "responsabile in impatto ambientale per la direzione generale" dell'Anged)

Dal telefono cellulare in uso a CASADONTE Paolo, è stato possibile recuperare gli "screenshot" di tali messaggi:

Traduzione letterale informale

13/3/2020

Nouredine: Sì sig. Makram?

Casadonte: Tes

Casadonte: Sì

Casadonte: Per favore mandami il suo numero di cellulare e la sua posizione in Anged

Nouredine: +21658302651

Nouredine: Lui è responsabile in "impatto ambientale per la direzione regionale"

Casadonte: In Anged

Casadonte: ?

Casadonte: nome completo?

Nouredine: Direzione Regionale dell'Anged

Nouredine: Sig. Makram Bagdadi

Nouredine: Perché hanno bisogno del suo contatto?

Traduzione letterale informale

13/3/2020

Nouredine: Ogni volta c'è un problema con la Campania, non è normale

Nouredine: Ho mandato tutti i documenti originali come volevano loro e tutte le volte c'è qualcosa di nuovo

Casadonte: Quando scrivi queste cose ho seriamente il dubbio che tu sia un avvocato. Perché non conosci le comunicazioni istituzionali

Casadonte: Ho detto che mandano prima i documenti che hanno chiesto al Consolato e loro sono obbligati a ricevere una risposta dal Consolato.

Nouredine: No Paolo, questo è un contatto tra due società private Sorplast e in Polla

Traduzione letterale informale

Nouredine: Makram chiama il Consolato e loro gli spiegano che gli invieranno la mail

Con nota prot. 2020.164522 del 16/3/2020 a firma del responsabile del procedimento arch. Vincenzo ANDREOLA e del dirigente pro-tempore dott. Antonello BARRETTA, la Regione Campania - U.O.D. Salerno reitera al Consolato Tunisino in Napoli la richiesta di quale sia l'autorità di



destinazione per la spedizione de qua atteso che il Notificatore aveva indicato API - SOUSSE mentre il provvedimento di autorizzazione alla spedizione era pervenuto da ANGED;

**Traduzione letterale informale**

17/3/2020

Casadonte: *Buongiorno Monsouf*

Casadonte: *Urgente*

Noureddine: *Buongiorno*

Casadonte: *Per favore di a Makram di chiamare ora*

Casadonte: *Perché al Consolato non sanno nulla della mail*

Casadonte: *Abbiamo bisogno della mail oggi*

Noureddine: *Ok*

Casadonte: *0817345161 (n.d.r. utenza del Consolato Tunisino a Napoli)*

Casadonte: *uod.501709@regione.campania.it*

**Traduzione letterale informale**

17/3/2020

Casadonte: *Siamo (coperto dalla data) enti*

Noureddine: *Spero che loro accettino ma tutte le amministrazioni tunisine non rispondono tramite mail*

Casadonte: *Monsouf*

Casadonte: *È un Consolato*

Noureddine: *Makram è d'accordo con loro*

Casadonte: *È diverso dall'Amministrazione*

Casadonte: *È il mio lavoro*

Noureddine: *È in linea con loro*

Casadonte: *Ok*

Noureddine: *Il Consolato richiamerà Makram alle 11:00*

Casadonte: *Perché*

Casadonte: *?*

Casadonte: *Abbiamo bisogno della mail stamattina*

Casadonte: *?*

Noureddine: *Perché l'uomo che riceve le mail viene al Consolato alle 11:00*

Noureddine: *Hanno detto a Makram lasciaci il tuo numero e il responsabile chiamerà alle 11:00*

Casadonte: *emoticon*

Casadonte: *Quindi*

Noureddine: *Sono all'AngeD con Makram*

Noureddine: *Ha chiamato molte volte nessuno risponde*

**Traduzione letterale informale**

Noureddine: *Il suo nome è il sig. Abdellatif <sup>38</sup>*

Noureddine: *Makram lo ha chiamato ieri*

Noureddine: *L'ho sentito io stesso*

Noureddine: *Il sig. Abdellatif è il responsabile delle mail*

Noureddine: *E lui ha confermato a Makram che risponderà alla mail*

file audio non udibile dallo screenshot

Noureddine: *Va bene adesso?*

Noureddine: *Il sig. Abdellatif ha sentito Makram adesso e ha trasferito la sua chiamata alla donna come ha l'indirizzo email lo gira alla Regione Campania. In pochi minuti riceveranno la mail*

All'esito di tali interlocuzioni, il Consolato fornisce una preziosa conferma alla falsa prospettazione portata avanti dagli indagati.

<sup>38</sup> Dal sito [https://www.esteri.it/wp-content/uploads/2022/03/LDC\\_04032022.pdf](https://www.esteri.it/wp-content/uploads/2022/03/LDC_04032022.pdf) è stato acquisito l'elenco del Consolati di Carriera ed Onorari Esteri in Italia, redatto dal Cerimoniale Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di Roma, aggiornato al 4/3/2022, da cui si rileva che l'asserito responsabile della mail del Consolato tunisino a Napoli ha quale nominativo Abdellatif Jemli, addetto Consolare dal 4/9/2017

Così il PM:

...  
In data 18/3/2020, alle ore 11:44, il piano criminale ascritto agli indagati, registrava il raggiungimento di una tappa molto importante aggiungendo un tassello alla complessiva attività tesa "a mettere a posto le carte" (ancorchè solo: la U.O.D. di Salerno riceveva nota prot. BBA/tb/177 in cui il Consolato tunisino, del tutto incompetente ad individuare il focal point, confermava, in modo evidentemente compiacente poichè consultava ed interloquiva con i contatti falsi che gli erano stati veicolati dalla stessa UOD su input della SRA, e non per le doverose vie ufficiali che pure era suo compito individuare (e senza contare la possibilità di consultare un agevole sito internet che avrebbe risposto ad ogni domanda in proposito) che l'autorità competente alla spedizione transfrontaliera di rifiuti in Tunisia era la "Regional Direction of Anged ... tel. 00216/58302651 - sig. MAKRAM BAGHDADI", assunta al protocollo n. 167010 in data 18.03.2020 (ALLEGATO N. 24).

Effettivamente, in data 18/3/2020, alle ore 11:44, la U.O.D. di Salerno ha ricevuto nota prot. BBA/tb/177 il Consolato tunisino conferma che l'autorità competente alla spedizione transfrontaliera di rifiuti in Tunisia era la "Regional Direction of Anged ... tel. 00216/58302651 - sig. Makram Baghdadi",

Nella stessa giornata, nell'orario immediatamente successivo, Casadonte Paolo ha intrattenuto ulteriori conversazioni tramite whatsapp con Nouredine Mohamed Moncef, delle quali si riportano gli screenshot acquisiti dal telefono in uso al predetto cittadino italiano:

Nouredine: *Il Console è in crisi con il Ministero degli Esteri*

Nouredine: *rispondono con la posta ufficiale*

Nouredine: *per confermare la comunicazione con il sig makram*

Casadonte: *abdlellatif può inviare una foto sul contatto whatsapp di makram*

Nouredine: *e confermano che questo genere di materiale è sotto responsabilità di Anged non api*

Casadonte: *Non lo so*

Nouredine: *e fanno il numero di makram sulla posta che il contatto in Anged Sousse che conferma la specifica della firma e del timbro*

Inoltre dal telefono cellulare in uso a Casadonte Paolo, è stato possibile recuperare gli "screenshot" di messaggi scambiati tra Nouredine e Casadonte

*Traduzione letterale informale*

*18/3/2020*

*Nouredine: Posta per e-mail*

*Nouredine: Per confermare il responsabile di Anged e non Api*

*Nouredine: Per favore confermami che Regione Campania ha ricevuto la mail*

È da dire che (come risulta dalle dichiarazioni rese dalla dott.ssa Dotoli Martina, in sede di acquisizione documentazione operata in data 10/8/2022) non risultano formali richieste alla S.R.A. S.r.l. in ordine al "responsabile in impatto ambientale per la direzione generale" dell'Anged né tampoco comunicazioni formali sul nominativo, sulla qualità e sul recapito telefonico del predetto, da parte della medesima società (Allegato 168).

Così il PM:

Insomma, l'artificio fondamentale per generare l'acquisizione di documenti falsi fatti passare come veri grazie alla intermediazione del consolato tunisino, che doveva dare una sorta di imprimatur di legittimità alle falsità, è stato quello di fare sì che i documenti di Anged ed Api fossero acquisiti dal Consolato per il tramite dei compari di CASADONTE e PALMIERI. E per fare ciò si è realizzato un perfetto coordinamento criminale: il consolato, che avrebbe dovuto conoscerli, o agevolmente reperirli, chiede ad UOD di fornirgli i contatti delle due agenzie; UOD, che non si capisce a che titolo risponda su di un siffatto argomento, invece sente il dovere di rispondere alla singolarissima richiesta del Consolato e li richiede, ma in via ufficiosa (perché a farlo ufficialmente, lasciando traccia, avrebbe rischiato troppo) a SRA; SRA fornisce ad UOD il nome dei loro compari tunisini e UOD fornisce questi nomi al Consolato. Il cerchio si chiude. Ed infatti, come risulta dalle dichiarazioni rese dalla dott.ssa Dotoli Martina, in sede di acquisizione documentazione operata in data 10/8/2022 dalla G. di F. di Salerno in ottemperanza dell'Ordine di esibizione emesso da questo Ufficio in data 3/8/2022,



non risultano formali richieste formulate alla S.R.A. S.r.l. in ordine al sedicente "responsabile in impatto ambientale per la direzione generale" dell'Anged né tampoco comunicazioni formali sul nominativo, sulla qualità e sul recapito telefonico del predetto, da parte della medesima società (Allegato 168).  
Dunque, delle due l'una: o la U.O.D. 50.17.09 richiedeva formali delucidazioni alla S.R.A. S.r.l. che doveva integrare formalmente il procedimento amministrativo, come previsto dall'Allegato del Regolamento (CE) 1013/2006 (obbligo presupposto per il Notificatore), o la stessa U.O.D. doveva eseguire proprie verifiche, come ovvio, tramite piattaforma InforMea o attraverso le vie ufficiali individuando i contatti veri e reali delle due agenzie e non mettendo in scena la farsa di richiederli agli interessati, per poi richiedere conferma al Consolato a cui forniva sottobanco tali contatti.

In data 19/3/2020 (il giorno seguente a quando è stata recapitata la mail alla U.O.D. 50.17.09 dal Consolato in Tunisia a Napoli), la S.R.A. inviava una mail alla predetta U.O.D. con la quale trasmetteva n. 29 fotografie riproducenti lo stabilimento della "Soreplast Suarl" (sia con ripresa dall'alto che all'interno dello stesso).

Osservando le foto inviate si poteva notare che lo stabilimento ove sarebbero stati trattati i grandi quantitativi di rifiuti non era operativo, in quanto i locali risultano essere vuoti fatta eccezione per la presenza di tre macchinari che apparentemente non sarebbero utilizzabili per l'attività dichiarata e, peraltro, apparivano inoperativi, posto che si presentavano con cavi elettrici volanti.

La PG, nell'informativa finale (cfr. pag. 385) mette in evidenza che:

Per completezza, occorre evidenziare che le ultime quattro foto, come si rileverà nel comparto dell'analisi dei supporti magnetici sottoposti a sequestro nei confronti di Mazzotta Innocenzo Maurizio, sono identiche a quelle rinvenute in una cartella informatica denominata "Cabina", all'interno della quale esse sono state riprodotte unitamente alla fattura che la Eco Management Spa. ha emesso nei confronti della Soreplast Suarl, relativa allo stesso macchinario a sua volta acquisito dalla società bulgara Cafren Rysacle S.A., imbarcato dal porto di Salerno a seguito di dichiarazioni doganali del 6 e 7.3.2020 con destinazione Tunisia. Segno evidente dell'accordo preesistente tra i Palmieri ed i loro sodali, tra cui i soggetti calabresi. A riprova si riportano le foto dianzi descritte:

...

Per tali macchinari, come già prima segnalato, risulta la Eco Management aveva ceduto nell'anno 2020 (con fatture nrr. 9, 10 e 11 del 29/2/2020) alla Soreplast Suarl il macchinario raffigurato in dette foto.

La finalità artificiosa dell'invio delle fotografie (al fine di far risultare che l'impianto della Soreplast era attivo e funzionante) è dimostata altresì dall'accertata mancata installazione del macchinario, come si rileva dalle seguenti chat:

- in data 8/7/2020 intercorsa tra Mazzotta Domenico (socio della Eco Management S.p.A. e figlio del legale rappresentante della stessa) e Mazzotta Innocenzo Maurizio in cui il primo riferisce al padre che i macchinari non erano presenti presso il sito aziendale della Soreplast Suarl, ragion per cui la raffigurazione presupposta nel dossier di notifica generale presentata dalla S.R.A. S.r.l. alla U.O.D. 50.17.09 è da considerarsi del tutto fasulla;
- in data 10/7/2020, Mazzotta Domenico riferisce al padre Mazzotta Innocenzo Maurizio che non sarà possibile trasportarli prima del martedì successivo (n.d.r.: martedì 14/7/2020, appena due giorni prima dell'arrivo dell'ultimo carico di imbarcati dalla S.R.A. S.r.l. su nave partita dal porto di Salerno):

Sul punto il PM mette in evidenza che:

Rilevava correttamente la polizia giudiziaria, che osservando le foto inviate, si poteva agevolmente notare che lo stabilimento ove sarebbero stati trattati i grandi quantitativi di rifiuti in questione non era operativo: i locali, nonostante la società risultasse esistente da circa 10 anni, risultavano vuoti, del tutto vuoti, fatta eccezione per la presenza di tre macchinari che apparentemente non sarebbero utilizzabili per l'attività dichiarata e, peraltro, apparivano non operativi, posto che si presentavano con cavi elettrici volanti.

Per i macchinari, occorre osservare che, come riportato nel comparto analisi della documentazione sottoposta a sequestro in data 22/7/2021 presso la sede di fatto della Eco Management S.p.A., che la predetta impresa aveva ceduto nell'anno 2020 (con fatture nrr. 9, 10 e 11 del 29/2/2020) alla Soreplast Suarl il macchinario raffigurato in dette foto, a sua volta acquisito dalla Cafren Rysacle S.A. (che ha emesso la fattura n. 70 in data 30/9/2019), per l'identico corrispettivo di acquisizione, ovverosia per € 55.000,00. Dalla banca dati Orbis Bureau Van Dijk<sup>39</sup> è stato rilevato che Cafren Rysacle S.A. ha sede in Varna (Bulgaria), con indirizzo UL. KNYAZ NIKOLAEVICH, 10, ET. 1, AP.4, medesima località ove ha sede la Europe Waste Management S.a., società che detiene 49.000 azioni del valore di € 1,00 del capitale sociale della Eco Management S.p.A. e nella compagine societaria figurano come soci PAPUCCI Francesco e MAZZOTTA Innocenzo Maurizio e quest'ultimo ne è il legale rappresentante.

Dunque possiamo rilevare, anche da questo dato, che Soreplast era una scatola vuota nella sostanziale diponibilità di CASADONTE/Eco Management/SRA (sul punto si veda, a breve, il contenuto delle chat fra CASADONTE ed il Console tunisino da cui risulta che Soreplast, per acquistare i macchinari aveva ottenuto i soldi dai PALMIERI).

Per inciso, come raffigurato nel comparto di analisi della documentazione acquisita presso la S.R.A. S.r.l., della quale si fa rimando per una visione al comparto 6.f. della relazione finale della polizia giudiziaria, le foto in cui ritraggono i macchinari montati come linea di lavorazione risultano essere riferite verosimilmente estratte dalla società bulgara Ca.fr.en. Rysacle S.A. (come di seguito verrà illustrato) e le stesse foto sono state riprodotte nel dossier documentale IT 020260 prodotto dalla S.R.A. S.r.l. alla U.O.D. 50.17.09 indicativa di un'asserita operatività della Soreplast Suarl, che in realtà quantomeno fino al 27/9/2020 (e probabilmente anche fino alla data odierna, stante le indagini svolte in Tunisia) non era tale, come si evince dall'analisi della copia forense dell'apparato telefonico di CASADONTE Paolo, in cui risulta che PALMIERI Tommaso e PALMIERI Alfonso si erano recati in Tunisia in data prossima al 22/9/2020.

L'esistenza di un previo accordo tra il gruppo PALMIERI-CANCRO e la compagine tunisina CASADONTE-NOURADDINE (grazie all'intermediazione di MAZZOTTA-PAPUCCI) risulta sempre più evidente.

L'intera operazione risulta realizzata sulla base di una regia unitaria, che vede nei PALMIERI i principali artefici/finanziatori.

A questo punto (nonostante le innumerevoli anomali procedurali e documentali che avrebbero potuto in ogni momento decretare l'interruzione della procedura) risultano oramai certi dell'esito favorevole, tanto da iniziare già a pianificare le spedizioni.


La mattina del 20.03.2020 PALMIERI Alfonso invia un messaggio a CASADONTE Paolo

*Paolo buongiorno ho parlato con ciro noi il primo mese vorremmo fare un mini-programma da 50 containers a settimana (200 in un mese) che sono circa 5600 ton (200x28)*

Nella mattina dello stesso giorno si verifica l'ennesima trasmissione all'U.O.D. di documenti falsi da parte degli indagati, con modalità palesente irregolari, ma ovviamente non notate dall'ANDREOLA. Con nota email del 20.3.2020 ore 09,55 acquisita in pari data, rettificata con nota email di pari data ore 15.29 che annulla e sostituisce la precedente, acquisita il 23.3.2020, la S.R.A. trasmetteva il Documento di Notifica Modello IA con timbro e firma da parte di ANGED.

*Dalla comparazione dei due Documenti di Notifica inviati dalla S.R.A. a distanza di qualche ora, si rileva che nel secondo - alla casella 11 'Operazioni di smaltimento/recupero' - è stata aggiunta l'annotazione "R 3" a quanto già scritto "RECUPERO R 12"*

<sup>39</sup> Nel quale sono disponibili i dati delle società mondiali.



Documento di notifica per movimenti/spedizioni transfrontaliere di rifiuti

1. Espediente/notificatore (N. registrazione): SRA S.p.A. - VIA CAPOE... Nome: SRA S.p.A. - VIA CAPOE... Indirizzo: VIA CAPOE... Telefono: 081 5722111 Fax: 081 5722111 E-mail: info@sra.it	2. Notifica N. 37 020260 Spese della notifica: A. ( ) Spedizione unica: <input type="checkbox"/> (0) B. ( ) Spedimento (1): <input type="checkbox"/> (0) C. ( ) Impresione di ricevuta titolare di autorizzazione preventiva (2): <input type="checkbox"/> (0) Spedizione multipla: <input checked="" type="checkbox"/> (3) Recupero: <input type="checkbox"/> (0)
3. Importatore/destinatario (N. registrazione): SRA S.p.A. - VIA CAPOE... Nome: SRA S.p.A. - VIA CAPOE... Indirizzo: VIA CAPOE... Telefono: 081 5722111 Fax: 081 5722111 E-mail: info@sra.it	4. Numero totale di spedizioni/pacchi: 230 5. Quantitativo alternativo (Mg): 12000000
6. Valore (€) previsto (1) N. registrazione: Nome (2): SRA S.p.A. - VIA CAPOE... Indirizzo: VIA CAPOE...	8. Durata prevista (in ore) spedizione (1) (4): Prima partenza: Ultima partenza:
	7. Tipo (1) di imballaggio (2): Prescritti (1) particolari per la movimentazione (3): 11. Operazione (1) di smaltimento/recupero (2): Codice D / Codice R (5): R.02   R.3 Tecnica utilizzata (6):

Trattasi dell'ennesimo alterazione della documentazione (già di per sé falsa), con modalità e tempistiche tali da rendere indiscutibile il ruolo centrale della S.R.A. e la piena compiacenza dell'ANDREOLA.

I fatti risultano di una tale evidenza da non richiedere ulteriori commenti.

Ed infatti, l'UOD di Salerno ed in particolare l'ANDREOLA, dopo avere fatto finta di svolgere delle verifiche sull'Autorità tunisina competente ad autorizzare l'importazione - si ricorderà il paradossale comportamento di ANDREOLA che chiedeva delucidazioni sull'Autorità tunisina effettivamente competente ad autorizzare l'importazione, che UOD anziché individuare tramite siti istituzionali o richiedere fossero direttamente individuati dalle autorità diplomatiche nord-africane, nella sostanza si prestava a che fossero accertate individuate dal Consolato tramite l'interessata SRA, che infatti passava al RUP di UOD dei pizzini con i recapiti da contattare per fare l'accertamento che poi venivano girati al Consolato, onde fare le verifiche il cui esito era ovviamente scontato - ANDREOLA, evidentemente non contento, prendeva per buona l'Autorizzazione Anged pervenutagli che, non solo, come sappiamo proveniva da organo incompetente ma che - guarda un po' - proprio sul punto che doveva essere oggetto di maggiore attenzione, la possibilità di sottoporre i rifiuti esportati a trattamento in R3, - il che avrebbe in almeno in astratto (non in concreto perché sappiamo che il rifiuto CER 19.12.12. prodotto da SRA non era riciclabile ma solo da destinare a discarica) consentito un riciclo del rifiuto - era pasticciato ed aggiunto a penna.

Ma non solo, e tanto per evidenziare ancora come nel caso in esame siamo ben oltre la mera disattenzione : i documenti pervenuti dall'A.N.G.E.D. nella disponibilità di UOD, erano privi dell'intestazione dell'Autorità o comunque non confezionati su carta intestata, erano privi di data, firma, protocollo e qualsiasi altra informazione che di norma e secondo il banale buon senso anche dall'uomo della strada (e senza dovere arrivare a funzionari amministrativi il cui pane quotidiano è l'analisi degli atti di altre autorità ) vengono applicate in ogni Stato nella corrispondenza e nei procedimenti amministrativi.

Del resto, come pure si è già ricordato, la normativa vigente fornisce alla PA gli strumenti per verificare i dati dubbi : il predetto Regolamento (CE) 1013/2006, al punto 14 - Parte 3 - Allegato II, conferisce alle Autorità competenti di poter richiedere la documentazione aggiuntiva che sia "pertinente per la valutazione della notifica in conformità del presente regolamento e degli obblighi imposti dalla normativa nazionale", cosa che era già stata invocata dalla U.O.D. in occasione della richiesta di documentazione integrativa, recante protocollo n.2020.41323 del 21.1.2020.

Evidente risulta pertanto la gravità indiziaria a carico degli indagati, che nei rispettivi ruoli hanno pianificato, gestito, realizzato (attraverso l'individuazione di false autorità, la compiacenza dei relativi dipendenti, la predisposizione di documentazione riportante false indicazioni, la falsa prospettazione dell'esistenza di una ditta tunisina capace di trattare i rifiuti, le coperture ricevute dagli uffici regionali) il trasferimento all'estero di rifiuti da smaltire, utilizzando la Tunisia quale discarica.

A questo punto l'esito della procedura autorizzatoria era scontato e la via per CASADONTE, PALMIERI e soci era spianata.

In data 14/4/2020, con Decreto Dirigenziale nr. 76 (ALLEGATO N. 28), a firma del dott. Barretta Antonello, la Regione Campania - U.O.D. Salerno autorizzava la "S.R.A. Srl.", in qualità di Produttore/Notificatore, al trasporto di n. 230 spedizioni aventi origine dall'impianto di produzione

sito in Polla, Z.I. G. Ritorto, Lotto 70-72-74-76, e termine nell'impianto "Soreplast Suarl" con sede in Sousse Zone Industrielle Sidi Aldelhamid Division 5° 64 7AQ 4000 Sousse Medina, ove andava effettuata l'ulteriore operazione di recupero intermedio R12 e la definitiva operazione di recupero in R3, di cui ai documenti di movimento 1B numerati dal n. 01/460 al n. 230/460 per un totale di 6.000,00/12.000,00 tns di rifiuti con codice CER 19.12.12, non pericolosi, quale prima quota, entro il 6.10.2020.

Si deve ricordare che l'autorizzazione proveniente dall'ANGED (datata 20.02.2020, spedito il 21.02.2020 e ricevuta dall'U.O.D. in data 25/2/2020 - per il tramite di corriere DHL) autorizzava la "Soreplast Suarl" a ricevere i rifiuti di cui alla spedizione in argomento per le sole operazioni di recupero R12.

Come prima già sottolineato, solo la prima pagina dell'autorizzazione in esame in lingua francese, richiama i codici R12 ed R3, mentre la versione tradotta in lingua italiana riporta il solo codice R12. Inoltre, nelle seconde pagine (sia quella in lingua italiana che quella in lingua francese) del predetto documento si rileva che l'autorizzazione era stata concessa solo per le operazioni di recupero in R12.

Quindi il richiamo nell'autorizzazione rilasciata dall'U.O.D. alle operazioni sia di R12 che di R1 risulta in netto contrasto con quanto indicato nell'autorizzazione tunisina (che poi si scoprirà, tra l'altro, essere falsa) a favore della Soreplast (che si limitava alle sole operazioni di R12).

Si tratta di uno dei numerosi "errori" (tutti collegati tra di loro e convergenti verso un unico risultato) posti in essere dall'ANDREOLA nel corso della gestione della pratica.

Errori da cui emerge evidente l'assoluta indifferenza verso la congruità/coerenza della documentazione prodotta dalla S.R.A. e/o pervenuta dalla Tunisia, e la finalità di fornire alla S.R.A. in tempi rapidi un'autorizzazione formalmente idonea al trasferimento transfrontaliero di rifiuti.

Ma nel documento risultano presenti altri evidenti incongruenze.

Nella parte introduttiva del provvedimento si legge:

- o *Il Volume presuntivo del materiale recuperabile è stimato nella misura dell'80%, pertanto quello destinato a smaltimento è pari al 20%;*

Affermazione che si pone in netto contrasto con la documentazione allegata all'istanza della S.R.A. del 10.1.2020. Infatti, dall'Elaborato descrittivo del processo produttivo della S.R.A. S.r.l. [documento richiesto per la formazione della Parte III/Allegato 12 del dossier di notifica, giusta Regolamento (CE) n. 1013/2006 del 14.06.2006] l'azienda specifica che "Grazie al suddetto impianto di selezione la S.R.A. riesce a recuperare la quasi totalità dei materiali recuperabili tutelando l'ambiente ed evitando che i materiali nobili e riciclabili confluiscono in discarica invece di essere reimmessi sul mercato come MPS (materia prima seconda)".

In merito l'Arch. Andreola Vincenzo in sede di preliminare istruttoria aveva riscontrato l'incongruenza tra la tipologia di materiali prodotti dalla S.R.A. al termine del ciclo di trattamento presso il sito di Polla (sovrappiù di scarto generato dal processo di selezione e omogeneizzazione, non presentando più componenti recuperabili da materiali non rifiuti) e quelli per cui si richiedeva l'autorizzazione alla spedizione in Tunisia (descritti come materiali riciclabili, che sarebbero stati sottoposti presso l'impianto ricevente in Tunisia prima ad attività di recupero dei materiali nobili (R12, con il recupero di circa l'80% del materiale) ed il successivo invio in discarica del residuo), tant'è che con nota prot. 35032 del 20/1/2020 aveva rappresentato alla S.R.A. che occorre che il certificato relativo all'analisi chimico merceologica del rifiuto oggetto di spedizione dichiarare che tale rifiuto può essere destinato ad un'operazione di recupero, atteso che dal certificato stesso (n.d.r. fornito dalla S.R.A. S.r.l.) risulta che il rifiuto è idoneo al conferimento in discarica.

La S.R.A. non risulta abbia mai risposto alla richiesta di chiarimenti in questione.

E ciò nonostante l'ANDREOLA non ha bloccato la pratica, ma ha autorizzato la spedizione.

- o *Il costo dell'operazione di recupero ascende ad euro 85,00 a tn;*
- o *Il costo dello smaltimento della parte dei rifiuti non recuperabile non è indicato essendo lo stesso a completo carico del destinatario [...]*

La motivazione di tale spedizione transnazionale, come riferito dal Notificatore, è necessitata dall'insufficienza capacità ricettive degli impianti presenti sul territorio nazionale, sia in termini quantitativi che in relazione a problematiche a carattere prettamente economico; difatti la capacità ricettiva nazionale, allo stato carente, è caratterizzata da un'endemica saturazione degli impianti che non consente ulteriori conferimenti a costi accettabili [...].

Sul punto ci si chiede quali verifiche sono state richieste al Notificatore per dimostrare l'assunto attraverso anche una semplice ricerca di mercato? Alla luce della documentazione acquisita si può affermare indubitabilmente che nulla è stato operato.

Partendo da questo contratto, l'azienda SRA srl richiedeva alla regione Campania l'autorizzazione ad effettuare una spedizione transnazionale di 12.000 tonnellate di rifiuto CER 191212 verso la Tunisia, autorizzazione che la regione Campania rilasciava con due decreti, il primo, per un quantitativo di rifiuti di circa 1.900 tonnellate, con decreto dirigenziale n. 76 del 14 aprile 2020, a firma del dirigente dott. Antonello Barretta, e il secondo, per un quantitativo di rifiuti di circa 6.000 tonnellate, con decreto dirigenziale n. 153 del 8 luglio 2020, sempre a firma del dirigente dott. Antonello Barretta.

A conferma del ruolo compartecipe dell'ANDREOLA, si deve rilevare che l'emissione di tale provvedimento veniva anticipato da questi al dipendente della S.R.A. S.r.l. DONNARUMMA Ciro il giorno di pasqua dell'anno 2020, vale a dire il 12/4/2020, in occasione dello scambio dei voti augurali, come risulta dal seguente screenshot della chat rinvenuta nel telefono smartphone Samsung Galaxy S20 Plus, di proprietà e in uso a Palmieri Alfonso

Mi occorre la mail

Certamente

responsabile generale dell'anged di sousse

Sig Makram Baghdadadi

Perfetto okkk grazie  
Sarà pronto tutto martedì

Dal tenore della conversazione tra l'ANDREOLA e il DONNARUMMA (dipendente della S.R.A.) è evidente che quest'ultimo avesse ben chiaro cosa intendesse l'arch. Andreola quando affermava che "mi occorre la mail" sintomo che vi era state già conversazioni o comunque contatti precedenti.

La chat fornisce anche la fonte dove è stato acquisito l'indirizzo di posta elettronica di Baghdadadi Makram, sedicente Responsabile Generale dell'Anged<sup>40</sup>, posto che la U.O.D. di Salerno mai ha dimostrato come ne fosse pervenuta formalmente in possesso (in sede di acquisizione della documentazione operata in data 10/8/2022 dalla predetta P.G., la dott.ssa Dotoli Martina, ha dichiarato:

[...] Inoltre, in merito al documento che attesti la fonte dalla quale è stato acquisito l'indirizzo della casella postale makrambagdadi737@yahoo.fr, riconducibile all'asserito responsabile della Regional Direction of ANGED, indicato al punto 1.g. dell'ordine di esibizione e consegna di cui sopra, rappresento che il collega Andreola Vincenzo, responsabile del procedimento in riferimento, allo stato in ferie, mi ha comunicato per le vie brevi che non esiste alcun documento ufficiale che attesti quanto richiesto, ma l'indirizzo e-mail gli è stato fornito telefonicamente dalla signora Padovani Carmela. [...].

Dimostra inoltre come l'ANDREOLA sapeva benissimo che la S.R.A. era in contatto con il sig. MAKRAM dell'Anged e che aveva la disponibilità dei contatti di quest'ultimo. Situazione che conferma (ove ve ne fosse stato bisogno) la natura canzonatoria della richiesta di informazioni al Consolato.

Riprendendo l'analisi della cronologia dei fatti, così il PM descrive gli sviluppi successivi al rilascio dell'autorizzazione:

<sup>40</sup> Makram Baghdadadi è il soggetto tunisino che falsamente ha firmato tutte le autorizzazioni necessarie alla Soreplast Suarl per importare rifiuti dall'Italia.



A seguito dell'autorizzazione rilasciata dall'U.O.D. 50.17.09 di Salerno della Regione Campania con decreto dirigenziale n. 76 del 20.04.2023 ...

Sul punto risulta evidente l'errore materiale in cui è incorso il PM, atteso che il *Decreto Dirigenziale* richiamato è il nr. 76 del 14.4.2020.

... (documenti di movimento IB numerati dal n. 01/460 al n. 230/460 per un totale di 6.000,00/12.000,00 tns di rifiuti con codice EER 191212) la SVILUPPO RISORSE AMBIENTALI S.r.l. di Polla ha effettuato ben tre spedizioni in Tunisia di rifiuti EER 191212 contenuti in n. 212 container, partiti dal porto di Salerno, destinati alla società tunisina SOREPLAST Suarl:

- la prima di n. 70 container è avvenuta nel periodo dal 14 al 19.05.2020 con arrivo al porto di Sousse in data 26.5.2020 (dato rilevato dagli atti della rogatoria);
- la seconda di n. 70 container è avvenuta nel periodo dal 22 al 28 maggio 2020 con arrivo al porto di Sousse in data 22.6.2020 (dato rilevato dagli atti della rogatoria);
- la terza di n. 72 container è avvenuta nel periodo dal 18 al 23 giugno 2020 con arrivo al porto di Sousse in data 27.6.2020 (dato rilevato dagli atti della rogatoria).

...

Presso la sede della S.R.A. veniva rinvenuto un documento datato 13.05.2020 (in lingua francese) recante l'intestazione della "Soreplast" con il seguente contenuto (tradotto dalla PG):  
"Io sottoscritto, Mohamed Moncef Noureddine, legale rappresentante della SOREPLAST SUARL, con sede in Z.I Sidi Abdelhamid, 4000 Sousse, Tunisia, al Codice Fiscale: OO/M/A/III 5229/M, al Codice Doganale n° 841230C, a RNE n° B15138112009, accetta il ricevimento e lo scarico dei container, secondo i nostri accordi, che arriveranno al porto di Sousse tramite la compagnia di navigazione ARKAS, con il numero di prenotazione B200430610.

La merce caricata, referenziata secondo la Codificazione Europea CER 191212, inviata dalla Società S.R.A S.R.L alla Società Soreplast, è totalmente sotto la responsabilità della Società Soreplast, in caso di mancata accettazione dalla dogana tunisina.

Il respingimento è, solo in questo caso, a carico della Società Soreplast."

L'obbligazione assunta dalla Soreplast Suarl non trova alcun fondamento nei dettami del Regolamento (CE) 1013/2006, dal momento che il Legislatore europeo pone in capo al notificatore:

- un obbligo di ripresa del carico dei rifiuti (art. 24 Reg. CE/1013/2006);
- un obbligo di sostegno delle spese di deposito e recupero dei rifiuti (art. 25 Reg. CE/1013/2006).

Quanto all'obbligo di ripresa, l'art. 24 del Regolamento (CE) 1013/2006 prevede che quando un'Autorità ritiene una spedizione illegale, essa è tenuta ad informare tempestivamente le altre Autorità competenti interessate, tra cui l'Autorità del paese di spedizione, la quale provvede affinché i rifiuti in questione siano fatti rientrare nel paese di sua giurisdizione da parte del notificatore.

Laddove, tuttavia, tale soggetto sia impossibilitato ad organizzare la ripresa dei rifiuti, sarà la stessa Autorità del paese di spedizione a predisporre il rientro del carico entro i confini del paese di provenienza.

Pertanto, si può ritenere che l'assunzione degli oneri relativi al respingimento dei rifiuti da parte della Soreplast Suarl può trovare una giustificazione solo in pendenza di reciproci accordi truffaldini intessuti con gli autori del traffico organizzato di rifiuti transnazionale, tanto più perché nel contratto, segnatamente all'art. 5.8, tale obbligo era stato posto in capo al Produttore (S.R.A. S.r.l.), come si rileva dalle seguenti

La prima spedizione di 70 container è avvenuta nel periodo dal 14/5 al 19/5/2020 con arrivo al porto di Sousse in data 26.5.2020, come evinto dagli atti acquisiti nell'ambito della rogatoria.

In data 14/5/2020 Papucci Francesco invia a Mazzotta Innocenzo Maurizio le foto del primo carico di rifiuti della S.R.A. in partenza per la Tunisia.

Allo stesso modo, in data 13/06/2020, Papucci Francesco invia a Mazzotta Innocenzo Maurizio altre foto e video per testimoniare la presa in carico di container da parte della Soreplast Suarl:



Dalle immagini risulta evidente la natura dei rifiuti che venivano spediti. Analizzando nel dettaglio alcune delle sopraccitate immagini, è opportuno evidenziare che i rifiuti appaiono essere incorsi in processi di decomposizione, poiché presentavano pergolati di liquidi che non erano presenti nelle foto ritraenti gli stessi rifiuti prima della partenza dal sedime aziendale della S.R.A. S.r.l.

La natura organica dei rifiuti conferma che si tratta, sostanzialmente, di rifiuti urbani. In data 17/6/2020, Papucci Francesco invia nuove immagini e video, relative allo stoccaggio delle "balle" presenti nei primi container presso i capannoni della Soreplast Suarl.

Difatti, confrontando le immagini inviate dal Papucci con quelle presenti nel cellulare del PALMIERI, si rilevano le stesse conformazioni della tettoia e della fessura che delimitava le coperture nelle due foto, nonché dei pannelli murali:

Il fatto che MAZZOTTA e PAPUCCI abbiano fisicamente seguito la prima spedizione, provvedendo a documentare i vari passaggi, non trova giustificazioni se non in un loro coinvolgimento diretto nella gestione del traffico di rifiuti.

Come si vedrà in seguito, i rifiuti pervenuti presso la sede della Soreplast verranno semplicemente scaricati nei capannoni, e lì resteranno finché le autorità tunisine non ne disporranno il sequestro.

La Soreplast non effettuerà alcun trattamento dei rifiuti, anche perché non aveva né il personale né i macchinari per poter realizzare quanto sistematicamente e falsamente avevano fatto risultare nei documenti posti a sostegno dell'autorizzazione all'esportazione.

La seconda spedizione di n. 70 container è avvenuta nel periodo dal 22 al 28 maggio 2020 con arrivo al porto di Sousse in data 22.6.2020, come evinto dagli atti acquisiti nell'ambito della rogatoria;

Presso la sede della S.R.A. veniva rinvenuto un documento (in lingua francese) datato 23/6/2020, recante l'intestazione della "Soreplast" con il seguente contenuto (tradotto dalla PG):

*"Io sottoscritto, Mohamed Moncef Noureddine, legale rappresentante della SOREPLAST SUARL, con sede in Z.I Sidi Abdelhamid, 4000 Sousse, Tunisia, al Codice Fiscale: OO/M/A/III 5229/M, al Codice Doganale n° 841230C, a RNE n° B15138112009, accetta il ricevimento e lo scarico dei container, secondo i nostri accordi, che arriveranno al porto di Sousse tramite la compagnia di navigazione ARKAS, con il numero di prenotazione B200430610. La merce caricata, referenziata secondo la Codificazione Europea CER 191212, inviata dalla Società S.R.A S.R.L alla Società SOREPLAST, è totalmente sotto la responsabilità della Società SOREPLAST, in caso di mancata accettazione dalla dogana tunisina. Il respingimento è, solo in questo caso, a carico della Società SOREPLAST."*

Come già avvenuto per la prima spedizione del maggio 2020, la S.R.A. riceveva una dichiarazione di assunzione di impegni da parte della Soreplast Suarl che non trova alcun fondamento nei dettami della normativa in materia e si pone in netto contrasto con il contratto esistente tra le due società

Sul punto si richiama quanto già evidenziato rispetto alla precedente nota datata 13.05.2020

La terza spedizione di n. 72 container è avvenuta nel periodo dal 18 al 23 giugno 2020 con arrivo al porto di Sousse in data 27.6.2020, come evinto dagli atti acquisiti nell'ambito della rogatoria;

Confermando la sistematica violazione delle regole procedurali da parte degli indagati, si deve rilevare che per tutte e tre le descritte spedizioni non risulta pervenuta alla UOD. Salerno, entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti, alcuna conferma scritta da parte dell'impianto, così come fissato dalla normativa in materia. E neanche in questo caso ANDREOLA nota le evidenti violazioni.

Presso la sede di fatto della Eco Management veniva rinvenuta una "lettera di compensazione parziale di crediti e debiti" (indicante il luogo di emissione in Polla e la data 29/6/2020) intercorsa tra la SVILUPPO RISORSE AMBIENTALI S.r.l. e la ECO MANAGEMENT S.p.A. di MAZZOTTA Innocenzo.

Tale documento non trova riscontro nelle scritture contabili della S.R.A. (che non ha operato annotazioni in ordine alla predetta compensazione), mentre la ECO MANAGEMENT S.p.A. (come si rileva dalla scheda accesa a nome della S.R.A S.r.l.) ha annotato nelle proprie scritture contabili compensazioni pari ad € 116.317,24, quindi anche superiori a quelle oggetto dell'accordo.

Si tratta di un riscontro oggettivo dell'esistenza di rapporti di natura economica tra le due società, che si sviluppavano con modalità e tempistiche autonome e differenti da quanto risultante dalle rispettive



scritture contabili, che dimostrano una condivisione di interessi e strategie economiche occulte (di presumibile natura illecita).

In merito, si richiamano i dialoghi intrattenuti da CANCRO Antonio e DONNARUMMA Ciro captati all'interno dell'ufficio del primo in data 14.7.2021 (proc.pen. n. 50/2021 - RIT 300/2021, progr. n. T.2912; proc.pen. n. 618/2021 - RIT 679/2021, progr. 2912), che oltre a fornire evidenze in ordine alla effettiva gestione della società pollese da parte di PALMIERI Alfonso, indicano come venivano regolati i rapporti tra le due società.

DONNARUMMA Ciro: *loro secondo me si saranno visti là a Soverato*

CANCRO Antonio: *ma questo è scontato che si sono visti là, loro dovevano fare le cose con Corepla ...incomprensibile...*

DONNARUMMA Ciro: *l'opportunità di questo qua, poi forse sono andati là, sono andati a vedere non so se sono andati una volta due volte non lo so*

... omissis ...

DONNARUMMA Ciro: *...incomprensibile... sicuramente là, poi sono andati là in Tunisia*

CANCRO Antonio: *...incomprensibile... Alfonso*

DONNARUMMA Ciro: *con questa Ecomanagment e penso di sì, e che andava da solo*

CANCRO Antonio: *ma perchè loro già scaricavano*

DONNARUMMA Ciro: *non lo so, se è andato una volta due volte non lo so*

CANCRO Antonio: *Alfonso una volta è andato sicuro, lui lo ha dichiarato che è stato là*

DONNARUMMA Ciro: *una volta, poi altre volte non lo so*

CANCRO Antonio: *io non mi ricordo che*

DONNARUMMA Ciro: *poi il fatto che è uscito sui giornali e televisioni io l'ho sentito dopo che questi gli avevano venduto il contratto due giorni prima che ...incomprensibile...*

... omissis ...

DONNARUMMA Ciro: *gli hanno ceduto il contratto con Soreplast due giorni*

CANCRO Antonio: *e loro perchè lo hanno ceduto quel contratto?*

DONNARUMMA Ciro: *che ne so*

... omissis ...

CANCRO Antonio: *o forse perchè con il contratto non aveva più il materiale, ...incomprensibile... prenditelo tu... e Soreplast invece il proprietario era tunisino era sto certo, come si chiama ...incomprensibile...*

... omissis ...

CANCRO Antonio: *ma è pure venuto qua?*

DONNARUMMA Ciro: *venne (n.d.r. si riferisce a Noureddine Mohamed Moncef, gerente della Soreplast Suarl.)*

CANCRO Antonio: *è possibile che non l'ho mai visto io*

... omissis ...

CANCRO Antonio: *io non me lo ricordo proprio, mi ricordo i turchi quando andammo a mangiare poi il resto*

DONNARUMMA Ciro: *non so se quando è venuto tu non c'eri, ti dico la sincera*

... omissis ...

CANCRO Antonio: *e noi il contratto lo abbiamo fatto con l'Ecomanagement o diretto con Soreplast?*

DONNARUMMA Ciro: *Soreplast*

CANCRO Antonio: *...incomprensibile... io te l'ho pagato, giusto?*

DONNARUMMA Ciro: *non lo so Antonio, queste cose ...incomprensibile... Alfonso*

CANCRO Antonio: *se no perchè non gli abbiamo dato i soldi, non abbiamo fatto i bonifici a quelli a Ecomanagement*

DONNARUMMA Ciro: *mica abbiamo fatto i bonifici, abbiamo scontato con gli scarichi*

CANCRO Antonio: *i pagamenti questi vogliono sapere*

DONNARUMMA Ciro: *abbiamo scontato con gli scarichi, perciò ti sto dicendo i NOE perchè vogliono sapere il 19.12.12 Ecomanagement, perciò ti sto dicendo che questi non stanno venendo perchè li hanno fermati Antonio*

CANCRO Antonio: *loro venivano a scaricare qua e non pagavano*

... omissis ...



DONNARUMMA *Ciro: sono state fatte le compensazioni*  
CANCRO *Antonio: e questo non lo so*  
... omissis ...

In data 28.06.2020 risulta emessa dalla Soreplast la fattura n. 001/2020 nei confronti della S.R.A. S.r.l. per un corrispettivo di € 90.530,11, regolante la ricezione di n. 1.976,64 tonnellate, al prezzo unitario di € 45,80 per tonnellata di rifiuti, contenuti in n. 72 containers.  
Tale documento risulta emesso in violazione degli accordi contrattuali, che prevedevano in relazione al pagamento:

4.10 - Il Produttore si impegna a corrispondere quanto dovuto al Impianto in cambio dei servizi (selezione R12 - recupero R3 e successivo smaltimento presso discarica) solo ed esclusivamente all'avvenuta esibizione del certificato di smaltimento

Il pagamento della fattura risulta regolato come segue:

- bonifico bancario di € 40.000,00 in data 22/6/2020, tratto dal conto corrente n. 06010061481 acceso dalla S.R.A. S.r.l. presso la BCC AQUARA - Credito Cooperativo Italiano - filiale di Battipaglia (SA). Detto pagamento è stato contabilizzato alla pagina n. 000335/2020 del libro giornale, al progressivo n. 03552 in data 22/6/2020;
- bonifico bancario di € 20.000,00 in data 30/6/2020, tratto dal conto corrente n. 06010061481 acceso dalla S.R.A. S.r.l. presso la BCC AQUARA - Credito Cooperativo Italiano - filiale di Battipaglia (SA). Detto pagamento è stato contabilizzato alla pagina n. 000356/2020 del libro giornale, al progressivo n. 03767 in data 30/6/2020;
- bonifico bancario di € 20.000,00 in data 8/7/2020, tratto dal conto corrente 06010061481 acceso dalla S.R.A. S.r.l. presso la BCC AQUARA - Credito Cooperativo Italiano - filiale di Battipaglia (SA). Detto pagamento è stato contabilizzato alla pagina n. 000377/2020 del libro giornale, al progressivo n. 04001 in data 8/7/2020;
- bonifico bancario di € 10.530,11 in data 8/7/2020, tratto dal conto corrente 06010061481 acceso dalla S.R.A. S.r.l. presso la BCC AQUARA - Credito Cooperativo Italiano - filiale di Battipaglia (SA). Detto pagamento è stato contabilizzato alla pagina n. 000407/2020 del libro giornale, al progressivo n. 04327 in data 20/7/2020;

Si tratta di pagamenti effettuati dalla S.R.A. in mancanza della documentazione contrattualmente richiesta (quale condizione vincolante per il pagamento) per dimostrare l'avvenuto trattamento e smaltimento dei rifiuti.

Di fatto la S.R.A. paga alla Soreplast il semplice fatto che quest'ultima ha ricevuto (e depositato nei propri capannoni) i rifiuti inviati dall'Italia.

Inoltre, ulteriori elementi dimostrano come gli indagati erano perfettamente a conoscenza che la Soreplast era inattiva e che i rifiuti non venivano trattati ma solo stoccati (in attesa di essere inviati in discarica).

Dai messaggi intercorsi tra MAZZOTTA Innocenzo Maurizio ed il figlio MAZZOTTA Domenico si che quest'ultimo si recava (su incarico del padre) in Tunisia in compagnia di CASADONTE con lo scopo di aggiornare il padre riguardo l'organizzazione delle attività poste in essere in loco dal reggente della Soreplast Suarl (Noureddine) e sugli sviluppi della vicenda.

La prima conversazione in merito si registra in data 1/7/2020, quando MAZZOTTA Innocenzo Maurizio riferisce al figlio di aver ricevuto conferma della partenza per la Tunisia (prevista il 4 luglio con arrivo il 5)

La conferma che Mazzotta Domenico si sia recato in Tunisia il 4/7/2020, unitamente - tra gli altri - a Casadonte Paolo (veggasi chat intercorsa tra Mazzotta Domenico e il padre) si rileva dal ticket estratto dal device del Mazzotta Innocenzo Maurizio (si rimanda alla richiesta del PM ed all'informativa finale per la visione della relativa immagine).

Il giorno seguente (6/7/2020) MAZZOTTA Innocenzo Maurizio chiedeva al figlio Domenico di dire a Paolo (CASADONTE) di guardare la messaggistica whatsapp e di spiegare a NOUREDDINE di inviare una sola fattura per ogni carico, indipendentemente dal pagamento frazionato che aveva ricevuto.

Da ciò si rileva che MAZZOTTA Innocenzo Maurizio è partecipe "nell'affare Tunisia" con i PALMIERI, atteso che, alla luce della cessione del contratto operato dalla Eco Management S.p.A.



alla S.R.A. S.r.l., questi non aveva alcun titolo lecito per interessarsi delle spedizioni, né tanto meno per dare indicazioni a NOUREDDINE in merito alla fatturazione dei rapporti con la S.R.A. Dalla conversazione emerge evidente come il MAZZOTTA collaborava unitamente al CASADONTE ed al NOUREDDINE (e su indicazioni della S.R.A.) nella gestione dei rifiuti inviati dalla S.R.A.

Devi spiegare a Monsuf quanto segue:  
Per ogni nave che arriva, lui deve mandare una unica e sola fattura per tutto il carico, indipendentemente dal fatto che gli sarà pagata frazionata. Altrimenti diventa una continua e immensa rottura di scatole

Come si rileva dalla seguente messaggistica, sempre in data 06/07/2020 i due conversano sul fatto che Noureddine non aveva impiantato un macchinario, verosimilmente quello fornito dalla Eco Management S.p.A. alla Soreplast Suarl, del quale ancora non era stato deciso il posizionamento:



Successivamente Mazzotta Innocenzo Maurizio chiede al figlio Domenico di insistere con Noureddine in merito alla predisposizione dei macchinari presso il magazzino della Soreplast.

Chiede inoltre di far firmare a Noureddine un contratto con una bozza di mandato presso un notaio.

I documenti indicati dal MAZZOTTA Innocenzo sono da ricondurre plausibilmente a quelli sottoposti a sequestro presso la sede di fatto della Eco Management S.p.A. in data 22/7/2021, vale a dire, due copie di mandati irrevocabili all'incasso in lingua italiana e due copie in lingua francese, mediante il quale la Soreplast Suarl ha riconosciuto alla Eco Management S.p.A. il diritto di credito vantato dalla prima impresa nei confronti della Sviluppo Risorse Ambientali S.r.l. per un corrispettivo di € 50.000,00, privo dell'indicazione della data e luogo di formazione dell'atto, recante invero la sottoscrizione apparentemente di Noureddine Mohamed Moncef:

Nonostante il passare dei giorni, la situazione inerente ai macchinari non si sblocca, tanto che in data 10.07.2020, Mazzotta Domenico riferisce che non sarà possibile trasportarli prima del martedì successivo (NDR: martedì 14/7/2020, appena due giorni prima dell'arrivo dell'ultimo carico di rifiuti). MAZZOTTA Innocenzo sollecita altresì il figlio perché solleciti NOUREDDINE per la "delega" ("ribadisci per la delega")

Mazzotta Domenico terrà rapporti con Noureddine, per conto del padre, anche nelle settimane successive:

Enzo Mazzotta  
Puoi comunicare a Monsuf che sono stati fatti due bonifici, uno saldo primo viaggio di euro 10.500 e un altro di 20.000 per acconto. Pomeriggio abbiamo i codici swift

Dalla chat si rileva, inoltre, il riferimento ad una delega che Mazzotta consiglia a Casadonte di approntare basandosi su quanto lui stesso ha chiesto a Noureddine. Il riferimento è probabilmente al mandato che Mazzotta (veggasi paragrafo inerente alla chat con Mazzotta Domenico) inoltra al figlio con lo scopo di farlo firmare a Noureddine davanti a un notaio, chiedendo poi di riceverne copia in originale:

Enzo Mazzotta  
Una delega come questa che ho chiesto a Monsuf, sarebbe opportuno che te la facessi anche tu da parte di GC, ovviamente con motivazione diversa, incassare crediti italiani nella qualità di amministratore con obbligo di rendiconto a GC

Casadonte Paolo  
Ok. Per i prossimi ci organizziamo

Risultano, pertanto, evidenti le cointeressenze di natura economica che spingono MAZZOTTA e CASADONTE a collaborare attivamente con la S.R.A. per l'esito positivo delle spedizioni. Cointeressenze che non possono riferirsi alle provvigioni derivanti dai contratti dagli stessi stipulati nel 2019, atteso:

- da una parte l'assoluta incongruenza tra quanto previsto contrattualmente e quanto posto in essere poi in concreto dalle parti;
- dall'altra il ruolo attivo, quali sostanziali incaricati della S.R.A., nella gestione del trasferimento dei rifiuti e nel coordinamento delle attività con il NOURADDINE.

In data 11.07.2020 venivano redatte<sup>41</sup> due copie di mandati irrevocabili all'incasso in lingua italiana e due copie in lingua francese, mediante i quali la Soreplast Suarl riconosceva alla Eco Management S.p.A. il diritto del credito vantato dalla prima impresa nei confronti della Sviluppo Risorse Ambientali S.r.l. per un corrispettivo di € 50.000,00

Con la presente scrittura, la società SOREPLASTSUARL con sede in Zona Industriale Sidi AbdelhamidSousse 4000 Lot 25A-26A, Cillà si Sousse (Tunisia), codice fiscale 000/MIA/1115229/M,

**PREMESSO**

Che la società ECO MANAGEMENT SPA, con sede in Soverato (Cz), Corso Umberto I, 124, codice fiscale e partita IVA 03427960798, REA CZ-199313 è creditrice nei confronti della Soreplast dell'importo di euro 50.000,00 (Cinquantamila/00) a saldo delle fatture emesse in data 29 febbraio 2020, nn. 9 di euro 25.000,00, 10 di euro 18.000,00 e 11 di euro 7.000,00, emesse a fronte della cessione di macchinari per la lavorazione di rifiuti;

Che la società Soreplast è creditrice nei confronti della SVILUPPO RISORSE AMBIENTALI srl zona Industriale G. Ritorto, 84035 Polla (Sa) codice fiscale e partita IVA 04067290652 per crediti maturati e maturandi a fronte del conferimento di rifiuti; Soreplast con il presente atto conferisce a favore di Eco Management, a garanzia del suddetto credito, mandato irrevocabile, ad incassare ed esigere dalla Sviluppo Risorse Ambientali srl, crediti fino alla concorrenza di euro 50.000,00 da quanto dovuto a saldo dei conferimenti fino ad oggi effettuati, qualora incapienti anche dai successivi.

A seguito della presente, la Sviluppo Risorse Ambientali srl, è fin da ora autorizzata a defalcare l'importo di € 50.000,00 euro dal debito maturato nei confronti di Soreplastsuarl, mentre la Eco Management spa è fin da ora autorizzata a trattenere quanto riscosso a saldo del credito vantato verso Soreplast.

Il presente mandato di incasso è irrevocabile.

Tale documento è da ricondurre ragionevolmente a quello indicato da Mazzotta Innocenzo Maurizio nella seguente chat - via whatsapp - con il proprio figlio Mazzotta Domenico, intervenuta in data 6/7/2020, estratta dall'analisi dei dati contenuti nel telefono cellulare del nominato indagato, attività illustrata al successivo punto (6) (c):

Enrico Mazzotta

Ti ho mandato una email con una bozza di mandato, lo devi dare a Monsuf che lo dovrà firmare presso un notaio. Di cosa si tratta glielo puoi spiegare tu, leggendolo lo capisci

Enrico Mazzotta

Ne fa due copie e me le portate voi in originale

Con questo mandato la Soreplast Suarl essendo creditrice nei confronti della S.R.A. S.r.l., per crediti maturati e maturandi a fronte del conferimento di rifiuti e debitrice nei confronti della Eco Management S.p.A. dell'importo di € 50.000,00 a saldo di n. 3 fatture emesse da quest'ultima società nei confronti del soggetto economico tunisino (per la cessione di un macchinario, cui si dirà *infra*), ha conferito a favore della società calabrese (Eco Management S.p.A.) mandato irrevocabile ad incassare ed esigere dalla società salernitana (S.R.A. S.r.l.), quanto dovuto a saldo dei conferimenti dei rifiuti fino a quella data operati, e qualora incapienti anche dai successivi.

Nel contempo, la Sviluppo Risorse Ambientali S.r.l. è stata autorizzata a defalcare l'importo di € 50.000,00 dal debito maturato nei confronti della Soreplast Suarl.

Nel merito non sono state rilevate annotazioni nel libro giornale della S.R.A. S.r.l. in ordine a pagamenti eseguiti nei confronti della Eco Management S.p.A. e di guisa anche in relazione al suddetto mandato;

<sup>41</sup> La copia in lingua francese è munita degli estremi dell'autentica della firma del cittadino tunisino Nouredine Mohamed Moncef, da parte di un delegato Presidente del Comune, in data 11.06.2020.

In data 8/7/2020, con *Decreto Dirigenziale* nr. 153, a firma del dott. Barretta Antonello, la Regione Campania - U.O.D. Salerno autorizzava la "S.R.A. Srl.", in qualità di Produttore/Notificatore, al trasporto di ulteriori n. 225 spedizioni, di cui ai documenti di movimento 1B numerati dal n. 231/460 al n. 455/460 per un totale di 6.000,00/12.000,00 tns di rifiuti con codice CER 191212, non pericolosi, quale seconda ed ultima quota tra il 25/6/2020 ed il 25/12/2020, contenente gli elementi inventariati indicati nel precedente provvedimento amministrativo.

Il suddetto provvedimento poteva essere rilasciato dalla U.O.D. solo dopo la ricezione dei certificati di movimento relativi alle operazioni di recupero inerenti quantomeno alla spedizione dei primi 70 container (partiti nel periodo dal 14/5 al 19/5/2020, con arrivo al porto di Sousse in data 26/5/2020, come si evince dagli atti della Rogatoria), atteso che -a norma dell'art. 16, lettera d) del Regolamento (CE) 1013/2016- entro 3 giorni doveva essere fornita conferma scritta di ricevimento dei rifiuti da parte dell'impianto, cosa che invece la stessa U.O.D. ha richiesto alla S.R.A. S.r.l. solo in data 16/9/2020 con nota protocollo 2020.425361;

Con tale Decreto la S.R.A. S.r.l. veniva autorizzata alla spedizione transfrontaliera in Tunisia di ulteriori n. 6.000 tonnellate di rifiuti per i trattamenti in R12/R3 presso l'impianto della SOREPLAST Suarl e per la parte del rifiuto non recuperato la società tunisina l'avrebbe conferito presso un impianto della ANGED con operazione di smaltimento in D1 (deposito sul o nel suolo - ad esempio scarica) l'avrebbe conferito presso un impianto della ANGED con operazione di smaltimento in D1 (deposito sul o nel suolo - ad esempio scarica), o R1 di combustione.

Nella parte introduttiva del provvedimento si legge:

[...]

- o Il Volume presuntivo del materiale recuperabile è stimato nella misura dell'80%, pertanto quello destinato a smaltimento è pari al 20%;
- o Il costo dell'operazione di recupero ascende ad euro 85,00 a tn;
- o Il costo dello smaltimento della parte dei rifiuti non recuperabile non è indicato essendo lo stesso a completo carico del destinatario [...]

Per le considerazioni si fa rimando a quanto messo in evidenza rispetto alla precedente autorizzazione del 14.04.2020.

Il PM mette altresì in evidenza:

...

Deve essere rilevato - a conferma della compiacente gestione del procedimento da parte di UOD e del RUP, ... che neppure il suddetto provvedimento era legittimo (ed ancora una volta si trattava di illegittimità favorevole alla SRA). E non solo perché viziato al pari del precedente per le ragioni ampiamente dette ma anche perché, solo dopo la ricezione dalla Tunisia dei certificati di movimento relativi alle operazioni di recupero inerenti quantomeno alla spedizione dei primi 70 container (partiti nel periodo dal 14/5 al 19/5/2020, con arrivo al porto di Sousse in data 26/5/2020, come si evince dagli atti della Rogatoria) da trasmettere - a norma dell'art. 16, lettera d) del Regolamento (CE) 1013/2016 - entro 3 giorni dall'arrivo dei rifiuti, si poteva autorizzare un'ulteriore spedizione transfrontaliera.

Doveva essere fornita conferma scritta di ricevimento dei rifiuti da parte dell'impianto, cosa che invece la stessa U.O.D. ha richiesto alla S.R.A. S.r.l. solo in data 16/9/2020 con nota protocollo 2020.425361 (ALLEGATO N. 30).

Sulla scorta della successiva autorizzazione la SRA S.r.l. effettuava un'ulteriore spedizione (la quarta) di rifiuti con codice EER 19.12.12 stipati in n. 70 container, nel periodo dal 13 al 16.07.2020, con partenza da Polla (SA), e via mare dal Porto di Salerno al porto di Sousse.

Il susseguirsi delle irregolarità nella gestione della pratica da parte dell'U.O.D. della regione Campania, e l'evidenza delle stesse, conferma il carattere doloso della condotta del funzionario preposto (l'ANDREOLA).

In data 17.07.2020, alle ore 12:45, PALMIERI Federico riceveva dal fratello Alfonso un messaggio WhatsApp inviato da NOUREDDINE Mohamed Moncef (legale rappresentante della Soreplast) a Ciro (Donnarumma Ciro).



Nel messaggio NOUREDDINE, oltre a comunicare di aver ottenuto dalla ANGED e dalla ANPE l'autorizzazione a trattare i rifiuti con codice CER 19.12.12, chiede un anticipo di € 100.000,00 per far fronte alle spese sostenute e da sostenere.

Rilevante, nel testo del messaggio, è il passaggio in cui NOUREDDINE scrive:

*Per una buona collaborazione devo spiegarti ...*

*1. per ottenere l'autorizzazione da tutte le autorità sono stato obbligato a pagare un importo importante*

...

Atteso quanto comunicato dalle Autorità tunisine in merito alle indagini ivi svolte, appare evidente che si tratti di impegni economici legati all'attività corruttiva dallo stesso posta in essere.

Nel merito della comunicazione, allo stato non risultano acquisiti elementi che confermino che la Soreplast aveva medio tempore ottenuto l'autorizzazione per trattare i rifiuti 19.12.12; quindi non è possibile vagliare la veridicità del messaggio.

Resta però il fatto che il messaggio in questione conferma ulteriormente (ove ve ne fosse stato bisogno) che la Soreplast non era autorizzata a trattare i rifiuti 19.12.12, e che di ciò tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione della spedizione ne erano perfettamente a conoscenza.

Tre giorni dopo la richiesta di NOUREDDINE, la SOREPLAST Suarl emetteva:

1- la fattura n. 002/2020 datata 20/7/2020 nei confronti della S.R.A. S.r.l. per un corrispettivo di € 90.445,84, regolante la ricezione di n. 1.974,80 tonnellate, al prezzo unitario di € 45,80 per tonnellata di rifiuti, contenuti in n. 70 containers.

Il pagamento della fattura risulta regolato come segue:

--bonifico bancario di € 20.000,00 in data 20/7/2020, tratto dal conto corrente n. 06010061481 acceso dalla S.R.A. S.r.l. presso la BCC AQUARA - Credito Cooperativo Italiano - filiale di Battipaglia (SA). Detto pagamento è stato contabilizzato alla pagina n. 000407/2020 del libro giornale, al progressivo n. 04331 in data 20/7/2020;

--bonifico bancario per la quota di € 70.445,84 (rispetto al complessivo di € 120.000,00) in data 21/9/2020, tratto dal conto corrente n. 06010061481 acceso dalla S.R.A. S.r.l. presso la BCC AQUARA - Credito Cooperativo Italiano - filiale di Battipaglia (SA). Detto pagamento è stato contabilizzato alla pagina n. 000555/2020 del libro giornale, al progressivo n. 05899 in data 21/9/2020;

2- la fattura n. 003/2020 datata 20/7/2020 nei confronti della S.R.A. S.r.l. per un corrispettivo di € 92.474,78, regolante la ricezione di n. 2.019,10 tonnellate, al prezzo unitario di € 45,80 per tonnellata di rifiuti, contenuti in n. 72 containers.

Il pagamento della fattura risulta regolato come segue:

--bonifico bancario per la quota di € 49.554,16 (rispetto al complessivo di € 120.000,00) in data 21/9/2020, tratto dal conto corrente n. 61481, acceso presso dalla S.R.A. S.r.l. presso B.C.C. di Aquara. Detto pagamento è stato contabilizzato alla pagina n. 000555/2020 del libro giornale, al progressivo n. 05899 in data 21/9/2020.

Non risulta essere stata corrisposta la somma residuale dell'importo fatturato pari ad € 42.920,62 (92.474,78 totale fatturato - 49.554,16 pagamento), come confermato dalla scheda contabile appresso raffigurata:

Anche in questo caso (come meglio descritto in relazione ai pagamenti della prima fattura) si tratta di pagamenti effettuati dalla S.R.A. in mancanza della documentazione contrattualmente richiesta (quale condizione vincolante per il pagamento) per dimostrare l'avvenuto trattamento e smaltimento dei rifiuti.

Di fatto la S.R.A. continua a pagare alla Soreplast il semplice fatto che quest'ultima ha ricevuto (e depositato nei propri capannoni) i rifiuti inviati dall'Italia.

Colpisce poi il fatto che all'improvviso (e senza che risultino ragioni economiche e/o contrattuali atte a giustificare tale operazione) vengono emesse due fatture nello stesso giorno, con un conseguente impegno economico della S.R.A. di oltre € 180.000.

Ancora più anomalo è poi il fatto che il principale pagamento (di € 120.000) viene effettuato dalla S.R.A. a favore della della SOREPLAST in data 21.09.2020, benchè a tale data i 212 container inviati in Tunisia erano già stati bloccati dall'Autorità tunisina nel porto di SOUSSE per l'emergere delle prime irregolarità.



Di fatto la S.R.A. ha corrisposto la somma di € 120.000 a favore della Soreplast nel momento in cui le Autorità tunisine stavano contestando la natura illecita della gestione dei rifiuti da parte di tale società.

La facilità con cui la S.R.A. era riuscita a trasferire rifiuti urbani indifferenziati e non trattabili, ha portato gli indagati a tentare di replicare immediatamente l'attività illecita. elemento che conferma e dimostra, fin da ora, come non si sia trattato di condotta occasionale, ma di precisa strategia illecita d'impresa. Evidente pertanto è il rischio di reiterazione delle condotte.

Infatti, con istanza depositata in data 22/7/2020, indirizzata c.a. dott. Vincenzo Andreola, la S.R.A. chiedeva una nuova autorizzazione per effettuare ulteriori esportazioni di rifiuti non pericolosi in Tunisia, verso la SOREPLAST Suarl.

Tale nota risulta pressoché identica a quella inviata e acquisita il 10.1.2020 al prot. 2020.15796 alla quale si rimanda con riguardo alle considerazioni circa le dichiarazioni prodotte.

All'istanza venivano allegati -tra i vari documenti- il Piano di campionamento rifiuti Prot. verb. n. 518/SL del 4.6.2020 redatto dal laboratorio di analisi condotto dalla "ERMETE Srl.", ed il Rapporto di Prova n. 4477 del 11.6.2020 redatto dal citato laboratorio.

Il certificato di caratterizzazione risulta identico al Rapporto di Prova n. 9940i del 23.12.2019 (allora effettuato dal medesimo Laboratorio), prodotto nel Dossier documentale allegato all'istanza del 10.01.2020.

Sul punto si richiamano le gravi incongruenze e contraddizioni già evidenziate in precedenza rispetto alle analisi riportate nei certificati 9940 e 9940i.

Aspetti che portano a dubitare fortemente della veridicità di tali certificazioni.

Con nota prot. 2020. 358228 del 29.7.2020, la Regione Campania - U.O.D. Salerno comunicava al richiedente, e per conoscenza anche al Ministero dell'Ambiente, l'avvio del procedimento IT 026398 richiedendo un elenco di informazioni;

Tale nota risulta ritirata PER RICEVUTA 30.07.2020 con la firma di PALMIERI Tommaso, corredata di documento di movimento, documento di notifica, della istanza e di Procura del 18.6.2018 n. Repertorio 7045 da parte di CANCRO Antonio a favore di Palmieri Tommaso e Russo Nunzia.

Elemento questo che conferma il ruolo attivo del PALMIERI all'interno della società, ed il suo diretto interessamento alla spedizione dei rifiuti in Tunisia.

Si anticipa fin da ora che, una volta scoppiato il "caso Tunisia", la S.R.A. abbandonerà di fatto tale richiesta. Così, con la scusa formale che la S.R.A. non aveva fornito il dossier documentale, la Regione Campania - U.O.D. Salerno, con nota prot. 2021.25792 del 19/1/2021, comunicava l'archiviazione dell'istanza di Notifica Generale IT 026398

Dalle indagini è emerso poi che nell'agosto del 2020 PALMIERI Tommaso si recava in Tunisia con il CASADONTE.

Dalla messaggistica rinvenuta nel cellulare del CASADONTE risulta che in data 7/8/2020 alle ore 18:19, PALMIERI Tommaso lo informava di aver prenotato i biglietti per recarsi a Tunisi con partenza la domenica successiva (n.d.r.: giorno coincidente con la domenica del 9/8/2020) e arrivo previsto alle 22:10; gli anticipava altresì che avrebbe fatto ritorno in Italia giovedì 13 (13/8/2020) alle ore 09:10.

Il viaggio, come si evince da successive comunicazioni tra gli stessi due soggetti (vedasi chat dell'8/8/2020 e del 10/8/2020) è stato programmato per organizzare un incontro tra PALMIERI Tommaso e "Monsouf", appellativo con il quale i due indicano NOUREDDINE Mohamed Moncef.

Dai messaggi scambiati la mattina del 10.08.2020 risulta altresì che gli stessi si accordavano per un sopralluogo presso l'impianto della Soreplast.

A conferma di tale visita ai capannoni della Soreplast, dall'analisi della cartella WhatsApp/Media/WhatsApp Images sono state rinvenute n. 8 foto ritraenti l'interno di un capannone (in cui si rileva l'assenza di operatività industriale), effettuate in data 10.08.2020 (come riveniente dai metadata dei file).

La conformazione dei luoghi ritratti fornisce la conferma che si tratti del capannone Soreplast Suarl, stante l'evidente corrispondenza con le altre immagini di tali luoghi man mano acquisite nel corso delle indagini.



In pari data, alle ore 13:07, PALMIERI Federico riceve da PALMIERI Alfonso un video e n. 8 foto che ritraggono l'interno di un capannone industriale che si presenta pressoché inoperativo, come si evince dalle seguenti illustrazioni:

Le immagini ritraggono l'interno dei capannoni (vuoti) della Soreplast Suarl (in una si vede anche a PALMIERI Tommaso).

Dal METADATI DEL FILE si rileva che essa è stata generata nel telefono in questione in data 10/8/2020.

Ne consegue che anche dopo il recapito di tutti i n. 282 container spediti dal porto di Salerno, la Soreplast ancora non aveva allestito un'attività operativa,

Durante tale sopralluogo il PALMIERI, recatosi presso i locali della Soreplast Suarl, ha necessariamente dovuto prendere atto che quest'ultima società era inoperativa, non aveva alcun impianto per la lavorazione dei rifiuti, e neppure aveva proceduto all'installazione del macchinario fornite dalla ECO MANAGEMENT S.p.A.

Prova di ciò si ricava dalle fotografie dei luoghi effettuate durante tale sopralluogo, in cui viene ritratto lo stesso PALMIERI Alfonso.


Malgrado ciò, e nonostante i palesi inadempimenti contrattuali della Soreplast, la S.R.A S.r.l. in data 21/9/2020 ha disposto con bonifico il pagamento più cospicuo a favore di ale società (€ 120.000,00).

Condotta che appare giustificabile esclusivamente in relazione alla natura illecita dei rapporti effettivamente esistenti tra le parti.

Dalle chat in analisi, si rileva altresì una sostanziale ammissione da parte di PALMIERI Alfonso della natura mista dei rifiuti inviati in Tunisia.

In data 19/8/2020, CASADONTE Paolo chiede a PALMIERI Alfonso di fornirgli le analisi merceologiche del CSS (n.d.r.: Combustibili solidi secondari), con quest'ultimo che riferisce che il codice per i rifiuti è sempre Y46. Nel prosieguo della conversazione, CASADONTE Paolo gli evidenzia che nella notifica andrebbero inseriti (verosimilmente nel documento di spedizione) tutti i codici dei rifiuti attribuibili dalla Convenzione di Basilea. Sul punto, PALMIERI Alfonso si mostra titubante, specificando che negli stessi c'è plastica, carta e tessile.

Casadonte suggerisce, dunque, di controllare quale tipologia di rifiuti non è consentita da introdurre in Tunisia in modo da ometterne l'indicazione nel documento di spedizione,



Il dialogo non necessita di commenti.

L'improvvisa attenzione mostrata dagli indagati in relazione alla documentazione dei rifiuti inviati in Tunisia trova la sua giustificazione nel fatto che (come si evince dai documenti pervenuti dalla Tunisia a seguito di rogatoria) fin dal luglio del 2020 le autorità Tunisine si erano attivate per verificare il traffico di rifiuti gestito dalla Soreplast.

Tra i vari documenti, può richiamarsi il seguente:

A seguito della riunione dell'Assemblea Centrale, tenutasi in data 13/7/2020, circa la classificazione dei rifiuti, è stato deciso che quelli importati dalla Società SOREPLAST avessero il codice 382515, vale a dire essere rifiuti domestici.

Vista la proposta di transazione avanzata dall'interessato recante n. di prot. 3965 del 26/06/2020 dell'ufficio regionale delle dogane;

Letto il verbale numero 6150 del 26/08/2020 dell'udienza tenutasi presso l'ufficio regionale delle dogane a Susa e la delibera della commissione per la transazione dell'ufficio regionale delle dogane di Susa rilasciata il 24/08/2020,

si è deciso quanto segue:

- permettere a Mohamed Moncef NOUREDDINE, residente in Rio 54 Ebn el Gazzar a Susa, di presentare proposta di transazione;

Appare plausibile ipotizzare che gli indagati siano venuti a conoscenza dello sviluppo delle indagini/controlli in corso in Tunisia e si siano allarmati.

L'ANDREOLA, cosciente delle gravi lacune della pratica, si attiva per tentare di camuffare le sue responsabilità, ricordandosi improvvisamente che la S.R.A. non ha mai trasmesso i certificati di movimento dei rifiuti, che dovevano essere presentati entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti.

Così, dopo 4 mesi, improvvisamente (e -guarda caso- dopo che erano scoppiato il caso Tunisia) ANDREOLA richiede tali certificati alla S.R.A.

Così il PM:

In data 16/9/2020, con nota prot. n. 2020. 425361 (cfr. richiamato ALLEGATO N. 30), ex art. 15 lettera d) del Regolamento CE 1013/2016, la U.O.D. Salerno, finalmente, con qualche mese di ritardo, richiedeva <sup>42</sup> alla S.R.A. S.r.l. la trasmissione dei certificati di movimento relativi alle operazioni di recupero ultimate inerenti le prime 70 movimentazioni nonché di fornire - con riguardo alle rimanenti 143 - le motivazioni circa il mancato compimento delle relative operazioni di recupero, atteso che la 71<sup>a</sup> movimentazione è stata effettuata in data 22.5.2020 e l'ultima, la 212<sup>a</sup>, in data 22.6.2020.

Il Regolamento CE 1013/2016, all'art. 15<sup>o</sup>, lettera d) dispone quanto segue:

d) quanto prima, e comunque non oltre 30 giorni dal completamento dell'operazione intermedia di recupero o smaltimento e non oltre un anno civile dal ricevimento dei rifiuti o un termine più breve a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, l'impianto che effettua tale operazione certifica, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto recupero o smaltimento intermedio.

Tale certificato è contenuto nel documento di movimento o ad esso allegato.

Il suddetto impianto invia al notificatore e alle autorità competenti interessate copia firmata del documento di movimento contenente tale certificato;

Inoltre, all'art. 16<sup>o</sup> si stabilisce che:

Una volta ottenuta dalle autorità competenti interessate l'autorizzazione a una spedizione notificata, tutte le imprese interessate compilano, nelle apposite voci, il documento di movimento o, nel caso di notifica generale, i documenti di movimento, lo firmano o li firmano e ne conservano copia. Sono rispettate le seguenti condizioni:

.....

d) conferma scritta di ricevimento dei rifiuti da parte dell'impianto: entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti l'impianto invia conferma scritta che i rifiuti sono stati ricevuti. Tale conferma è contenuta nel documento di movimento o allegata allo stesso. L'impianto invia al notificatore ed alle autorità competenti interessate copia firmata del documento di movimento contenente tale conferma;

e) certificato di recupero o smaltimento non intermedio da parte dell'impianto: quanto prima, e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di recupero o di smaltimento non intermedio e non oltre un anno civile o un termine più breve a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, dalla data di ricevimento dei rifiuti, l'impianto che effettua l'operazione certifica, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto recupero o smaltimento non intermedio dei rifiuti.

Tale certificato è contenuto nel documento di movimento o ad esso allegato. L'impianto invia copia firmata del documento di movimento contenente tale certificato al notificatore e alle autorità competenti interessate.

Ciò stante, se si tiene conto che:

- la prima spedizione di 70 container è avvenuta nel periodo dal 14/5 al 19/5/2020 con arrivo al porto di Sousse in data 26/5/2020 (data rilevata dagli atti acquisiti nell'ambito della rogatoria);
- la seconda spedizione di n. 70 container è avvenuta nel periodo dal 22 al 28 maggio 2020 con arrivo al porto di Sousse in data 22/6/2020 (data rilevata dagli atti acquisiti nell'ambito della rogatoria);
- la terza spedizione di n. 72 container è avvenuta nel periodo dal 18 al 23 giugno 2020 con arrivo al porto di Sousse in data 27/6/2020 (data rilevata dagli atti acquisiti nell'ambito della rogatoria),

per le descritte spedizioni non risulta pervenuta alla UOD. Salerno, entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti, alcuna conferma scritta da parte dell'impianto, così come fissato dalla suindicata normativa.

<sup>42</sup> e, per conoscenza, alla Regional Direction of ANGED – Indirizzo e-mail [makrambaghadi737@yahoo.fr](mailto:makrambaghadi737@yahoo.fr), API-SOUSSE – Indirizzo e-mail [dr.sousse@apii.tn](mailto:dr.sousse@apii.tn), Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento Divisione Rifiuti – Roma e Direzione Generale Ambiente – Napoli.

<sup>43</sup> Disposizioni aggiuntive relative alle operazioni intermedie di recupero e smaltimento

<sup>44</sup> Obblighi da osservare dopo il rilascio dell'autorizzazione alla spedizione

Ne segue che (come pure si è già cennato):

- la suindicata nota del 16/9/2020 prot. n. 2020.425361 risulta notevolmente tardiva rispetto alle descritte tempistiche che dovevano coincidere ad una data prossima al 26/5/2020;
- non avendo ricevuto alcuna conferma scritta da parte dell'impianto di destinazione circa il ricevimento dei rifiuti autorizzati con il DD. n.76 del 14.4.2020, il successivo Decreto autorizzativo dei movimenti transfrontalieri n. 153 dell'8/7/2020 non doveva essere emesso e nel caso non fosse stata fornita la prova dell'avvenuta consegna dei rifiuti in Tunisia, il procedimento amministrativo doveva essere sospeso/revocato, rassegnando all'Autorità Giudiziaria gli effetti consequenziali ex art. 331 c.p.p..

Ulteriore anomalia si rileva nel fatto che la richiesta notizie del 16/9/2020 risulta indirizzata sia a CANCRO Antonio, nella sua qualità di amministratore unico della S.R.A. S.r.l., che -per conoscenza- sia alla Regional Direction of ANGED - indirizzo e-mail [makrambaghdadi737@yahoo.fr](mailto:makrambaghdadi737@yahoo.fr), che alla API-SOUSSE - indirizzo e-mail [dr.sousse@api.tn](mailto:dr.sousse@api.tn).

L'invio della richiesta sia all'API che all'ANGED dimostra ulteriormente come l'ANDREOLA era perfettamente a conoscenza che le indicazioni ricevute dalla S.R.A. e dal Consolato tunisino circa l'individuazione dell'ANGED quale Autorità competente erano in realtà fittizie.

La predetta nota rappresenta un ulteriore *punctum dolens* della vicenda in quanto solo in questo periodo il predetto Dirigente ha riscontrato che dal sistema informatico di raccolta dati per le ispezioni sulle spedizioni - SISPED - risultavano "completate" solo 70 movimenti delle 230 complessive e ne risultano "attive" ulteriori 143.

Pertanto ha richiesto alla S.R.A. S.r.l.:

- di fornire le motivazioni circa la mancata spedizione dei certificati di movimento relativi alle operazioni di recupero, considerato che erano trascorsi dalla data di inizio delle ispezioni ben 4 mesi;
- la trasmissione, con la massima sollecitudine, dei certificati di movimento relativi alle operazioni di recupero ultimate, corredati dalle relative certificazioni di avvenuto recupero (intermedio e finale);
- nonché di fornire - con riguardo alle rimanenti 143 - le motivazioni circa il mancato compimento delle relative operazioni di recupero, atteso che la 71^ movimentazione è stata effettuata in data 22.5.2020 e l'ultima, la 212^, in data 22.6.2020.

Con sorprendente tempismo, a poche ore di distanza, la S.R.A. S.r.l. riscontrava la richiesta di cui sopra tramite pec in data 16/9/2020 ore 16.23 [acquisita al prot. n. 2020.428090 della U.O.D. in data 17/9/2020], con la quale veniva comunicato che le prime settanta spedizioni erano state accettate e recuperate da parte della Soreplast Suarl, trasmettendo i relativi modelli 1B (da 01 a 70 compreso) debitamente timbrati e firmati nelle caselle 18 e 19 (per l'avvenuto recupero dei rifiuti) in cui NOUREDDINE certificava che i rifiuti erano giunti presso la Soreplast ed erano stati trattati come da contratto (ALLEGATO N. 31).

I documenti di movimento trasmessi dalla S.R.A. riportano l'attestazione di un inverosimile recupero dei rifiuti, asseritamente operato dalla Soreplast Suarl nella stessa giornata in cui i rifiuti erano pervenuti.

I Documento di movimento, recanti il timbro e la firma della "Soreplast", risultano indicare la data del 17.06.2020 sia per la ricezione dei rifiuti che per il loro avvenuto recupero/smaltimento.

DA COMPIRE A CURA DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO/IMPIANTO DI RECUPERO	
18. La spedizione è stata ricevuta dall'impianto di smaltimento Data di spedizione: 17/06/2020 Quantitativo ricevuto: 10000 kg (10) 23,04 mt Data approssimativa di smaltimento/recupero: Operazione di smaltimento/recupero (1): Nome: NOUREDDINE 17/06/2020 Data: 17/06/2020 Firma: SOREPLAST	19. Dichiaro che lo smaltimento/recupero dei rifiuti di cui sopra è stato effettuato Nome: NOUREDDINE 17/06/2020 Data: 17/06/2020 Firma e timbro: SOREPLAST M.F. S.M/A/M 000 TALC 20150306272

(1) Cfr. l'elenco delle abbreviazioni riportate nella pagina seguente  
(2) Aggiungere informazioni più dettagliate se necessario  
(3) In i vertici sono più di tre, inserire informazioni relative alla casella (c.b.c.)  
(4) Richiedere data convenzionale di fine gara  
(5) Aggiungere un rinvio se poi di un soggetto  
(6) Se presente data novembre retroscritta

L'attestazione che le operazioni di asserito trattamento dei rifiuti sarebbero avvenute nei medesimi giorni di arrivo all'impianto dei container che contenevano i rifiuti risulta già ex sé inverosimili in relazione agli ingenti quantitativi di rifiuti che si assume essere stati trattati dalla società tunisina in meno di 24 ore. Se poi si tengono presenti le immagini dei capannoni della Soreplast presenti sui cellulari degli indagati, risulta incontrovertibile la falsità delle certificazioni.

La conferma della falsità di tali documenti si aveva poi dalle note del *focal point* tunisino della Convenzione di Basilea, assunte al prot. 2021. 38164 del 25/1/2021 e prot. 2021. 65376 del 5/2/2021, in quanto i 70 contenitori con il loro contenuto, tal quale (e, quindi, non recuperato/trattato), erano ancora nel sito della "Soreplast Suarl".

La falsità delle attestazioni rassegnate dalla SOREPLAST Suarl nei primi 70 documenti di movimento modelli 1B, si rileva anche dalla messaggistica intercorsa tra MAZZOTTA Innocenzo Maurizio ed il figlio MAZZOTTA Domenico nel luglio del 2020, e già prima richiamata, da cui risulta che i rifiuti erano ancora presenti e non erano stati trattati.

E che si trattasse solo di documentazione (falsificata) per "mettere a posto le carte" della pratica gestita dall'ANDEROLA si ricava proprio dal fatto che -nonostante le evidenti e palesi contraddizioni presenti sui documenti, che non potevano non venir rilevate da un tecnico del settore- all'atto della ricezione della documentazione in parte suesposta, la U.O.D. di Salerno nulla ha osservato né ha chiesto chiarimenti alla S.R.A. S.r.l., limitandosi ad inserire la documentazione agli atti. E se non fosse stato per le indagini che si erano medio tempore instaurate in Tunisia l'iter amministrativo non sarebbe stato sospeso/revocato.

Occorre poi rilevare un ulteriore aspetto, legato alla quasi contestualità tra la richiesta di chiarimenti avanzata dalla U.O.D. (il documento -predisposto dall'ANDREOLA- risulta protocollato il 16.09.2020 alle 11.48) e la risposta della S.R.A. (inviata per pec lo stesso 16.09.2020 alle ore 16.23); vi è infatti una finestra temporale di meno di 5 ore.

Delle due l'una: o la S.R.A. aveva già ricevuto i documenti di movimenti (datati giugno 2020) e l'autocertificazione del NOUREDDINE (datata luglio 2020), ma per qualche imperscrutabile mistero aveva deciso di non comunicarla all'U.O.D. regionale (a rischio di vedere sospesa/revocata l'autorizzazione); ovvero si tratta di documentazione artatamente predisposta all'occorrenza, nell'arco delle 5 ore intercorse.

Come già prima evidenziato, nonostante l'evidenza oramai innegabile del mancato rispetto degli impegni contrattuali da parte della Soreplast, e l'insorgere delle verifiche da parte della Autorità tunisine, la S.R.A. ha ritenuto opportuno effettuare in data 21/9/2020 un bonifico bancario di € 120.000,00, a favore della SOREPLAST Suarl, con la causale "PAGAMENTO FATTURA N. 002/2020 E ACCONTO FATTURA N. 003/2020".

Come risulta dall'analisi della copia forense dell'apparato telefonico di Casadonte Paolo, Palmieri Tommaso si era recato nuovamente in Tunisia in data prossima al 22/9/2020, permanendo quantomeno fino al 01.10.2020 (come si evince anche dall'analisi dei tabulati telefonici<sup>45</sup>). Può facilmente presumersi che il viaggio era dovuto alla necessità di verificare quanto stava avvenendo in Tunisia a seguito dei provvedimenti delle Autorità tunisine. Infatti, in data 6/10/2020 alle ore 14:04 PALMIERI Federico riceve dal padre Tommaso un messaggio avente ad oggetto i controlli che le autorità tunisine dovranno eseguire sui 212 container spediti dalla S.R.A. S.r.l. alla Soreplast e bloccati dalla dogana presso il porto tunisino di Sousse. Il messaggio, presumibilmente, riporta la parziale traduzione in italiano di un documento redatto in arabo, anch'esso inoltrato dopo 5 minuti da PALMIERI Tommaso al figlio Federico.

<sup>45</sup> inerenti all'utenza 3358115756, in uso a PALMIERI Tommaso, che hanno rivelato la presenza in territorio tunisino nel periodo compreso dal 21/9/2020 all'1.10.2020.



- 1- la dogana non ha alcuna obiezioni nei riguardi tutti i 232 container.
- 2- hanno sbagliato perché sono 212 (21)
- 3- deve fare una dichiarazione SE affinché i materiali siano sotto controllo doganale per l'espatriazione
- 4- tutti i container devono essere conservati in un magazzino che abbia lo spazio per contenere tutti considerando anche i precedenti 70 container, il magazzino deve essere prima approvato sia dalla protezione civile che dalla dogana
- 4- non utilizzare cioè lavorare i materiali senza prima esibire i documenti ufficiali del ministero interessato (ANGED). Questi documenti dovranno confermare il codice della merce e l'accettazione dell'ingresso in Tunisia
- 5- dare copia della chiave del magazzino alla dogana
- 6- stipulare una polizza assicurativa del materiale
- 7- interrompere l'importazione di questo materiale fin quando il codice non sarà confermato dall'ANGED e approvato come accettato all'importazione in Tunisia
- 8- qualsiasi atto diverso da soreplast è emanato rispetto delle suddette decisioni sarà annullato

In data 07.10.2020 alle ore 12:44 PADOVANI Carmela, inoltra a Palmieri Federico il testo di un messaggio da inviare a mezzo PEC al Consolato Tunisino a Napoli. La comunicazione ha per oggetto una richiesta di un incontro urgente con il Console tunisino per discutere della problematica inerente alla spedizione transfrontaliera di rifiuti in Tunisia.

Pochi giorni dopo, a conferma dei legami esistenti tra gli indagati e dell'agire all'unisono per il soddisfacimento degli interessi comuni, CASADONTE prima incontrava il Console tunisino a Napoli (presumibilmente insieme ad uno dei PALMIERI), e poi gli inviava una mail in cui sollecitava il suo intervento per sbloccare la situazione venutasi a creare con l'Agenzia delle dogane tunisine. Inutile sottolineare che il Console non aveva alcun titolo né per essere interpellato né per poter intervenire presso le dogane; unico motivo per cui viene contattato è proprio il suo progresso coinvolgimento nella vicenda.

Di seguito uno stralcio della mail inviata in data 10 oct. 2020, ore 11:28:

Buongiorno Gentile Console, come sta?

Prima di riassumerle quanto dettoci durante il nostro incontro nella giornata di ieri, vorrei ringraziarla nuovamente per la cortesia, la disponibilità e la gentilezza riservatoci.

La società italiana SRA ha stabilito un rapporto commerciale con la società tunisina Soreplast avente come oggetto l'invio per la valorizzazione del prodotto identificabile con il codice CER 191212.

Come Lei ben sa questo rapporto non si esaurisce cori ti solo coinvolgimento privatistico tra le due società bensì, sono coinvolti attori facenti parte integrante dell'apparato statale.

...  
Ad oggi i 212 cnts risultano essere ancora bloccati al porto di SOUSSE per ragioni a noi incomprensibili.

Il titolare della SOREPLAST sig. Moncef Noureddine, unitamente al suo avvocato, Avv. Mehdli Noureddine, ci hanno comunicato che le ragioni del blocco dei contenitori, sono causa di una decisione della dogana.

Infatti come da formale documento doganale inviatoci dall'Avv. Noureddine, in nostro ed in Suo possesso, la dogana impone alcune condizioni che a detto del titolare e del legale della SOREPLAST sarebbero state soddisfatte.

Purtroppo questa decisione ... ha recato e sta continuando a creare danni economici alla SOREPLAST... ma allo stesso tempo pone la società SRA in una posizione scomoda nei confronti della Regione Campania.

Per tale ragione la SRA chiede alla Signoria Vostra una intercessione presso gli organi tunisini competenti al fine di comprendere la reale situazione, così da potersi tutelare nel debito modo e nelle sedi opportune nei confronti della SOREPLAST nel caso in cui quanto riferito dall'Avv. Noureddine non corrispondesse a verità.

Da sottolineare come il CASADONTE contatti il console nella sua qualità di l.r. della GC Service Sarl (società Tunisina), ma affermando di agire su incarico della S.R.A. (società con cui lo stesso non avrebbe alcun rapporto). Nel corpo della mail il CASADONTE si rivolge al Console parlando al



plurale, a conferma del fatto che lo stesso agiva notoriamente all'unisono con il gruppo PALMIERI-CANCRO.

Non si comprende per quale ragione una società tunisina (quell'è la GC Service del CASADONTE) si rivolga al Console tunisino a Napoli e non interloquisca direttamente con le autorità del posto; né perché la S.R.A. chieda l'intercessione della GC Service (società tunisina) per contattare il Console a Napoli; né il motivo per cui il "formale documento doganale" risulti già nella disponibilità della GC Service e dello stesso Console.

Solo il diretto coinvolgimento dei soggetti nella pianificazione ed attuazione della spedizione illecita di rifiuti, e la reciproca collaborazione presatta nel corso delle pregresse fasi, consente di comprendere le ragioni sottese allo scambio di informazioni ed alla richiesta di aiuto che intercorre tra NUORADDINE, i PALMIERI, CASADONTE e dil Console tunisino,

Con nota del 22.10.2020 prot. n. 2020. 497762, la U.O.D. Salerno sollecitava<sup>46</sup> la S.R.A. S.r.l. a riscontrare quanto già richiesto con la precedente nota prot. n. 2020. 425361 relativamente alle ulteriori 142 spedizioni risultate attive comunicando la sospensione degli effetti del D.D. n. 153 del 8/7/2020.

In riscontro la S.R.A. S.r.l. inviava pec in data 28/10/2020 assunta (al prot. n. 2020. 510055 del 29/10/2020) con cui comunicava che per le altre 142 spedizioni (n.d.r. la quarta spedizione è stata operata nel periodo dal 13 al 16/7/2020) i container sono fermi al porto di destinazione a causa di varie vicissitudini quali: Covid-19, gli allagamenti che hanno colpito la Citta di Sousse ed il mese di Agosto dove per consuetudine l'attività lavorativa è ridotta per via delle ferie estive. La ditta Soreplast Suarl per il tramite dei suoi uffici ci ha assicurato che dalla prossima settimana provvederà alle operazioni di ritiro e lavorazione, a tal proposto il nostro Amministratore Unico ha delegato un dipendente della scrivente a recarsi a Sousse con arrivo previsto per lunedì 21/9/2020 affinché quest'ultimo possa assistere a tutte le operazioni finalizzate al prelievo dei container ed il successivo conferimento degli stessi presso l'impianto di destino.

Tali documenti sono da ritenersi falsi come certificato con le note del focal point tunisino della Convenzione di Basilea, assunte al prot. 2021. 38164 del 25/1/2021 e prot. 2021. 65376 del 5/2/2021 in quanto i 70 contenitori con il loro contenuto, tal quale (e, quindi, non recuperato/trattato), erano ancora nel sito della Soreplast Suarl.

Inoltre, i PALMIERI erano perfettamente a conoscenza che la Soreplast (almeno fino alla fine di agosto 2020) non aveva ancora smaltito nulla, atteso che gli stessi risultano presenti in Tunisia fino al 27.09.2020.

Dalla visita ai capannoni (di cui alle foto dell'agosto 2020) risultava evidente che la Soreplast Suarl non aveva allestito alcun impianto per la lavorazione dei rifiuti, né aveva proceduto all'installazione del macchinario fornitole dalla Eco Management S.p.A..

Inoltre, come risulta dall'analisi della copia forense dell'apparato telefonico di CASADONTE Paolo, tra il luglio ed il settembre del 2020 PALMIERI Tommaso si era recato in Tunisia, visitando lo stabilimento della SOREPLAST Suarl e constatando che non era in corso alcuna attività di lavorazione dei rifiuti.

Malgrado ciò, la S.R.A S.r.l. in data 21/9/2020 ha disposto con bonifico il pagamento più cospicuo alla SOREPLAST Suarl (€ 120.000,00)

Nel novembre dell'anno 2020 l'emittente "Al Hiwar al Tunisi" mandava in onda un reportage sull'importazione di rifiuti italiani da parte di una società tunisina. Il programma, titolato "LE QUATTRO VERITÀ", metteva in evidenza che una società italiana (S.R.A. S.r.l.), in virtù di un accordo stipulato con un soggetto economico tunisino (SOREPLAST Suarl) aveva trasferito illegalmente nel predetto Stato estero n. 282 container contenenti rifiuti. L'inchiesta aveva portato all'arresto di politici, alcuni alti funzionari di Stato, soggetti privati, nonché il coinvolgimento del Console tunisino a Napoli e il sequestro dell'azienda tunisina di smaltimento del prodotto.

Secondo la ricostruzione andata in onda in data il 2 novembre 2020 dall'emittente privata tunisina *El Hiwar Ettounsi* i container vennero bloccati dall'Agenzia delle Dogane tunisina

<sup>46</sup> e per conoscenza a Regional Direction of ANGED – indirizzo e-mail [makrambaghdadi737@yahoo.fr](mailto:makrambaghdadi737@yahoo.fr), API-SOUSSE – indirizzo e-mail [dr.sousse@apii.tn](mailto:dr.sousse@apii.tn), Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento Divisione Rifiuti – Roma e Direzione Generale Ambiente – Napoli.

perché i rifiuti non erano conformi agli accordi internazionali. Contemporaneamente, il governo tunisino annunciò l'apertura di un'inchiesta che portò in breve a numerosi arresti.

Come noto, i primi n. 70 container giunsero al deposito della SOREPLAST Suarl, mentre gli altri 212 container furono bloccati al porto di Sousse.

Una delle reazioni al diffondersi della notizia è costituita dalla missiva redatta su carta intestata dello Studio Legale Frascà -- Siciliano di Montepaone Lido, recante la data del 10/11/2020, avente ad oggetto "Contestazione di fatture, indirizzata alla casella di posta elettronica serena.riccio@arubapec.it, relativa alle fatture nrr. 2, 3 e 4 del 2/9/2020, per un totale di € 59.165,20, emesse dalla GC Service Sarl nei confronti della Eco Management S.p.A.

Con essa, l'avv. Felice Siciliano, in nome e per conto di Mazzotta Innocenzo Maurizio, quale legale rappresentante della Eco Management S.p.A. ha contestato le somme indicate nei suddetti documenti fiscali in quanto *certamente non sono dovute dalla Eco Management S.p.A. atteso che detta società ha già onorato l'unica spedizione effettuata sulla base del contratto stipulato avvalendosi dell'intervento professionale del Dott. Paolo Casadonte e che riguarda l'impianto di recupero rifiuti denominato Soreplast suarl. Nessun'altro conferimento si è concretizzato le fatture emesse dalla GC Service sarl sono senza fondamento. Ne consegue che detto intermediario non ha maturato nessun diritto a percepire ulteriori provvigioni previste nell'accordo provvisoriale del 9 giugno 2019, da liquidarsi a seguito del buon esito di eventuali ulteriori conferimenti. Le comunichiamo, inoltre, che il titolare della Soreplast è da diversi mesi per noi irreperibile in quanto rifiuta ogni contatto telefonico o via email [...].*

In conseguenza dell'emergere del "caso Tunisia", si avrà un susseguirsi di contatti e richieste di informazioni:

-il 17.11.2020 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare richiedeva alla U.O.D. informazioni in ordine alla spedizione transfrontaliera in questione;

-il 18/11/2020 il Consolato Tunisia di Napoli inviava alla U.O.D. una mail avente ad oggetto "richiesta incontro di lavoro da parte della Console della Repubblica di Tunisia a Napoli";

-il 19/11/2020 la U.O.D. rispondeva al Consolato di Tunisia di Napoli indicando la "disponibilità all'incontro chiarificatore della vicenda".

-con nota del 19/11/2020 prot. n. 2020. 550096, la U.O.D. Salerno comunicava al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per l'Economia Circolare l'iter posto in essere per la spedizione de qua.

-con nota del 24/11/2020 prot. 96862, in riferimento alla nota di cui al punto che precede, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per l'Economia Circolare comunicava alla U.O.D. Salerno la procedura che avrebbe dovuto seguire per l'individuazione della corretta Autorità competente di Destinazione tunisina come di seguito:

Innanzitutto, relativamente all'individuazione della corretta Autorità competente di destinazione tunisina, i contatti ufficialmente riconosciuti a livello internazionale sono quelli indicati sul sito della Convenzione di Basilea, che individua nel signor Abderrazak Marzouki della *Direction Générale de l'Environnement et de la Qualité de la Vie* del *Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement* di Tunisi, il focal point e l'Autorità competente a cui far riferimento per l'attuazione di spedizioni di rifiuti ai sensi della Convenzione di Basilea.

(<http://www.basel.int/countries/countrycontacts/tabid/1342/default.aspx>)

Si chiede di chiarire, quindi, come mai la documentazione relativa alla spedizione di rifiuti in questione sia stata inviata prima all'Agenzia Nazionale per la promozione industriale API-SOUSSE e poi all'Agence Nazionale de Gestion des deschets ANGEID, nessuna delle quali figura sul sito web della citata Convenzione come soggetto titolato al rilascio delle autorizzazioni alle spedizioni di rifiuti.

Non appaiono necessari commenti.

Di particolare rilievo è poi la e-mail inviata in data 3/12/2020 dal sig. Abderrazak Marzouki rappresentante del Ministero dell'Ambiente tunisino a vari Enti tunisini e italiani, tra cui la U.O.D. di Salerno (registrata in ingresso al numero di protocollo 2020.587065 del 9/12/2020 delle ore 12:20).



Nella e-mail Abderrazak Marzouki comunicava alla Regione Campania che la ANGED non era l'autorità competente individuata dalla Convenzione di Basilea -c.d. focal points- e che, pertanto, la spedizione dei rifiuti era da ritenersi illegale con conseguente obbligo di ripresa dei rifiuti:

"... i documenti allegati non sono considerati dall'autorità competente della Tunisia perché la direzione regionale dell'ANGED non è l'autorità competente di Wright della Tunisia come specificato e pubblicato nel sito web della Convenzione di Basilea. Inoltre le esportazioni di rifiuti (codice Y46) sono severamente vietate alla Tunisia secondo le disposizioni della convenzione di Bamako e di conseguenza queste spedizioni sono illegali e ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione di Basilea lo Stato di esportazione deve riprendere i rifiuti in questione. Pertanto, desidero ribadire il mio appello all'autorità competente dell'Italia (ECI transfrontalieri) per accelerare le procedure e tutte le fasi che consentano di riprendere i rifiuti al più presto dato l'elevato rischio legato alla loro contaminazione".

La U.O.D. (rectius l'ANDREOLA), con sorprendente rapidità, rispondeva dopo meno di tre ore (con protocollo di uscita protocollata con n. 2020.0587764 in data 9/12/2020, alle ore 15,01), con una nota (a cui allegava la suddetta mail del Minitero tunisino) diretta alla S.R.A., all'ANGED, all'API Sousse, al Consolato Tunisino a Napoli e ad altri enti, rappresentando che:

*pur non condividendo l'affermazione di "spedizioni illegali" per le motivazioni espresse nella nota prot. n. 2020.578326 del 3.12.2020 ... (sia in merito all'autorizzazione rilasciata da ANGED che sulla natura di rifiuto non pericoloso destinato ad operazioni di recupero) determina comunque l'impossibilità ad eseguire la notifica come originariamente previsto, e conseguentemente obbliga codesta ditta SRA srl alla ripresa dei rifiuti ed al loro relativo trasporto nell'originario sito di provenienza in Italia*

Occorre notare che:

-- la specificazione di "non condividere l'affermazione di spedizioni illegali" appare alquanto irrilevante (atteso che la U.O.D. non ha alcun potere né competenza per contestare le affermazioni che provengono dalle autorità tunisine in merito alla ripartizione interna delle competenze degli uffici pubblici di quella nazione) e sostanzialmente infondata (atteso che quanto affermato dal Ministero Tunisino era già stato sottolineato all'ANDREOLA dal Minitero dell'Ambiente italiano con la nota del 24.11.2020 -citata sopra-, e trovava facile riscontro consultando il sito della Convenzione di Basilea). Profili che portano a ritenere possibile che si sia trattato più che altro di "messaggio" inviato agli altri correi dall'ANDREOLA per comunicare che quanto avvenuto non era dipeso da lui (ma anzi lui aveva fatto il possibile per slavare l'operazione).

-- l'ANDREOLA, nel comunicare alla S.R.A. l'interruzione della spedizione e l'obbligo di far rientrare i rifiuti in Italia, invia la nota del Ministero dell'Ambiente tunisino (e le proprie controdeduzioni) anche a soggetti in teoria estranei a tale ambito amministrativo/procedurale, quali il consolato tunisino a Napoli, ovvero gli enti che progressivamente (e falsamente) erano stati indicati dal CANCRO quali focal point tunisini (l'API Sousse e l'ANGED).

Aspetto questo che conferma e rafforza l'ipotesi avanzata al punto precedente.

Conferma di tale finalità si ricava anche dal rinvenimento di alcuni file nella memoria del cellulare in uso a PALMIERI Federico.

Infatti, secondo quanto indicato dalla PG a pag. 199 dell'informativa finale, nel cellulare del PALMIERI sono stati rinvenuti:

-una copia della nota del 09.12.2020 inviata dall'U.O.D. di Salerno con cui si comunicava alla S.R.A. l'interruzione della spedizione.

-una copia della e-mail inviata in data 3/12/2020 dal sig. Abderrazak Marzouki rappresentante del Ministero dell'Ambiente tunisino, e acquisita dall'U.O.D. con protocollo 2020.587065 del 9/12/2020 delle ore 12:20.

Dai metadati di tale ultimo file si rileva che il documento è stato acquisito nel telefono del PALMIERI Federico nella stessa data in cui esso è stato protocollato dalla Regione Campania (9/12/2020), a distanza di circa 2 ore (ore 14:41).

Considerando che la mail del Minitero tunisino non aveva tra i destinatari la S.R.A., e che l'ANDREOLA inviava ufficialmente la propria risposta (a cui allegava la citata mail) solo alle ore 15,01, non si può che prendere atto che PALMIERI Federico ha ricevuto la scansione della mail prima che l'ANDREOLA la inviasse ufficialmente; e l'unico che ne aveva la disponibilità e che aveva interesse e motivo per anticiparla era proprio e solo l'ANDREOLA stesso.



In risposta alla nota dell'ANDREOLA del 09.12.2020, Abderrazak Marzouki (con e-mail del 15.12.2020, acquisita dalla U.O.D. al prot. n. 601682 del 16.12.2020) ribadiva che Ministero degli Affari Locali e dell'Ambiente tunisino non aveva delegato all'ANGED la competenza per le autorizzazioni all'importazione e/o esportazione di rifiuti e che tutte le autorizzazioni venivano elaborate centralmente presso la Direzione Generale per l'Ambiente e la Qualità della Vita (DGEQV) del Ministero stesso. Ribadiva poi che neanche il Consolato tunisino a Napoli aveva competenze in merito, e che per l'individuazione del *focal point* tunisino la U.O.D. poteva consultare il sito web della Convenzione di Basilea o semplicemente consultare il corrispettivo "*focal point*" dell'Italia (anziché contattare il Consolato della Tunisia a Napoli).

Al punto 5 della stessa e-mail, si sottolinea altresì poi che l'azienda tunisina Soreplast non disponeva delle risorse umane e tecniche per smistare, riciclare e trattare i rifiuti esportati dalla S.R.A. S.r.l. e che, in seguito alle ispezioni dei container di rifiuti presenti nel porto di Sousse e nell'impianto della stessa Soreplast, era stato possibile scoprire che i rifiuti spediti altro non erano che "scarti di rifiuti", molto difficili, se non impossibili, da recuperare e quindi destinati all'incenerimento in un inceneritore attrezzato, non presente in Tunisia.

Si tratta delle stesse conclusioni a cui sono poi giunti anche i CCTT del PPMM sia rispetto alle valutazioni sui rapporti di prova 9940 e 9940i, che rispetto alle valutazioni sui rifiuti rintracciati dalla Tunisia.

Poco dopo perveniva all'U.O.D. una mail del Consolato della Repubblica di Tunisia a Napoli (assunta al protocollo n. 601838), in cui -in maniera paradossale a quasi farsesca- si specificava:

*In data 27.02.2020 l'U.O.D. Regione Campania non ha fatto richiesta al Consolato né di indicargli l'Autorità Governativa competente né il focal point tunisino designato dalla Tunisia in linea con la Convenzione di Basilea; tuttavia, la Regione Campania ha unicamente richiesto al Consolato quali delle due Agenzie Regionali (API e ANGED SOUSSE) fosse quella giusta da contattare ai fini dell'ottenimento dell'Autorizzazione frontaliere dei rifiuti;*

*Si precisa che la Regione Campania ci ha fornito gli indirizzi e i recapiti telefonici dei responsabili da contattare;*

*Tra l'altro la Regione Campania era già in contatto con API e ANGED SOUSSE sin dal mese di gennaio 2020, allorquando codesta Autorità ha inviato in data 27.01.2020 un plico documentale ad API;*

[...]

*Si prega inoltre di chiarire per quale motivo la Regione Campania ha indicato nella propria corrispondenza che il Consolato della Repubblica di Tunisia a Napoli vi ha indicato il focal point della Tunisia a cui la Regione doveva rivolgersi per la spedizione, come precisato nella nota prot. n. 2020.0590044 del 10.12.2020;*


[...]

Così il PM:

In data 16/12/2020 - quando oramai lo scandalo rifiuti in Tunisia era già scoppiato con l'arresto di burocrati e politici di quel paese, e si profilava un coinvolgimento del console tunisino a Napoli, il Consolato della Repubblica di Tunisia, in chiara logica difensiva, inviava una mail alla U.O.D., assunta al protocollo n. 601838 in pari data in cui si specificava:

➤ *In data 27.02.2020 l'U.O.D. Regione Campania non ha fatto richiesta al Consolato né di indicargli l'Autorità Governativa competente né il focal point tunisino designato dalla Tunisia in linea con la Convenzione di Basilea; tuttavia, la Regione Campania ha unicamente richiesto al Consolato quali delle due Agenzie Regionali (API e ANGED SOUSSE) fosse quella giusta da contattare ai fini dell'ottenimento dell'Autorizzazione frontaliere dei rifiuti (N.d. PM : come si vede il Console opera un distinguo davvero singolare e bizantino fra una richiesta generica/generale di indicazione dell'Autorità Governativa tunisina competente all'ottenimento dell'autorizzazione ed una richiesta di individuare quale fra API ed ANGED fosse l'autorità competente, come se nel caso della seconda richiesta non fosse potuto rispondere secondo verità dicendo che nessuna delle due lo era);*

➤ *Si precisa che la Regione Campania ci ha fornito gli indirizzi e i recapiti telefonici dei responsabili da contattare (N.d.PM : circostanza questa sì vera, ma dimostrativa, contrariamente alle intenzioni del*



Console, della sua compiacenza verso importatori ed esportatori, posto che proprio il consolato, come si è visto, in modo, in parte, risibile ed, in parte, sfrontato, aveva richiesto alla Regione – che a sua volta li richiedeva a SRA, e qui era la chiave per la riuscita del traffico illecito – i contatti di Autorità tunisine che era invece un suo agevole compito individuare. Le successive richieste sono poi altrettanti tentativi di allontanare da sé le proprie responsabilità);

...

Il messaggio, pur risultando chiaramente diretto a (tentare di) sminuire il coinvolgimento del console ed a modificare artatamente la ricostruzione dei fatti, dimostra implicitamente (per ammissione questa volta dello stesso console) l'irritualità ed abnormità della procedura seguita dall'ANDREOLA di concerto con il Consolato per l'individuazione del *focal point* tunisino, confermandone in sostanza la natura illecita e di comodo per supportare la spedizione illecita dei rifiuti.

La PG nell'annotazione finale, mette in evidenza una significativa coincidenza temporale:

Come si rileva dall'analisi dei dati estratti dalla copia forense del telefono cellulare di Casadonte Paolo (cfr. punto 6.c.(z) dell'informativa finale), nello stesso giorno in cui il Consolato ha inviato la predetta nota alla U.O.D., si registrano molteplici *chat* intercorse con il contatto telefonico 3334869066, intestato a Beya Ben Abdelbaki Fraoua e registrato con il nominativo "Beya Console Tunisia Napoli".

Tra le varie conversazioni tra i due soggetti è stato possibile estrapolare alcuni messaggi utili a ricostruire la situazione intercorsa tra le due società, coinvolgendo anche il governo tunisino e la Regione Campania, oltre che i due interlocutori.

Particolarmente indicativo appare il contatto intercorso tra i due in data 16/12/2020 in cui oltre a discutere in merito alla situazione giudiziaria generata in Tunisia in ordine alla vicenda oggetto d'indagini, la predetta Console chiede aiuto a Casadonte per reperire prove per riuscire a scagionarsi dall'accusa mossa nei suoi confronti in Tunisia. Nella messaggistica, la predetta ha evidenziato che, in tale data, era nel predetto Stato africano. Dalle chat si evince che la nominata Console indica a Casadonte che era stata coinvolta nelle indagini da Baghdadi Makram (come detto in precedenza si è relazionato come referente dell'Anged per la concessione dell'autorizzazione, della quale in realtà ne era un dipendente con altro incarico), il quale l'avrebbe accusata, dinanzi alla polizia tunisina, di aver partecipato all'affare organizzando il tutto, sostenendo inoltre di aver riferito alla stessa di non essere un responsabile Anged.


La stessa, comunica inoltre che, per scagionarsi dall'imputazione, ha dovuto fare un ulteriore ricorso in Cassazione per l'accusa ricevuta per il reato di associazione con Baghdadi Makram:

...

La conversazione tra i due prosegue e, in data 20/12/2020, Casadonte contatta la Console affermando di aver saputo degli arresti inerenti la vicenda avvenuti in Tunisia.

La console afferma di essere accusata in prima persona sulla vicenda in seguito alle già citate accuse formulate da Makram:

In data 20/12/2020 PALMIERI Tommaso "gira" al figlio PALMIERI Federico un messaggio inviatogli dalla Tunisia (non è stato possibile individuare il mittente) con cui lo si avvertiva degli arresti operati dalle autorità tunisine:



In data 22/12/2020 PALMIERI Alfonso ha creato il gruppo "Spedizione Tunisia", al quale partecipano i legali della S.R.A. S.r.l. e il fratello Federico.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tommaso Palmieri', written over a white background.

Si rappresenta che il contenuto di numerose chat presenti sul cellulare di PALMIERI Alfonso risulta eliminate, verosimilmente in data 31/01/2021, pochi giorni prima rispetto alla perquisizione effettuata a carico dello stesso (il 4/2/2021).

In data 23/12/2020 veniva pubblicato l'articolo di stampa "La nave dei rifiuti da Salerno alla Tunisia s'indaga per corruzione" sul quotidiano La Repubblica Napoli.

A seguire, la consigliera regionale del M5S Maria MUSCARÀ, quale componente della commissione terra dei fuochi, bonifiche, ecomafie della Regione Campania, sollecitava con apposite interrogazioni la predetta Regione Campania ad effettuare le dovute verifiche.

L'articolo e le interrogazioni regionali allarmano ancora di più i soggetti coinvolti.

Dalla memoria di BARRETTA Antonello

Il giorno 30.12.2020 alle ore 9,58 ricevevo sul cellulare personale (il cui numero era stato dato dall'Arch. Andreola in novembre 2020 al Console Tunisino di Napoli per una richiesta di incontro inoltrata dalla stessa, a seguito di articoli della stampa locale tunisina sui rifiuti di che trattasi e poi non tenuta) la telefonata della Console Tunisina di Napo I., la quale mi riferiva degli sviluppi dell'inchiesta penale in corso a Sousse, arricchitasi anche a seguito della documentazione inviata da questo ufficio su richiesta dalla stessa Console e consegnata ai giudici incaricati. In particolare la Console mi riferiva che l'Autorità Giudiziaria Tunisina procedente avrebbe accertato che il plico contenente il dossier documentale spedito con nota prot. n. 45097 del 23.01.2020 (v. ali. 3), non sarebbe mai giunto ad Api - Sousse, ma sottratto da un dipendente della stessa API-Sousse, in rapporti di parentela con il titolare della Società di importazione dei rifiuti Soreplast, e consegnato a tale Makram Baghdadi, dipendente della Regional Anged di Sousse, che avrebbe, in complicità con il proprietario della Soreplast, falsificato l'autorizzazione rilasciata da Anged del 20.02.2020 e con la complicità di un addetto postale, inoltrato il plico tramite corriere DHL a questo ufficio. Il Makram Baghdadi e l'addetto postale sarebbero in stato di fermo, mentre il proprietario della Società Soreplast si sarebbe reso irreperibile. Parimenti false risulterebbero sia la dichiarazione di Api -Sousse acquisita tramite corriere DHL, che quanto acquisito con spedizione del 09.03.2020, a mezzo corriere DHL, riferito ad ANGED, contenente, tra l'altro, il Capitolato d'Oneri relativo all'Autorizzazione Ambientale rilasciata dalla stessa ANGEND alla SOREPLAST per la gestione dei rifiuti e riportante espressamente il recupero del rifiuto cer 191212.

Il Sig. Makram' Baghdadi, non ricoprirebbe neppure un incarico di vertice, ma falsamente si accreditava come il riferimento dell'Anged e riscontrava via email alle varie richieste documentali che inoltrava questo ufficio.

...

Tale nominativo era stato comunicato con nota prot. n. 0154156 del 10.03.2020 di questo ufficio, che riscontrava la richiesta dello stesso Consolato del 3 marzo 2020, di ricevere un numero telefonico per contattare Anged ed era stato comunicato all'arch. Andreola dall'ufficio del notificatore Sra srl, a seguito di richiesta per le vie brevi.


In precedenza si è già evidenziato che dall'analisi dei messaggi intercorsi in data 20.07.2020 tra il Console ed il CASADONTE emergeva una ricostruzione dei fatti diversa: era stato il CASADONTE, su delega della S.R.A., ha ritirare il plico ed a gestire unitamente al NOURADDINE ed al MAKRAM, e su indicazioni del gruppo CANCRO-PALMIERI- la successiva predisposizione ed inoltro della documentazione ANGED.

In ordine a tali messaggi:

--chat delle ore 12:33:43: "Io essendo in tunisia potevo ritirare un plico per la SRA senza far venire loro fino a Sousse. Sarebbe questa la prova del mio coinvolgimento? Perché la SRA ha dato questi documenti ai giornalisti? Solo per cercare colpevoli inesistenti";

--chat delle ore 12:34:53: "Non si fidi della SRA sig.ra Console, non sono gente moralmente corretta";

--chat delle ore 12:37:07: "[...] Hanno dato la delega che mi hanno fatto per il ritiro di alcuni documenti all'API".



Risulta chiaro, come tra l'altro emerso in altre occasioni, che le persone coinvolte (in questo caso il Console), una volta che il traffico illecito era divenuto di dominio pubblico, hanno tentato di sminuire le proprie responsabilità, propettando ricostruzioni dei fatti di comodo.

In data 18/1/2021, alle ore 19:37, PALMIERI Alfonso inviava al fratello Federico il testo di un messaggio di posta elettronica ricevuto da CASADONTE Paolo (e da questi inviato precedentemente al Console della Repubblica di Tunisia), avente ad oggetto la vicenda dei 212 container spediti dalla S.R.A. S.r.l. e bloccati dalla dogana presso il porto tunisino di Sousse.

Il messaggio fa seguito ad un incontro avuto di persona ed in maniera riservata (tant'è che non ve ne è traccia) tra il Console ed il CASADONTE, con la probabile presenza di qualcuo dei PALMIERI. Nel messaggio CASADONTE Paolo, che si firma quale responsabile della società GC Service Sarl, con sede in Ariana (Tunisia) chiede al Console, per conto della S.R.A. S.r.l., una mediazione con le autorità tunisine.

Il testo del messaggio appare da subito inusuale (se confrontato con le numerose conversazioni intercorse tra i due), costituendo quasi un resoconto dettagliato dell'intera vicenda in cui si mettono in evidenza (nella ricostruzione fatta dagli indagati) le condotte delle autorità tunisine che avrebbero tratto in inganno la S.R.A. inducendola a confidare sulla regolarità della spedizione dei rifiuti. Risulta di fatto anticipata la possibile linea difensiva degli indagati, diretta ad addossare tutte le responsabilità al NOUREDDINE ed alle autorità tunisine.

Si riportano alcuni stralci del messaggio:

*Buongiorno gentile Console, come sta?, Prima di riassumerLe quanto dettoci durante il nostro incontro nella giornata di ieri, vorrei ringraziarLa nuovamente per la cortesia, la disponibilità e la gentilezza riservatoci.*

*La società italiana SRA ha stabilito un rapporto commerciale con la società tunisina Soreplast avente come oggetto l'invio per la valorizzazione del prodotto identificabile con il codice CER 191212.*

...

*A sua volta il governo locale campano ha inoltrato agli organi competenti tunisini, in questo caso alla ANGED ... tutte le informazioni riguardanti la spedizione transfrontaliera di rifiuti per una formale autorizzazione.*

*Nessuna obiezione, nessun vincolo né diniego è pervenuto dall'autorità tunisina.*

*Visto il buon esito delle comunicazioni la SRA ha provveduto, di comune accordo con la SOREPLAST, ad inviare i primi 70 containers nel mese di giugno. La SOREPLAST ha normalmente espletato tutte le pratiche burocratiche e doganali per trasferire i contenitori presso il suo stabilimento.*

...

*Ad oggi i 212 cnts risultano essere ancora bloccati al porto di SOUSSE per ragioni a noi incomprensibili.*

In merito si deve rilevare che alla data del messaggio sia il CASADONTE che i PALMIERI erano, differentemente da quanto scritto, perfettamente a conoscenza delle indagini tunisine, della nota del Ministero dell'ambiente tunisino e dell'avvenuto arresto di vari funzionari e del fatto che il NOUREDDINE si era reso irreperibile per non venire arrestato.

*Il titolare della SOREPLAST sig Moncef Nouredine, unitamente al suo avvocato. Avv Mehdi Nouredine, ci hanno comunicato che le ragioni del blocco dei container sono causa di una decisione della dogana.*

*Infatti come da formale documento doganale inviatoci dall Avv Nouredine, in nostro ed in Suo possesso, la dogana impone alcune condizioni che a detta del titolare e del legale della SOREPLAST sarebbero state soddisfatte.*

*Purtroppo questo decisione, apparsa all'Avv. Nouredine come arbitraria ed inspiegata, ha recato e sta continuando a recare danni economici alla SOREPLAST ...*


*Per tale ragione la SRA chiede alla Signoria Vostra una intercessione presso gli organi tunisini competenti al fine di comprendere la reale situazione, così da potersi tutelare nel debito modo e nelle sedi opportune nei confronti della SOREPLAST nel caso in cui quanto riferito dall'avv. NOUREDDINE non corrispondesse a verità.*

Anche sul punto si deve ricordare che CASADONTE, PALMIERI, MAZZOTTA e PAPUCCI erano tutti perfettamente a conoscenza della "reale situazione" esistente presso lo stabilimento della



Soreplast (essendosvisi -tra l'altro- recati di persona in più occasioni-, e del fatto che quanto descritto nei documenti a firma del NOUREDDINE "non corrispondeva a verità".

In data 22/1/2021, Casadonte Paolo inoltra a Palmieri Tommaso lo "screenshot" di una conversazione con NOUREDDINE Mohamed Moncef (chat che risulta eliminata nel cellulare del CASADONTE).



Dall'immagine si ricava che CASADONTE sollecitava il NOUREDDINE ad inviare i soldi a PALMIERI Tommaso, entro le ore 15,00 del giorno stesso, sotto la minaccia di comunicare il suo indirizzo tedesco alla polizia tunisina (si ricorda che il NOUREDDINE in quel momento si era reso irreperibile per evitare l'arresto).

Il messaggio conferma ulteriormente il pieno coinvolgimento del CASADONTE nell'intera vicenda, il suo operare quale incaricato dei PALMIERI, e l'esistenza di accordi economici del tutto scissi e diversi da quelli contrattualmente assunti tra la S.R.A. e la Soreplast.

Per inciso, in data 23/1/2021 il Consolato della Repubblica di Tunisia di Napoli ha inviato una mail alla U.O.D., assunta al protocollo n. 38186 del 25/1/2021, concernente la richiesta di un incontro di lavoro a cui la stessa U.O.D. ne ha riscontrato l'accoglimento con nota n. 44583 del 27/1/2021, rendendosi disponibili ad un incontro di lavoro per il 3/2/2021.

Allo stato non è noto se poi l'incontro si è svolto, tra chi e per quale motivo

In data 27/1/2021 alle ore 10:13 PADOVANI Carmela informava PALMIERI Federico che nella casella di posta certificata della S.R.A. S.r.l. era giunta una PEC avente ad oggetto una richiesta di CASADONTE Paolo.

La stessa PADOVANI trasmetteva poi a PALMIERI Federico la foto dello schermo del monitor del PC su cui veniva visualizzata la PEC inoltrata dall'avv.to Riccio Serena (moglie dello stesso CASADONTE Paolo) avente ad oggetto la seguente richiesta:

"La presente in nome e per conto del dott. Paolo Casadonte amministratore di GC Service Sarl (1619307/J) con il mandato conferitomi al fine di richiedere l'invio della copia del contratto con il quale la società Ecomanagement spa (PI 03427960798) di Soverato (CZ) ha ceduto l'affare concluso per il tramite dell'intermediazione del mio assistito con la società tunisina Soreplast alla Vostra società (SRA S.r.l.)"

In data 04.02.2021 venivano eseguite le perquisizioni domiciliari e locali, nei confronti di CANCRO Antonio, PALMIERI Alfonso e PALMIERI Federico.

In data 04.02.2021 il focal point tunisino della Convenzione di Basilea inviava ulteriore e-mail (assunta al protocollo n. 65376 in data 5/2/2021) con cui attestava (in lingua inglese, italiano e arabo) la falsità della documentazione relativa all'asserita attività di recupero dei rifiuti relativi alla prima spedizione dei n. 70 container:

Gentile Signora / Signor,

A seguito della trasmissione dell'autorità locale competente italiana "DOP Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno" inviata in data 26 gennaio 2021, desidero informarla che le informazioni relative al trattamento del contenuto di 70 contenitori come descritte nei documenti ricevuti non è vero.

Con lettera del 29 gennaio 2021, la Direzione generale delle dogane ha informato che:

- il contenuto di 60 contenitori è ancora conservato nel sito SOREPLAST situato a Mourdine, Soussse
  - il contenuto di 1 contenitore è memorizzato nel sito di SOREPLAST situato a Sidi Abdellhamid, Soussse
- e tutti questi rifiuti rimangono come sono stati ricevuti, e ancora sotto controllo doganale.

Con lettera N° 00135 del 3 febbraio 2021, l'Agence Nationale de Gestion des Déchets "ANGED", conferma che nessuna quantità di rifiuti è stata consegnata dalla società SOREPLAST a nessuna discarica tunisina nel periodo dal 13 al 16 luglio 2020, né alcun quantitativo è stato consegnato da SOREPLAST nel corso del 2020 alla discarica controllata di Soussse.

Si prega di trovare copia allegata di queste due lettere. Inoltre, dopo aver verificato le copie dei 70 documenti di movimento presentati da "SOREPLAST" oggetto del documento di notifica N° IT 020260, abbiamo notato che ogni spedizione relativa ai 70 container viene trasportata e trattata lo stesso giorno, che sembra anormale.

Per maggiori dettagli, vedere allegata una tabella con commenti su 70 documenti di movimento presentati da "SOREPLAST" sotto documento di notifica N° IT 020260.

Sulla base di quanto precede, l'autorità competente di Basilea della Tunisia sottolinea che tutto il contenuto di 70 container esportati da S.R.A. dall'Italia sono ancora sotto controllo doganale, immagazzinati nei siti SOREPLAST in quanto ricevuti senza alcun trattamento.

Inoltre, è opportuno sottolineare che, ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, l'esportazione di rifiuti Y46 dall'Italia verso la Tunisia è vietata.

E considerando questi fatti, falsificazione di documenti di autorizzazione, false informazioni sul trattamento del contenuto di 70 container, impatti negativi sull'ambiente e sulla salute, aumento delle tariffe relative allo stoccaggio di 212 container nel porto di Soussse, ...).

L'autorità competente italiana della convenzione di Basilea è chiamata a procedere rapidamente alla restituzione dei 212 container di rifiuti trattenuti nel porto di Soussse nonché di tutto il contenuto dei 70 container immagazzinati nei siti SOREPLAST.

Cordiali saluti,  
Abderrazak MARZOUKI  
Vice Direttore della prevenzione dei rischi  
Direttore Generale dell'Ambiente e della Qualità della Vita  
Ministero degli Affari Locali e dell'Ambiente della Tunisia

Nel frattempo, con nota del 22 marzo 2021 (prot. n. 154516), la regione Campania comunicava alla SRA l'avvio del procedimento per l'annullamento in autotutela dei decreti n. 76 del 14 aprile 2020 e n. 153 del 8 luglio 2020, che la Regione aveva emesso per autorizzare i trasporti transfrontalieri dei rifiuti.

Nei mesi successivi gli indagati sviluppano una duplice strategia per affrontare le conseguenze dell'emersione della vicenda.

Da una parte (nonostante l'evidenza dei fatti) tentano di bloccare la procedura amministrativa di revoca dell'autorizzazione; e dall'altra attuano un progressivo trasferimento (illecito) del patrimonio della S.R.A. su una nuova ditta, appositamente rilevata (ome si vedrà infra più in dettaglio).

Così in data 06.05.2021 la S.R.A. concedeva in affitto i principali rami d'azienda a favore della GF Scavi S.r.l. (capitale sociale di € 20.000,00).

Pochi giorni dopo la regione Campania in qualità di Autorità di spedizione, con decreto dirigenziale in data 19 maggio 2021 n. 174 ha annullato d'ufficio, in autotutela, i decreti n. 76 del 14 aprile 2020 e n. 153 del 8 luglio 2020 autorizzativi delle spedizioni transnazionali dei rifiuti in Tunisia, in quanto ottenuti mediante falsificazioni, false dichiarazioni e frodi.



La vicinanza temporal tra la cessione dei rami d'azienda (6 maggio) ed il decreto di annullamento (19 maggio) porta a ipotizzare che il gruppo CANCRO/PALMIERI sia stato avvisato dell'imminente adozione del provvedimento.

La cessione si svilupperà in seguito, man mano che il rischio di possibili provvedimenti ablativi dell'A.G. diventava più concreto.

Così in data 10.11.2021, con atto integrativo di scrittura privata la S.R.A. e la GF Scavi modificavano le condizioni contrattuali.

Ed in data 27.10.2022 la S.R.A. trasferiva definitivamente l'azienda alla GF Scavi S.r.l.

In data 19 maggio 2021 (n. 954 REG. PROV. CAU. e n. 1454/2021 REG. RC.), il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, decidendo nel merito il ricorso proposto dalla società SRA srl contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Transizione Ecologica, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e nei confronti della Repubblica di Tunisia, del Governo della Repubblica della Tunisia, respingeva l'istanza di sospensione del ricorrente, confermando gli atti sin qui adottati dalla regione Campania.

In data 9 luglio 2021 (con ordinanza n. 3751/2021) il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sez. IV, respingeva l'appello (n. 50 I 3/2021) presentato dalla SRA srl, considerata la non sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 55, comma 1 e 62 c. I c.p.a., per la sospensione degli effetti degli atti impugnati.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale sez. IV, con sentenza del 26 luglio 2021 (n. 5543/202) respingeva definitivamente l'appello presentato dalla SRA, confermando integralmente la sentenza di primo grado del TAR Campania, sede di Napoli, sez. V, n. 834 del 9 febbraio 2021.

Negli stessi giorni, si captavano dei dialoghi tra gli indagati, in cui gli stessi fornivano informazioni utili sui fatti.

In data 21.05.2021 è CANCRO Antonio che, parlando con DONNARUMMA Ciro, sottolinea il suo ruolo di mero esecutore delle disposizioni che riceveva dai PALMIERI e del suo timore che questi ultimi avrebbero potuto scaricare su di lui ogni responsabilità per quanto avvenuto (in quanto amministratore di diritto della società era suo dovere vigilare):

RIT n. 300/2021 - progressivo T.1131 del 21/05/2021

CANCRO Antonio: ... già il fatto della ... Tunisia che loro sono andati due volte ed io non ci sono mai andato .. un domani posso dire ... si è vero ma tu prenditi le responsabilità che non hai vigilato poi ci vai a parlare tu ... cioè qualsiasi giudice direbbe una cosa del genere ... a firmare tu ...

DONNARUMMA Ciro: .. se li voglio incatastare ...

CANCRO Antonio: ma hai voglia ...

DONNARUMMA Ciro: vedono proprio quello ... qua c'è la firma Antonio Cancro, Antonio Cancro e non c'è mai andato

CANCRO Antonio: io non non è stato .... io capisco che non è stato fatto un .... non si pensava che succedesse tutto questo ...

...

CANCRO Antonio: .. sto parlando di ragionamenti familiari stavo dicendo ... non quelli. Pure se un indomani dovrebbe succedere .... frase incomprensibile .... una Bravo tenevo ed una Bravo tengo ... il conto in banca è rosso ... io l'ho fatto per attaccamento all'azienda ... e perché cioè ... alla fine che ci posso dire? ... la cosa così è .. poi se loro si sono messi a fare cose che io non so .... io mi prendo le responsabilità che non ho vigilato .... ma io ... che ne posso sapere ... scusami. .... pure il Tunisimo che tu gli hai fatto firmare il contratto da questo ... cioè pure tu dici ... ma tu chi sei .... tu vuoi.. .. hai capito quello che voglio dire io? .... è tutta una cosa strana .... una cosa .... un po' anomala diciamo. Ma il PM dice ... scusami ma tu quando l'hai firmato ... frase incomprensibile ... e la firma dell'amministratore ... oppure ti devi chiamare fuori ....

...

CANCRO Antonio: hai capito loro .... frase incomprensibile .... loro pensano che tu sei andato là ed hai fatto una truffa .... hai capito ....



DONNARUMMA **Ciro**: ... poi ... incomprensibile .. neanche a farlo apposta tu ad ottobre hai fatto un altro pagamento a quello ... .  
CANCRO **Antonio**: a quello poi. ... questi chi sono ..  
DONNARUMMA **Ciro**: e già era latitante .....  
CANCRO **Antonio**: ma perchè sono latitante ... era latitante adesso quello là ...  
DONNARUMMA **Ciro**: non lo sappiamo .....  
CANCRO **Antonio**: ... perchè è latitante?  
DONNARUMMA **Ciro**: ma scusa a settembre è stato fatto il pagamento ..  
CANCRO **Antonio**: perchè è latitante?  
DONNARUMMA **Ciro**: si è preso i soldi e se ne andato ....  
CANCRO **Antonio**: il calabrese?  
DONNARUMMA **Ciro**: illll ... .  
CANCRO **Antonio**: Marzu .... Marzul ... aaaa  
DONNARUMMA **Ciro**: perchè non era autorizzato a lavorare tutte queste tonnellate ...  
CANCRO **Antonio**: la Soreplast..  
DONNARUMMA **Ciro**: quello teneva 1.000 tonnellate all'anno ...  
CANCRO **Antonio**: l'autorizzazione che hanno mandato ... era falsa ....  
DONNARUMMA **Ciro**: che cazzo .  
CANCRO **Antonio**: e allora mica l'ha mandata a noi .. l'ha mandata alla Regione ... o no?  
DONNARUMMA **Ciro**: noi l'abbiamo porta là ... Antonio ...  
CANCRO **Antonio**: dove?  
DONNARUMMA **Ciro**: alla Regione.

Il 25.05.2021 PALMIERI **Alfonso**, parlando con tale **Pietro** -soggetto n.m.i. ma a conoscenza dei fatti- anticipa che addeberà la responsabilità di quanto accaduto alla U.O.D. per non aver controllato le veridicità della documentazione che lui stesso ha prodotto a fondamento dell'istanza, pur ammettendo di aver scelto appositamente di inviare i rifiuti in Tunisia in quanto *"paese diciamo tra virgolette più particolare"*, affermando .

RIT 288/21 - progressivo T.733 del 25/05/2021

PALMIERI **Alfonso**: (incomprensibile). la responsabilità al 99% .è della regione (incomprensibile si accavallano le voci) la mia responsabilità potrebbe essere rapportata solo ed esclusivamente al fatto della volontà di andare a scaricare in un paese diciamo tra virgolette più particolare, ma poi il mio compito finisce, ti porto la documentazione in Regione, sei tu che fai tutto l'iter, sei tu che fai tutto, tu hai inviato l'autorità competente. Ma tu pensa che addirittura il dirigente ha avuto il coraggio, ha avuto il coraggio di scrivere, facendo un atto di falso pubblico, come, falso di atto pubblico, praticamente firmando e dicendo (incomprensibile) in qualità di dirigente dicendo che nel febbraio dello scorso anno sono andato io in Regione e sono stato io ad indurre in errore la regione dicendo che l'agenzia era Pincopallo, il riferimento era **Pietro Giampiero**, questa era la mail e questo era il numero di telefono, che in effetti tutti questi dati sono veri che gli sono stati comunicati ma non da me, gli sono stati comunicati dallo Stato Tunisino, tanto è vero che c'è un protocollo del Consolato Tunisino che comunica a loro su una loro domanda loro rispondono e quindi caro mio cioè questa cosa è una dichiarazione falsa che fai come dirigente perché non te l'ho detto io ma te l'ha detto lo stato tunisino

**Pietro**: cioè hanno fatto una falsa dichiarazione in base (incomprensibile )una cosa presa captata dallo Stato Tunisino

**Palmieri Alfonso**: no no comunicato in via ufficiale dallo Stato Tunisino (incomprensibile) per poter difendersi e per poter buttare ulteriore merda su di me, come dirigente fai un falso, firmi una tua dichiarazione dichiarando un falso in atto pubblico (incomprensibile) una istituzione in quel momento come dirigente regionale dicendo che questi dati ti ho coinvolto io in errore quando poi te lo ha detto lo Stato Tunisino. C'è un protocollo regionale dove tu fai una domanda e loro ti rispondono, cioè quei dati che lui dice che li hanno indotti in errore paradossalmente sono veri ma non te li ho detti io, come ti permetti che te li ho detti io, e lo so perché tu lo dici che te li ho detti io, così in tribunale, voglio dire si (incomprensibile) si indebolisce la loro posizione (incomprensibile si accavallano le voci) quando poi invece non te l'ho detto io ma te l'ha detto lo Stato Tunisino



...

Pietro: e lo so lo so. Ma la posizione di quegli altri stronzi di là di giù (incomprensibile si accavallano le voci)

Palmieri Alfonso: Spariti, spariti ... per quello che so io sono stati (incomprensibile) anche dai giornalisti (incomprensibile si accavallano le voci) Paolo, Paolo ha detto addirittura che non ci conosce

...

Pietro: mannaggia la miseria mannaggia, e scusa ma con il confronto dei biglietti aerei (incomprensibile si accavallano le voci)

Palmieri Alfonso: i biglietti aerei (incomprensibile si accavallano le voci)

Pietro: (incomprensibile si accavallano le voci) sono partiti con papà l'altra volta (incomprensibile) come fai a non conoscerli, mha

Gli indagati, avendo oramai compreso di essere stati scoperti, intraprendono diverse strategie difensive, incluse condotte elusive, nel tentativo di sminuire le rispettive responsabilità ed addossare le colpe agli altri.

In tal senso deve leggersi il riferimento a "Paolo", da identificarsi chiaramente per CASADONTE Paolo, che avrebbe interrotto i contatti con i PALMIERI e avrebbe negato di conoscerli.

A sua volta, il riferimento ai biglietti aerei attiene, chiaramente, al viaggio in Tunisia che i PALMIERI fecero con lo stesso CASADONTE, e di cui si è già parlato prima.

In altra telefonata intercettata il giorno dopo, PALMIERI sostanzialmente ammette di aver spedito in Tunisia rifiuti urbani (che non possono essere ritenuti 19.12.12).

Progressivo n. T773 del 26/05/2021; conversazione tra Palmieri Alfonso e Beffa Roberto

...

Palmieri Alfonso: ... Seconda cosa tu mi dici che sono rifiuti urbani, vabbene, no perché noi non abbiamo impianti idonei, ok. Mi dimostri qualche documento che constata che tu non hai impianti idonei? E poi io ti chiedo, se tu mi dici che sono rifiuti urbani, vabbene, scusami ma i rifiuti urbani tuoi giornalieri addo' i vai a glietta, a mare? Addò i gliett' scus, il rifiuto che produce la tua città tutti i giorni dove li butti se non hai impianti idonei come dici tu.

...

In data 20.07.2021 CASADONTE evidenziava alla Console di non aver più rapporti con la S.R.A. S.r.l. (invero sul piano formale non vi sono atti che attestino rapporti professionali/commerciali tra la predetta persona fisica e quella giuridica) in quanto gli stessi lo avevano accusato in un programma TV di essere amico intimo di Noureddine.

Dallo scambio di messaggio emerge come il CASADONTE (fornendo una prospettazione dei fatti parziale e distorta) cerchi di accreditarsi quale vittima dei PALMIERI e di convincere il Console a non fidarsi di questi ultimi. Evidenete la finalità del CASADONTE: in prospettiva di possibili attività d'indagine, cerca di indurre il Console a prendere le sue parti a discapito dei PALMIERI.

CASADONTE: hanno dato ancher la mail dove il mio legale chiedeva la cessione del contratto che la società Ecomanagment, con la quale io avevo un contratto di consulenza, aveva dato a loro. Io no navevo nessun contratto con la SRA anzi ho lavorato senza un euro di compenso.

Console: allora ti accusano???

CASADONTE: Sì, ma non so per che cosa? Forse per la mia eccessiva disponibilità ed onestà?

Console: Ma loro sono andati a sousse e hanno fatto un sopralluogo. Sanno tutto della soreplast

CASADONTE: Io essendo in tunisia potevo ritirare un plico per la SRA senza far venire loro fino a Sousse. Sarebbe questa la prova del mio coinvolgimento? Perché la SRA ha dato questi documenti ai giornalisti? Solo per cercare colpevoli inesistenti. Non si fidi della SRA sig.ra Console, non sono gente moralmente corretta. Io sono a sua completa disposizione ma stia attenta a loro sono capaci di accusarsi anche tra di loro.

Console: hanno dato questo ai giornalisti?

CASADONTE: Certo. Hanno dato la delega che mi hanno fatto per il ritiro di alcuni documenti all'API".



Dall'analisi dei messaggi intercorsi in data 20.07.2020 tra il Console ed il CASADONTE emerge che era stato il CASADONTE, su delega della S.R.A., ha ritirare il plico ed a gestire -unitamente al NOURADDINE ed al MAKRAM, e su indicazioni del gruppo CANCRO-PALMIERI- la successiva predisposizione ed inoltro della documentazione ANGED.

Per quanto emerso complessivamente dalle indagini, può ritenersi che CASADONTE Paolo, una volta ritirato il plico, lo abbia consegnato a MAKRAM Baghdadi del'ANGED, per poi gestire (su incarico dei PALMIERI, e con la complicità del NOUREDDINE e del MAKRAM) la predisposizione e l'inoltro delle successive false comunicazioni/dichiarazioni della ANGED.

...

Console: Ti ricordi quando siete venuti in consolato, il tommaso mi ha detto che ha mandato soldi alla soreplast per comprare i macchinari?

CASADONTE: Console caro, io prima che iniziassero la spedizione ho avvisato la SRA che noureddine non mi piaceva poiché avevo riscontrato che diceva troppe bugie. ... IO sono stato intermediario per la ecomanagment, che poi ha ceduto il contratto alla SRA ... La soreplast ha fregato la SRA che ha fregato la Ecomanagment che ha fregato me... ... Sono loro gli unici responsabili oltre a Nouraddine. Non hanno fatto quello che dovevano

Confrontando quanto dichiarato dal CASADONTE al Console con quanto emerso dalle indagini n merito al ruolo attivo che il primo ha avuto nella complessiva gestione dell'esportazione dei rifiuti, risulta evidente la falsità della suo volersi accreditare quale mero intermediario con la Ecomanagment, risultando di contro come lo stesso ha seguito l'intera operazione, interfacciandosi ed agendo spesso con e per conto dei PALMIERI.

Nel corso di un successivo dialogo, intercettato il 23.07.2021 presso gli uffici della S.R.A., CANCRO Antonio, parlando con DONNARUMMA Ciro, nel confermare i propri timori (l'essere utilizzato dai PALMIERI quale "capro espiatorio" per quanto avvenuto), forniva indicazioni sul fatto che i PALMIERI stavano trasferendo i beni della S.R.A: ad altra ditta, la GF Scavi, appositamente rilevata (come poi si vedrà).

Progressivo Tz.2706 del 23/07/2021

...

CANCO Antonio: ... ma chi, poi pensi che dai la colpa a me, io quando cioè, sai come funziona facciamo l'esempio che quelli mi arrestano no

DONNARUMMA Ciro: no che danno la colpa a te, però per esempio ... incomprensibile ...

CANCO Antonio: ma quelli sanno già tutto, sanno già tutto, ma che ti pensi, tu la stessa cosa fai GF Scavi e metti nat (ndt un'altra) ah, tu dai idea che fai gli illeciti, hai capito qual'è il discorso! io secondo te facciamo l'esempio che a me mi arrestassero eh, io vado lì e non me la canto?

DONNARUMMA Ciro: è normale

CANCO Antonio: mi sto là dentro secondo te!? eh!

DONNARUMMA Ciro: stai in carcere per loro!?

CANCO Antonio: comincia a venir fuori ... incomprensibile ... "eco ... l'oasi...tutt", hanno fatto tante di quelle stronzate che non ah, ma poi non ho capito, dove l'hanno venduta quella società là? all'estero? mai saputo niente (risata)

...

La società verrà poi identificata nella GF SCAVI S.r.l., appositamente rilevata da RUSSO Antonio (cognato di PALMIERI Tommaso) in data 11.03.2021.

La S.R.A. provvederà al progressivo trasferimento del proprio patrimonio aziendale a favore della GF Scavi:

-Con scrittura privata autenticata dal notaio Carlo Carbone di Battipaglia in data 6/5/2021, repertorio n. 11615 e n. 8311 di raccolta, registrata a Salerno il 20/5/2021 al n. 16595 - serie 1T l, la Sviluppo Risorse Ambientali S.r.l. ha concesso in affitto alla GF Scavi S.r.l. (capitale sociale di € 20.000,00), rami d'azienda.

-Con atto integrativo di scrittura privata, autenticato nelle firme del notaio Elisabetta Falco di Sassano in data 10/11/2021, repertorio n. 3479 e n. 2631 di raccolta, la medesima Sviluppo Risorse Ambientali S.r.l. (capitale sociale di € 500.000,00) ha modificato le seguenti condizioni contrattuali dell'atto di affitto alla GF Scavi S.r.l. (capitale sociale di € 20.000,00) di rami d'azienda.

-Con atto pubblico stipulato in Sassano (SA) in data 27/10/2022, a ministero del notaio Falco Elisabetta (repertorio n. 4703), la Sviluppo Risorse Ambientali S.r.l. ha trasferito l'azienda alla GF Scavi S.r.l. per un valore dichiarato pari ad € 588.000,00, secondo le modalità descritte nell'atto pubblico

È da dire che, secondo quanto riferito dalla PG<sup>47</sup>, le intere quote del capitale sociale della S.R.A. S.r.l., pari ad € 500.000,00, sono state oggetto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., eseguito dalla Tenenza di Sala Consilina della Guardia di Finanza, in esecuzione del relativo Decreto emesso dal G.I.P. del Tribunale di Lagonegro nell'ambito del procedimento penale n. 154/2020 R.G. GIP - 1455/2019 R.G.N.R.

Il sequestro delle intere quote societarie scaturisce dall'attività di polizia nel settore penal-tributaria svolta dalla predetta Tenenza di Sala Consilina, a seguito di attività investigativa, da cui seguiva il deferimento di Palmieri Alfonso e Cancro Antonio per violazione all'art. 2 D.Lgs. 74/21000 (utilizzo di fatture per operazioni inesistenti), nonché di Asenova Asenka e del consulente fiscale Cardano Luigi per violazione all'art. 8 D.Lgs. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti) e per violazione alla disciplina organica dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2018. Reati commessi in concorso tra loro

Ulteriori elementi a riscontro si ricavano dalla relazione preliminare redatta dai CCTT del PM.

...  
La Società SRA S.r.l. avente sede operativa in Polla (Sa) ha presentato al competente Ufficio della Regione Campania richiesta di istradamento dei rifiuti recante codice EER 191212 al fine di avviare il loro recupero [recupero materia R3], presso un impianto della Tunisia denominato SOREPLAST. Nella suddetta richiesta, e precisamente nell'allegato 20, ha dichiarato che i rifiuti che intendeva istradare in Tunisia erano caratterizzati dal contenere materiale recuperabile come riportato in Tabella 1.  
Tabella 1\_ dichiarazione Ditta SRA S.r.l.

Come si evince dal certificato di analisi allegato 5 il materiale recuperabile (carta, cartone, poliaccoppiato, plastica, gomma, metalli, legno) è stimato circa l'80% delle tonnellate spedite, pertanto la parte residuale è spessa destinata all'istradamento.

Il Certificato di Analisi (Rapporto di Prova) richiamato nella dichiarazione ed allegato alla richiesta di istradamento, (RdP n. 99401 del 23.12.2019 emesso da Laboratorio di Analisi Ermete S.r.l.), alla voce "classe merceologica metodo ANPA 2000" riporta i risultati ottenuti nell'analisi del campione rappresentativo dei rifiuti campionati presso la ditta SRA S.r.l. con sede operativa in Polla (Sa) e oggetto di istradamento verso la Tunisia. Le classi merceologiche richiamate nella dichiarazione resa alla Regione Campania e riportate nel Rapporto di Prova sono: (carta 10% + cartone 6% + poliaccoppiati 4% + plastica 50% + gomma 8% + metalli 0,5% + legno 5,5%) e rappresentano l'84% dei materiali campionati, con predominanza della plastica pari al 50% e altre frazioni residuali insignificanti ai fini di una potenziale selezione, alcune delle quali, vedi metalli non rientrano nell'operazione identificata come recupero di materia [R3].

...  
Invero, considerando i risultati del rapporto di analisi e ammesso che i rifiuti presentino effettivamente le suddette caratteristiche merceologiche, sarebbe necessaria una componente impiantistica con tecnologia tale da selezionare, (dal miscuglio eterogeneo di rifiuti rappresentato dal rapporto di prova), la sottoclasse PL1 [plastica film sacchetti (sacchetti supermercato, sacchi spazzatura, sacchi compost, fertilizzanti)], pari al 49%, nelle tre frazioni polimeriche che la costituiscono:

PP = polipropilene (moplen)

LDPE = polietilene a bassa densità

HDPE = polietilene ad alta densità,

e di selezionare, all'interno di ogni frazione polimerica, i polimeri di diverso colore.

...  
La realtà è che ad oggi non si ha informazione riguardo l'esistenza di impianti di trattamento rifiuti in grado di effettuare tale separazione e non si ha informazione che la Società abbia in dotazione questo tipo di macchinario. Detto quanto sopra, è da precisare inoltre che gli accertamenti analitici, -effettuati nella presente indagine, in contraddittorio con la Parte, sui rifiuti aventi codice EER 191212 istradati da SRA S.r.l. in Tunisia nell'anno 2020 attraverso tre carichi nave, e ritornati in Italia nel mese di febbraio 2022 con unico carico nave di 213

<sup>47</sup> In atti tuttavia non è stato rinvenuto il provvedimento in questione, né è indicata la data da cui le quote sarebbero state poste in sequestro.

container, hanno reso risultati che danno conto della presenza in detti rifiuti di un contenuto di plastiche pari al 28,20% ...

Quindi ben lontano dai risultati ottenuti e presentati agli organi competenti per l'ottenimento del "visto" per avviare all'espatrio i rifiuti in questione.

...

E' da sottolineare che i rifiuti presenti nei container reistradati dalla Tunisia verso l'Italia hanno composizione diversa rispetto a quella dichiarata nell'omologa, (RdP n. 9940i del 23.12.2019 emesso da Laboratorio di analisi Ermete S.r.l. sui rifiuti campionati presso l'impianto di SRA S.r.l. di Polla (Sa)).

Infatti, la Polizia Giudiziaria CC NOE Salerno ha richiesto formalmente alle ditte conferitrici di fornire elementi di tracciabilità dei rifiuti ceduti alla SRA S.r.l.

...

Questi rifiuti con il codice EER 191212, (scarto che decade dalle attività di separazione, triturazione, cernita e selezione), sono stati trasferiti dalle società sopra individuate alla SRA S.r.l. con causale di recupero [R13] (messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12), senza individuare quale operazione di recupero potesse essere effettuata realmente su questi rifiuti.

Vi è di più, dall'esame dei Certificati di Omologa risulta che i giudizi espressi nei certificati di omologa fanno richiamo allo smaltimento in discarica o presso impianti autorizzati a ricevere detti rifiuti.

Pertanto, stando alla normativa vigente in Italia le società conferitrici potevano solo avviare i propri rifiuti presso impianti autorizzati per la produzione di Combustibile derivato da rifiuti (CDR) o di Combustibile Solido Secondario (CSS).

...

Detto tutto quanto sopra riportato, alla domanda "se detti rifiuti con assegnato Codice CER 191212 presentino le caratteristiche per essere avviati ad attività di recupero come dichiarato dalla Società SVILUPPO RISORSE AMBIENTALI S.r.l. (SRA S.r.l.), sulla base dei risultati analitici conseguiti, si può rispondere solo che gli stessi non avevano e non hanno le caratteristiche per essere oggetto di recupero di materia.

...

In aggiunta a quanto sopra riportato, è utile ribadire che la normativa italiana in materia di recupero di rifiuti prevede, per i rifiuti decaduti dalle attività di selezione meccanica avente il codice eer (cer) 191212, il solo recupero energetico.

...

È ancora, sotto il profilo strettamente tecnico, si evidenzia che sia i Consulenti della Procura e sia i Periti del Tribunale di Sousse, a seguito delle indagini analitiche svolte e dell'aspetto merceologico dei rifiuti rinvenuti all'interno dei 212 container, stivati nel Porto di Sousse e nelle strutture in uso alla SOREPLAST (spedizione nave del maggio 2020), hanno concluso che i rifiuti provenienti dall'Italia non presentavano la composizione merceologica utile al recupero di materia.

Ciò in quanto le materie plastiche presenti in tali rifiuti stimate (27%) non possono essere riciclate nelle maniere conosciute in ragione della loro scarsa quantità e della loro tipologia.

...

Pertanto, quanto riscontrato e dedotto dai Consulenti Tecnici conferma ineludibilmente l'ipotesi accusatoria di questo Ufficio secondo la quale i rifiuti con codice EER 191212 prodotti/conferiti dalla SRA S.r.l. alla SOREPLAST Suarl non potevano essere oggetto di ulteriore operazione di recupero R3 ma unicamente destinati ad impianti autorizzati allo smaltimento o alla termovalorizzazione, con conseguente strumentalizzazione a fini illeciti di tutte le descritte condotte inerenti l'organizzazione di un "sistema" atto ad integrare la grave ed allarmante ipotesi delittuosa descritta nel capo A) della rubrica di imputazione.

Sulla base degli elementi acquisiti allo stato nel corso delle indagini, può ritenersi sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per le ipotesi di reato ed a carico degli indagati come di seguito indicato.

#### CAPO A - realizzazione del traffico illecito organizzato di rifiuti

La fattispecie di cui al capo A sanziona chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.



Tale traffico, nel caso di specie, sarebbe avvenuto anche mediante la realizzazione di una serie di condotte di falsificazione di documenti.

La falsità dei documenti attinenti alla pedizione dei rifiuti in Tunisia è già stata di volta in volta rilevata nel corso dell'esposizione degli elementi acquisiti.

In particolare, risulta elementi per ritenere la falsificazione di quattro diverse tipologie di documenti:

1. la documentazione redatta dalla S.R.A. e prodotta all'U.O.D. a fondamento dell'istanza di autorizzazione;
2. la documentazione redatta dalla Soreplast e prodotta all'U.O.D. (direttamente dalla Soreplast, ovvero per il tramite della S.R.A.) in relazione alla istanza di autorizzazione ed alla successiva esecuzione delle attività di trattamento/smaltimento;
3. la documentazione formalmente redatta dall'ente pubblico tunisini ANGED e relativa alle autorizzazioni/contratti/attività della Soreplast;
4. la documentazione predisposta dall'ANREOLA nella sua qualità di pubblico ufficiale in servizio presso la U.O.D. di Salerno.

Il PM nell'imputazione di cui al capo A ha limitato la contestazione solo ai seguenti documenti:

-autorizzazione asseritamente concessa dall'ANGED - sedicente Autorità di destinazione dei rifiuti che in realtà non poteva agire come tale -, prodotta alla U.O.D. 50.17.09 di Salerno della Regione Campania

-Istanza a valore di Notifica Generale 020260, presentata dalla S.R.A. Srl per poter operare una Spedizione Transnazionale di 12.000 ton di rifiuti speciali non pericolosi, classificati con il codice EER 191212, a firma di CANCRO Antonio, assunta al protocollo della U.O.D. 50.17.09 della Regione Campania n. 2020.15796 del 10.01.2020, e per il dossier documentale i seguenti:

- o Allegato 7 'Dichiarazione Contratto impianto di destinazione' - Parte I, datato 14.1.2020, a firma di CANCRO Antonio, assunto al protocollo Regione Campania n. 2020.34327 del 20.1.2020;
- o Allegato 9 'Dichiarazione informazioni corrette' - Parte I datato 14.1.2020 della S.R.A. S.r.l., a firma di CANCRO Antonio, assunto al protocollo dell'Ente n. 2020.34327 del 20.1.2020;
- o Allegato 14 'Motivo dell'esportazione' - Parte III - Dichiarazione datato 14.1.2020, a firma di CANCRO Antonio, assunto al protocollo dell'Ente n. 2020.34327 del 20.1.2020;
- o Integrazione parte I punto 2 e parte III punti 2 e 12 - Dichiarazione del 20.1.2020, a firma di CANCRO Antonio, assunto al protocollo dell'Ente n. 2020.41323 del 21.1.2020;
- o Documento di Notifica indicante "Data di ricevimento della notifica: 27.1.2020" e "Autorizzazione valida dal 20.2.2020 al 20.2.2021", assunto al protocollo dell'Ente n. 2020.170190 del 23.3.2020;
- o Documento di Notifica indicante "Data di ricevimento della notifica: 27.1.2020" e "Autorizzazione valida dal 20.2.2020 al 20.2.2021", assunto al protocollo dell'Ente n. 2020.170190 del 23.3.2020;

-Decreto Dirigenziale nr. 76 del 14.4.2020 e il Decreto Dirigenziale nr. 153 del 8.7.2020, in cui si attestava illecitamente che la Notifica Generale identificata col n. IT 020260 risultava essere compilata e completa in tutti i suoi elementi e che dalle verifiche effettuate non emergevano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione alla spedizione transnazionale dei rifiuti.

In merito a tali condotte si deve rilevare in punto di diritto che:

-la documentazione riportante false attestazioni/descrizioni riconducibile alla S.R.A. e/o alla Soreplast configurano dei falsi in scrittura privata. Come tali prive di rilievo penale a seguito della depenalizzazione della fattispecie di cui all'art. 48 c.p.,

-per il Decreto Dirigenziale nr. 76 del 14/4/2020, con cui la Regione Campania - U.O.D. Salerno autorizzava la "S.R.A. Srl.", in qualità di Produttore/Notificatore, alla spedizione transfrontaliera in Tunisia può ipotizzarsi il falso ideologico (riconducibile all'ANDREOLA, in concorso con gli altri) nella parte in cui si afferma (falsamente):

... la Notifica Generale identificata col n. IT 020260 risulta essere compilata e completa in tutti i suoi elementi e che dalle verifiche effettuate non emergono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione alla spedizione transnazionale dei rifiuti da parte di questa Autorità di Spedizione ...

-la contraffazione (sia materiale che ideologica) dell'autorizzazione formalmente proveniente dall'organo tunisino ANGED configura un'ipotesi di 476 c.p., da ritenere commessa materialmente



da CANCRO, NURADDINE e MAKRAM, ma con il concorso morale (quali mandanti e istigatori) dei veritici della S.R.A. CANCRO Antonio, PALMIERI Alfonso e PALMIERI Tommaso.

Rispetto a tale condotta, realizzata all'estero, deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano atteso che le persone che hanno agito all'estero hanno collaborato con il gruppo che seguiva la vicenda in Italia, nella consapevolezza che si dava esecuzione ad un reato delibato sul territorio della Repubblica, con un cittadino italiano per falsificazione di un documento in vista dell'esportazione illecita di rifiuti dall'Italia, atteso che una porzione del fatto giuridicamente ascrivibile a chi ha operato nel territorio straniero si è, in tal caso, svolta nello Stato, con conseguente applicabilità dell'art. 6 c.p., potendosi qualificare il comportamento della persona che abbia svolto l'indicata attività all'estero quale concorso nell'esecuzione di un delitto plurisoggettivo, in cui le singole azioni perdono la loro individuabilità e di esse ciascun agente risponde per l'intero (cfr. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 6605 del 2 giugno 2000)

In merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, oltre a quanto di volta in volta già segnalato in precedenza, possono altresì richiamarsi le valutazioni del PM che appaiono corrette e fondate su elementi emersi dalle indagini:

La realizzazione del traffico illecito organizzato di rifiuti non avrebbe potuto avere luogo senza la produzione di documentazione falsa da parte di SRA e l'utilizzazione di atti falsi materialmente formati in Tunisia ad opera dei gestori, in punto di fatto e di diritto, della S.R.A. S.r.l.

In particolare, i documenti falsi, confezionati in Polla e/o in Tunisia presentati presso la Giunta Regionale della Campania - U.O.D. Salerno al fine di ottenere il provvedimento di Notifica ed autorizzazione preventiva scritta dal predetto Ente così da effettuare l'esportazione in Tunisia di 7.891 ton di rifiuti CER 191212, sono i seguenti:

a) *Allegato 7 'Dichiarazione Contratto impianto di destinazione' - Parte I* del 14.1.2020 della S.R.A. Srl., a firma di CANCRO Antonio, inclusa nel Dossier documentale trasmesso dalla S.R.A. Srl. assunta al protocollo dell'Ente 2020.34327 del 20.1.2020.

Nella stessa si dichiara falsamente che l'impianto della Soreplast Suarl "è abilitato all'accettazione e al trattamento dei rifiuti oggetto della presente notifica, precisamente codice CER 191212" laddove invece, le indagini espletate ed esposte in dettaglio al precedente paragrafo 6.f., hanno consentito di accertare che detta azienda non era in possesso di autorizzazione per il trattamento di rifiuti CER 191212, così come comunicato con le e-mail del focal point - Abderrazak Marzouky (Ministero degli Affari locali e dell'Ambiente - Direzione Generale per l'Ambiente e la Qualità della Vita della Tunisia) assunte al prot. 2021.38164 del 25.1.2021 e prot. 2021.125936 del 8.3.2021 della Regione Campania - U.O.D. Salerno.

b) *Allegato 9 'Dichiarazione informazioni corrette' - Parte I* del 14.1.2020 della S.R.A. Srl., a firma di CANCRO Antonio, inclusa nel Dossier documentale trasmesso dalla S.R.A. Srl. assunto al protocollo dell'Ente 2020.34327 del 20.1.2020. Nella stessa si precisa falsamente che tutte le informazioni fornite sono esatte, complete e veritiere laddove invece, come già esposto ai punti che precedono, si è accertato che le informazioni fornite risultano false.

c) *Allegato 14 'Motivo dell'esportazione' - Parte III - Dichiarazione* del 14.1.2020 della S.R.A. Srl., a firma di CANCRO Antonio, inclusa nel Dossier documentale trasmesso dalla S.R.A. Srl. assunto al protocollo dell'Ente 2020.34327 del 20.1.2020. Nella stessa viene indicato falsamente che "Visto che i rifiuti prodotti dal Ns. Impianto, di cui al Codice CER 191212, presentano una quota di materiali riciclabili" e "Che i motivi di tali esportazioni sono di economicità e di recuperabilità dei materiali riciclabili". Tuttavia, le indagini espletate esposte in dettaglio al paragrafo 6.f. della informativa finale, hanno consentito di evidenziare, invece, che i rifiuti in argomento, trattandosi di sovrvallo/scarto generato dalle operazioni di recupero 'R 12' ed 'R 3' eseguite presso il proprio impianto, non presentano più componenti recuperabili e devono essere avviati a smaltimento, contenente false informazioni in quanto si tratta di rifiuti formalmente spediti per finalità di recupero, ma in realtà destinati a smaltimento.

d) *Integrazione parte I punto 2 e parte III punti 2 e 12 - Dichiarazione* del 20.1.2020 della S.R.A. Srl., a firma di CANCRO Antonio, inclusa nella email trasmessa dalla S.R.A. Srl., assunta al protocollo dell'Ente 2020.41323 del 21.1.2020.

Nella stessa si dichiara falsamente che "le autorizzazioni della Soreplast Suarl e Anged non facendo parte di un paese europeo hanno decreti autorizzativi differenti da quelli previsti per le leggi europee e corrispondono a quelli allegati al dossier di notifica pertanto non hanno limiti di tonnellate in ingresso e per la lavorazione". Tuttavia, così come esposto in dettaglio al precedente paragrafo 6.f. della informativa finale, sin

dall'analisi della stessa documentazione presentata dalla S.R.A. Srl. con l'istanza assunta al protocollo dell'Ente n. 2020.15796 del 10/1/2020, e segnatamente dall'*Allegato al Capitolato d'Oneri* del 19.11.2010 (incluso nell'*Allegato 10 'Destinatari' - Parte III'*), in cui viene espressamente indicato "Quantità di rifiuti gestita: da 960 a 1.000 tonnellate / anno", si è accertato che la Soreplast Suarl era in possesso di autorizzazione con i descritti limiti quantitativi chiaramente non compatibili con le quantità oggetto della spedizione. In seguito, ciò è stato ribadito anche con l'e-mail del focal point - Abderrazak Marzouky (Ministero degli Affari locali e dell'Ambiente - Direzione Generale per l'Ambiente e la Qualità della Vita della Tunisia) assunta al prot. 2021.38164 del 25.1.2021 della Regione Campania - U.O.D. Salerno.

Inoltre, le descritte attività illecite hanno incluso, altresì, l'utilizzazione - da parte dei gestori, in punto di fatto e di diritto, della S.R.A. Srl. - di atti falsi materialmente formati in Tunisia. Tali documenti sono i seguenti:

e) *Documento di Notifica* ove viene indicato rispettivamente "*Data di ricevimento della notifica: 27.1.2020*" e "*Autorizzazione valida dal 20.2.2020 al 20.2.2021*", inviato dalla S.R.A. Srl. con email del 20.3.2020 ore 15:29, assunto al protocollo dell'Ente 2020.170190 del 23.3.2020. Nello stesso risultano apposti falsamente i timbri di ANGED nonché le relative annotazioni manoscritte annotate su di essi, così come comunicato con e-mail del focal point - Abderrazak Marzouky (Ministero degli Affari locali e dell'Ambiente - Direzione Generale per l'Ambiente e la Qualità della Vita della Tunisia) assunta al prot. 2021.125936 del 8.3.2021 della Regione Campania - U.O.D. Salerno.


Oltretutto, dalla comparazione di tale atto rispetto al medesimo *Documento di Notifica* trasmesso allo stesso Ente dalla S.R.A. Srl. con email del 20.3.2020 ore 09:55, acquisita il 20.3.2020 al prot. 2020.168451, che avrebbe annullato e sostituito, si rileva che nel primo - alla casella 11 'Operazioni di smaltimento/recupero' - è stata aggiunta l'annotazione "R 3" rispetto a quanto già scritto "RECUPERO R 12" sul secondo. Quindi, il primo *Documento di notifica* presuppone che in un lasso di tempo di circa 3,5 ore la S.R.A. S.r.l. lo abbia modificato ed inviato in Tunisia alla Soreplast Suarl, la quale lo avrebbe validato con la sottoscrizione e rispedito in Italia, dopodiché una volta giunto sarebbe stato consegnato alla U.O.D. di Salerno. Tale sequenza di circostanze, verificatesi in un così breve lasso di tempo, inducono a ritenere che le annotazioni di modifica apportate sul suindicato atto siano state annotate falsamente.

Su tale ultimo aspetto può richiamarsi quanto statuito dalla Cassazione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 8684 del 23/01/2004):

In tema di falso documentale, il registro di protocollo è atto di fede privilegiata, in quanto in esso il pubblico ufficiale attesta l'avvenuta ricezione di un documento dall'esterno, la data della ricezione e la numerazione progressiva che gli viene attribuita, sicché la materiale apposizione sul documento del timbro riprodotto la data di ricezione ed il numero attribuitogli non costituisce altro che una prosecuzione di tale attività certificativa, onde la registrazione e la riproduzione della stessa sul documento costituiscono un'operazione unica e contestuale, avente la stessa natura di atto pubblico. Ne deriva che costituisce falsità punibile, ai sensi dell'art. 476 c.p., l'apposizione di una falsa data di ricezione col timbro di protocollo, destinato a fare fede del ricevimento o della spedizione da parte dell'ufficio pubblico; nè rileva che alla falsità della data apposta con il detto timbro non corrisponda uguale annotazione nell'apposito registro, in quanto il timbro di protocollo è lo strumento che proietta sull'atto che proviene ab externo il crisma dell'attestazione della data di ricezione, facendo fede della stessa.

f) n. 70 *Documenti di Movimento* contraddistinti dal n. 1/460 al n. 70/460 (relativi ai primi 70 container), timbrati e firmati nelle caselle 18 e 19 (per l'avvenuto recupero dei rifiuti) corredati di *Dichiarazione* del 16.7.2020 della Soreplast Suarl., inviati dalla S.R.A. Srl. con pec del 16/9/2020, assunta al protocollo dell'Ente 2020.428090 del 17/9/2020. Nei *Documenti di Movimento*, nelle caselle 18 e 19 sono presenti, su ciascuno, annotazioni della Soreplast che attestano falsamente l'avvenuto recupero dei rifiuti. Inoltre, nella *Dichiarazione* del 16.7.2020 si attesta in modo mendace che - con riguardo ai primi 70 container - "*le quantità lavorate sono 1.976,64 - le quantità recuperate sono 1.841,833 - le quantità inviate a smaltimento sono 129,769*".

Tuttavia, come comunicato con le e-mail del focal point - Abderrazak Marzouky (Ministero degli Affari locali e dell'Ambiente - Direzione Generale per l'Ambiente e la Qualità della Vita della Tunisia) assunte al prot. 2021.38164 del 25/1/2021 e prot. 2021.65376 del 5/2/2021 della Regione Campania



- U.O.D. Salerno i 70 contenitori con il loro contenuto, tal quale (e, quindi, non recuperato/trattato), erano ancora nel sito della Soreplast Suarl.

Inoltre, l'analisi della documentazione relativa alla istruttoria amministrativa svolta dalla Giunta Regionale della Campania - U.O.D. Salerno per la richiesta di autorizzazione e Notifica Generale ha consentito di rilevare gravi omissioni poste in essere dai pubblici ufficiali incaricati e responsabili dell'Ufficio. In particolare, come dettagliatamente esposto al precedente paragrafo 6.f. della relazione conclusiva della PG:

--dall'analisi dell'autorizzazione in possesso della "S.R.A. Srl." si sarebbe agevolmente ricavato che i rifiuti CER 191212 ivi generati, oggetto delle spedizioni, non presentavano più componenti recuperabili per cui non avrebbero mai potuto contenere materiale recuperabile stimato nella misura dell'80% (come confermato dai Consulenti Tecnici nominati da questo Ufficio).

Tale considerazione era desumibile, altresì, dal *Rapporto di Prova*<sup>48</sup> allegato al Dossier documentale in cui si evidenzia che il campione è costituito da rifiuti (non recuperabili) e la destinazione è la *Discarica o termodistruzione*.

Infatti, tali discrasie erano state rilevate dagli Uffici Regionali di Salerno poiché, con la nota prot. 35032 del 20.1.2020, a firma di ANDREOLA Vincenzo (responsabile del procedimento), era stata richiesta alla S.R.A. Srl. una integrazione documentale, comprendente anche un certificato di analisi/rapporto di prova che dichiarasse la destinazione ad un impianto di recupero. Tuttavia non risulta mai pervenuto agli Uffici Regionali alcun'altra certificazione analitica a giustificazione dell'anomalia riscontrata.

--le indicazioni fornite dalla S.R.A. Srl. nel dossier documentale circa le 'Autorità Competenti' (dapprima API-SOUSSE e poi ANGED) assunte per vere dagli Uffici Regionali e poi rivelatesi false, erano facilmente riscontrabili mediante la semplice consultazione della pagina web *Convenzione di Basilea | InforMEA*;

--dall'analisi dei titoli autorizzativi relativi alla Soreplast Suarl, trasmessi dalla S.R.A. Srl. nell'*Allegato 10 'Destinatari' - Parte III* assunti in data 20.1.2020, erano riscontrabili macroscopiche incongruenze. In particolare, tali provvedimenti evidenziavano attività di gestione rifiuti afferenti quantità e tipologia di rifiuti (da 960 a 1.000 ton / anno di rifiuti di materie plastiche) non compatibili con quelle inerenti alla spedizione de qua (12.000 ton di rifiuti CER 191212) e, inoltre, non risultavano comprendere le operazioni di recupero 'R 3' e 'R 12' attribuite alla Soreplast Suarl nelle dichiarazioni prodotte dalla S.R.A. Srl. nel dossier documentale. Né nei titoli autorizzativi (falsi) successivamente trasmessi dalla pseudo autorità tunisina (ANGED) si ha evidenza che la Soreplast Suarl fosse autorizzata alle citate operazioni di recupero. Soltanto, nella falsa *Dichiarazione* rilasciata il 20.2.2020 dalla "Regional Direction of ANGED c/o Ems Tun Centre de Tri Tunis Cartage" "Agenzia Nazionale per la gestione dei Rifiuti - Ufficio Regionale di Sousse della Repubblica Tunisina"<sup>49</sup>, in cui si autorizza la Soreplast Suarl a ricevere i rifiuti di cui alla spedizione in argomento, vengono indicate le operazioni di recupero 'R 3' e 'R 12'. Non a caso, anche in questa circostanza con la citata nota prot. 35032 del 20.1.2020 è stata richiesta alla S.R.A. Srl. una integrazione documentale, comprendente anche l'autorizzazione dell'impianto di recupero;

Nonostante le descritte gravi irregolarità la U.O.D. 50.17.09 Salerno non provvedeva a richiedere alcuna integrazione documentale ma, invece, disponeva l'emissione dapprima del *Decreto Dirigenziale* nr. 76 del 14.4.2020 e poi del *Decreto Dirigenziale* nr. 153 del 8.7.2020, ambedue a firma del dott. BARRETTA Antonello, con cui si autorizzava la S.R.A. Srl. ad effettuare la spedizione de qua.

Nello specifico, in tali provvedimenti veniva indicato "RITENUTO che: la Notifica generale identificata con n. IT020260 risulta essere compilata e completa in tutti i suoi elementi e che dalle verifiche effettuate non emergono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione alla spedizione transnazionale dei rifiuti da parte di questa Autorità di Spedizione;"

...

Il delitto in esame intende sanzionare comportamenti non occasionali di soggetti che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, fanno della gestione illecita dei rifiuti la loro redditizia, anche se non esclusiva, attività professionale. Per il perfezionamento del reato, necessita il compimento di più

<sup>48</sup> n. 9940i del 23.12.2019

<sup>49</sup> Assunta al prot. n. 2020.121406



operazioni illecite e la predisposizione di una organizzazione, sia pure rudimentale, con allestimento di mezzi ed impiego di capitali, finalizzata al traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti.

Peraltro, nel caso in argomento, non sono emerse incertezze interpretative, atteso che l'attività illecita posta in essere dai coindagati ha avuto ad oggetto diverse migliaia di tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi.

In merito la Corte di Cassazione Penale ha sentenziato<sup>50</sup>: *la fattispecie di reato in esame comprende, oltre alla attività clandestina o avente ad oggetto una tipologia di rifiuti non rientranti nel titolo abilitativo, anche tutte quelle attività che, per le concrete modalità in cui si esplicano, risultino totalmente difformi dal contenuto della autorizzazione si da non potere essere giuridicamente riconducibili alla stessa (nello stesso senso Cass. Pen. Sez. III, n.12433, 7.04.2006, Pres. Vitalone est. Squassoni, Ric. C.). Conseguisce che, sul punto, il principio di diritto enucleato dal Tribunale, per il quale il delitto di cui all'art.53 bis è connotato dalla mancanza di autorizzazione, non è condivisibile...omissis.... ed ancora<sup>51</sup> ... il carattere «abusivo» di una attività organizzata di gestione dei rifiuti, tale di integrare il delitto, sia configurabile quando si svolga continuativamente nell'inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, precisando anche come ciò si verifichi non soltanto in totale mancanza di dette autorizzazioni (definendo, in tali casi, l'attività come «clandestina»), ma anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime e, comunque, non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati. Inoltre<sup>52</sup> "La condotta abusiva in materia ambientale comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali - ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative".*

...

Quanto al "tempus commissi delicti", secondo la dottrina prevalente, il reato de qua ha natura permanente ed abituale. La permanenza è requisito connesso alla stabilità dell'organizzazione apprestata per il compimento delle attività illecite; l'abitudine riguarda la necessaria commissione di una pluralità di operazioni. La natura abituale va intesa non come reiterazione delle condotte nel tempo, ma come compimento delle stesse entro un dato arco temporale, in modo che esse si configurino come condotte a consumazione prolungata.

Dalla natura permanente ed abituale dell'illecito discende che esso perdura sino al momento in cui si interrompono le operazioni illecite o sino al momento in cui la struttura organizzativa viene disattivata.

La natura di reato abituale<sup>53</sup> determina che la consumazione deve ritenersi esaurita con la cessazione dell'attività organizzata finalizzata al traffico illecito dei rifiuti, da individuarsi nel blocco dei containers disposto dalle Autorità tunisine nell'ottobre 2020.

Il blocco dei containers ha determinato in fatto la cessazione dell'attività di traffico dei rifiuti atteso che gli indagati, da quel momento, hanno perso la disponibilità ed il "dominio" sui carichi, vedendo interrotta la loro azione illecita.

Nessun problema interpretativo si pone per l'elemento soggettivo del reato, trattandosi di illecito punito a titolo di dolo specifico consistente nel fine di conseguire un ingiusto profitto (cioè un vantaggio anche non patrimoniale) derivante dall'elusione delle regole amministrative che regolano l'attività di gestione dei rifiuti. Il dolo specifico non consiste necessariamente nella volontà di conseguire maggiori ricavi, ma può essere configurabile anche nella intenzione di ridurre i costi della attività d'impresa (Sez. 4, n. 28158 del 02/07/2007, Costa, Rv. 236907; conf. Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016, Silva, Rv. 267845), in quanto attraverso la riduzione indebita dei costi l'agente consegue egualmente lo scopo di profitto prefissatosi. Ciò discende dalla considerazione che alla formazione dell'utile d'impresa concorrono sia

<sup>50</sup> Cass. Sez. 3<sup>a</sup> Sent. n.40827 del 10.11.2005

<sup>51</sup> Cass. Pen. n. 9133 del 24.02.2017

<sup>52</sup> Cass. Pen. Sez. 3<sup>a</sup>, 7 settembre 2021 (Ud. 15/07/2021), n. 33089

<sup>53</sup> Cfr. Cass. Sez. III Pen. 13 luglio 2021, n. 26585

Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - già previsto dall'art. 260, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e, successivamente, disciplinato, ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, dall'art. 452 quaterdecies c.p., in quanto necessariamente caratterizzato da una pluralità di condotte, alcune delle quali, se singolarmente considerate, potrebbero non costituire reato, ha natura di reato abituale proprio e si consuma, pertanto, con la cessazione dell'attività organizzata finalizzata al traffico illecito



i ricavi sia i costi, sicché la riduzione dei costi può determinare un maggior utile e, con esso, un maggior profitto.

*In tema di gestione abusiva dei rifiuti, il c.d. "profitto" non deve necessariamente assumere natura di ricavo patrimoniale, ben potendo lo stesso essere integrato del mero risparmio di costi o dal perseguimento di vantaggi di altra natura. Non è affatto necessario, però - ai fini della perfezione del reato - l'effettivo conseguimento di un vantaggio siffatto.... Relativamente all'art.53 bis D.lgs. 22/97, deve assumere necessariamente natura di ricavo patrimoniale, ben potendo lo stesso essere integrato dal mero risparmio dei costi o dal perseguimento di vantaggi di altra natura<sup>54</sup>.*

*Ancora "...il profitto - che può consistere non soltanto in un ricavo patrimoniale, ma anche nel vantaggio conseguente dalla mera riduzione dei costi aziendali o nel rafforzamento di una posizione all'interno dell'azienda - è ingiusto qualora discenda da una condotta abusiva che, oltre ad essere anticoncorrenziale, può anche essere produttiva di conseguenze negative, in termini di pericolo o di danno, per la integrità dell'ambiente, impedendo il controllo da parte dei soggetti preposti sull'intera filiera dei rifiuti. In caso di concorso, la responsabilità sussiste anche in capo al concorrente che di per sé non partecipi (o vi partecipi in misura anche minimale) ai (maggiori) profitti illeciti dei correi di cui egli sia comunque consapevole"<sup>55</sup>.*

Nel caso in specie non vi è dubbio alcuno che ci si trovi di fronte ad attività che rientrano in tale fattispecie normativa: gli indagati hanno infatti con continuità e costanza perpetrato un traffico illecito di rifiuti attraverso la predisposizione di mezzi, di strutture societarie e di uomini.

...

Per la descrizione del criterio per la determinazione dell'ingiusto profitto si rimanda al paragrafo "INVESTIGAZIONI D'INIZIATIVA" - *Determinazione dell'ingiusto profitto relativo al traffico organizzato transnazionale di ingenti quantitativi di rifiuti* dell'informativa finale (pagg. 532 e segg.), di cui si riportano alcuni stralci:

... per poter determinare l'indebito vantaggio conseguito dall'esportazione illecita transfrontaliera in Tunisia dei rifiuti CER 191212, si è ritenuto considerare i corrispettivi conseguiti dalla società dai conferimenti ricevuti dalle aziende con le quali ha intrattenuto i rapporti commerciali negli anni 2019 e 2020, risultante dai MUD relativi a tali periodi d'imposta.

...

Dal momento che non tutti i rifiuti ricevuti dalla S.R.A. S.r.l. sono stati trasferiti in Tunisia, gli operanti hanno eseguito un'ulteriore elaborazione dei dati con riferimento ai soli periodi in cui si sono verificate le spedizioni dei rifiuti in Tunisia, riordinando per data i dati complessivi precedentemente elaborati. Nell'elaborazione sono stati considerati anche gli ingressi del giorno prima della spedizione, dal momento che, come riportato nel comparto 6.g., la società ha irregolarmente tenuto il registro di carico e scarico dei rifiuti che non ha permesso di ricondurre le singole spedizioni in Tunisia ai relativi rifiuti in ingresso.

Dalla predetta analisi, trasfusa in apposito prospetto di calcolo (Allegato 72), è stato possibile determinare che a fronte dei quantitativi di rifiuti CER in ingresso la società ha conseguito mediamente un corrispettivo unitario per tonnellata pari ad € 173,85, al netto delle imposte e degli oneri di trasporto.

Moltiplicando il prezzo unitario così determinato (€ 173,85) con la quantità dei rifiuti esportati illecitamente in Tunisia (7.891,00 tonnellate), si ha che l'indebito vantaggio che ha conseguito la società è pari ad € 1.371.850,35.

A tale profitto occorre aggiungere la determinazione dell'ecotassa evasa sul quantitativo delle tonnellate di rifiuti esportati in Tunisia (7.891,00, pari ad € 118.365,00 (€ 0,015 X Kg. di rifiuti speciali non pericolosi).

Il PM nella sua richiesta, nel richiamare le valutazioni della PG giunge alle seguenti conclusioni:

Quanto all'ingiusto profitto (il ricavo economico che ha concretamente mosso gli indagati ad illecitamente agire) va rilevato che lo stesso si determina come segue:

<sup>54</sup> Cass. Pen. Sez. III, 10/11/2005 sent. n. 40827.

<sup>55</sup> Cass. Pen. Sez. 3<sup>a</sup>, n. 2842 del 25 gennaio 2022 (CC 18 nov 2021)

-la S.R.A. S.r.l., ammontante ad € 1.371.850,35 oltre all'evasione dell'ecotassa determinabile in euro 118.365,00 (totale € 1.490.215,35), costituito dal risparmio di costi derivanti dal conferimento dei rifiuti fuori dal territorio nazionale rispetto alla cessione degli stessi ad impianto/i di smaltimento in Italia;

-la Soreplast Suarl, ammontante ad € 230.530,11 effettivamente ricevuti quale parziale corrispettivo rispetto a quello contrattualizzato € 418.223,00 (7.891 ton. di rifiuti esportati in Tunisia X € 53,00), (€ 48,00 per ton. di rifiuti oltre ad € 5,00 per ton. a titolo di sdoganamento), oltre ad un cespite del valore di € 55.000,00;

-la Eco Management S.r.l., pari ad un corrispettivo complessivo imponibile pari ad € 88.724,00, oltre IVA per € 19.519,22 (complessivi € 108.243,21), corrispondente al risparmio di costi dello smaltimento di complessive 792,62 tonnellate di rifiuti 191212 conferite alla S.R.A. S.r.l. negli anni 2019 e 2020, che diversamente, ovvero in assenza degli accordi fraudolenti, avrebbe dovuto sostenere in Italia, piuttosto che inviarli tramite la medesima società in Tunisia.

Tale corrispettivo è stato riscosso sotto forma di compensazione del debito riferito al conferimento di rifiuti alla S.R.A. S.r.l. con i crediti vantati nei confronti della stessa impresa in relazione alla cessione dell'accordo che aveva stipulato con la Soreplast Suarl, nella misura correlata alla spedizione di n. 7.891 tonnellate di rifiuti in Tunisia.

Lo stesso Casadonte Paolo, da tali condotte avrebbe dovuto percepire compensi per l'intermediazione per un totale di € 59.165,20, maturato a seguito del contratto sottoscritto con la Eco Management S.p.A. (ovvero dagli accordi fraudolenti intessuti con i Palmieri), come da fatture nrr. 2, 3 e 4 del 2/9/2020 emesse dalla tunisina GC Service Suarl nei confronti di quest'ultima società, non percepito per effetto delle indagini svolte in Tunisia e in Italia.

In sostanza, attraverso l'artificio di dichiarare recuperabili i rifiuti CER 191212, rifiuti che in realtà non erano recuperabili, la società S.R.A. ha spedito in Tunisia circa 7.900 tonnellate di rifiuti per smaltirli a un prezzo 4 volte più basso di quanto corrisposto per il suo smaltimento in Italia.

In questa operazione, i soggetti interessati, la S.R.A., gestore dell'impianto di Polla, e la SOREPLAST, gestore dell'impianto tunisino di Sousse, avrebbero ottenuto ingenti vantaggi economici:

-la S.R.A. avrebbe avuto il notevole risparmio dei costi dato dalla differenza tra 205,00 €/t, costo di smaltimento in Italia, e 48,00 €/t, costo di smaltimento in Tunisia;

-la SOREPLAST tunisina avrebbe ottenuto il notevole guadagno dato dalla differenza del prezzo di 48,00 €/t pagatole da S.R.A. per inviarle i rifiuti, dichiarati falsamente recuperabili, e il costo di 6,00 €/t che avrebbe pagato la SOREPLAST per smaltire gli stessi rifiuti nella discarica pubblica tunisina gestita da ANGED, l'ente tunisino competente alla gestione dei rifiuti.

Per raggiungere questo obiettivo, sono stati messi in atto diversi artifici fraudolenti, che si possono riassumere, in sintesi, come segue:

-falsa individuazione dell'autorità competente tunisina per l'autorizzazione al trasporto transfrontaliero dei rifiuti;

-falsa autorizzazione dell'impianto SOREPLAST in Tunisia, il quale, tra le altre falsificazioni, come poi comunicato dalle autorità tunisine, addirittura non era nemmeno autorizzato a ricevere il codice CER 191212, ma lo aveva fraudolentemente inserito nell'autorizzazione falsificando i documenti autorizzativi;

-falsa dichiarazione del titolare tunisino dell'impianto SOREPLAST sull'esistenza nel proprio impianto di idonei apparecchiature e macchinari per recuperare i rifiuti, che nella realtà non esistevano;

-complicità di alcuni funzionari tunisini dell'ANGED, l'ente che autorizza gli impianti di rifiuti in Tunisia, con il titolare della società SOREPLAST;

-complicità del console tunisino a Napoli, che ha confermato alla regione Campania, l'individuazione della falsa autorità tunisina competente per l'autorizzazione al trasporto transfrontaliero dei rifiuti.

Va precisato che i responsabili della S.R.A. avevano piena contezza dell'impossibilità del recupero dei propri rifiuti in Tunisia, per i seguenti motivi:

-erano a conoscenza che l'impianto in Tunisia non aveva macchinari idonei al recupero dei propri rifiuti, in quanto essi stessi avevano effettuato una visita presso la SOREPLAST prima di spedire i rifiuti;



-erano a conoscenza che i propri rifiuti CER 191212, che costituivano il sovrappiù di scarto generato dal processo di selezione dei rifiuti trattati nell'impianto di Polla, non presentavano più componenti recuperabili e che la loro destinazione era lo smaltimento presso impianti terzi autorizzati, come risulta da quanto dichiarato dalla stessa S.R.A. alle pagine 10 e 12 della loro relazione tecnica del 15 aprile 2019, allegata alla richiesta di autorizzazione dell'impianto di Polla.

L'azione "fraudolenta" è stata anche facilitata dai funzionari degli uffici della regione Campania, responsabili dell'istruttoria e dell'autorizzazione alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti, che hanno agito con superficialità e negligenza.

L'istruttoria svolta dalla regione Campania per autorizzare il trasporto transfrontaliero dei rifiuti della S.R.A. verso la Tunisia è stata molto lacunosa e superficiale, a cominciare dall'individuazione sbagliata dell'autorità competente tunisina che doveva autorizzare la spedizione dei rifiuti.

I funzionari della regione Campania hanno ritenuto corretta l'Autorità competente tunisina, individuata inizialmente dalla S.R.A. nell'Agenzia tunisina API Sousse (Agenzia nazionale per la promozione industriale).

Ai fini dell'approvazione della spedizione da parte dell'Autorità tunisina, la regione Campania, quindi, un primo momento, si è interfacciata con l'agenzia tunisina API Sousse (Agenzia nazionale per la promozione industriale) e successivamente, in sostituzione di questa, con l'ANGED (Agenzia nazionale di gestione dei rifiuti), che era stata comunicata alla regione Campania dalla stessa API Sousse, in sua sostituzione.

Entrambe queste due agenzie tunisine sono risultate non essere competenti a rilasciare le autorizzazioni alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti verso la Tunisia. Invero, l'API Sousse era stata indicata come competente dal Console tunisino a Napoli che - secondo informazioni giornalistiche - era coinvolto nel traffico di rifiuti, mentre l'ANGED è l'Agenzia nazionale per la gestione dei rifiuti, con sede in un ufficio regionale di Sousse, e si occupa effettivamente di autorizzare lo smaltimento dei rifiuti, ad eccezione di quelli che, come nel caso di specie, provengono dall'estero, per i quali sussiste la competenza del DGEQV (Direzione generale per l'ambiente e la qualità della vita), che opera con un dipartimento all'interno del Ministero degli affari locali e dell'ambiente).

Si è scoperto, dopo l'autorizzazione e dopo la spedizione e l'arrivo a Sousse in Tunisia dei 212 container di rifiuti, che l'autorizzazione per ricevere i rifiuti in Tunisia, rilasciata dall'autorità tunisina ANGED era falsa, che la stessa ANGED non era competente ad occuparsi dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti, ma che l'autorità competente tunisina era, invece, la DGEQV - Direzione generale per l'ambiente e la qualità della vita.

Si è scoperto che addirittura la società tunisina SOREPLAST che doveva ricevere i rifiuti aveva falsificato la sua autorizzazione e non aveva nemmeno gli impianti per poter effettuare il recupero dei rifiuti e che avrebbe mandato i rifiuti, senza nessun trattamento, alla discarica tunisina indicata dall'ANGED.

Tutto questo non sarebbe accaduto, se la regione Campania avesse verificato - come avrebbe dovuto fare - che nel sito web della Convenzione di Basilea sono indicate le autorità competenti di ogni Stato che vi aderisce (i cosiddetti focal point) e che per la Tunisia il funzionario ivi indicato nel focal point (Abderrazak Marzouki) appartiene alla DGEQV (Direzione generale per l'ambiente e la qualità della vita), che opera all'interno del Ministero degli affari locali e dell'ambiente.

La negligenza dei funzionari della regione Campania è andata anche oltre, poiché, indipendentemente da quale fosse stata la corretta autorità competente tunisina, se i funzionari regionali avessero svolto con meno superficialità l'istruttoria per la spedizione transfrontaliera, si sarebbero facilmente accorti che il rifiuto CER 191212, per cui la S.R.A. chiedeva l'esportazione con destinazione recupero, in realtà non era affatto recuperabile, come evidenziavano i documenti relativi all'autorizzazione dell'impianto di Polla, che la stessa regione Campania aveva rilasciato circa un anno prima alla S.R.A. per svolgere l'attività a Polla.

A PALMIERI Tommaso e PALMIERI Alfonso, ed al loro prestanome CANCRO Antonio<sup>56</sup>, va ascritta l'ideazione e direzione della condotta di esportazione illecita dei rifiuti.

<sup>56</sup> Appare utile richiamare l'intercettazione progressiva T2.672 del 21.05.2021 captata all'interno dell'ufficio Amministrativo nello stabilimento S.R.A. tra CANCRO Antonio e PADOVANI Carmela  
[...]



Si deve ricordare che PALMIERI Tommaso, PALMIERI Alfonso e CANCRO Antonio risultano allo stato già sotto procedimento in relazione al procedimento penale n. 1468/2021 R.G.N.R. e sono stati condannati in primo grado (all'esito del giudizio iscritto con il n. 2632/16 R.G.T., con sentenza n. 4395/2022 del 6/10/2022) rispettivamente PALMIERI Tommaso e PALMIERI Alfonso alla pena finale di anni 3, CANCRO Antonio alla pena finale di anni 2 e mesi 6 (oltre alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, dall'esercizio dell'attività di gestione di rifiuti e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, nonché incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione) per fatti-reato di cui agli artt. 110-112, 81 cpv c.p., 260 del D.Lgs. 152/2006 (concorso in attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

CASADONTE Antono e NOUREDDINE Mohamed<sup>57</sup> hanno assunto un ruolo cruciale nella predisposizione dei mezzi e nell'attuazione dell'ingente traffico illecito, garantendo tutte le necessarie attività da effettuarsi nel territorio tunisino.

Nella realizzazione dei vari passaggi della condotta (come sopra descritta) un ruolo attivo di collaborazione va riconosciuto al personale della S.R.A. che ha affiancato i PALMIERI (DONNARUMMA Ciro e PADOVANI Carmela), risultato cosciente e consapevole della natura illecita dell'attività e dei collegamenti tra la S.R.A. e gli altri indagati<sup>58</sup>; a PALMIERI Federico, MAZZOTTA Innocenzo e PAPUCCI Francesco che risultano collaboratori diretti di PALMIERI Tommaso e PALMIERI Alfonso.

Ruolo fondamentale è poi rivestito da ANDREOLA Vincenzo, dipendente della U.O.D. di Salerno, responsabile del procedimento relativo all'esportazione dei rifiuti in esame.

Gli elementi acquisiti dimostrano come lo stesso, previa intese con gli amministratori della S.R.A. e tramite contatti con i dipendenti DONNARUMMA e PADOVANI e srl, nella consapevolezza della illiceità dell'operazione, ha agevolato la realizzazione dell'esportazione dei rifiuti agendo in violazione della disciplina in materia, ignorando le numerose e continue irregolarità man man emerse, omettendo i dovuti controlli, acquisendo dagli altri indagati (nella consapevolezza dell'irritualità del sistema seguito) le indicazioni sul contenuto della pratica e sugli interlocutori da contattare, facendo di fatto dirigere la propria azione dalle sollecitazioni degli indagati.

Sintomatici, sul punto, sono i numerosi contatti telefonici e tramite messaggi intercorsi tra lo stesso ed il personale della S.R.A. oltre che con CASADONTE ed i PALMIERI stessi.

A: quello è sempre il fratello il padrone no! non è che eh

B: in che senso?

CANCRO: la S.R.A., il proprietario è Alfonso, io sono l'amministratore è vero ma sono la testa di legno, detto molto sinceramente, no! quindi ...incomprensibile...risata...il padrone sei sempre tu...come anche sempre il contratto della Tunisia, io non l'ho mai firmato quello là, meno male che Rossella prese la cartella e la salvò su quel computer, c'è una firma proprio che è 10, ma non è che voglio, voglio accusare nessuno diciamo, però comunque alla fine, lo non so proprio niente hai capito! lo disse anche l'avvocato D'Ambrosio, quando andammo lì; se domani mi chiamano che gli devo dire, io non conosco nessuno, non ho mai parlato con nessuno, mai visto a nessuno, mai contrattato con nessuno, mai andato là, mai andato quà, chiunque se ne accorge che si insomma, fermo restando che non hanno fatto nessun reato, questo volevo dire no! quà l'unico sbaglio che è stato fatto è che hanno mandato tutti, quei 200 contenitori, se ne mandavano di meno, forse era più, suppongo eh...

Si deve anche ricordare che dal verbale di constatazione redatto nei confronti della società SRA in data 09.12.2019 dalla Guardia di Finanza - Tenenza di Salsola Consilina, relativo agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016 - 2017 e 2018 risulta (a pag. 4 del verbale di constatazione) che sebbene il legale rappresentante sia il sig. CANCRO Antonio è di fatto amministrata dal sig. PALMIERI Alfonso che ha assunto il controllo di tutte le procedure decisionali.

<sup>57</sup> Come già emerso nel corso dell'analisi degli elementi acquisiti nel corso delle indagini, può ritenersi che l'indagato capisca la lingua italiana (sia scritta che parlata). Risultano acquisiti in atti numerosi documenti scritti in italiano redatti e firmati dallo stesso, numerosi scambi di messaggi in cui lo stesso parla indistintamente in Inglese o in italiano; inoltre, in occasione dei vari contatti personali che gli indagati PALMIERI Tommaso, PALMIERI Federico, MAZZOTTA Innocenzo (soprattutto in occasione dei viaggi che gli stessi effettuano in Tunisia) non è mai emerso alcun riferimento alla necessità della presenza di un interprete e/o di parlare con lui in Inglese.

<sup>58</sup> Appare sintomatico sul punto il fatto che DONNARUMMA Ciro e PADOVANI Carmela, come esposto in dettaglio al paragrafo 6.e. dell'informativa finale, nel periodo compreso dall'1/7/2019 al 20/5/2021 hanno intrattenuto i seguenti contatti telefonici:

Donnarumma Ciro

- n. 56 contatti con l'utenza 3284786838, in uso a Casadonte Paolo;
- n. 2 contatti con l'utenza 3510670265, in uso a Papucci Francesco;
- n. 6 contatti con l'utenza 3386407810, in uso a Mazzotta Innocenzo Maurizio;

Padovani Carmela

- n. 7 contatti con l'utenza 3284786838, in uso a Casadonte Paolo;
- n. 12 contatti con l'utenza 3510670265, in uso a Papucci Francesco;
- n. 2 contatti con l'utenza 3386407810, in uso a Mazzotta Innocenzo Maurizio;
- n. 215 contatti con l'utenza 3284660209, in uso ad Andreola Vincenzo;



Lo stesso, nel corso delle indagini ha presentato una memoria ed ha reso dichiarazioni in data 15.03.2023.

Le indicazioni fornite in tali atti risultano tuttavia generiche e contraddette dagli elementi emersi dalle indagini. Paventa la propria estraneità dai fatti atteso che ha rispettato (formalmente) la procedura, e indicando quali responsabili la SRA e le autorità tunisine, che avrebbero agito al fine di trarre in inganno l'ente regionale campano.

Omette tuttavia qualsiasi riferimento alle evidenti discrasie documentali emerse nel corso del procedimento, alcune delle quali prima dallo stesso rilevate ma poi ignorate.

Ammette solo i contatti informali avuti con gli indagati, ma limitatamente a quelli presso il suo ufficio:

*Le interlocuzioni preliminari e la definitiva composizione del dossier di Notifica sono state condivise con la Segretaria della SRA s.r.l., Carmela Padovani ed il Palmieri Alfonso, figlio del Tommaso, che, in varie occasioni, si sono recati presso l'ufficio regionale della UOD 50 17 09 di Salerno.*

Afferma il falso quando asserisce:

A questo punto, nella totale assenza di informazioni circa le indicazioni della Autorità Competenti dei Paesi Terzi e nella mancanza di una acclarata e puntuale disposizione normativa in materia di esportazioni transnazionali di rifiuti - di cui alla Convenzione di Basilea - da cui attingere il nominativo dell'ente preposto al rilascio delle autorizzazioni in argomento e/o eventuali rinvii ad ufficiali siti web demandati alle consultazioni da parte della Autorità Competenti coinvolte nelle spedizioni transfrontaliere (AC di Spedizione/Destinazione/Transito), questa Autorità Competente di Spedizione, collegialmente, ha deciso di richiedere al Notificatore chiarimenti circa l'avvenuta variazione dell'ente

Nulla dice sulle omissioni e ritardi legati alla mancata ricerca delle dichiarazioni di avvenuto smaltimento, né alle evidenti incognuenze presenti nei successivi documenti presentati dalla SRA (tutta fatto in un giorno). Nulla dice sulle evidenze ricavabili dalle foto inviate dalla SRA (capannoni vuoti).

Ancora il PM, in merito alle posizioni dei singoli indagati:

Palmieri Tommaso e Palmieri Alfonso: organizzatori e artefici della condotta criminale, operavano con spregiudicatezza e agivano nel settore tramite la S.R.A. S.r.l. e la Palmeco S.r.l. con violazioni di diversa natura (ambientale, fiscale, contro la pubblica amministrazione - veggasi in particolare l'ipotesi di corruzione per la quale Palmieri Alfonso è stato tratto in arresto e di cui si dirà *infra*, etc.) anche dopo la formale conoscenza dell'esistenza di indagini nei loro confronti.

...  
Proprio Palmieri Tommaso e Alfonso hanno assunto un ruolo cruciale nella predisposizione ovvero nell'attuazione dell'ingente traffico illecito di rifiuti perpetrato con la S.R.A. S.r.l. e che, attualmente, dietro lo schermo di prestanomi (RUSSO Antonio e RUSSO Nunzia), hanno delocalizzato l'attività principale che la compagine svolgeva, vale a dire la raccolta e la gestione integrale dei rifiuti urbani, attraverso lo schermo societario della GF Scavi S.r.l., che potenzialmente potrà essere funzionale al perseguimento di altre analoghe condotte criminose.

...  
PALMIERI Tommaso è risultato avere precedenti specifici legati ad ingenti traffici illeciti di rifiuti, per i quali, con informativa in data 20/12/2011, il NOE Carabinieri di Salerno, l'ha deferito alla Procura Distrettuale della Repubblica di Salerno nell'ambito del procedimento penale n. 1468/11/2021 ...

...  
Le indagini hanno posto in evidenza che Palmieri Tommaso ha agito nell'interesse della S.R.A. S.r.l. qualificandosi persino quale proprietario della medesima impresa con Ben Abdelbaki Ep Fraoua Beya, già Console tunisino a Napoli, ed ha sovrinteso nella complessiva gestione delle attività inerente l'illecita spedizione transnazionale di rifiuti in Tunisia, Stato estero in cui si recava unitamente al figlio Palmieri Alfonso, prendendone parte con coscienza e volontà anche attraverso conversazioni dirette e telefoniche con l'intermediario Casadonte Paolo e il gerente della società tunisina Soreplast Suarl, destinataria della spedizione illegale dei rifiuti, prodotti dalla S.R.A. S.r.l. Impartiva



disposizioni all'amministratore in punto di diritto dell'antescritta impresa, in ordine alla vendita dei beni da sottrarre da eventuali procedure ablativo;

2) PALMIERI Alfonso, nato a Napoli il 25/7/1985 e residente in Polla (SA), località Sant'Antuono snc, presso zona P.I.P. G. Ritorto trav. A3, presso la stessa sede della società (codice fiscale: PLMLNS85L25F839Q). In realtà, in sede di perquisizione svolta in data 4 febbraio 2021, è stato appurato che abita in Battipaglia (SA), in via Zara n. 4, in un'abitazione locata alla stessa S.R.A. S.r.l.

...  
Palmieri Alfonso nella presente vicenda ha rivestito un ruolo di primo piano, conducendo unitamente al padre le attività di illecita gestione organizzata dei rifiuti tramite la S.R.A. S.r.l., partecipando agli incontri presso il Consolato tunisino a Napoli, con il gerente della Soreplast Suarl in Tunisia, prendendo parte con coscienza e volontà alle condotte criminose sopra riportate. Ha impartito disposizioni all'amministratore in punto di diritto della S.R.A. S.r.l. (Cancro Antonio) e ai dipendenti della stessa impresa (su tutti a Donnarumma Ciro e Padovani Carmela) nell'attuazione delle pratiche amministrative finalizzate alla spedizione illegale di rifiuti aggravata dalla transnazionalità. Ha partecipato in alcuni servizi giornalistici andati in onda a seguito del clamore mediatico scaturito dalle indagini sviluppatesi in Tunisia, rendendo dichiarazioni non veritiere col fine di eludere le tesi accusatorie.

In sintesi i predetti hanno:

1) curato la gestione degli affari in punto di fatto delle società Sviluppo Risorse Ambientali S.r.l. e Palmeco S.r.l. ed organizzavano attraverso la sequenza di documenti falsi che ne sapevano la provenienza e li utilizzavano per la commissione del traffico organizzato internazionale di rifiuti avente codice CER 191212 verso la Tunisia, prodotti o che dovevano essere prodotti dall'impianto della stessa S.R.A. S.r.l., delle quali n. 7.891 tonnellate venivano trasferite nel predetto Stato estero in n. 4 spedizioni, tutte partite dal porto di Salerno nel periodo dall'1/5/2020 al 31/07/2020;

...  
3) sottratto beni della S.R.A. S.r.l. dalle procedure ablativo, che potevano derivare tanto dall'ingente traffico organizzato di rifiuti a livello transnazionale, quanto dalla riscossione dell'IVA e dell'IRES iscritte a ruolo dall'Agenzia delle Entrate negli anni 2017 e 2018, attraverso simulati atti negoziali sottoscritti da Cancro Antonio, nella sua qualità di legale rappresentante della predetta società con lo schermo societario della GF Scavi S.r.l., della quale gli effettivi gerenti erano i predetti Palmieri Tommaso e Palmieri Alfonso, in luogo dei titolari delle quote di partecipazione al capitale sociale di quest'ultima società, vale a dire Russo Antonio (cognato di Palmieri Tommaso e zio di Palmieri Alfonso) e Russo Nunzia (moglie di Palmieri Tommaso e genitrice di Palmieri Alfonso);

4) favorito la costituzione delle seguenti società allo scopo di sostituire la S.R.A. S.r.l. e la collegata Palmeco S.r.l., così da dare continuità alle attività da questi gestite in punto di fatto nel settore dei rifiuti:

a) GF Scavi S.r.l., cui la S.R.A. S.r.l. ha alienato i propri beni al fine di sottrarli da procedure ablativo, allo scopo di costituire uno schermo societario di quest'ultima;

...  
La sostituzione della S.R.A. S.r.l. nell'attività produttiva nel settore ove era stata collocata con lo schermo societario della GF SCAVI S.r.l., stante il compendio investigativo raccolto, ha avuto quale scopo quello di dare continuità all'attività di gestione integrata di rifiuti derivanti dalla raccolta presso i Comuni, a causa dei divieti di contrarre con la Pubblica Amministrazione da parte degli uti dominus, nonché del partecipante all'associazione CANCRO Antonio, che potevano scaturire sia dalle presenti indagini sia per effetto della Sentenza di condanna pronunciata dal Giudice Collegiale del Tribunale di Salerno nell'udienza del 6.10.2022, nell'ambito del procedimento penale nr. 2632/16 R.G.T. - 1468/11 RGNR., che oltre alla pena della reclusione ha comminato nei confronti degli stessi anche l'interdizione dall'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti nonché dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, nonché l'incapacità di contrarre con la P.A. per l'intera durata della pena.

Altro organizzatore del traffico illecito si ritiene essere:

3) CANCRO Antonio, nato a Polla (SA) il 13/9/1968, ivi residente ed elettivamente domiciliato alla via Paolo Eterni n. 5, è risultato aver contratto i seguenti pregiudizi:



## PRECEDENTI PENALI

Il predetto è risultato avere precedenti specifici legati ad ingenti traffici illeciti di rifiuti, per i quali, con informativa in data 20/12/2011, il NOE Carabinieri di Salerno, l'hanno deferito alla Procura Distrettuale della Repubblica di Salerno nell'ambito del procedimento penale n. 1468/2021 ...

...

In richiamo a quanto riportato nel comparto precedente, si ritiene che Cancro Antonio, indubbiamente e consapevolmente ha sottoscritto l'istanza per la Notifica Generale IT020260, unitamente a tutti gli altri atti integrativi depositati alla U.O.D. 50.17.09 della Regione Campania - Autorizzazione Ambientale e Rifiuti di Salerno, fornendo di guisa un rilevante apporto nell'attività organizzata per il traffico organizzato di rifiuti del quale ne era pienamente consapevole della sua illecità, non fosse altro perché non aveva sottoscritto - come dallo stesso rilevato nelle conversazioni captate con DONNARUMMA Ciro - il contratto che ne abilitava la spedizione transnazionale (titolo fondamentale per il conseguimento delle autorizzazioni da parte delle Autorità italiana e tunisina) formato tra la S.R.A. S.r.l. e la Soreplast Suarl, e del quale ne aveva operato il deposito nel dossier alla medesima U.O.D. di Salerno. Ha dimostrato la disponibilità nello svolgimento del proprio compito e nella consapevolezza di contribuire con la propria attività con quella illecita dell'associazione, recependo le direttive impartitegli da Palmieri Tommaso, per la ricerca di eventuali acquirenti della S.R.A. S.r.l. finalizzata alla sottrazione del compendio aziendale da eventuali procedure ablative, e Palmieri Alfonso nella organizzazione del traffico illecito transnazionale. Nella sua qualità di amministratore, ha tenuto irregolarmente il registro di carico e scarico dei rifiuti che non ha consentito di collegare gli ingressi dei rifiuti spediti in Tunisia con codice CER 19.12.12, generati da quelli in entrata.

### Altri concorrenti nel traffico organizzato

4) Palmieri Federico, nato a Napoli il 14/09/1996, residente ed elettivamente domiciliato in Battipaglia (SA), via Salvator Rosa n. 122 è stato socio della S.R.A. S.r.l., detenendo la quota di partecipazione di € 50.000,00 corrispondente al 10% del capitale sociale ammontante ad € 500.000,00, dal 13 novembre 2020 al 6 maggio 2021, allorché l'ha acquistata e rivenduta al fratello Palmieri Alfonso. A suo carico non risultano altri pregiudizi di polizia.

Questi, come risulta dalle indagini, era pienamente a conoscenza dell'attività organizzata per il traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti dall'Italia alla Tunisia; anzi si è adoperato tramite messaggistica whatsapp con il fratello per evitare di lasciare tracce di collegamenti/contatti con la Console tunisina a Napoli da cui potevano desumersi elementi di prova in ordine agli accordi fraudolenti posti in essere con i soggetti tunisini. Nel suo telefono cellulare sono state rinvenute foto, messaggi whatsapp e contatti telefonici che hanno posto in risalto la piena consapevolezza che l'attività organizzata per l'ingente traffico di rifiuti spediti in Tunisia era del tutto illecita.

È da dire, inoltre, che:

- a) dal 23/8/2016 all'8/8/2022 ha percepito redditi da lavoro dipendente dalla S.R.A. S.r.l.;
- b) dal 13/8/2022 percepisce redditi da lavoro dipendente dalla GF Scavi S.r.l., società che come più volte precisato, si è sostituita all'attività di raccolta e di gestione dei rifiuti per conto dei comuni già affidati alla S.R.A. S.r.l. attraverso negozi giuridici, dapprima acquisiti con atti di locazione e poi attraverso la compravendita di ramo d'azienda, composto da automezzi e attrezzature di quest'ultima (in pratica gli asset aziendali necessari per l'esecuzione dei contratti stipulati dalla stessa S.R.A. S.r.l. con i Comuni campani e lucani;
- c) è stato socio totalitario fino al 10/3/2022, nonché legale rappresentante della Genco S.r.l., aliudando il 100% delle quote sociali della Gestioni S.r.l. (l'1% delle quote della Gestione S.r.l. sono detenute dalla propria genitrice Russo Nunzia e per il 99% dal proprio zio da Russo Antonio, legale rappresentante). La Gestione S.r.l. detiene il 100% del capitale sociale dello schermo societario della S.R.A. S.r.l., vale a dire la GF Scavi S.r.l.

La vendita del 100% delle quote detenute ha avuto quale fine quello di evitare che le partecipazioni tra le imprese fossero collegate, evitando, quindi, in caso di adozione di misura ablatoria nei suoi confronti, il coinvolgimento anche della Gf Scavi S.r.l.

5) Donnarumma Ciro, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 20/02/1980, residente in Polla (SA), via Campo La Scala Palazzo Finiani snc. A suo carico non sono stati rilevati pregiudizi di polizia.



Egli è dipendente dall'1/2/2016 della Sviluppo Risorse Ambientali S.r.l.  
Come emerge dall'analisi della posizione soggettiva è emerso che nei fatti oggetto della presente indagine è risultato essere il principale collaboratore dei Capi e Promotori dell'associazione a cui, senza ombra di dubbio, ha fornito un rilevante apporto nell'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, stante le univoche conversazioni captate nel corso delle indagini, le chat estratte dagli apparecchi telefonici sottoposti a sequestro, in cui è risultato intrattenere conversazioni e fare anche da tramite con il gerente della Soreplast Suarl, con Casadonte Paolo, con Mazzotta Innocenzo Maurizio (da cui più volte riceve richieste di informazioni inerenti la spedizione transfrontaliera di rifiuti. In particolar modo, il dipendente della S.R.A. chiede il supporto del legale rappresentante di Eco Management per le comunicazioni e solleciti da effettuare nei confronti di Nouredine), con Papucci Francesco (socio della Eco Management S.p.A.) e, soprattutto, con il responsabile del procedimento amministrativo della UOD di Salerno, arch. Andreola Vincenzo, a cui il giorno di pasqua dell'anno 2020 ha fornito il riferimento del nominativo dell'asserito dirigente dell'Anged, Makram Baghdadi e il suo contatto di posta elettronica. Il tutto nella consapevolezza di agire in un'attività sussumibile nel traffico illecito di rifiuti con carattere transnazionale.

6) CASADONTE Paolo, nato a Catanzaro il 4/3/1980, residente in Montepaone (CZ), contrada Caruso n. 4, domiciliato in Montepaone (CZ), via Nazionale n. 84. A suo carico non sono stati rilevati pregiudizi di polizia.

Egli è il legale rappresentante della società tunisina GC Service Sarl e quindi costante intermediario tra le società ECO MANAGEMENT S.p.A. - SOREPLAST Suarl (società dallo stesso individuata) e S.R.A. S.r.l. - al fine di conseguire un illecito profitto derivante dalle provvigioni (€ 10,00 per tonnellata di rifiuti conferita) per l'individuazione del soggetto tunisino a cui inviare i rifiuti della SRA S.r.l. -, partecipava alle fasi essenziali all'attuazione del programma criminoso della consorteria criminale, rivestendo un ruolo centrale per l'illecita spedizione di rifiuti EER 191212 in Tunisia, inserendosi ed operando:

- a) nella formazione della falsa autorizzazione asseritamente concessa dall'ANGED - sedicente Autorità di destinazione dei rifiuti che in realtà non poteva agire come tale -, prodotta alla U.O.D. 50.17.09 di Salerno della Regione Campania;
- b) nei rapporti intrattenuti con il Dirigente della predetta UOD e del responsabile del procedimento nell'interesse della S.R.A. S.r.l., pur in assenza di formale rapporto con la predetta impresa;
- c) nei rapporti con la Console tunisina a Napoli, BEN ABDELBAKI EP FRAOUA Beya.


Questi ha avuto rapporti anche amicali con NOUREDDINE Moncef Mohamed tant'è che dai dati estratti dal suo telefono cellulare risultano contatti con la moglie dello stesso, MORABITO Letizia ...

...  
Nel periodo ha intercorso numerosi contatti telefonici con i PALMIERI, PADOVANI Carmela, DONNARUMMA Ciro, MAZZOTTA Innocenzo Maurizio e PAPUCCI Francesco.

...  
7) NOUREDDINE Mohamed El Moncef Bin, nato il 22/06/1978 a Susa (Tunisia) - figlio di Moneyah elKarawy, coniugato con MORABITO Letizia ...

Egli è il legale rappresentante della società tunisina Soreplast Suarl, con la quale è stato perpetrato il traffico illecito di rifiuti. Si è reso partecipe nella predisposizione dei falsi documenti formati in Tunisia e forniti alla S.R.A. S.r.l. che ne faceva un consapevole uso, consegnandoli alla U.O.D. 50.17.09 di Salerno. Egli, inoltre, si è occupato della materiale spedizione alla U.O.D. di Salerno della falsa autorizzazione asseritamente rilasciata dall'Anged, sedicente Autorità di destinazione dei rifiuti CER 191212 prodotti dalla S.R.A. S.r.l. alla U.O.D., nonché della corrispondenza inviata alla stessa Unità Operativa Dirigenziale salernitana per conto dell'API-SOUSSE.

Ha intrattenuto numerosi contatti telefonici con CASADONTE Paolo con il quale ha pianificato per il tramite di "Philippe Poirier" (nipote e collaboratore di Nouredine) la predisposizione della falsa documentazione nonché per l'organizzazione dei contatti telefonici che MAKRAM Ben Ali Ben Faraj Al Bagdadi ha tenuto con l'allora Console tunisina a Napoli;



Di contro, a parere di questo Giudice, non sussistono i necessari elementi relativamente alle ulteriori posizioni di:

-MARTINOLI Anna (nella qualità di dirigente *pro-tempore* quantomeno fino al 23.01.2020) e BARRETTA Antonello (nella qualità di dirigente *ad interim* a far data dal 03.02.2020). Nella loro qualità sottoscrivevano le note, lettere e provvedimenti predisposti dall'ANDREOLA (responsabile del procedimento).

Dalle indagini non è emerso nessun ulteriore contatto diretto tra gli stessi e gli altri indagati. Né per il BARRETTA appare da solo sufficiente a dimostrare il dolo della partecipazione alla condotta illecita in questione il richiamo ai provvedimenti firmati (sempre nella sua qualità di dirigente) nell'ambito di precedenti procedimenti (*Notifica Generale IT 010852 e IT 010843*), avviati su istanze della Imentex S.r.l. (Notificatore) alla U.O.D. di Caserta. Trattasi sempre di procedimenti instruiti dai vari RUP, che predisponavano i provvedimenti che portavano poi alla firma (anche) del dirigente (tra l'altro il BARRETTA ricopriva la carica di dirigente *ad interim*). Gli elementi in atti, pertanto, allo stato non permettono di ritenere sussistente che i citati dirigenti avevano agito nella consapevolezza delle falsità documentali poste a base della pratica, ovvero conoscendo le effettive intenzioni degli indagati.

In relazione alla posizione del BARRETTA appare opportuno richiamare il contenuto di alcune intercettazioni, indicative di una sua estraneità alle condotte illecite.  
Progressiva 3075 del 10.10.2022

La conversazione si è svolta tra i presenti ad una riunione tenutasi all'interno dell'ufficio pubblico, vale a dire tra Barretta Antonello, l'Ing. Monaco Liliana (all'epoca R.U.P. relativo al rimpatrio dei rifiuti dalla Tunisia) e l'avv. Massimo Consoli (dell'Avvocatura della Regione Campania), in relazione alla pianificazione delle attività da eseguirsi in ordine ai rifiuti spediti dalla S.R.A. e rientrati dalla Tunisia (Allegato 30).

... omissis ...  
Barretta: *E comunque, anche un'altra sempre su Tunisia che riuscirono a fare, in cui l'Autorità Giudiziaria, è Salerno... hanno negato l'accesso. Quindi il problema è che su alcune aree...inc. tu che fai gli appalti, com'è capitato per esempio con la Bulgaria, no? Hanno fatto pure la trasmissione televisiva, la Bulgaria, hanno arrestato il vice Ministro...dell'Ambiente. Cioè, ma noi che ne potevamo sapere che lì, l'impianto era... non era adeguatissimo e avevano... che avevano le centrali un po' vetuste? Per quello che riuscim...*

Liliana: *Ma lì non c'è stato seguito. Io scrissi una lettera al Ministero, pure il Ministero inc. spedizione illegale. Poi scrissi una lettera al Ministero, il Ministero mi ha risposto inc...*

Barretta: *Ma noi abbiamo fatto rientrare dei rifiuti, in parte sono ancora sul porto di Salerno, come dire sono sotto sequestro...*

Liliana: *Ma quelli dalla Bulgaria?*

Barretta: *Quelli della Bulgaria.*

Liliana: *Ma non erano quelli inc.?*

Barretta: *Era Dentice Pantaleone*

Liliana: *La stessa questione...*

Barretta: *Era di Dentice e li abbiamo fatti fare perché lì c'era lo stesso player, quelli di Dentice, facendo rientrare... lo stesso era quello della Calabria questo...*

Martina: *Della Calabria..*

Barretta: *Quel Paolo...*

Martina: *Casadonte.*

Barretta: *Casadonte.*

Massimo: *Casadonte.*

Barretta: *Era lo stesso, quindi la regia è una regia criminale internazionale, non è una regia...*

Liliana: *Eh certo!*

Barretta: *Mo' lascia stare la banalizzazione, possiamo essere stati bravi e ci hanno potuto fare fessi e tutto il resto, l'ultima... l'ultima cosa che un pò rende un pochino, a crescere, parrebbe, parrebbe, molto con condizionale che forse pure la Console poteva essere un po' ehm...*

Liliana: *Ah?*

Barretta: *La Console! L'organizzazione non era un'organizzazione...*

Martina: *Piccola...*

Barretta: *Piccola.*

Massimo: *Ma la Console...*

Liliana: *Ma quello, la Console, è stata indagata!*

Barretta: *E' una brava persona. Mi dispiace, poi capiremo che fa l'Autorità Giudiziaria.*

Martina: *Ma poi, lei, ha questo rapporto... [si riferisce verosimilmente a Casadonte Paolo, anche alla luce delle numerose chat rilevate tra il predetto e la Console tunisina, cui si dirà al precedente punto 6.c.(2)]*

Barretta: *Che poi a me dispiace, che sul piano umano, sul piano dell'amicizia che era stata fatta...*

Massimo: *Eh certo!*

Barretta: *Mo' punto di domanda, non sono fatti nostri, eh, eh, eh...*

Martina: *Eh, eh, eh.*

Massimo: *Siamo tutti brave persone.*

Progressivo 5268 del 04.11.2022

La conversazione si è svolta tra Barretta Antonello e la dipendente della Regione Campania, Di Feo Sonia.

...omissis ... fino al minuto 25:36 quando Barretta, abbassa notevolmente il tono della voce e inizia a parlare con l'interlocutrice sulla vicenda dei rifiuti in Tunisia (Allegato 31).

Barretta: (incomprensibile) *di mettere giù, fino a che l'Autorità Giudiziaria stava (incomprensibile) il crimine organizzato. Ovviamente per ragioni di (incomprensibile) sopravvalutata, per ragioni che non ti sto a di...*

Sonia: *Mhm... (incomprensibile)*

Barretta: *Brava...brava, esperienza, esperienza.*

Sonia: *No, no. Sì, sì, no. Assolutamente no!*

Barretta: *Forza...*

Sonia: *Anzi su questo, sono molto sì...*

Barretta: *Diciamo...allora,... abbiamo... hanno organizzato tutto. Lì... l'inceppo è stato... cioè non si è capito dall'altra parte ... che sono adulatori, quelle richieste supplementari che hanno fatto anche ... alla Console, adesso emergerà. E' una ricostruzione ancora un poco burbera, però deve essere molto, molto vicina alla verità.*

Sonia: *La richiesta al Console chi l'ha fatta?*

Barretta: *L'ha fatta ... noi*

Sonia: *Noi. Eh certo!*

Barretta: *Eh, il dossier e qualche d'un altro atto amministrativo. Noi facemmo la richiesta... i documenti quando vennero qua, che sono tanti purtroppo, quelli della Tunisia. Perciò è uscito fuori, tutto quanto il casino, che questa autorizzazione (incomprensibile) in parte era vera...*

Sonia: *Mhm...*

Barretta: *In parte era vera l'autorizzazione. Solo parzialmente era falsificata e comunque non aveva difficoltà a prendere quel pezzo di autorizzazione.*

Al minuto 26 e 50 secondi Barretta continua la conversazione abbassando ancora di più il tono della voce, si percepisce solo un brusio.

Barretta: *Sei seduta?...*

Sonia: *Sì.*

Barretta: *Quando sono stati scoperti...quando sono stati scoperti, il reato...e quindi... SRA...*

Sonia: *Mhm...*

Barretta: *E questo per girarci contro di noi... per girarci contro di noi e metterci i bastoni fra le ruote, non bastava correre da soli. E visto che la Muscarà si stava interessando, ha cominciato a passare la notizia a un giornale contro di noi. Questa babba...*

Sonia: *Mhm...*

Barretta: *E' partita, è andata in Commissione...*

Barretta: *Sono bravi, bravi, bravi*

Sonia: (incomprensibile)

Barretta: *Questo (incomprensibile) è quello che (incomprensibile) l'intercettazione.*

Sonia: *Mhm...*

Barretta: *Capito?*

Sonia: *Mhm... diciamo che in fase preliminare (incomprensibile)*

Barretta: (incomprensibile)

Sonia: *Ehm...ma questo non ha aggravato il caso, cioè la loro posizione?*

Barretta: *Loro già erano stati scoperti, come dire, hanno fiutato la struttura della loro difesa scaricando la responsabilità del fatto. "Guarda noi abbiamo fatto una domanda, siamo stati autorizzati non c'è ne fotte proprio niente" (verosimilmente si riferisce alla strategia difensiva dei soggetti agenti nell'interesse della SRA), la Muscarà (Incomprensibile) che sono stati truffati, in accordo con il coglione. Quando è venuto a conoscenza Muscarà, che abbiamo autorizzato ... (Incomprensibile) Muscarà... (Incomprensibile) hai capito? (Incomprensibile) la Console... (Incomprensibile)*

...dal minuto 00. 28 e 47 secondi sino al minuto 00.29.16 Barretta abbassa

-MAKRAM Ben Ali Ben Faraj Al Bagdadi, nato a Susa (Tunisia) il 5/7/1974

L'indagato è stato individuato sulla base di quanto indicato negli atti della rogatoria trasmessi dalla Tunisia.

Tuttavia in tali documenti il nominativo del MAKRAM viene indicato senza mai specificare come lo si sia individuato e quali siano le specifiche condotte poste in essere dallo stesso.

In mancanza di tali elementi non appare allo stato possibile individuare in lui il soggetto partecipante delle specifiche condotte di reato contestate al NOURADDINE ed al CASADONTE.

In merito alla posizione dei sopra indicati indagati, appare emblematico che lo stesso BARRETTA Antonello, nella memoria depositata in atti - poi confermata nel corso dell'esame svolto il 15.03.2023, affermi:

Preliminarmente si precisa che il trasporto transfrontaliero vede nel Notificatore/Esportatore, la figura centrale del procedimento, egli è responsabile del processo per l'intera durata della spedizione, onerandolo della responsabilità di preparare i documenti e fornire le informazioni previste dal Regolamento Ce 1013/2006 e dalla Convenzione di Basilea (in tal senso è prodromico e doveroso prendere contatto con le diverse Autorità Competenti, sia di spedizione che di destino, verificare l'effettiva idoneità dell'impianto di destino e l'affidabilità del contraente).

...

Dette informazioni, per le quali il Notificatore/Produttore Società SRA s.r.l., ai sensi del DPR 445/2000, ha rilasciato dichiarazione datata 14.01.2020, debitamente firmata dal rappresentante legale, ed allegata al dossier documentale Parte Prima ali. 9, che le stesse sono esatte, complete e veritiere, sono risultate come sopra descritto (e per quanto altro in corso di accertamento da parte delle competenti Autorità Giudiziarie tunisina e italiana) nella gran parte totalmente ed in parte parzialmente false, inducendo colpevolmente in errore l'Autorità Competente di Spedizione nell'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione alla spedizione (in tal senso Adunanza Plenaria Consiglio di Stato 17.10.2017 n. 8 e Cons. di Stato seni. 5.04.2019 n. 2257).

In particolare, è emerso come comunicato dal Focal Point Tunisino della Convenzione di Basilea che: A) l'impianto di destino "Soreplast Suarl" non dispone delle risorse umane e tecniche né della tecnologia necessaria per smistare, riciclare e trattare i rifiuti esportati dall'azienda Italiana SRA s.r.l., e i documenti di autorizzazione ad essi relativi, presenti sia nel dossier documentale che acquisiti anche successivamente, sono falsi; in particolare, includono modifiche quali aggiunta di rifiuti riciclabili con codice europeo EER 19 12 12 ed anche un aumento della media delle quantità da gestire. Conseguentemente le stesse motivazioni poste a base della movimentazione transfrontaliera (recupero plastica e materie prime) risultano del tutto disattese;

B) l'Autorità competente di Destino individuata dal Notificatore/Produttore nel dossier documentale in ApiSousse ..., cui è stato inviato il dossier documentale, è non corrispondente a quanto successivamente emerso, né il ricorrente fornisce ragioni di detta individuazione, limitandosi a scaricarne la responsabilità sulla Pubblica Amministrazione e sul Consolato di Tunisia a Napoli.


Detta erronea e falsa individuazione, ha generato, come sopra descritto in merito alle informazioni assunte dalla Console di Tunisia, i successivi atti di autorizzazione alla spedizione "attribuiti" alla ANGED, ed alle relative falsificazioni, che ha portato, come emerso dagli organi di stampa, agli arresti dell'Ex Ministro dell'Ambiente Tunisino e di alti funzionari tra ANGED, Dogane e addetti alle poste, mentre il titolare dell'Impianto di destino si è reso irreperibile. Inoltre il Notificatore/produttore già con pec del 12.02.2020 e dunque già prima dell'arrivo dell'Autorizzazione di Anged, risultata poi falsificata, comunicava alla Regione Campania- quale Autorità di spedizione- e ad Anced "rp.sm@anged.nat.tn (Spett.li Autorità), una nuova modalità di trasporto per nave dei rifiuti di che trattasi.

....

lo stesso ampio tempo intercorso tra la spedizione (maggio 2020) ed evidenza della falsificazione documentale (fine novembre/dicembre 2020) danno il senso della ampia copertura di cui godeva l'organizzazione criminale nel Paese di destino.

....

Emerge a parere di chi scrive un disegno criminoso con un'azione strutturata tesa fin dall'inizio all'induzione in errore degli uffici regionali per conseguire illecitamente l'autorizzazione transfrontaliera, attraverso, come sopra descritto dettagliatamente una serie di falsificazioni sia nel dossier documentale che successivamente nella documentazione integrativa richiesta anche



a seguito di quanto pervenuto dalla Tunisia, ed intercettare con una rete diffusa nel Paese di destino ogni tentativo promosso di accertamento della veridicità documentale e successivamente a confutare i fatti (ho attenuto l'autorizzazione, perciò, è tutto regolare), a spostare le responsabilità ed impedire il rimpatrio dei rifiuti e la caratterizzazione degli stessi.

Rispetto alla contestazione di cui al capo A deve rilevarsi, altresì:

**Non può ritenersi sussistente l'aggravante del reato transnazionale.**

Con la legge n. 146/2006 il legislatore ha dato ratifica ed esecuzione in Italia alle disposizioni pattizie della Convenzione di Palermo, introducendo negli articoli 3 e 4, rispettivamente, la nozione di *reato transnazionale* e la *circostanza aggravante della transnazionalità*. L'articolo 3 della citata legge ancora la qualificazione del reato transnazionale al concorso di tre distinti parametri:

- Il primo parametro è connesso alla gravità del reato: deve trattarsi di un delitto punito con una pena non inferiore nel massimo a quattro anni di reclusione.
- Il secondo parametro prevede il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato
- Il terzo parametro concerne, alternativamente: a) la commissione del reato in più di uno Stato; b) la commissione del reato in uno Stato, ma con parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato; c) la commissione del reato in uno Stato, ma l'implicazione in esso di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero d) la commissione del reato in uno Stato, con produzione di effetti sostanziali in un altro Stato.

Il successivo articolo 4, circoscritto unicamente ai "reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato", introduce una circostanza aggravante ad effetto speciale che prevede un importante aumento di pena (da un terzo alla metà), non soggetto al giudizio di bilanciamento con circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale.

Meritevole di un aggravamento della pena, quindi, è stato ritenuto non già il reato transnazionale in sé, bensì un'unica ipotesi di reato transnazionale, quella dettata dalla lettera c) del precedente articolo 34. In altre parole, l'aggravante potrà essere applicata, se e solo se, il reato alla quale è riferita abbia il carattere della transnazionalità, sebbene, al contrario, non ogni reato transnazionale potrà rientrare nell'ambito di applicazione della suddetta aggravante (restandone esclusi, infatti, i reati transnazionali di cui alle lettere a, b e d dell'art. 3).

Importanti indicazioni ermeneutiche sono state fornite dalla sentenza "Adami" Cass. Sez. Un. n. 18374 del 31.1.2013:


"La formulazione normativa dell'aggravante, infatti, nella parte in cui evoca il contributo causale, lascia chiaramente intendere", chiariscono le Sezioni Unite, "che presupposto indefettibile della sua applicazione è la mancanza di immedesimazione tra le due realtà associative, richiedendo, difatti, che associazione per delinquere e gruppo criminale organizzato si pongano come entità o realtà organizzative diverse. In questo senso, e per semplificare, ritengono le Sezioni Unite che "gruppo criminale organizzato" e soggetto agente siano due entità distinte, non sovrapponibili neppure in minima parte, e che per tale ragione l'aggravante della transnazionalità sia applicabile solo allorquando il contributo richiesto dalla norma sia fornito da parte di un gruppo criminale organizzato (diverso dal soggetto che commette il reato) operante in più di uno Stato.

Deve altresì escludersi la sussistenza della contestata aggravante della recidiva attesa l'insussistenza dei necessari presupposti.

#### CAPO E ed F - responsabilità dell'Ente ed esportazioni di rifiuti

La ricostruzione dei fatti come sopra operata rende evidente altresì la sussistenza della responsabilità della S.R.A. s.r.l. e della Eco Management s.p.a. rispetto alla condotta illecita di esportazione di rifiuti, in quanto posta in essere direttamente dai vertici delle società, con diretto vantaggio economico per le società stesse.

Occorre ricordare che la l. 22 maggio 2015, n. 68 ha introdotto il nuovo titolo VI-bis del codice penale, dedicato ai delitti contro l'ambiente, alcuni dei quali - su tutti quelli inquinamento e disastro



ambientale, anche in forma colposa – sono stati inseriti tra i reati presupposto della responsabilità da reato dell'ente attraverso l'interpolazione dell'art. 25-undecies del decreto 231/2001

Per quanto d'interesse in questa sede, l'art. 25-undecies al comma 2 lett. f) prevede che in relazione alla commissione delitto di cui all'articolo 260 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote.

Il successivo comma 7 prevede altresì l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Nel caso di specie la responsabilità degli enti indicati ai capi E ed F appare evidente e non contestabile. Può richiamarsi la sentenza n. 54703/2018 dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione in materia di reati ambientali e responsabilità amministrativa degli Enti, in relazione al reato presupposto di traffico illecito di rifiuti.

Il caso riguardava un soggetto condannato in relazione al reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 260 d.lgs. n. 152 del 2006, perché quale legale rappresentante di una società di capitali, al fine di conseguire un ingiusto profitto, costituito dai maggiori guadagni derivanti dalla cessione dei rifiuti fuori dal territorio nazionale rispetto alla cessione in Italia, in violazione della normativa in materia, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, esportava illecitamente ingenti quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi. Ne derivava altresì la responsabilità amministrativa della società in relazione all'illecito di cui agli artt. 5, comma 1, lett. a), 25 undecies, comma 2, lett. f) d.lgs. n. 231 del 2001.

Nel ricorso per cassazione i ricorrenti hanno censurato la sentenza di secondo grado assumendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ravvisato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, il quale, viceversa, sarebbe da escludere per l'errore in cui versava l'imputato che involge le norme extrapenali richiamate dalla fattispecie incriminatrice in esame.

La Suprema corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Di seguito si riporta il passaggio della motivazione di interesse per il presente commento: *"... ai fini della tracciabilità ciò che rileva è la gestione complessiva dei rifiuti dalla sua origine sino all'arrivo al reale destinatario; e in questo senso è agevole comprendere la ragione per la quale il soggetto originatore dei rifiuti – e non un eventuale intermediario – è colui che deve essere munito della apposita licenza, in quanto responsabile dell'intera operazione della spedizione che si completa soltanto con l'effettivo recupero del rifiuto. L'imputato ha esportato, in più occasioni, ingenti quantitativi di rifiuti non pericolosi, sebbene la società di cui era il legale rappresentate, fosse priva della prescritta licenza.*

*(...) la Corte territoriale non solo ha escluso la sussistenza dell'errore rilevante ex art. 47, comma, 3 cod. pen. ma ha ravvisato il dolo in capo all'imputato, correttamente osservando che, essendo il (omissis) un soggetto esperto e navigato nello specifico settore del trattamento dei rifiuti, era consapevole dell'illiceità del proprio operare, in assenza dei necessari requisiti previsti dalla normativa di riferimento...*

*(...) Trattandosi di norma integratrice del precetto, si è in presenza di un errore che cade sulla fattispecie incriminatrice, che, ai sensi dell'art. 5 cod. pen. come risultante dalla sentenza 23 marzo 1988 n. 364 della Corte costituzionale, scusa solo nel caso in cui l'ignoranza della legge penale sia inevitabile, situazione che certamente non ricorre nel caso di specie. Come chiarito da questa Corte nel suo più alto consesso a proposito dei limiti di tale inevitabilità, per il comune cittadino tale condizione è sussistente, ogni qualvolta egli abbia assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al cosiddetto "dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia. Tale obbligo è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell'illecito anche in virtù di una culpa levis nello svolgimento dell'indagine giuridica. Per l'affermazione della scusabilità dell'ignoranza, occorre, cioè, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l'agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto (Sez. U, n. 8154 del 10/06/1994 – dep. 18/07/1994, P.G. in proc. Calzetta, Rv. 197885). Di conseguenza, chi svolge una data attività commerciale è gravato*



*dell'obbligo di acquisire informazioni circa la specifica normativa applicabile in quel settore, sicché, qualora deduca la propria buona fede, non può limitarsi ad affermare di ignorare le previsioni di detta normativa - errore che non scusa perché cade sul precetto - ma deve dimostrare di aver compiuto tutto quanto poteva per osservare la disposizione violata.*

Occorre poi ricordare che l'originario art. 260 del T.U.A. è stato abrogato a seguito del d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21 (legge sulla c.d. riserva di codice) ed il suo contenuto è stato trasposto nel nuovo art. 452-*quaterdecies* del codice penale.

La modifica sopra richiamata non ha influenzato la possibilità di configurare la responsabilità dell'ente rispetto al reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

La ragione è legata al fatto che una fondamentale norma di coordinamento sistematico risolve il problema: l'art. 8 del predetto d.lgs. n. 21 del 2018 prevede che i richiami alle disposizioni abrogate dalla novella (compreso, dunque, l'art. 260 T.U.A.), si intendono riferiti, ovunque presenti (pertanto, anche nel decreto 231), alle corrispondenti disposizioni del codice penale, come chiarito dalla tabella di riepilogo allegata al decreto legislativo in questione, la quale, nel caso delle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, cita espressamente proprio l'art. 452-*quaterdecies* del codice penale.

Sicché una tale disposizione di coordinamento ci sembra legittimare nel nostro caso la possibilità di ritenere tuttora sussistente la responsabilità degli enti per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

#### CAPO B - La frode in pubbliche forniture e la truffa in danno di Enti Pubblici

Al capo B vengono contestate le ipotesi di truffa ai danni dei Comuni che avevano sottoscritto con la S.R.A. contratti di raccolta e gestione dei rifiuti, ipotizzando che i rifiuti spediti in Tunisia siano quelli provenienti da tale raccolta. Tali condotte artificiose, unitamente alla violazione degli obblighi sulle reali modalità del servizio di gestione del servizio, nella specie, avrebbero indotto in errore i Comuni sulla corretta esecuzione del servizio medesimo, impedendo loro di esercitare i poteri di controllo e riduzione del prezzo ed inducendoli ad eseguire ugualmente la loro controprestazione, versando per intero il corrispettivo del servizio erogato in maniera diversa da quanto stabilito.

Tuttavia, si deve rilevare che (come precisat dalla PG al paragrafo "p. Ulteriori accertamenti d'iniziativa - riscontro di frodi" dell'informativa finale):


Tenuto conto che dall'esame del registro di carico e scarico dei rifiuti tenuto dalla S.R.A. S.r.l. nell'anno 2020 non è possibile correlare i rifiuti in ingresso con quelli prodotti dalla successiva lavorazione, ancorché dalle annotazioni rilevate nello stesso registro è emerso che la quasi totalità dei rifiuti CER 15.01.06 è stata sottoposta alla lavorazione R12.

Pertanto, non è possibile rilevare dal predetto documento contabile i quantitativi dei rifiuti CER 19.12.12 prodotti dalla lavorazione di ogni singolo conferimento.

Come riportato nel paragrafo 6.g. titolato "analisi della documentazione acquisita nel corso delle indagini", dall'esame dei registri di carico e scarico dei rifiuti tenuti dalla S.R.A. S.r.l. per gli anni 2019 e 2020 è stato rilevato che le annotazioni ivi riportate presentano significative omissioni che non consentono di ricondurre le operazioni di allontanamento dei rifiuti, e men che meno quelli trasferiti in Tunisia, a quelli in ingresso all'impianto.

Dal MUD 2020 a pag. 12 risulta MODULI RT - Rifiuti speciali ricevuti da terzi che al rif. 26 riporta l'elenco di 63 ditte che hanno conferito presso l'impianto di Polla della S.R.A. rifiuti 191212 - altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui a... di origine urbana

A pag. 26 del MUD vengono indicate le quantità di rifiuti prodotti dal trattamento degli imballaggi monomateriale e multimateriale



Prodotto da trattamento imballaggi monomateriale

150104	imballaggi metallici in alluminio	2.175,000 kg
150104	imballaggi metallici in acciaio	68,000 kg
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	191.066,000 kg

Prodotto da trattamento imballaggi multimateriale

150104	imballaggi metallici in alluminio	19.575,000 kg
150104	imballaggi metallici in acciaio	612,000 kg
191202	metalli ferrosi	89.520,000 kg
191204	plastica e gomma	1.712.630,000 kg
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	1.719.584,000 kg

A pag. 34 MODULI DR-IMB - Rifiuti da imballaggi conferiti a terzi

R3 Ric. rec. ssst. org. non sover.		359.000,000 Kg
19	191212 - altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	
	SIA VIDUSKURZEMES AAO LETTONIA (LV)	110.080,000 Kg
	Operazioni di Recupero	
	R12 Scambio rif. per oper. da R1 a R11	110.080,000 Kg
19	191212 - altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	
	SOREPLAST S.U.A.R.L. TUNISIA (TN)	1.753.809,000 Kg
	Operazioni di Recupero	
	R12 Scambio rif. per oper. da R1 a R11	1.753.809,000 Kg
20	191212 - altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	
	03915420164 B & B S.R.L. VIA SONCINO, 3NC TORRE PALLAVICINA (BG) 24050	28.680,000 Kg
	Operazioni di Recupero	
	R13 Messa riserva per oper. R1 a R12	28.680,000 Kg
200307 - rifiuti ingombranti		

A pag. 36 MODULI TE-IMB - Rifiuti di imballaggio trasportati da terzi

21	191212 - altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti diversi da quelli di cui a...	
	05370670654 E.T.M. SRL	110.050,000 kg
22	191212 - altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti diversi da quelli di cui a...	
	04317110650 MEMOLI GROUP SRL	1.753.503,000 kg
23	191212 - altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti diversi da quelli di cui a...	
	04873120655 MTS S.R.L.	23.680,000 kg

Nessuno dei Comuni presenti negli elenchi del MUD risulta aver conferito direttamente rifiuti 19.12.12.

Le possibili plurime fonti di provenienza dei rifiuti 19.12.12 (sia esterne che interne allo stabilimento) ed il fatto stesso che vi siano forti dubbi che i rifiuti presenti all'interno dei container rientrati dalla Tunisia possano corrispondere al codice 19.12.12 rendono allo stato impossibile comprendere se nei container inviati in Tunisia vi erano (solo o anche) i rifiuti conferiti dai vari Comuni (e nel caso in che misura).

Pur emergendo evidenti incongruenze nella documentazione della S.R.A. relativa alla gestione dei rifiuti presso lo stabilimento di Polla, allo stato non si può che basarsi su quanto dichiarato dalla ditta nel MUD 2020.

In tale annualità risultano quantità di rifiuti 19.12.12 sia conferimento/trasporta da terzi che prodotte nello stesso stabilimento di Polla a seguito del trattamento di altre tipologie di rifiuti (tra cui anche quelli provenienti dai diversi Comuni).

Tutto ciò rende impraticabile risalire alla provenienza dei rifiuti trasportati in Tunisia, atteso anche che presso lo stabilimento di Polla si è avuta una mescolanza dei rifiuti (sia conferiti/trasportati che prodotti) che ne impedisce l'identificazione di origine.

Inoltre, allo stato, in atti non sono stati acquisiti riscontri idonei a dimostrare che la S.R.A. ha avanzato richieste di pagamento rispetto allo smaltimento dei rifiuti in questione, ovvero a comprovare il relativo pagamento effettuato dai Comuni.

Deve escludersi altresì la sussistenza della contestazione di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p..

Per «contratto di fornitura» si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi. Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); l'art. 356 c.p., infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni (Cass., VI, 27 maggio 2019).

La norma intende tutelare l'ente pubblico o l'impresa esercente un servizio pubblico o di pubblica utilità anche dalla condotta inducente in errore posta in essere dall'altro contraente, onde evitare che da un adempimento sleale sia compromesso il funzionamento dei pubblici stabilimenti o dei pubblici servizi.

Nel caso concreto il "servizio pubblico" risulta svolto, con la raccolta ed il trattamento dei rifiuti provenienti dai vari Comuni con cui la S.R.A. aveva sottoscritto i contratti.

L'eventuale frode non atteneva alla "fornitura" del servizio, ma alla gestione successiva -avvenuta con modalità illecite per ridurre i costi-

---

#### CAPO C, CAPO H, CAPO I e CAPO L - La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e la connessa responsabilità dell'ente

Le indagini hanno posto in evidenza che i PALMIERI, per una pluralità di ragioni, hanno progressivamente trasferito l'attività inerente alla gestione integrata dei rifiuti urbani per conto dei comuni, svolta dalla S.R.A. S.r.l. alla GF Scavi S.r.l., società appositamente rilevata dal cognato RUSSO Antonio.

Si deve, infatti, ricordare che per le vicende successe negli ultimi anni, i PALMIERI hanno maturato una serie di situazioni di rischio per la prosecuzione dell'attività d'impresa:

- a seguito della condanna irrogata dal Tribunale di Salerno, corrono il rischio di non poter contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- per il maturare di consistenti debiti tributari, corrono il rischio di un'azione di recupero dello Stato sui beni aziendali;
- con il rischio di incorrere in possibili misure di prevenzione (sia rispetto alle plurime condotte fiscali che per le gravi condotte di esportazione illecita di rifiuti), diventa possibile anche pericolo di essere attinti da misure ablativo reali.

Tale situazione ha spinto i PALMIERI a realizzare una progressiva spoliatura dei beni aziendali della S.R.A. per trasferirli ed intestarli alla GF Scavi (fatta rilevare dal cognato RUSSO Antonio, onde poter continuare ad operare per interposta persona).

La GF Scavi S.r.l. è stata costituita in data 25/5/2017 per l'esercizio dell'attività di trasporto di merci su strada, oggetto sociale implementato poi in data 6/6/2017 con l'aggiunta dell'attività edilizia.

In data 11.03.2021<sup>59</sup>, FREDA Francesco cedeva la totalità delle quote sociali della GF Scavi S.r.l. alla Gestione S.r.l. (impresa dotata di un capitale sociale di € 10.000,00 detenuto al 99% da Russo Antonio e dal restante 1% da Russo Nunzia), società rappresentata da Russo Antonio, verso un corrispettivo di € 17.000,00.

Prima della cessione delle quote, il socio unico della Gf Scavi S.r.l., Freda Francesco, nell'assemblea dei soci tenutasi in data 11/3/2021, aveva deliberato la nomina di Russo Antonio quale nuovo amministratore della società.

Russo Antonio risulta essere il fratello di Russo Nunzia, a sua volta coniuge di Palmieri Tommaso e madre di Palmieri Alfonso e Palmieri Federico.

Nel frattempo, con nota del 22 marzo 2021 (prot. n. 154516), la regione Campania comunicava alla SRA l'avvio del procedimento per l'annullamento in autotutela dei decreti n. 76 del 14 aprile 2020 e n. 153 del 8 luglio 2020, che la regione aveva emesso per autorizzare i trasporti transfrontalieri dei rifiuti.

---

<sup>59</sup> Ossia un mese dopo che i militari del Nucleo PEF di Salerno hanno eseguito le perquisizioni domiciliari e locali (4/2/2021) nei confronti di Cancro Antonio (I.r. della S.R.A. S.r.l.), Palmieri Alfonso (all'epoca socio di maggioranza della S.R.A. S.r.l.) e Palmieri Federico (all'epoca socio di minoranza della S.R.A. S.r.l.).



In data 06.05.2021 con scrittura privata autenticata la S.R.A. S.r.l. (capitale sociale di € 500.000,00) ha concesso in affitto alla GF Scavi S.r.l. (capitale sociale di € 10.000,00) i rami d'azienda aventi ad oggetto l'attività di:

raccolta e trasporto di rifiuti urbani con relative sotto categorie, raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi, intermediazione e commercio di rifiuti

Nella citata scrittura privata autenticata è esclusa la locazione dell'attività di Recupero e Trattamento Rifiuti Speciali non Pericolosi, esercitata da S.R.A. S.r.l. nell'opificio sito in Polla

Con i rami d'azienda oggetto di affitto la S.R.A. S.r.l. ha trasferito anche i rapporti di lavoro in corso con i propri dipendenti.

Per l'anno 2021, la GF Scavi S.r.l. si è avvalsa delle prestazioni lavorative di n. 158 lavoratori subordinanti, dei quali n. 107 era stati già dipendenti dalla S.R.A. S.r.l.

Il canone di affitto è stato stabilito all'art. 4 in € 20.000,00 mensili, oltre l'IVA, da pagarsi annualmente a mezzo di pagherò cambiari, emessi dalla GF SCAVI S.r.l. e intestati alla S.R.A. S.r.l. Per il primo pagamento è stata fissata la data del 31 luglio 2021.

Cessione che appare già di per sé "anomala" atteso che in tale data la GF SCAVI S.r.l. non contemplava tra le attività previste dal proprio statuto la gestione integrata dei rifiuti nonché alle attività ad essa connesse. Come si dirà di seguito, solo a partire dal 06.07.2021 la società implemeterà l'oggetto sociale prevedendo anche tali attività economiche.

Sintomatico è poi il fatto che la GF SCAVI inizierà l'iter per l'iscrizione all'Albo Gestori ambientali solo dopo la cessione in affitto dei citati rami d'azienda.

Altro elemento sintomatico del carattere fraudolento e dissimulatorio dell'operazione è dato dall'evidente e grave incongruenza economica: la S.R.A. (società in piena attività con un nutrito portafoglio di contratti, anche con enti pubblici) cede le principali attività (che solo sotto il profilo dell'"avviamento" verranno valutate pari a quasi € 1.500.000,00) per la irrisoria cifra di € 120.000 annui (da pagarsi per giunto tramite desueti "pagherò cambiari" con il primo pagamento ad oltre due mesi dalla stipula del contratto).

Solo a titolo indicativo, si evidenzia che nell'ultimo bilancio depositato dalla S.R.A. S.r.l., chiuso al 31/12/2021, si rileva che (Allegato 162 - atto contabile estratto dal fascicolo storico già accluso alla presente come allegato 2):

- le attrezzature industriali e commerciali sono state iscritte per un valore di € 606.421,00 (veggasi pagina 2 del documento allegato - stato patrimoniale);
- gli altri beni (tra i quali si devono intendere gli automezzi) sono stati iscritti per un valore di € 491.237,00 (veggasi pagina 2 del documento allegato - stato patrimoniale);
- i crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante sono pari ad € 2.202.941,00 (veggasi pagina 3 del documento allegato - stato patrimoniale);
- i debiti verso fornitori iscritti nel patrimonio netto sono di € 2.596.225,00 (veggasi pagina 4 del documento allegato - stato patrimoniale);
- i ricavi dalle vendite e prestazioni rivenienti dal conto economico sono stati determinati in € 5.197.058,00 (veggasi pagina 21 del documento allegato);
- i costi per servizi e per materie prime, sussidiarie e merci sono indicati per € 3.368.526,00 (veggasi pagina 21 del documento allegato).

Nel contempo, la Regione Campania in qualità di Autorità di spedizione, con decreto dirigenziale in data 19 maggio 2021 n. 174 annullava d'ufficio, in autotutela, i decreti n. 76 del 14 aprile 2020 e n. 153 del 8 luglio 2020 autorizzativi delle spedizioni transnazionali dei rifiuti in Tunisia, in quanto ottenuti mediante falsificazioni, false dichiarazioni e frodi.

Le parti integravano il predetto contratto una prima volta in data 29.05.2021 introducendo, tra l'altro, l'art. 7-bis con il seguente contenuto: "La società SVILUPPO RISORSE AMBIENTALI S.R.L. autorizza espressamente la società GF SCAVI S.R.L. ad avvalersi dei requisiti tecnico-professionali ed economici in possesso della società SVILUPPO RISORSE AMBIENTALI S.R.L. per partecipare a gare di appalto e per qualunque altro scopo.



Con tale modifica il locatore/concedente (Sviluppo Risorse Ambientali S.r.l.), in ragione dei contratti stipulati con gli Enti pubblici, ha conferito in avvalimento ex art. 89 del Codice dei contratti pubblici al locatario/conduttore (GF Scavi S.r.l.) i propri requisiti tecnico-professionali ed economici. Si tratta della cessione dei requisiti utili e necessari al subentro nei contratti di appalto già stipulati e/o affidati con la PA.

L'anzidetta modifica contrattuale ha conferito al locatore/concedente (S.R.A. S.r.l.) anche la qualifica di ausiliario dell'affittuario (GF Scavi S.r.l.).

Anche in questa scrittura privata è esclusa la locazione dell'attività di Recupero e Trattamento Rifiuti Speciali non Pericolosi.

Appare alquanto anomalo che la società Sviluppo Risorse Ambientali S.r.l. operante da anni nel settore dei rifiuti e con importanti commesse pubbliche - ben 19 - ceda in locazione alla GF Scavi S.r.l., società impianta inizialmente nel settore edile, quindi priva di requisiti e in assenza di produzione e dipendenti rilevati dai bilanci relativi agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020.

I dubbi sulla natura fraudolenta del trasferimento grazie alle attività in corso nello stesso momento temporale, che permettono di rilevare in maniera indiscutibile la correlazione tra la S.R.A. S.r.l. e la GF SCAVI S.r.l.

Infatti, il contenuto delle seguenti conversazioni appare di una tale evidenza da non richiedere commenti:

RIT 415/2021, progressivo n. T2.196, captazione ambientale (periferica RM300-4820 collocata nell'ufficio pesa nello stabilimento della Sviluppo Risorse Ambientali S.r.l.) della conversazione tenutasi in data 6/5/2021, alle ore 15:52:05, intervenuta tra Cancro Antonio, e i dipendenti della S.R.A. S.r.l., Carmela Padovani, Manzione Francesca e Di Donato Massimiliano:

... omissis ...

Francesca Manzione: sono tante cose che l'hanno portato a prendere questa decisione

Cancro Antonio: dice io ho paura anche se devo firmare una carta

Francesca Manzione: quello che ha scaturito di più il fatto che andiamo a Sicignano come per tutti dovrebbe essere

Cancro Antonio: no ma a me se mi vogliono come amministratore, da qui non mi muovo ma glielo potete anche dire eh

Francesca Manzione: che ce ne frega a noi

Cancro Antonio: io me ne vado a lavorare di là, e qua?

Carmela Padovani: ed io figurati se a noi ...voci che si accavallano...

...omissis...

Cancro Antonio: no ma io glielo dissi già a Federico, mi hanno tolto, voglio stare tranquillo con la testa, voglio stare, prima cosa, io me ne vado da altra parte con caini che eh? ma tu ja io già non dormo la notte mo' che sto qua che ...incomprensibile... in realtà non ci sono mai andato, figurati se me ne vado dall'altra parte, la testa non è buona eh, pulisci prima, leva tutto e poi oh

...omissis...

RIT 415/2021, progressivo n. T2.422, captazione ambientale (periferica RM300-4820 collocata nell'ufficio pesa dello stabilimento della Sviluppo Risorse Ambientali S.r.l.) della conversazione tenutasi in data 13/5/2021, alle ore 09:23:12, intervenuta tra Carmela Padovani che dagli uffici della S.R.A. contatta la referente della società con cui la stessa S.R.A. ha stipulato le polizze, al fine di chiedere informazioni circa la voltura delle polizze stesse verso la nuova società (n.d.rr. GF Scavi Srl) che ha affittato il ramo d'azienda:

...omissis...

Carmela Padovani: mi serve l'e-mail della GF Scavi, mi serve l'atto di cessione della GF Scavi, mi serve la visura camerale della GF Scavi, mi serve l'unico dell'amministratore della GF Scavi, questi si pensano che chiamano un numero di telefono e dico voglio fare la voltura, e quelli ti dicono, mo' subito oh dicono subito volturiamo il mondo

Ciro Donnarumma: come si chiamano?

Carmela Padovani: ah?



Ciro Donnarumma: *come si chiamano?*  
Carmela Padovani: *...incomprensibile... come S.R.A.*  
*...omissis...*

In data 29.05.2021, con ulteriore atto integrativo di scrittura privata, le parti modificavano le condizioni contrattuali prevedendo, tra l'altro:

-che "Tutti i crediti ed i debiti aziendali riferiti ai rami di azienda interessati dal presente contratto di fitto ed esistenti, e maturati fino alla data del 13/06/2021 continuano a competere ed a gravare esclusivamente sul Concedente, quelli maturati successivamente alla data del 13 giugno 2021 ma comunque riferiti al periodo precedente sono altresì da imputare alla parte Concedente;

-"*... che, salve le inderogabili norme di legge in materia, in deroga al disposto di cui all'art. 2558 c.c., la Condittrice subentra a far data dal 14 giugno 2021 esclusivamente nei contratti in corso stipulati per l'esercizio dell'attività in oggetto ...*"

-"*La Condittrice verrà immessa nel possesso e nella materiale disponibilità dell'attività in oggetto e degli enti che lo compongono per ogni conseguenza utile ed onerosa a far data dal giorno 14 giugno 2021*".

-"*La società SVILUPPO RISORSE AMBIENTALI S.R.L. autorizza espressamente la società GF SCAVI S.R.L. ad avvalersi dei requisiti tecnico-professionali ed economici in possesso della società SVILUPPO RISORSE AMBIENTALI S.R.L. per partecipare a gare di appalto e per qualunque altro scopo.*

Con tale modifica il locatore/concedente (Sviluppo Risorse Ambientali S.r.l.), in ragione dei contratti stipulati con gli Enti pubblici, ha conferito in avvalimento ex art. 89 del Codice dei contratti pubblici al locatario/conditto (GF Scavi S.r.l.) i propri requisiti tecnico-professionali ed economici.

Anche in questa scrittura privata è esclusa la locazione dell'attività di Recupero e Trattamento Rifiuti Speciali non Pericolosi.

RIT 415/2021, progressivo n. T2.1569, captazione ambientale (periferica RM300-4820 collocata nell'ufficio amministrativo dello stabilimento della Sviluppo Risorse Ambientali S.r.l.) della conversazione tenutasi in data 21/6/2021, alle ore 10:15:29, da Carmela Padovani (dal minuto 00:12:23 al minuto 00:14:12) che colloquia telefonicamente con altro interlocutore, di cui si riporta il contenuto registrato:

*...omissis...*

Carmela Padovani: *SRA? lei chi è? ...Carmela rivolta alla collega Francesca riferisce Agrigias Siciliana...pronto?...no, sono sempre Carmen la collega non risponde, sarà in banca, dovrete riprovare più tardi, ditemi...si, si, c'è stato un fitto di ramo d'azienda però il Comune adesso viene gestito dalla GF SCAVI come Montecorice quindi sì, no io credo che dovrete fatturare alla GF Scavi perchè, se viene a fare da voi gasolio il cantiere del Comune di Montecorice adesso gestito dalla GF Scavi penso che vi dovrà pagare la GF Scavi, sì, sì, sì, sì, sì va bene ciao ciao*

*...omissis...*

RIT 292/2021, progressivo n. V.6099.2, telefonata in uscita dall'utenza telefonica n. 3358115756, intestata alla S.R.A. S.r.l. e in uso a Palmieri Tommaso, in data 23/6/2021, ore 20:32:15, verso l'utenza n. 3356629900 intestata alla società Al Centro S.r.l.:

Conversazione telefonica tra Tommaso Palmieri e tale Rosario Cunto - Agenzia pratiche automobilistiche sita in San Giuseppe Vesuviana (NA).

Rosario: *Tommaso dimmi, Tomma'*

Tommaso Palmieri: *uè scusami, Rosario ti volevo domandare una cosa, ma GF Scavi avrebbe bisogno di fare quella famosa polizza di 320/350.000 euro e non riesco, non me la vogliono fare, in quanto dicono che questa è una società appena aperta e non la vogliono fare, come funziona? non hai nessuno lì?*

*... omissis...*

In data 01.07.2021 ha implementato l'oggetto sociale con varie ulteriori eterogenee attività economiche, tra cui la raccolta di rifiuti pericolosi.

RIT 679/2021, progressivo n. 2395, conversazione tra presenti captata in data 2/7/2021 alle ore 09:07:12, con periferica n. RM300-4820 installata negli uffici della S.R.A. S.r.l., segnatamente



dal progressivo dal minuto 00:11:34 al minuto 00:12:43, in cui si ascoltano le conversazioni (parziali) tra Donnarumma Ciro e Di Donato Massimiliano (Allegato 157).

Legenda

A= Massimiliano Di Donato - B= Ciro Donnarumma - C= Violanda

Testo della conversazione:

A: mi ha scritto Violanda

B: Violanda?

C: Sono Violanda e senti, mi faresti un piacere, mi controlli lì alla SRA quanti computer sono rimasti oltre a quelli invece che abbiamo portato da GF Scavi, uh, uh ...

...omissis...

RIT 415/2021, progressivo n. T2.1971, captazione ambientale (periferica RM300-4820 collocata nell'ufficio amministrativo dello stabilimento della Sviluppo Risorse Ambientali S.r.l) della conversazione tenutasi in data 2/7/2021, alle ore 09:07:12, si ascoltano le conversazioni (parziali) tra i dipendenti della S.R.A. S.r.l., Francesca Manziona, tale Nico, Ciro Donnarumma e Massimiliano Di Donato, nell'ufficio pesa, di cui si riporta il contenuto registrato dal minuto 00:12:06 al minuto 00:13:50:

... omissis ...

Francesca: stavo dicendo Comune di Pertosa, tu mi avevi detto che fino al 13 è S.R.A. giusto? qui siamo arrivati al 24; 28; 29; 17, ma per esempio lì sopra non è proprio nominata la GF

Massimiliano Di Donato: hanno fatto la comunicazione ma la comunicazione non l'hanno fatta il 14, l'hanno fatta il 21, non so quando c..zo l'hanno fatta, ma possiamo tenere una cosa fatturata a GF senza intermediazione? non lo so

... omissis ...

Massimiliano Di Donato: no perchè l'avevo tirato fuori non lo so, poi ho visto che tenevi altro di Pertosa ho visto Pertosa e ti ho menato in mezzo anche questo, io non capisco più se stiamo fatturando come S.R.A. o come GF, tu mi fai domande dell' una e dell'altra

... omissis ...

In data 07.07.2021 l'assemblea dei soci della GF SCAVI S.r.l. (e quindi il socio unico Gestioni S.r.l., della quale Russo Antonio ne era il legale rappresentante), deliberava l'ampliamento dell'oggetto sociale aggiungendovi -tra le altre- anche le seguenti attività

--servizi di gestione integrata dei rifiuti, raccolta, trasporto, spazzamento meccanizzato e manuale di rifiuti di ogni genere, attività di gestione di centri di raccolta ed isole ecologiche;

--pulizia di aree verdi e giardini pubblici e privati, pulizia di arenili marittimi, lacuali e rive di corsi d'acqua, pulizia di strade urbane ed extra urbane nonché di autostrade, pulizia di aree portuali; attività di disinfestazione, derattizzazione, disinfezione, pulizia dei cimiteri, pulizia di locali pubblici e privati, servizi di spargi sale e spazzaneve su qualsiasi tipo di strada;

--commercializzazione e fornitura di attrezzature per l'ecologia e la nettezza urbana anche sperimentali, intermediazione di rifiuti solidi urbani, speciali e non speciali, di qualsiasi natura e/o stato fisico (solido, liquido aeriforme).

RIT 300/2021, progressivo n. T.2883, captazione ambientale (periferica RM300-5904 collocata nell'ufficio Amministrativo nello stabilimento della Sviluppo Risorse Ambientali S.r.l) della conversazione tenutasi in data 13/07/2021, alle ore 17:55:48, intervenuta tra Cancro Antonio e Donnarumma Ciro:

... omissis ...

Cancro Antonio: perché loro non ragionano, ancora continuano, ora la stessa ...incomprensibile... c'è bisogno hai messo ...incomprensibile... come amministratore, ci vogliono dieci minuti per farlo sapere se non lo sano già, e allora tu questo, vai a dimostrare con questo che stai facendo, che tu continui a fare le stesse cose, ti dai la zappa ancora ...incomprensibile... me la prendo io, mi sono messo io, sono il padrone, tu hai messo un altro che poi è anche tuo cognato (n.d.rr. il riferimento è per Russo Antonio, legale rappresentante della GF Scavi S.r.l., cognato di Palmieri Tommaso, in quanto fratello della moglie di quest'ultimo, Russo Nunzia, nonché zio di Palmieri Alfonso e Palmieri Federico)

... omissis ...

Cancro Antonio: *quelli guardano i fatti, dicono "ma scusi lei ma, tu hai fatto una nuova società, ma vai a mettere un altro amministratore" ma mettiti tu, e allora va bene ok... ma tu hai messo un'altra testa di legno, che è più di legno di me, con tutto il rispetto...*

RIT 415/2021, progressivo n. T2.2395, captazione ambientale (periferica RM300-4820 collocata nell'ufficio amministrativo dello stabilimento della Sviluppo Risorse Ambientali S.r.l) della conversazione tenutasi in data 14/7/2021, alle ore 13:54:19, all'interno dell'ufficio pesa, tra Donnarumma Ciro e Di Donato Massimiliano, il quale riferisce al Donnarumma che ha scritto Violanda nel mentre gli fa sentire l'audio inviatogli (captazione riferita nell'arco orario dal minuto 11,34 al minuto 12,43):

A= Massimiliano Di Donato - B= Ciro Donnarumma - C= Violanda

A: *mi ha scritto Violanda*

B: *Violanda?*

C: (audio) *Sono Violanda e senti, mi faresti un piacere, mi controlli lì alla SRA quanti computer sono rimasti oltre a quelli invece che abbiamo portato da GF Scavi, uh, uh ...*

... omissis ...

A: *non potevi pagare con ...incomprensibile... quà sopra, con GF?*

B: *e con quale carta dovevo pagare? GF non potevo pagare, quella è SRA! è come avessi pagato, ah vabbuò, là sta scritto pagamento bancomat però*

RIT 679/2021, progressivo n. T2.2412, captazione ambientale (periferica RM300-4820 collocata nell'ufficio amministrativo dello stabilimento della Sviluppo Risorse Ambientali S.r.l) della conversazione tenutasi in data 15/7/2021, alle ore 07:30:24, all'interno dell'ufficio pesa, tra Ciro Donnarumma e Adesso Liliana, i quali dal minuto 07:38:19 al minuto 07:40:04, dialogano come segue (Allegato 158).

Ciro: *io sono convinto al 100% che questa è una denuncia partita da Sergio, sono convinto mi gioco i coglioni*

Liliana: *eh*

... omissis ...

Ciro: *è finita la disoccupazione e ha fatto la denuncia... che la cooperativa... che la srl era fittizia, che dietro la srl ci stavano loro*

Liliana: *vanno da Carmen da tutti i lati qua*

Ciro: *allora, erano consc... erano a conoscenza troppo... troppo specificatamente di cose dettagliate, quindi doveva essere per forza uno all'interno o era franco Bellomo o era Sergio*

... omissis ...

In proposito occorre evidenziare che tra i dipendenti della S.R.A. Srl. figurano BELLOMO Tiziano e SQUILLA Sergio e che dal mese di giugno 2021 sono stati assunti dalla GF Scavi Srl.. La dichiarazione di Donnarumma "*è finita la disoccupazione e ha fatto la denuncia... che la cooperativa... che la srl era fittizia, che dietro la srl ci stavano loro*" fornisce chiare evidenze in ordine alla interposizione della GF Scavi Srl. alla S.R.A. Srl. e che la gestione di entrambe era svolta dai dominus del sodalizio.

RIT 415/2021, progressivo n. T2.2626, captazione ambientale (periferica RM300-4820 collocata nell'ufficio amministrativo dello stabilimento della Sviluppo Risorse Ambientali S.r.l) della conversazione tenutasi in data 21/7/2021, alle ore 10:44:45, all'interno dell'ufficio pesa, tra Di Donato Massimiliano, Russo Antonio e Donnarumma Ciro, i quali dal minuto 00:24:05 al minuto 00:25:13, dialogano come segue:

A= Russo Antonio - B = Di Donato Massimiliano - C= Donnarumma Ciro

... omissis ...

A: *ragazzi là poi, ma mò non ho capito chi è che sta con GF Scavi chi è passato Francesca e cos? eh*

B: *Carmen sicuro, Francesca non penso ... o non ancora*

A: *Ciro tu sei autonomo? non lo sai nemmeno!*

C: *io non tengo manco più la scrivania*



A: *eh vabbuo' altro po' qua eh*  
B: *Ciruzzo è partita Iva*  
... omissis ...

RIT 415/2021, progressivo n. T2.2926, captazione ambientale (periferica RM300-4820 collocata nell'ufficio amministrativo dello stabilimento della Sviluppo Risorse Ambientali S.r.l.) della conversazione tenutasi in data 28/7/2021, alle ore 12:19:05, all'interno dell'ufficio amministrativo, tra contabile Francesca Manziona e Cancro Antonio che dal minuto 00:17:30 al minuto 00:20:40, dialogano come segue:

...omissis...

Francesca: *eh me li ha fatto fare stamattina (ndt bonifici in uscita) Albanella e Cristina*

Cancro Antonio: *ah Albanella i dipendenti*

Francesca: *mo' sono rimasti altri cinque cantieri da fare*

Cancro Antonio: *ah mo' li deve pagare GF Scavi mo'!*

Francesca: *no dobbiamo pagare come S.R.A.*

...omissis...

Francesca: *il problema è adesso, tu dopo domani devi andare a fare i titoli (?) ...incomprensibile ... e non ci sono soldi...*

Cancro Antonio: *se li ho presi tutti, è un pozzo senza fine, qui veramente*

Francesca: *come adesso non l'abbiamo mai passato un periodo catastrofico*

Cancro Antonio: *manco prima quando, ma perché poi, prima teneva solo S.R.A.*

Francesca: *sono tanti guai*

Cancro Antonio: *prima tu avevi solo S.R.A. eh, Palmeco bene o male si è sempre gestita con i cavoli suoi, mo' ha messo quest'altra cosa, questa a quello chi, tu per tenere due o tre aziende, tre società, loro per esempio dovrebbero dividere i compiti, dice guarda la Pal...me la vedo io, GF Scavi se la vede*

... omissis ...

RIT 415/2021, progressivo n. T2.3422, captazione ambientale (periferica RM300-4820 collocata nell'ufficio amministrativo dello stabilimento della Sviluppo Risorse Ambientali S.r.l.) della conversazione tenutasi in data 10/8/2021, alle ore 14:34:06, all'interno dell'ufficio pesa, tra Antonio Russo (ndt fratello di Nunzia Russo ed amministratore della GF Scavi), Francesca, Ciro Donnarumma e Massimiliano Di Donato (dipendenti SRA), i quali dal minuto 00:29:2800:00:00 al minuto 00:03:55, dialogano come segue (conversazione contigua di quella registrata con progressivo T2.3421):

Massimiliano Di Donato: *ho visto, quello che abbiamo ricevuto dal Signor Tonino Russo (n.d.r. Russo Antonio, legale rappresentante della GF Scavi S.r.l., fratello dell'altro socio, Russo Nunzia, cognato di Palmieri Tommaso e zio di Palmieri Alfonso e Palmieri Federico)*

Antonio Russo: *non vi ho portato niente*

... omissis ...

Francesca: *e vabbuo' SRA ancora stiamo fatturando al 31 luglio, è GF che siamo al 6 agosto*

...omissis...

dal minuto 00:07:37 continua come segue:

Antonio Russo: *uhagliù per piacere non toccate la GF Scavi, pazziate con altre cose*

Massimiliano: *risata*

Antonio Russo: *lasciate stare la GF Scavi*

...omissis...

Dalle indagini tecniche si può dedurre che GF Scavi S.r.l. sia stata rilevata quale veicolo societario finalizzato a inglobare la parte produttiva della S.R.A. S.r.l. per sottrarre i beni strumentali, i contratti con enti pubblici, gli automezzi e il personale della S.R.A. S.r.l.

In data 28.09.2021 Palmieri Alfonso veniva assunto dalla GF Scavi S.r.l., e veniva poi nominato quale preposto alla gestione tecnica dal 13.10.2021 (carica cessata con effetto dal 4/1/2022, con contestuale nomina di Giannattasio Michele).



In data 30.10.2021 l'assemblea dei soci della GF SCAVI S.r.l. a socio unico (Gestioni S.r.l., della quale Russo Antonio ne è il legale rappresentante) deliberava la variazione della chiusura dell'esercizio sociale al 30 settembre di ogni anno in luogo al 31 dicembre, motivando così tale scelta:

*[...] per ragioni obiettive e concordanti quali la necessità di concludere il procedimento di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per il quale è necessario dimostrare la sussistente capacità finanziaria della società e che [...] secondo i dati ad oggi disponibili, si esclude che la prospettata modifica della data di chiusura dell'esercizio sociale procuri l'effetto di alterare in modo significativo i complessivi risultati economici [...].*

In data 18.11.2021 la GF Scavi viene iscritta nell'albo nazionale gestori ambientali con n. NA/017336 - Sezione di Napoli, relativamente all'attività di raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge, allo spazzamento meccanizzato e relativamente ai centri di raccolta.

Con atto in data 30/12/2021 redatto in Sassano (SA), Largo Silla n. 31, nello studio del notaio Elisabetta Falco, avente repertorio n. 3678 e raccolta n. 2799, l'assemblea dei soci della GF SCAVI S.r.l. a socio unico (Gestioni S.r.l., della quale Russo Antonio ne è il legale rappresentante), ha deliberato l'aumento gratuito del capitale sociale da € 20.000,00 ad € 1.500.000,00

La delibera è stata motivata come segue:

*[...] in particolare, in conformità all'articolo 110, commi 1 e 8 bis del d.l. 104/2020, "I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga dell'art. 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare l'avviamento risultante dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. In particolare dalla nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 30/09/2021 emerge chiaramente che alla data del 31/12/2019 risultava iscritto in bilancio l'avviamento acquistato nell'ambito della cessione del ramo d'azienda stipulata con scrittura privata autenticata nelle firme in data 4 dicembre 2017 dal notaio Michele Augelli di Foggia, repertorio n. 98261.*

Nella citata nota integrativa al Bilancio è riportato:

nel comparto **Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio:**

*[...] Nel mese di giugno è stato stipulato un contratto di fitto di ramo di azienda con la società S.R.A. Srl di Polla, grazie al quale la vostra società ha cambiato il proprio codice di attività, passando dal settore dell'edilizia (scill: a) quello della gestione dei rifiuti, tipologia di attività esercitata dal ramo di azienda preso in fitto a far data dal mese di giugno 2021.*


*Al fine di poter concretamente svolgere l'attività sociale, infine, la società per ragioni obiettive concordanti quali la necessità di concludere il procedimento di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per il quale è necessario dimostrare la sussistenza della capacità finanziaria, ha avuto la necessità di modificare la data di chiusura dell'esercizio sociale, fissandola al 30 settembre di ogni anno a partire del 30 settembre 2021. [...]*

*A seguito della perizia redatta dal dott. Carlo Conforti in data 13/12/2021, la società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dal combinato disposto dei commi 4-bis e 8-bis del DL 104/2020 di rivalutare ai soli fini civilistici l'avviamento già iscritto in bilancio alla data del 31/12/2019 anche nell'esercizio 2020, in deroga all'art. 2426 comma 1 n. 1 c.c.*

nel comparto **Immobilizzazione Immateriali:**

*[...] La società si è avvalsa la facoltà di rivalutare esclusivamente l'avviamento iscritto tra le immobilizzazioni immateriali sin dal 31/12/2019, evidenziando in apposito paragrafo, come previsto dall'articolo 110 del DL 104/2020 (convertito dalla Legge 126/2020) [...]*

Il progressivo trasferimento dei beni aziendali della S.R.A. giungeva al termine in data 27.10.2022, allorché la S.R.A. vendeva i rami d'azienda alla GF Scavi s.r.l. per un valore dichiarato pari ad € 588.000,00 a fronte della cessione dei contratti di appalto stipulati con Enti Pubblici e privati facenti parte dell'azienda; delle attrezzature e degli automezzi facenti parte dell'azienda (coma da elenco a cui si rimanda); dei debiti e dei crediti verso fornitori e gli acquirenti ed in genere, dei debiti e dei crediti comunque afferenti in modo diretto o indiretto i rami d'azienda trasferiti; qualunque contratto di



fornitura di merci relativo alla pregressa attività di impresa; il cedente avrà cura di comunicare ai fornitori l'avvenuta cessione; tutte le merci afferenti i rami d'azienda ceduti precisando che le stesse sono state asportate dal venditore.

Solo a titolo indicativo, si evidenzia che nell'ultimo bilancio depositato dalla S.R.A. S.r.l., chiuso al 31/12/2021, si rileva che (Allegato 162 - atto contabile estratto dal fascicolo storico già accluso alla presente come allegato 2):

- le attrezzature industriali e commerciali sono state iscritte per un valore di € 606.421,00 (veggasi pagina 2 del documento allegato - stato patrimoniale);
- gli altri beni (tra i quali si devono intendere gli automezzi) sono stati iscritti per un valore di € 491.237,00 (veggasi pagina 2 del documento allegato - stato patrimoniale);
- i crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante sono pari ad € 2.202.941,00 (veggasi pagina 3 del documento allegato - stato patrimoniale);
- i debiti verso fornitori iscritti nel patrimonio netto sono di € 2.596.225,00 (veggasi pagina 4 del documento allegato - stato patrimoniale);
- i ricavi dalle vendite e prestazioni rivenienti dal conto economico sono stati determinati in € 5.197.058,00 (veggasi pagina 21 del documento allegato);
- i costi per servizi e per materie prime, sussidiarie e merci sono indicati per € 3.368.526,00 (veggasi pagina 21 del documento allegato).

Il PM nella richiesta mette in evidenza un altro elemento:

... la conferma che la GF SCAVI S.r.l. è uno schermo societario dei PALMIERI la si rileva dalle dichiarazioni rese in data 19.09.2023 da MONTELLA Pietro, già collaboratore di giustizia, definitosi "parecchio amico di Palmieri Tommaso" (veggasi minuto 11:11 registrazione audio-video - file generato con nominativo MAH00056) che ha richiesto di essere sentito direttamente dal Procuratore della Repubblica di Potenza, audizioni in cui è intervenuto questo Sostituto Procuratore con l'assistenza della P.G.

In merito, dall'allegato verbale si rileva che il predetto ha in sintesi dichiarato quanto segue:

*A.D.R.: Sono stato collaboratore di giustizia dal 1996 e sono stato condannato per traffico di droga, omicidio ed altro e la vita mi ha insegnato a dover segnalare quanto si viene a conoscenza della notizia di reato. ... In particolare, nel febbraio del corrente anno sono uscito dal carcere e ho ripreso i contatti con molti miei vecchi amici del periodo della mia vita in cui non ero dedito a reati. Così ho contattato anche il sig. Tommaso Palmieri per salutarlo e per un posto di lavoro. Lui mi disse che mi sarebbe venuto a trovare poichè gli avrebbe fatto piacere vedermi dopo tanti anni e cioè dal 91/92, epoca fino alla quale io lavoravo onestamente come capo magazzino della Casillo Silos di Castellamare di Stabia dove avevo conosciuto per motivi di lavoro il Palmieri che era un padroncino che lavorava per la Casillo. Quando venne a Ferrara a trovarmi ripercorremmo tutti gli anni in cui non ci eravamo visti e mi disse che da ultimo anche lui aveva avuto un problema giudiziario in quanto era implicato in un traffico di rifiuti di cui si proclamava innocente. Poi siamo rimasti in contatto e lui è tornato anche una seconda volta a Ferrara. Mi propose anche un lavoro di capo-cantiere ed io, per questo, ho svolto un corso di aggiornamento on line.*

... omissis ...

*A.D.R.: Io Alfonso Palmieri l'ho rivisto oggi per la prima volta da quando era bambino. Tuttavia spesso lo sento per telefono quasi quotidianamente in quanto lui si rivolge a me per avere dei consigli per l'acquisto di autoarticolati e camion per il loro lavoro. A vostra domanda preciso che dovrei fare il capo-cantiere dei Palmieri in un posto fra Maratea, Tortora, San Fele o in altro comune in provincia di Potenza dove opera la GF Scavi amministrata dai Palmieri anche se figura altra persona. Dovrò avere ovviamente il parere favorevole del Magistrato di Sorveglianza.*

...  
Domanda formulata dal Magg. Abbenante Capo Sezione DIA Potenza: *Quando Parla di Maratea, Tortora sono aziende dei Palmieri ? dove dovrebbe andare?*

Risposta: *I Palmieri ufficialmente non c'hanno aziende in questo momento che io sappia, insomma.*



Domanda formulata dal Magg. Abbenante Capo Sezione DIA Potenza: *Quindi dove dovrebbe?*

Risposta: *La GF SCAVI, insomma.*

Domanda formulata dal Sost. Proc. dott. Montemurro: *Che significa ufficialmente?*

Risposta: *Dottore, lo sa benissimo che, non me lo faccia dire.*

Domanda formulata dal Sost. Proc. dott. Montemurro: *Forse, visto che è così attento alle notizie di reato?*

Risposta: *Ah? No, un momento, se fosse fatto con inganno, poiché è in famiglia poiché c'ha un cognato che un ex tutore dell'ordine tra l'altro, insomma, non è come amministratore loro non potendosi presentare perché c'è quest'inchiesta in atto, insomma, è concepibile che la proprietà possa essere diversamente, insomma, che poi non le so' le quote societarie come sono, insomma, sinceramente è una cosa che non mi interessa, io parlo con l'amministratore l'ho chiesto all'amministratore, per me essendo una persona più pulita d'Italia essendo uno delle forze dell'ordine credo sia una persona perbene.*

Domanda formulata dal Magg. Abbenante Capo Sezione DIA Potenza: *Lei ha parlato con Palmieri, però?*

Risposta: *Sì, però poi ho parlato con l'amministratore perché i Palmieri non mi possono assumere perché ufficialmente non sono nessuno, perché ripeto un'altra volta ufficialmente il titolare non sono loro quindi; c'ho tanto di contratto pure con l'appartamento pure. Che purtroppo in Italia l'unico problema che le inchieste durano molti anni*

...

Montella: *No, alt, non è dei Palmieri dottore la GF SCAVI.*

Proc. Dott. Curcio: *Amministrata dai Palmieri, va bene, se le hanno offerto il posto, abbia pazienza, non è che possiamo dire fesserie, amministrata dai Palmieri.*

Montella: *Ufficialmente non lo posso dire perché il contratto me l'ha firmato un'altra persona.*

...

Non possono aversi dubbi sulla credibilità del MONTELLA atteso che lo stesso, estraneo ai fatti e non a conoscenza delle indagini, ha descritto un quadro (confermato dalle indagini in corso) che non poteva essere frutto di immaginazione, ma che necessariamente proviene da chi è effettivamente a conoscenza dei fatti.

Pertanto, sulla base degli elementi acquisiti, non si può che condividere la valutazione del PM in merito al carattere fraudolento e dissimulatorio del trasferimento dei beni dalla S.R.A. alla GF Scavi. Così il PM:

La GF Scavi S.r.l. risulta, pertanto:

-interamente partecipata da un'altra impresa nella cui compagine figurano Russo Nunzia e il fratello Russo Antonio, congiunti diretti dei Palmieri

-l'acquisizione avveniva il 11/3/2021, ossia un mese dopo che i militari del Nucleo PEF di Salerno hanno eseguito le perquisizioni domiciliari e locali (4/2/2021) nei confronti di Cancro Antonio (l.r. della S.R.A. S.r.l.), Palmieri Alfonso (all'epoca socio di maggioranza della S.R.A. S.r.l.) e Palmieri Federico (all'epoca socio di minoranza della S.R.A. S.r.l.)

-aver acquisito l'intero patrimonio aziendale e la quasi totalità dei lavoratori della S.R.A.; e tanto nonostante il fatto che la GF Scavi non aveva nel proprio oggetto sociale le attività economiche in questione

-aver effettuato, successivamente all'affitto dei rami d'azienda della S.R.A., varie modifiche statutarie ed un discutibile aumento del capitale sociale al fine di poter conseguire l'iscrizione all'albo dei Gestori ambientali (risultando, tra l'altro, aver svolto per vari mesi l'attività di raccolta e trattamento dei rifiuti senza che l'iter per l'iscrizione fosse terminato).

...

I menzionati elementi che si ritengono gravi, precisi e tra loro concordanti, costituiscono indizi sintomatici e concludenti di una cessione "apparente" ad un nuovo soggetto giuridico, finalizzata a garantire la conservazione del patrimonio aziendale della società dei Palmieri grazie alla collaborazione dei Russo, distraendo i beni strumentali e la maggiore componente positiva della gestione caratteristica della S.R.A. S.r.l. (contratti pubblici stipulati con n. 19 Comuni delle province salernitana e lucana) a vantaggio della Gf Scavi S.r.l.

Quanto poi emerso dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni del Montella conferma, in pratica, che la S.R.A. S.r.l. (vale a dire la famiglia Palmieri) da una parte ha posto nella disponibilità e nella gestione

dei propri congiunti, RUSSO Nunzia (moglie di PALMIERI Tommaso e genitrice di PALMIERI Alfonso e Federico) e RUSSO Antonio (fratello di RUSSO Nunzia, quindi cognato di PALMIERI Tommaso e zio di PALMIERI Alfonso e Federico), le componenti positive di reddito e le attrezzature attraverso le quali operava la S.R.A.; e dall'altro, attraverso l'apparente schermo interposto, i Palmieri (Alfonso e Tommaso) con l'apporto di Russo Nunzia e Russo Antonio ne mantenevano il controllo.

Conferma delle finalità sopra descritte si ricavano altresì dal fatto che le indagini hanno fatto emergere (oltre al trasferimento della principale componente positiva del reddito dalla S.R.A. S.r.l. a favore dello schermo societario della GF Scavi S.r.l.) l'intenzione dei Palmieri di alienare la linea di produzione allocata nello stabilimento di Polla a terzi, così da sottrarla da eventuali procedure ablative. Ciò si rileva dalle seguenti intercettazioni:

-RIT 292/2021, progressivo n. V. 12550.2, telefonata in uscita dall'utenza telefonica n. 3358115756, intestata alla S.R.A. S.r.l. e in uso a Palmieri Tommaso, in data 29/7/2021, ore 19:58:31, verso l'utenza n. 3711287201 intestata a Cancro Antonio:

[...]

Cancro Antonio: *vi avevo chiamato prima perché il buon Pasquale Capozzoli mi ha rinviato a domani, ha detto che era a Sala e non sapeva a che ora rientrava, ha detto che domani pomeriggio mi chiama e ci incontriamo*

Palmieri Tommaso: *vabbè neanche devi far vedere che tieni troppo interesse, hai capito*

Cancro Antonio: *no, no, assolutamente io ve lo sto dicendo solo a voi per conoscenza avete capito, gli ho detto Pasquale tu quando sei*

Palmieri Tommaso: *devi dire io poi sai, ho visto che più di una volta il signor Palmieri ed anche i figli, mi pare che stanno iniziando a scocciarsi, eh tu dicesti ... incomprensibile ... eh se c'è veramente qualcuno, perché non vediamo quello che dobbiamo fare? PRIMA CHE QUESTI LA CHIUDONO PROPRIO?*

-RIT 292/2021, progressivo n. V. 12964.2, telefonata in uscita dall'utenza telefonica n. 3358115756, intestata alla S.R.A. S.r.l. e in uso a Palmieri Tommaso, in data 2/8/2021, ore 08:06:53, verso l'utenza n. 3711287201 intestata a Cancro Antonio:

[...]

Palmieri Tommaso: *ma non per l'affitto io sto parlando di venderla*

Cancro Antonio: *della vendita ha detto che lui c'ha una società di Napoli che la vuole acquistare, eh peraltro vi dico anche di più che io qualche giorno fa, passando con la macchina, avevo visto una macchina parcheggiata vicino, di fronte a De Vito là, però non feci caso che tipo di auto era, e praticamente me lo disse lui no, mi ha detto che queste persone volevano vedere l'impianto e tutto quanto, quindi questo è; questo è quello che mi ha detto e questo è quello che vi dico, mo' questi di Napoli chi sono io non lo so*

[...]

Cancro Antonio: [...] *lui mi ha detto che come disse già che c'era pure Alfonso, disse che c'era una ditta di Napoli che era interessata all'acquisto, non all'affitto del RAMO DI AZIENDA, e mi disse pure, io qualche giorno fa, dissi scusa io qualche giorno fa vidi una macchina grande che era parcheggiata vicino a De Vita, eh disse no quello ero io perché ero con queste persone qua che stavo facendo un giro intorno all'azienda che la stavamo guardando, quest poi di prezzi cose non mi ha detto, non gli ho chiesto niente più comunque e quindi allo stato attuale è questo diciamo, questo è lo stato diciamo per cui mo' è tutto da valutare mo' diciamo ripeto sono le due cose [...]*

[...]

Palmieri Tommaso: [...] *probabilmente sarà quello di Cimitile verso Marigliano/Nola [...]*

Cancro Antonio: *a Marigliano chi c'è ambiente là?*

Palmieri Tommaso: *quello che fa, pure lui come si chiama là, quello che fa la Corepla o CSS*

Cancro Antonio: *è, Bruscino era !*

Palmieri Tommaso: *è Briscino è Bruscino*


Cancro Antonio: *ah Ambiente quindi si chiama la società Bruscino!*

Palmieri Tommaso: *è l'unico che può comprare, chi è che ha quei soldi per comprarla [...]*

Cancro Antonio: *potrebbe essere perché questo qua non voglio ricordare male ma già quando s'incendio nel 2004 questo pare che venne una volta ed erano interessati*

Palmieri Tommaso: *ma a me se volesse darmi solo la roba che c'è dentro già ci stanno quattro milioni cinque milioni di macchinari*

Cancro Antonio: *eh impianti, certo!*



Palmieri Tommaso: *Pasquale ne vuole altri tre minimo per il capannone [...]*

Il PM individua quali fattori causali di tali dismissione apparente con intestazione a soggetti compiacenti le fattispecie di cui ai capi C ed I.

Rispetto alla prima ipotesi, mette in evidenza che:

Accertata l'interposizione della GF Scavi S.r.l. negli affari della S.R.A. S.r.l. in fieri, le indagini sono state orientate al riscontro di eventuali debiti tributari che potevano essere lesi dal trasferimento del ramo d'azienda sopra analizzato.

Ebbene, dalla banca dati Punto Fisco dell'Agenzia delle Entrate in capo alla S.R.A. S.r.l. sono stati iscritti ruoli a carico della S.R.A. S.r.l. per gli anni dal 2016 al 2018.

Sicché per il riscontro del gravame e per l'acquisizione delle fonti di prova la Sezione Operativa D.I.A. di Potenza, con nota prot. n. 125/PZ/3399 del 13/6/2022, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate di Salerno di fornire la documentazione inerente all'accertamento/iscrizione a ruolo delle partite riscontrate dalla banca dati.

L'anzidetto Ufficio Finanziario con nota prot. n. 0185187 del 23/6/2022 ha inviato - tra gli altri documenti - i seguenti atti in formato elettronico afferenti avvisi di accertamento e iscrizioni a ruolo notificati alla società prima della stipula del contratto di compravendita del ramo aziendale alla GF SCAVI S.r.l. avvenuto il 27.10.2022:

-(file denominato AGEDP-SA\_185187\_2023\_2024\_All2) Avviso di accertamento n. TF9030503442/2020 per l'anno 2016, emesso in data 11/11/2020, notificato tramite pec alla S.R.A. S.r.l. con prot. 0154764 in data 6/7/2021, riportante - tra le altre imposte - le somme riportate nella seguente tabella, dovute con riferimento alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto e agli interessi calcolati al 31/12/2020, pari a complessivi e 252.387,26, oltre alla sanzione pecuniaria di e 110.868,75, per un totale di e 363.256,01:

...

A pagina n. 23 del predetto atto amministrativo, segnatamente al sub 11) denominato "Soggetti coobbligati", si rileva che in solido alla S.R.A. S.r.l. anche Palmieri Alfonso.

Avverso il suddetto avviso di accertamento la S.R.A. S.r.l. ha proposto ricorso ex art. 18 D.Lgs. 546/1992, allo stato ancora pendente in Giudizio di 1° grado, non definito.

A partire dal 1° ottobre 2011 gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate diventano esecutivi (legge n. 111 del 15 luglio 2011).

Come previsto dall'art. 29 del decreto legge n. 78/2010, gli avvisi devono contenere l'intimazione ad adempiere - entro il termine di presentazione del ricorso - all'obbligo di pagare gli importi in essi indicati o un terzo delle maggiori imposte accertate - a titolo provvisorio - nel caso in cui si decida di ricorrere davanti alla Commissione tributaria.

Per tale ragione l'Agenzia delle Entrate ha proceduto ad iscrivere a ruolo (partita n. 800634 notificata in data 20/4/2021) i seguenti importi (veggasi file AGEDP-SA\_185187\_2023\_2024\_All8) a fronte dei quali la S.R.A. S.r.l. non ha adempiuto completamente al pagamento di 1/3 delle imposte oggetto di gravame:

...

...


-(file denominato AGEDP-SA\_185187\_2023\_2024\_All3) Avviso di accertamento n. TF9030503444/2020, riferito all'anno d'imposta 2017, notificato tramite pec alla S.R.A. S.r.l. in data 6/7/2021 con protocollo n. 0154770, riportante - tra le altre imposte - le somme riportate nella seguente tabella, dovute con riferimento alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto e agli interessi calcolati all'11/01/2021, pari a complessivi e 463.801,02, oltre alla sanzione pari ad e 225.201,78, per un totale di e 689.002,80:

...

Avverso il suddetto avviso di accertamento la S.R.A. S.r.l. ha proposto ricorso ex art. 18 D.Lgs. 546/1992, allo stato ancora pendente in Giudizio di 1° grado, non definito.

Per tale ragione l'Agenzia delle Entrate ha proceduto ad iscrivere a ruolo (partita n. 800635 notificata in data 20/4/2021) i seguenti importi (veggasi file AGEDP-SA\_185187\_2023\_2024\_All6) a fronte dei quali la S.R.A. S.r.l. non ha adempiuto completamente al pagamento di 1/3 delle imposte oggetto di gravame:

...



-(file denominato AGEDP-SA\_185187\_2023\_2024\_All1) Avviso di accertamento n. TF9030500769/2021 per l'anno 2018, notificato tramite pec alla S.R.A. S.r.l. con prot. 0133293 in data 6/7/2021, riportante - tra le altre imposte - le somme riportate nella seguente tabella, dovute con riferimento alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto e agli interessi calcolati al 30/4/2021, pari a complessivi e 334.113,45, oltre alla sanzione di e 262.474,65, per un totale di e 596.588,10 :

...

Avverso il suddetto avviso di accertamento la S.R.A. S.r.l. ha proposto ricorso ex art. 18 D.Lgs. 546/1992, allo stato ancora pendente in Giudizio di 1° grado, non definito.

Per tale ragione l'Agenzia delle Entrate ha proceduto ad iscrivere a ruolo (partita n. 800786 notificata in data 28/1/2022) i seguenti importi (veggasi file AGEDP-SA\_185187\_2023\_2024\_All9) a fronte dei quali la S.R.A. S.r.l. non ha adempiuto completamente al pagamento di 1/3 delle imposte oggetto di gravame:

...

In definitiva, a seguito dei versamenti operati dalla S.R.A. S.r.l. per le impugnazioni degli accertamenti suindicati per un valore complessivo di e 1.648.846,91, i debiti tributari contratti dalla S.R.A. S.r.l. per i motivi susseguenti, ammontano a complessivi e 1.505.659,06.

La sostituzione della S.R.A. S.r.l. nell'attività produttiva nel settore ove era stata collocata con lo schermo societario della Gf Scavi S.r.l., stante il compendio investigativo raccolto, aveva come scopo quello di dare continuità all'attività di gestione integrata di rifiuti derivanti dalla raccolta presso i Comuni, sottraendo i beni della S.R.A. ad eventuali possibili azioni ablatorie (pericolo derivante dalle vicende giudiziarie sviluppatesi dal 2019 a carico della S.R.A.).

Può, pertanto, ritenersi sussistente il grave quadro indiziario rispetto al capo C a carico di CANCRO Antonio, PALMIERI Alfonso, PALMIERI Tommaso e RUSSO Antonio, atteso il loro diretto coinvolgimento nella pianificazione ed attuazione delle condotte in questione.

Deve, di contro, escludersi l'esistenza di elementi indiziari diretti a carico di RUSSO Nunzia, atteso che quest'ultima (pur apparendo plausibile che fosse a conoscenza dell'intera operazione e della finalità della stessa) non risulta aver partecipato e/o contribuito a realizzare il trasferimento fraudolento dei beni.

Tale condotta porta a ritenere configurabili entrambe le fattispecie di cui ai capi C ed I.

Rispetto all'ipotesi di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, la norma sanziona la condotta volta alla sottrazione del bene che si caratterizzi per la natura simulata dell'alienazione del bene o per la natura fraudolenta degli atti compiuti sui propri o sugli altrui beni; e la finalità di sottrarre al rischio della pretesa tributaria il patrimonio del debitore ha un indice significativo nel fatto che la diminuzione causata dall'atto realizzato comporti una riduzione significativa delle garanzie, da valutare sia in relazione al credito sia in relazione al patrimonio del contribuente.

Profili che nel caso concreto risultano oggettivamente dimostrati, e soggettivamente esplicitati dalla stessa voce di PALMIERI Tommaso ("eh se c'è veramente qualcuno, perchè non vediamo quello che dobbiamo fare? PRIMA CHE QUESTI LA CHIUDONO PROPRIO?").

Risulta sussistere il necessario quadro indiziario anche in relazione alla contestazione di cui al capo I (cfr. integrazione alla richiesta di applicazione di misura cautelare depositata il 28.11.2023).

Il reato di cui all'art. 512 bis c.p. (trasferimento fraudolento di valori) sanziona -salvo che il fatto costituisca più grave reato- chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali.

Come chiarito più volte dalla cassazione, il fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione (ma si tratta di valutazione riferibili anche alla sottrazione fraudolenta di cui al capo C) può sussistere anche prima che la detta misura sia intrapresa, quando l'interponente, come nella fattispecie, possa fondatamente presumere l'inizio (Cass. pen., Sez. V, 7 dicembre 2021, n. 1886)

Con sentenza n. 18260 del 25 marzo 2022 (dep. 6 maggio 2022), la seconda sezione penale della Corte di cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui ai fini della integrazione del delitto di



trasferimento fraudolento di valori, lo "scopo elusivo" che connota il dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne l'esito (Cass. pen., sez. II, 21 ottobre 2014, n. 2483; Cass. pen., sez. II, 28 marzo 2017, n. 22954).

La predetta finalità elusiva delle misure di prevenzione patrimoniali, soprattutto laddove il relativo procedimento non sia stato ancora attivato, può essere accompagnata da finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla impellente e urgente necessità di liberarsi dei beni in vista di una loro possibile ablazione (Cass. pen., sez. II, 9 ottobre 2019, n. 46704).

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 12-quinquies, D.L. 8 giugno 1992, è un reato di pericolo astratto, essendo sufficiente, per la sua commissione, che l'agente, sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione, compia un qualsiasi negozio giuridico al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, sicché la valutazione circa il pericolo di elusione della misura va compiuta "ex ante", su base parziale, ovvero, alla stregua delle circostanze che, al momento della condotta, erano conosciute o conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio - temporale (Cass. pen., sez. II, 9 marzo 2016, n. 12871; Cass. pen., sez. II, 21 ottobre 2014 n. 2483).

Per altro verso, si è chiarito che per integrare il reato di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 12-quinquies della Legge n. 356 del 1992, è sufficiente l'accertamento dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, senza che al giudice sia anche richiesto l'apprezzamento della concreta capacità elusiva dell'operazione patrimoniale accertata, trattandosi di situazione estranea agli elementi costitutivi del fatto incriminato (Cass. pen., sez. V, 6 aprile 2016, n. 40278).

Infine, in tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde a titolo di concorso ex art. 110 c.p. anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti - non necessariamente l'esecutore materiale - agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole (Cass. pen., sez. II, 14 luglio 2021, n. 38044; Cass. pen., sez. II, 2 luglio 2009, n. 28942).

Nel caso concreto la possibilità che i PALMIERI siano destinatari di misure di prevenzione deriva da quanto accertato negli ultimi anni a carico degli stessi in merito alla commissione reiterata di condotte di reato in materia tributaria (come sarebbe evincibile dal provvedimento di sequestro preventivo disposto dal Tribunale di Lagonegro) ed ambientale (con i fatti per cui è procedimento, ed i fatti di cui alla sentenza del Tribunale di Salerno).

Tali elementi permettono di ritenere sussistenti i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione atteso che risulta con evidenza che il legale rappresentante della S.R.A. S.r.l., Cancro Antonio, il socio totalitario e amministratore di fatto, Palmieri Alfonso, e il già socio ed amministratore di fatto Palmieri Tommaso, sono soliti gestire rifiuti in mancanza delle prescritte autorizzazioni.

Gli stessi risultano rientrare anche nella categoria del c.d. "evasore fiscale socialmente pericoloso" da identificarsi nei soggetti altamente specializzati nel delinquere in ambito tributario, con notevole capacità di predisposizione di mezzi e di sistemi organizzativi per realizzare l'anzidetto genere di condotte.

La configurabilità a carico delle figure apicali (di fatto e di diritto) della S.R.A. s.r.l. e della GF Scavi s.r.l. delle condotte di reato di cui ai capi C ed I porta a ritenere sussistente la corrispondente responsabilità degli enti per le fattispecie di cui ai capi H ed L.

Le condotte di reato risultano poste in essere dai vertici aziendali, con vantaggio e nell'interesse per l'ente stesso.

In merito alle esigenze cautelari, il PM rappresenta che:

#### LE ESIGENZE CAUTELARI

Davvero semplicistico sarebbe, nella vicenda cautelare in esame, limitare alla verifica della sussistenza dei fatti delittuosi ricompresi nei dettami dell'art. 452 quaterdecies c.p. nonché delle contestate



circostanze aggravanti le ragioni di una imposizione coercitiva della libertà personale nelle forme di cui alla presente richiesta: per tutti gli indagati non soltanto non sono stati acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono le esigenze cautelari, ma per di più è emerso, con palmare evidenza, la gravità e l'allarme sociale delle loro condotte minatorie ed il concreto pericolo di reiterazione per analoghi fatti criminosi che rinvergono, in tutta evidenza, dalla nota n. 2/3-169-2021 del 19.09.2022 del NOE Carabinieri di Salerno, con la quale è stato illustrato che i principali attori della vicenda tramite la MARANTA S.r.l., società che ha sostituito la PALMECO S.r.l. ha presentato alla U.O.D. di Salerno analoga richiesta per spedire i rifiuti aventi codice CER 191212, prodotti dalla S.R.A. S.r.l., in Spagna, utilizzando gli stessi presupposti di quelli spediti in Tunisia, vale a dire per un asserito recupero di materiale che invece dall'impianto in cui sono stati prodotti non è possibile operarlo. L'operazione sottende, anche in questo caso, lo smaltimento in Spagna di siffatti rifiuti. E questo senza contare i precedenti traffici con la Bulgaria e il tentativo di esportazione in tale paese della stessa tipologia di rifiuti poi esportati in Tunisia.

Inoltre, con la condotta tenuta dagli indagati, da ritenersi sicuramente spregiudicata per essersi avvalsi della metodologia tipica delle associazioni criminali per agevolarne il fine, sono stati intessuti rapporti speciali e fiduciari organizzando un canale diretto di traffici illeciti verso la Tunisia. E tutto ciò evidenzia il notevole potenziale criminogeno dei principali indagati italiani, vale a dire di CASADONTE, CANCRO Antonio, PALMIERI Tommaso e PALMIERI Alfonso che risalendo nel tempo si sono resi responsabili di condotte delinquenziali, capaci di riprodursi con immediata e veloce sequenza attuativa anche in altre occasioni a distanza di tempo e con altri corresponsabili.


Ed ancora:

Quanto al pericolo della reiterazione di altri gravi delitti si richiamano, per un verso i precedenti specifici dei Palmieri e del Cancro e, per altro verso, gli esiti delle indagini condotte dalla PG in merito alla provvisoria imputazione di cui al capo C), segnatamente in ragione della interposizione da parte della S.R.A. S.r.l. dello schermo societario GF SCAVI S.r.l., facente capo ad un'unica cornice gestionale, ossia quella della famiglia PALMIERI, nonché gli accertamenti rassegnati dal NOE Carabinieri di Salerno con l'informativa n. 2/3-169-2021 del 19.09.2023 in cui si rileva che la MARANTA S.r.l. (società interposta sempre dai PALMIERI alla PALMECO S.r.l.) ha richiesto U.O.D. di Salerno della Regione Campania di trasferire in Spagna, con Notifica Generale, i rifiuti CER 191212 prodotti dalla stessa S.R.A. S.r.l. contenenti esigui materiali da riciclare, con le medesime motivazioni richieste dalla predetta società nella vicenda scrutinata.

La riconducibilità della GF SCAVI S.r.l. ai PALMIERI è stata confermata anche dalle dichiarazioni di MONTELLA Pietro, audito da questo Ufficio quale persona informata sui fatti (cfr. precedente paragrafo 2.2 - La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte)

Sicuramente spregiudicata, perché forte dello scudo di protezione dell'organizzazione, è la condotta di chi, avvalendosi della metodologia tipica delle associazioni finalizzate allo smaltimento illecito di rifiuti ovvero per agevolarne il fine, abbia intessuto rapporti speciali e fiduciari (anche in ambienti diplomatico-consolari e comunque con la Pubblica Amministrazione) per introdursi in un canale diretto di traffici illeciti, ovvero abbia adoperato strumenti pericolosi di soggiogazione per manifestare supremazia territoriale. E tutto ciò, ancora una volta, evidenzia il notevole potenziale criminogeno degli indagati e del gruppo criminale di appartenenza e derivazione.

Non di meno irrilevante è il dato della risalenza nel tempo di quel tipo di condotte delinquenziali, capaci di riprodursi con immediata e veloce sequenza attuativa anche in altre occasioni a distanza di tempo e con altri corresponsabili, ancora una volta forti della manifesta personalità delinquenziale dei personaggi tradizionalmente di spicco della criminalità locale. E di tanto si sono avvalsi non solo i componenti vecchi e nuovi del sodalizio, ma anche *extranei* che non appartenendo al gruppo fruivano, tuttavia, e consapevolmente, dello stato di soggiogazione delle vittime ovvero dell'apparato circolare di fonti informative e di mezzi operativi riconducibili agli esponenti apicali del sodalizio, liberi o detenuti che fossero. Trattasi poi di episodi che, per come si è visto, non sono stati occasionali o diluiti nel tempo, ma routinari, incessanti, l'uno consequenziale all'altro, ciascuno potenzialmente idoneo a dar vita a nuovi ed ulteriori fatti di reato, al punto da ingenerare nelle persone offese un giudizio di ineluttabilità del fenomeno, così alimentando la crescita dello stesso e la sua continuità anche in assenza dei leader del gruppo. La natura e la gravità delle imputazioni tutte, coniugate con il giudizio negativo di personalità derivante per ciascuno dei prevenuti dalla ricorrenza di precedenti penali anche



per fatti analoghi, specifici e recenti, suggerisce quindi, in concreto, l'adozione della misura affittiva di massimo rigore coercitivo.

Non solo la ricorrenza della presunzione di pericolosità sociale connessa al reato associativo, dunque, orientano verso l'applicazione della misure richieste quale unico strumento possibile per frenare l'incessante attività criminale, evitare l'aggravamento del reato o la prosecuzione in altre forme dei crimini suddetti che appaiono di eccezionale gravità per l'enorme entità dei rifiuti trafficati, per la capacità di deviare il retto andamento delle pubbliche amministrazioni, non solo italiane, ma anche estere, mettendo anche in crisi delicati equilibri internazionali tanto da creare complesse crisi diplomatiche. Dunque, la misura di massimo rigore resta dovuta per i titoli di reato ascritti, ma anche adeguata al grado elevato delle esigenze da soddisfare per il caso concreto nonché proporzionata alla entità della sanzione prevista ex lege.

Invero, CASADONTE Paolo, CANCRO Antonio, PALMIERI Tommaso e PALMIERI Alfonso si pongono al vertice di strutture ed attività criminali stabili nel tempo, che provocano enormi danni all'ambiente per lucrare indebitamente somme di denaro, con una avidità e professionalità nel delinquere che, nel settore in esame, hanno pochi paragoni possibili. L'applicazione di semplici AADD sarebbe del tutto inefficace, in quanto, come hanno fatto durante tutto l'iter criminis che si è passato in rassegna, tali indagati, anche ristretti presso le rispettive abitazioni, con tablet, telefoni, pc - che sulla base della loro concreta personalità riuscirebbero a procurarsi agevolmente - riuscirebbero a movimentare denaro, spostare rifiuti da un continente e da uno Stato all'altro, inquinare le prove. E questo senza contare l'eccezionale e concreto pericolo di fuga, che non riguarda soltanto i quattro predetti indagati, che hanno dimostrato di disporre di solide reti di complici, di basi logistiche e capitali all'estero ma anche i due indagati tunisini MAKRAM Ben Ali Ben Faraj Al Bagdadi e NOUREDDINE Mohamed El Moncef Bin, che, non solo hanno mostrato eccezionale capacità a delinquere con conseguente pericolo di reiterazione ma, risiedendo all'estero, ancora più agevolmente e con una spinta ancora maggiore, potrebbero sottrarsi alla Giustizia italiana, sicché appare evidente che i semplici AADD sarebbero del tutto inidonei a scongiurare tale pericolo.

Considerato, invece, che con riferimento agli indagati:

DONNARUMMA Ciro e PADOVANI Carmela e dello stesso PALMIERI Federico che sul versante della gestione dei traffici illeciti, pur avendo un ruolo significativo, tuttavia hanno una posizione subordinata a quella dei Palmieri Tommaso ed Alfonso e del Cancro;  
PAPUCCI Francesco e MAZZOTTA Innocenzo Maurizio che sul versante dell'intermediazione illecita e dei soggetti che ruotano intorno a tale attività, hanno un ruolo meno pervasivo del Casadonte;  
ANDREOLA Vincenzo e BARRETTA Antonello, sul versante della pubblica amministrazione, seppure gravemente indiziati ed in grado - nella posizione che attualmente occupano, o comunque, anche a prescindere da questa, in altra veste all'interno di altre realtà imprenditoriali - di reiterare condotte illecite di analoga natura - tenuto conto della durata ed intensità delle condotte allo stato accertate - hanno tuttavia minore capacità criminale degli indagati in relazione ai quali è stata chiesta la misura di massimo rigore, sicché la misura degli AADD appare idonea a garantire le esigenze cautelari.

Rilevato che non ricorre, poi, per alcuno dei prevenuti, né una causa di giustificazione, né altra esimente di non punibilità, né è prevedibile la concessione della pena sospesa.

Ritenuto pertanto che i fatti-reato non siano stati compiuti in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità e che non sussiste allo stato una causa di estinzione del reato o di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata;

Ritenuto, altresì, che è da ritenersi che, a seguito di un'eventuale sentenza di condanna, non possa essere concessa la sospensione condizionale della pena irroganda;

Rilevato, in definitiva ed in sintesi, che sussistono le esigenze cautelari di cui all'art.274 c.p.p. ed in particolare:

--sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova: in particolare sono attualmente in corso indagini volte ad acquisire eventuali ulteriori testimonianze dei possibili ulteriori delitti posti in essere addirittura in forma organizzata; le stesse persone offese, in tale ottica, sono da risentire anche alla luce delle delegate acquisizioni di documenti di riscontro, e le loro deposizioni potrebbero essere irrimediabilmente pregiudicate dalla rimessione



in libertà degli arrestati, i quali hanno già manifestato comportamenti intimidatori nei confronti delle medesime vittime;

--vi è il concreto pericolo, per la personalità di chi è sottoposto ad indagini, che gli stessi, laddove non privati della libertà personale, commettano ulteriori altri gravi delitti della stessa specie di quello per cui si procede atteso che le modalità e le circostanze dei fatti-reato sopraindicati denotano una spiccata pericolosità sociale, certamente tale da rendere assai probabile la reiterazione di analoghi comportamenti delittuosi per come agevolmente enucleabile dal contenuto dei provvedimenti giurisdizionali in atti attestanti pervicacia criminale e reiterazione "ventennale" delle medesime condotte oggetto di odierna provvisoria esecuzione.

Nel condividere le valutazioni del PM, occorre rilevare altresì la sussistenza di ulteriori elementi indicativi dell'esistenza delle esigenze cautelari.

Come già segnalato, è da dire che gli indagati hanno agito nonostante (ed in totale spregio) le intere quote del capitale sociale della S.R.A. S.r.l., pari ad € 500.000,00, erano oggetto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. (in esecuzione del relativo Decreto emesso dal G.I.P. del Tribunale di Lagonegro nell'ambito del procedimento penale n. 154/2020 R.G. GIP - 1455/2019 R.G.N.R.).

Tale condizione escludeva la possibilità per i soci della S.R.A. di assumere decisioni, ovvero vincolava l'amministratore della società ad interfacciarsi con l'amministratore giudiziario dei beni in sequestri per concordare gli atti dispositivi del patrimonio<sup>60</sup>.

Nel pianificare ed attuare gli atti dispositivi del patrimonio della S.R.A., nella pendenza (per quanto risulta agli atti) del citato sequestro, dimostra incontrovertibilmente che gli indagati CANCRO Antonio, PALMIERI Tommaso e PALMIERI Alfonso non riconoscono alcun valore ai provvedimenti della A.G. e ritengono opportuno agire (in via illecita) per eludere proprio le finalità di tali provvedimenti.

Gli elementi acquisiti dimostrano altresì la capacità degli indagati di infiltrarsi nelle istituzioni pubbliche (italiane e straniere) e di ottenere documentazione falsa a supporto delle specifiche esigenze perseguite di volta in volta.

Condizione che -ove no interrotta- permetterebbe agli stessi di poter facilmente confondere le indagini producendo documenti appositamente realizzati e/o emessi da soggetti compiacenti.

La propensione a inquinare le indagini ed a sottrarre gli elementi atti a dimostrare le loro condotte emerge tra l'altro da quanto rilevato dall'analisi dei cellulari in uso ai stessi.

Infatti, dall'analisi dei dati estratti dalle copie forensi degli apparati telefonici in uso alle persone sottoposte ad indagini risultano eliminati i contatti e le conversazioni intercorse tra loro, nonché taluni documenti e messaggi audio [veggasi capitoli 6.b, numero (2), 6.c., numeri (1) e (2)].

Nello specifico, nelle cronologie del telefono cellulare di:

-Palmieri Alfonso, sono risultate eliminate numerose chat in data 31/01/2021, pochi giorni prima rispetto il 4/2/2021, giorno in cui sono state eseguite le perquisizioni presso l'abitazione ove Palmieri Alfonso dimorava;

-Barretta Antonello, non risultano presenti contatti telefonici e/o chat con la Console, eppure dai dati estratti risultano rapporti alquanto cordiali tra i due - veggasi analisi capitolo 6.d.(1);

-Andreola Vincenzo non risultano le chat con Donnarumma Ciro e i numerosi contatti telefonici rilevati dall'analisi dei tabulati;

-Casadonte Paolo, risultano eliminati i contatti con Donnarumma Ciro, Papucci Francesco, Mazzotta Innocenzo Maurizio e Noureddine Mohamed Moncef;

-Mazzotta Innocenzo Maurizio, sono risultate assenti conversazioni con Papucci Francesco nel periodo compreso tra marzo 2019 e marzo 2020.

Si tratta, come specificato in dettaglio dalla PG nel paragrafo citato, di cancellazioni selettive, appositamente dirette a eliminare solo elementi specifici.

Concreto risulta altresì il pericolo di fuga degli indagati.

Gli stessi risultano aver intessuto una rete di contatti internazionali (anche con soggetti istituzionali stranieri) tali da garantire loro appoggi e coperture.

<sup>60</sup> Né la mancata nomina dell'amministratore giudiziario può consentire una gestione diretta delle quote e del connessipoteri gestori, atteso che l'esistenza del vincolo sui beni ne preclude comunque ai titolari la disponibilità ed ogni connesso diritto/facoltà.



Dimostrazione ne è il fatto che il NOURADDINE risulta attualmente irreperibile per sottrarsi alle ricerche dalle Autorità tunisine.

Altro aspetto rilevante, indicativo delle capacità elusive e di dispersione del patrimonio, si ricava dalle numerose segnalazioni per operazioni sostette emerse negli ultimi anni a carico degli indagati, e precisamente:

- UF201900000000404092
- UF202100000000480355, riguardante la S.R.A. S.r.l. e PALMIERI Alfonso;
- UF202000000000920195, riguardante la S.R.A. S.r.l.;
- UF202100000000094052, riguardante CANCRO Antonio;
- UF202000000000712925, riguardante la S.R.A. S.r.l., CANCRO Antonio, PALMIERI Tommaso, PALMIERI Alfonso;
- UF202000000000703213, riguardante la S.R.A. S.r.l., CANCRO Antonio, PALMIERI Alfonso;
- UF2J190000C000303355, riguardante CANCRO Antonio, PALMIERI Tommaso e PALMIERI Alfonso;
- UF2J1800000000656550, riguardante la S.R.A. S.r.l., CANCRO Antonio, PALMIERI Tommaso, PALMIERI Alfonso;
- UF201800000000810959, riguardante PALMIERI Tommaso.

Pur dovendosi rilevare che allo stato non risultano svolti approfondimento su tali operazioni, non può negarsi che già le sole segnalazioni siano indicative (per il numero ed i soggetti coinvolti) di una propensione a gestire (quanto meno) in modo anomalo e sospetto i trasferimenti economici tra le società coinvolte e tra gli indagati.

Gli elementi complessivamente acquisiti dalle indagini, pertanto, portano a ritenere sussistenti concrete esigenze cautelari che impongono di interrompere i rapporti tra i singoli indagati ed i contesti ambientali-societari in cui si sono sviluppate le condotte di reato e che appaiono l'humus in cui matura la l'ideazione (di chiara matrice economica), la volontà e l'occasione per porre in essere tali condotte illecite.

Risulta evidente che gli indagati, nel tempo necessario per la chiusura delle indagini e per il presumibile sviluppo processuale, se lasciati liberi di agire (in quanto singoli ovvero nelle qualità ricoperte) e di disporre delle società/uffici a loro riconducibili o presso cui svolgano le proprie funzioni, possano concretamente porre in essere azioni dirette ad inquinare le indagini e l'acquisizione delle prove, ovvero a reiterare comunque (stante la già dimostrata indifferenza verso i provvedimenti dell'A.G., e detreminazione a sottrarre i beni al controllo statale) le condotte di reato.

Pertanto, si può ritenere che siano sussistenti i gravi indizi di colpevolezza ed i limiti edittali per l'applicazione delle misure cautelari in relazione ai reati di cui ai capi A (nei confronti di tutti gli indagati eccetto BARRETTA Antonello, MARTINOLI Anna e MAKRAM Ben Ali Ben Faraj Al Bagdadi), C (nei confronti di tutti gli indagati eccetto RUSSO Nunzia), E, F, H e L, e le sopra indicate esigenze cautelari.

Le descritte esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte, per i personaggi che hanno rivestito un ruolo di vertice nell'organizzazione e realizzazione delle condotte di reato in parola (PALMIERI Alfonso e PALMIERI Tommaso) ovvero sono risultati i referenti sul territorio straniero (NOURADDINE Mohamed e CASADONTE Paolo) solo con la custodia cautelare in carcere che risulta, proprio in considerazione della tipologia delle condotte e dei reati contestati, e dei profili cautelari descritti, l'unica proporzionata alla gravità dei fatti e comunque idonea a scongiurare le esigenze cautelari sopra indicate. Viene in rilievo, al riguardo, il ruolo ricoperto nell'ideazione e realizzazione delle condotte, la capacità di infiltrazione nel tessuto istituzionale dimostrato, ed il ruolo (di fatto e/o di diritto) svolto all'internodelle società utilizzate per commettere i reati, e la scontata prevedibilità che gli stessi, ove liberi o sottoposti a diversa misura, continuino a consumare delitti della medesima specie, tenuto conto della loro propensione a commettere reati per il raggiungimento dei propri interessi economici e della manifestata tendenza a trarre dalla illecita attività tutti (o comunque in parte preponderante) i mezzi di sostentamento.

Tali caratteristiche rendono inidonea qualsiasi misura diversa, attesa la necessità di un controllo pieno degli indagati.



La misura degli arresti domiciliari appare invece senz'altro proporzionata ed adeguata a salvaguardare le esigenze cautelari per gli indagati CANCRO Antonio, ANDREOLA Vincenzo, MAZZOTTA Innocenzo, DONNARUMMA Ciro e PALMIERI Federico, a carico dei quali viene ipotizzata una condotta delittuosa "servente" rispetto ai sopra indicati coindagati, di cui ben può essere impedita la reiterazione con una misura detentiva diversa dalla custodia in carcere.

Tale misura appare proporzionata ed adeguata posto che gli stessi hanno svolto, sia pure in maniera stabile e continuativa nell'ambito dei fatti reato per cui si procede, ruoli di gregari, con compiti e funzioni limitate.

Inoltre, non sono risultati direttamente coinvolti nell'ideazione delle azioni delittuose.

Per gli indagati PADOVANI Carmela e PAPUCCI Francesco risulta idonea e sufficiente la misura cautelare dell'obbligo di dimora e del divieto di accedere presso gli uffici/stabilimenti/ecc. delle società per cui gli stessi risultavano (di fatto e/o di diritto) lavorare (la S.R.A. s.r.l., la Eco Management S.p.a. e la GD Scavi s.r.l.), atteso il ruolo minore ricoperto dagli stessi sia nelle condotte di reato che nelle compagini societarie di appartenenza.

Il PM avanza altresì richiesta di sequestro preventivo, specificando che:

Ad avviso di questo pubblico ministero, in fatto e in diritto, sussistono i presupposti per l'adozione di misure cautelari reali, stante l'ampiezza del materiale probatorio posto a fondamento della richiesta di misure personali in precedenza esaminato.

Devesi altresì evidenziare che l'articolo 260 del d.lgs. 152/2006 è stato oggetto di modifica per effetto della legge n. 68/2015 (c.d. "legge sugli ecoreati"), la quale ha inserito un comma 4-bis che estende notevolmente i poteri di confisca. La norma prevede infatti che «è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca».

Tale disposizione introduce di fatto tre distinte ipotesi di confisca, tutte mutuata dalla normativa europea (Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea, che peraltro non include il reato in esame nel suo catalogo):

- 1) quella del c.d. "strumento del reato", ossia le cose che servirono a commetterlo, che ha una chiara funzione impeditiva (da collegarsi pertanto, nella fase delle indagini, alla previsione di cui all'art. 321 comma 1 c.p.p.);
- 2) quella del "provento da reato", ossia le cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato (da collegarsi pertanto, nella fase delle indagini, alla previsione di cui all'art. 321 comma 2 c.p.p.);
- 3) la "confisca per equivalente". Come è noto, la giurisprudenza, nel confermare la natura di misura di sicurezza patrimoniale dei primi di tipi di confisca, ha più volte ribadito la natura sanzionatoria della c.d. "confisca di valore".

...  
Nel caso di specie, la S.R.A. S.r.l., per il tramite dell'amministratore in punto di diritto, CANCRO Antonio, seguendo i dettami dei PALMIERI, ha trasferito al veicolo societario GF SCAVI S.r.l. (società riconducibile agli stessi PALMIERI) taluni beni strumentali, i contratti con enti pubblici con il personale necessario all'attività primaria svolta dalla cedente<sup>61</sup>, per un corrispettivo - considerando le affermazioni di PALMIERI Tommaso captate nel corso delle indagini tecniche come sopra riportate - inferiore rispetto a quello reale, in ottica frodatoria, insidiosa e concretamente idonea non solo come già spiegato a indurre in errore l'Agenzia delle Entrate (limitandone l'esercizio delle ordinarie operazioni di riscossione in ragione dell'ingente debito tributario contratto dalla medesima S.R.A. S.r.l. con l'Amministrazione Finanziaria) ma permettendo ai PALMIERI, attraverso un diverso veicolo societario, di realizzare la continuità indisturbata dell'attività aziendale, già svolta con la S.R.A. S.r.l., con la potenziale idoneità alla commissione di altri reati della medesima specie.  
...

<sup>61</sup> La società era stata infatti cancellata, in data 18.12.2021, dall'albo Nazionale Gestori Ambientali.



In definitiva, tenuto conto della concreta idoneità alla commissione di altri reati e con riferimento ai reati ravvisati, vale a dire:

1) in materia traffico organizzato di ingenti rifiuti l'art.452-*quaterdecies*, comma 5, c.p. stabilisce che "È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca."

Sul punto, con Sentenza Sez. 3<sup>^</sup>, 7 settembre 2021 (Ud. 15/07/2021), n.33089 ha evidenziato che "...il quinto comma dell'art. 452 *quaterdecies* cod. pen. prevede come obbligatoria "la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.....", con la conseguenza che la disposizione del sequestro di tale cose, quando costituiscano lo strumento utilizzato per commettere il reato, non richiede un accertamento della loro intrinseca pericolosità, che è presunta dalla legge (v. Sez. 3, n. 43945 del 25/06/2013, Liccardi, Rv. 257418), posto che la valutazione della sussistenza del *periculum in mora* attiene ai requisiti del sequestro preventivo impeditivo di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 31229 del 26/06/2014, Borda, Rv. 260367; Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Aumenta, Rv. 263408; Sez. 3, n. 12478 del 17/02/2021, B.)"

...

3) dei reati tributari, l'art. 12-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 prevede, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del c.p.p. per uno dei delitti previsti dal prefato decreto, la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. Sulla scorta dell'art. 322-*ter* del codice penale, è possibile disporre il sequestro preventivo, funzionale alla confisca obbligatoria dei beni e valori che costituiscono il prezzo e/o il profitto del reato tributario o, quando ciò non è possibile, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente di beni per un valore corrispondente. Per quanto concerne espressamente le persone giuridiche che hanno evaso le imposte con la condotta fraudolenta dei propri rappresentanti legali, si è espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza del 30 gennaio 2014, n. 10561, nella quale gli Ermellini, premesso che la confisca diretta del profitto del reato è istituto ben distinto dalla confisca per equivalente e che la confisca del profitto, quando si tratta di denaro o di beni fungibili, non è confisca per equivalente, ma confisca diretta, hanno affermato che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è legittimo solo quando il reperimento dei beni costituenti il profitto del reato sia impossibile, sia pure transitoriamente, ovvero quando gli stessi non siano aggredibili per qualsiasi ragione (cfr. Cass., Sez. III, 05/05/2009, n. 30930, e Cass., S.U., 21/07/2015, n. 31617).

La Cassazione in più occasioni aveva affermato che "per il principio di immedesimazione delle persone giuridiche con gli organi che le gestiscono e rappresentano, gli enti, pur non essendo suscettibili di responsabilità penale, subiscono gli effetti patrimoniali derivanti dalla attività eventualmente illecita posta in essere dagli organi che ne hanno la rappresentanza, allorché detta attività afferisca alla gestione della persona giuridica; sicché, mentre agli organi rappresentativi farà carico la responsabilità penale per i fatti costituenti reato, ogni altra conseguenza patrimoniale viene a ricadere sull'ente esponenziale in nome e per conto del quale la persona fisica, che ne ha la rappresentanza, ha agito, con la sola esclusione dell'ipotesi in cui risulti che si è interrotto il rapporto organico con l'ente per avere il rappresentante agito al di fuori delle proprie competenze o ignorando precise direttive alle quali doveva attenersi" (Sez. III, 10/03/1978, n. 2616; Sez. III, 03/04/1979, n. 3390).

Nel caso di reati tributari commessi dagli amministratori di società, i patrimoni sui quali è possibile effettuare la confisca sono due: in primo luogo quello della società (limitatamente al denaro - c.d. profitto immediato - ovvero al bene che con il denaro risparmiato o ricevuto a seguito della commissione del reato è stato acquistato - c.d. profitto mediato) e in secondo luogo, anche se solo nei limiti dell'incapienza del denaro sociale rinvenuto, quello del reo, anche nella forma per equivalente.

4) la responsabilità amministrativa degli enti, nei confronti delle società (SRA S.r.l. ed ECO MANAGEMENT S.p.a.) alle quali è stata attribuita la responsabilità amministrativa per i profitti/proventi dei:

-delitti di traffico illegale di rifiuti di cui all'art. 25 *undecies* del D.Lgs n. 231/2001;



per i quali l'art. 19 D.Lgs. 231/2001 prevede il sequestro preventivo - anche nella forma per equivalente - del profitto del reato nei confronti degli stessi enti per un valore equivalente alla somma dei flussi finanziari trasferiti e/o reimpiegati in capo ai responsabili all'epoca dei fatti delle società nazionali beneficiarie dei flussi finanziari.

La sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati, come sopra indicato, dimostra ex sé la sussistenza del necessario fumus dei reati stessi.

Inoltre, la finalità economica perseguita con le condotte di cui al capo A, e le finalità elusive e di sottrazione dei beni dalle conseguenze ablatorie/risarcitorie delle condotte di reato poste in essere dagli indagati con i fatti reato di cui ai capi C ed I dimostrano ex sé la sussistenza del periculum in mora. Sussistono, pertanto, i presupposti per l'applicazione della misura reale, da calibrarsi rispetto a ciascuna ipotesi di reato come di seguito specificato seguendo le richieste del PM.

In relazione ai fatti reato di cui al capo A ed alla connessa responsabilità degli enti di cui ai capi E ed F il PM richiede:

**RITENUTO** che ai sensi degli artt. 321 co. 1 e 2 c.p.p. e 452-*quaterdecies*, comma 4 e 5 D.Lgs. 152/2006, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, ovvero di denaro, beni, utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore del suddetto profitto, il P.M. chiede che il G.I.P. voglia disporre il sequestro preventivo nei confronti di:

**SVILUPPO RISORSE AMBIENTALI S.r.l.**, in via principale delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato di cui all'ipotesi di reato specificata al Capo A), cui si fa rimando per gli aspetti motivazionali, con riguardo alle:

- alle cose che servono a commettere il reato, ovvero sia:

l'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti sito in Polla (SA), località Sant'Antuono, Polo Industriale Gerardo Ritorto, lotto 70/72/74/76, e di tutte le attrezzature e macchinari in esso posti, utilizzati dalla predetta società per la produzione dei rifiuti CER 191212 oggetto dell'organizzazione dell'ingente traffico illecito transnazionale;


- alle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato, vale a dire fino alla concorrenza di € 1.490.215,35, corrispondente al risparmio di costi derivanti dal conferimento dei rifiuti fuori dal territorio nazionale rispetto alla cessione degli stessi ad impianto/i di smaltimento autorizzati (ammontanti ad € 1.371.850,35), nonché all'Ecotassa dovuta alla Regione Campania in ragione dell'antescritta cessione (ammontante ad € 118.365,00), come determinati al capitolo 6.n.(3)(a) della relazione conclusiva della PG, da rinvenire nei conti correnti alla stessa intestati (o comunque ad essi riferibili), nonché dei beni fungibili o infungibili in cui tale profitto sia stato trasformato,

in via subordinata - anche nella forma per equivalente - del profitto del reato, sino a concorrenza di € 1.490.215,35, nei confronti degli autori dei fatti-reato, vale a dire:

**PALMIERI Tommaso, PALMIERI Alfonso, CANCRO Antonio, PALMIERI Federico, DONNARUMMA Ciro, PADOVANI Carmela, CASADONTE Paolo, MAZZOTTA Innocenzo Maurizio, PAPUCCI Francesco, NOUREDDINE Mohamed El Moncef Bin, MAKRAM Ben Ali Ben Faraj Al Bagdadi, BARRETTA Antonello ed ANDREOLA Vincenzo,**

**ECO MANAGEMENT S.p.A.** delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato di cui all'ipotesi di reato specificata al Capo A), cui si fa rimando per gli aspetti motivazionali, con riguardo alle *che costituiscono il prodotto o il profitto del reato*, vale a dire fino alla concorrenza di € 88.724,00, corrispondente al risparmio di costi derivanti dal conferimento dei rifiuti fuori dal territorio nazionale per il tramite della S.R.A. S.r.l. rispetto alla cessione degli stessi ad impianto/i di smaltimento autorizzati, da rinvenire nei conti correnti alla stessa intestati (o comunque ad essi riferibili), nonché dei beni fungibili o infungibili in cui tale profitto sia stato trasformato,

in via subordinata - anche nella forma per equivalente - del profitto del reato conseguito per effetto delle antescritte condotte, sino a concorrenza di € 88.724,00, nei confronti degli autori dei fatti-reato, vale a dire:



**MAZZOTTA Innocenzo Maurizio**, nella sua qualità di legale rappresentante della Eco Management S.p.A.;  
**PAPUCCI Francesco**, nella sua qualità di socio della Eco Management S.p.A.,

**SOREPLAST Suarl** delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato di cui all'ipotesi di reato specificata al **Capo A**), cui si fa rimando per gli aspetti motivazionali, con riguardo alle *che costituiscono il prodotto o il profitto del reato*, vale a dire fino alla concorrenza di € 230.530,11, quale corrispettivo conseguito dalla S.R.A. S.r.l. in relazione al traffico illecito perpetrato, da rinvenire nei conti correnti alla stessa intestati (o comunque ad essi riferibili), nonché dei beni fungibili o infungibili in cui tale profitto sia stato trasformato, in via subordinata - anche nella forma per equivalente - del profitto del reato conseguito per effetto delle antescritte condotte, sino a concorrenza di € 230.530,11, nei confronti degli autori dei fatti-reato, vale a dire:  
**NOUREDDINE Mohamed El Moncef Bin**, nella sua qualità di legale rappresentante della **SOREPLAST Suarl**,

**RITENUTO** che ai sensi degli artt. 321 comma 2 c.p.p., e art. 19 del D.Lgs. 231/2001, è sempre ordinata nei confronti dell'ente la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, ovvero di denaro, beni, utilità di valore equivalente, il P.M. chiede che il G.I.P. voglia disporre il sequestro preventivo nei confronti di:  
-**SVILUPPO RISORSE AMBIENTALI S.r.l.**, alla quale è attribuita la responsabilità amministrativa, per i profitti/proventi dei delitti di cui agli artt. 25-undecies e 28 del D.Lgs n. 231/2001 in relazione alle ipotesi di cui al **Capo E**), pari ad euro 1.490.215,35, determinato dalla somma dei proventi illecitamente conseguiti per effetto del traffico transnazionale di ingenti rifiuti;  
-**ECO MANAGEMENT S.p.A.**, alla quale è attribuita la responsabilità amministrativa, per i profitti/proventi del delitto di cui all'art. 25-undecies e 28 del D.Lgs n. 231/2001, in relazione all'ipotesi di cui al **Capo F**), pari complessivamente ad euro 88.724,00, determinato dalla somma dei proventi illecitamente conseguiti per effetto del traffico organizzato di ingenti rifiuti;

**RITENUTO** che ai sensi degli artt. 321 co. 1 c.p.p. e 425 quaterdecies c.p., quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, il P.M. chiede che il G.I.P. voglia disporre il sequestro preventivo nei confronti di:  
**GF SCAVI S.r.l.**, società riconducibile ai **PALMIERI**, dei beni alienati dalla S.R.A. S.r.l. al fine di concretizzare soprattutto l'idoneità alla commissione di altri reati:

Occorre premettere che la confisca obbligatoria (e, quindi, la possibilità di disporre il sequestro preventivo) del provento del reato di cui all'art. 452 quaterdecies c.p. è prevista:

- sia dal comma 5 di tale disposizione, a carico degli imputati condannati
- sia dall'art. 19 (Confisca) del Decreto legislativo 231/2001

Ne consegue la sequestrabilità a carico degli indagati ex art. 321, comma 2, c.p.p., ed a carico dell'ente ex art. 53 Decreto legislativo 231/2001.

Il sequestro finalizzato alla confisca ex art. 452 quaterdecies può essere disposto solo a carico degli indagati (e non anche in via diretta a carico delle società) in quanto trattasi di profitto per "risparmio di spesa" (attesa la mancata acquisizione della prova dell'avvenuta liquidazione da parte dei Comuni indicati al capo B delle somme legate alla voce "smaltimento" ai contratti per la raccolta e smaltimento dei rifiuti)

Invero, l'attuale evoluzione giurisprudenziale in tema di sequestro di somme di denaro profitto del reato ha visto, in tempi relativamente recenti, uno snodo fondamentale nelle sentenze delle Sezioni Unite Lucci (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264437) e Gubert (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Rv. 258648), che hanno affrontato il tema della natura della confisca che colpisca somme di denaro profitto del reato.

In particolare, la sentenza Lucci ha sancito il principio secondo cui, qualora il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto



corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato. Ne consegue che, a seguito degli autorevoli precedenti citati, quando si tratti di confiscare somme di denaro profitto del reato - e quindi di sequestrarle ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. - può prescindersi dalla dimostrazione della diretta pertinenzialità rispetto al reato di quella specifica somma; questo, tuttavia, ad una condizione, che assume un rilievo centrale nel presente provvedimento, vale a dire, come si legge nella sentenza Lucci, «che le disponibilità monetarie del percipiente si siano accresciute di quella somma».

In altri termini, il presupposto logico di entrambe le sentenze delle Sezioni Unite è che la confiscabilità del denaro senza prova della pertinenzialità rispetto al reato è consentita solo nei confronti del soggetto che abbia visto le proprie disponibilità monetarie implementarsi di quelle somme direttamente provenienti dal reato e non già di altri, che non abbiano beneficiato dell'arricchimento.

Pertanto, può disporsi il sequestro preventivo nei confronti degli indagati autori dei fatti-reato (vale a dire PALMIERI Tommaso, PALMIERI Alfonso, CANCRO Antonio, PALMIERI Federico, DONNARUMMA Ciro, PADOVANI Carmela, CASADONTE Paolo, MAZZOTTA Innocenzo Maurizio, PAPUCCI Francesco, NOUREDDINE Mohamed El Moncef Bin, ed ANDREOLA Vincenzo, rispetto al capo A) e nei confronti dell'ente S.R.A. s.r.l. (rispetto al capo E) del provento del reato, da effettuarsi per equivalente stante la sua natura di "risparmio" come sopra indicato.

Occorre ora ricordare che la responsabilità della persona giuridica è aggiuntiva e non sostitutiva di quella delle persone fisiche, che resta regolata dal diritto penale comune. Infatti, il criterio d'imputazione del fatto all'ente è la commissione del reato "a vantaggio" o "nell'interesse" del medesimo ente da parte di determinate categorie di soggetti. V'è, quindi, una convergenza di responsabilità, nel senso che il fatto della persona fisica, cui è riconnessa la responsabilità anche della persona giuridica, deve essere considerato 'fatto' di entrambe, per entrambe antiggiuridico e colpevole, con l'effetto che l'assoggettamento a sanzione sia della persona fisica che di quella giuridica s'inquadra nel paradigma penalistico della responsabilità concorsuale.


Ne consegue che di fronte ad un illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che informa la disciplina del concorso nel reato e che implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente. Più in particolare, perdura l'individualità storica del profitto illecito, la confisca di valore può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato (entro logicamente i limiti quantitativi dello stesso), non essendo esso ricollegato, per quello che emerge allo stato degli atti, all'arricchimento di uno piuttosto che di un altro soggetto coinvolto, bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell'illecito, senza che rilevi il riparto del relativo onere tra i concorrenti, che costituisce fatto interno a questi ultimi.

Ulteriore corollario in tema di responsabilità da reato degli enti, è che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto può essere indifferentemente disposto, oltre che nei confronti dell'ente responsabile dell'illecito amministrativo, anche nei confronti delle persone fisiche che lo hanno commesso, con l'unico limite che il vincolo non può eccedere il valore complessivo del suddetto profitto.

Ne consegue che in caso di incapienza della Eco Management s.p.a. il sequestro preventivo per equivalente potrà trovare applicazione nei confronti degli indagati che hanno agito a vantaggio e nell'interesse dell'ente.

Venendo ora alla quantificazione del provento rispetto al fatto reato di cui al capo A, deve necessariamente considerarsi la natura unitaria della codotta, e quindi si deve decurtare dal "risparmio" ottenuto i "costi", anche illeciti, sostenuto per realizzarlo.

Pertanto, la quantificazione è da ritenersi al netto delle somme corrisposte alle altre società/persone coinvolte nel traffico di rifiuti (atteso che tali somme costituiscono un "costo" sostenuto dalla S.R.A. nella realizzazione del traffico illecito di rifiuti, da cui hanno poi ottenuto l'illecito "risparmio di spesa").



L'ammontare del profitto da sequestrare nella forma per equivalente (atteso che il sequestro diretto del "profitto" ottenuto mediante risparmio di spesa non è possibile, non trattandosi di accrescimento economico) va pertanto individuato provvisoriamente nella somma di € 1.000.000,00.

Per la Eco management s.p.a., rispetto al capo F, il provento è da individuarsi nel guadagno ottenuto grazie al coinvolgimento nella complessiva operazione di traffico di rifiuti.

Tale valore può ricavarsi dalle scritture contabili della società; infatti, in relazione al rapporto contrattuale derivante dall'atto di cessione del contratto tra la Eco Management S.p.A. e la Soreplast Suarl la Eco Management S.p.A. risulta aver emesso fatture negli anni 2019 e 2020 nei confronti della S.R.A. S.r.l. per un corrispettivo complessivo pari ad € 119.970,04 + IVA (cfr. paragrafo rapporti economici intercorsi tra la "S.R.A. Srl." e la "Eco Management Spa.", pagg. 430 e segg. informativa finale, ed allegato 41 a tale informativa).

Ne consegue che può disporsi il sequestro preventivo diretto (trattandosi di somme di denaro) delle disponibilità economiche a disposizione della Eco Management del profitto del reato direttamente percepito da tale società, fino alla concorrenza della somma di € 119.970,04, costituente il "compenso" ricevuto rispetto alle esportazioni di rifiuti realizzate dalla S.R.A. (derivante dal contratto di "cessione" sopra richiamato stipulato tra le due società).

Solo in caso di incapienza, potrà procedersi al sequestro per equivalente dei beni nella disponibilità di tale società.

Deve di contro rigettarsi la richiesta di sequestro preventivo avanzata nei confronti della SVILUPPO RISORSE AMBIENTALI S.r.l., in via principale delle cose che servirono a commettere il reato.

In particolare il PM individua tra le cose che servirono a commettere il reato, l'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti sito in Polla (SA) e di tutte le attrezzature e macchinari in esso posti, in quanto "utilizzati dalla predetta società per la produzione dei rifiuti CER 191212 oggetto dell'organizzazione dell'ingente traffico illecito transnazionale".

Come indica lo stesso PM, l'impianto ha (presuntivamente) prodotto i rifiuti poi inviati in Tunisia, ma nello svolgimento delle ordinarie e lecite attività d'impresa della S.R.A.

Il reato si realizza dopo le attività svolte presso il sito di Polla, la cui attività riguarda a condotte lecite/autorizzate, mentre il traffico dei rifiuti attiene a quanto avveniva successivamente sul sovrapposto prodotto dallo stabilimento.

Deve rigettarsi anche la richiesta di sequestro preventivo avanzata nei confronti della SOREPLAST Suarl per il provento ottenuto dal reato attesa la carenza di giurisdizione dell'A.G. ad emettere provvedimenti ablatori di beni di proprietà di soggetti stranieri non presenti sul territorio nazionale.

Inoltre, occorre rilevare che dagli atti la Soreplast risulta alla stato sotto sequestro da parte delle Autorità tunisine, e può presumersi ne sia stata disposta la confisca a seguito della condanna in Tunisia del NOUREDDINE.

Rispetto al capo C ed al capo H il PM richiede:

E) RITENUTO che ai sensi degli artt. 321 co. 2 c.p.p. e 12-bis D.Lgs. 74/2000 è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, ovvero di denaro, beni, utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore del suddetto profitto, il P.M. chiede che il G.I.P. voglia disporre il sequestro preventivo nei confronti di:  
SVILUPPO RISORSE AMBIENTALI S.r.l., in via principale del profitto del reato fino alla concorrenza di complessivi 558.000,00, corrispondente al valore dei beni sottratti fraudolentemente alla garanzia dei crediti dell'Amministrazione Finanziaria per le imposte evase di cui al Capo C), cui si fa rimando per gli aspetti motivazionali, da rinvenire nei conti correnti alla stessa intestati (o comunque ad essi riferibili), nonché dei beni fungibili o infungibili in cui tale profitto sia stato trasformato,  
in via subordinata - anche nella forma per equivalente - del profitto del reato, sino a concorrenza di € 588.000,00, nei confronti degli autori dei fatti-reato, vale a dire:  
- CANCRO Antonio, PALMIERI Alfonso, PALMIERI Tommaso;  
- RUSSO Nunzia e RUSSO Antonio.



...  
**RITENUTO** che ai sensi degli artt. 321 comma 2 c.p.p., e art. 19 del D.Lgs. 231/2001, è sempre ordinata nei confronti dell'ente la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, ovvero di denaro, beni, utilità di valore equivalente, il P.M. chiede che il G.I.P. voglia disporre il sequestro preventivo nei confronti di:  
**SVILUPPO RISORSE AMBIENTALI S.r.l.**, alla quale è attribuita la responsabilità amministrativa, per i profitti/proventi dei delitti di cui agli artt. 25 *quinqüesdecies* e 28 del D.Lgs n. 231/2001 in relazione alle ipotesi di cui al Capo H), pari ad euro 588.000,00, determinato dalla somma dei proventi illecitamente conseguiti per effetto della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Occorre rilevare che nel caso di sottrazione fraudolenta il profitto del reato va individuato nella riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio del soggetto obbligato e, quindi, consiste nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase costituenti oggetto delle condotte artificiose considerate dalla norma. Richiamando la Corte di Cassazione: "...L'art. 11 del d.lgs. 74/2000 sanziona chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, per un ammontare complessivo superiore a C 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva ...".

Quello che si vuole evitare con questa norma penale, dice sempre la Corte di Cassazione, è che "...il contribuente si sottragga al suo dovere di concorrere alle spese pubbliche creando una situazione di apparenza tale da consentirgli di rimanere nel possesso dei propri beni fraudolentemente sottratti alle ragioni dell'Erario. Cfr. sul punto anche Sez. 3, n. 36290 del 18/05/2011, C., Rv. 251077, secondo cui l'oggetto giuridico del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte non è il diritto di credito del fisco, bensì la garanzia generica data dai beni dell'obbligato, potendo quindi il reato configurarsi anche qualora, dopo il compimento degli atti fraudolenti, avvenga comunque il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori...".

Proseguendo nell'esame della fattispecie viene affermato il principio secondo cui "...La norma punisce due distinte condotte: l'alienazione simulata ed il compimento di atti fraudolenti. Per quanto qui interesse, per atto fraudolento (cfr. Sez. 3, n. 3011 del 05/07/2016, D. T., Rv. 268798,) deve intendersi qualsiasi atto che, non diversamente dalla alienazione simulata, sia idoneo a rappresentare ai terzi una realtà (la riduzione del patrimonio del debitore) non corrispondente al vero, mettendo a repentaglio o comunque rendendo più difficoltosa l'azione di recupero del bene in tal modo sottratto alle ragioni dell'Erario ...".

Siamo in presenza, dice sempre il supremo collegio, di un reato di pericolo concreto e "...in ossequio al principio di offensività, si deve valutare l'idoneità ex ante dell'atto a mettere in pericolo la garanzia patrimoniale del debito erariale. La diminuzione della garanzia può essere anche solo parziale, non necessariamente totale (Sez. 3, n. 6798 del 16/12/2015, dep. 2016, A., Rv. 266134), purché effettivamente in grado di mettere a rischio l'esazione del credito. La condotta può essere posta in essere con ogni atto di disposizione del patrimonio che abbia la sua causa nel pregiudizio alle ragioni creditorie dell'Erario ...".

Come detto in modo esplicito nella norma la sottrazione deve essere "fraudolenta" e "... il carattere fraudolento di determinate operazioni negoziali presuppone che l'attività fraudolenta sia nascosta attraverso lo schermo formale di attività o documenti apparentemente regolari (Sez. 3, n. 40319 del 2016, S.) o l'adozione di un atto formalmente lecito - come l'alienazione di un bene - però caratterizzato da una componente di artificio o di inganno (Sez. 3, n. 25677 del 16/5/2012, C., Rv. 252996) ...".

Stabiliti questi elementi le conclusioni sono del tutto chiare ed evidenti considerati anche i precedenti in materia ed infatti la Corte conclude statuendo che "... la giurisprudenza ha già affermato che il reato ex art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 si possa concretizzare con l'affitto di azienda ove risulti che si tratti di un atto fraudolento; cfr. Sez. 3, n. 40319 del 16/06/2016, S., in motivazione. Afferma tale sentenza che la natura del delitto in esame come fattispecie di pericolo non impone che dall'atto apparentemente dispositivo consegua una effettiva erosione nell'area di garanzia dei crediti erariali costituita dal patrimonio del debitore, essendo sufficiente che si determini la semplice probabilità, da valutare al momento del compimento dell'atto stesso, che l'attività recuperatoria dell'Amministrazione finanziaria possa essere impedita. Anche Sez. 3, n. 31944 del 18/06/2015, S., non massimata in motivazione, ha affermato che il reato ex art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 si possa concretizzare con l'affitto di azienda ...".



In merito al profitto confiscabile la Cassazione stabilisce con chiarezza ed in modo univoco che "...il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000, va individuato nella riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio del soggetto obbligato e, quindi, consiste nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase costituenti oggetto delle condotte artificiose considerate dalla norma. Il profitto, pertanto, non va individuato nell'ammontare del debito tributario rimasto inadempito ...".

Il sequestro, pertanto, non può avere ad oggetto il controvalore dichiarato nell'atto di cessione (dovendosi, tra l'altro, rilevare che in atto non vi è prova dell'effettiva avvenuto pagamento della citata somma) ma può riguardare in via diretta i beni che ne hanno costituito l'oggetto (ipotesi che presuppone la contestazione del reato anche al soggetto acquirente, atteso che in caso contrario si tratterebbe di acquisiti in buona fede) ovvero, in via subordinata, il sequestro per equivalente dei beni nella disponibilità degli indagati fino all'ammontare del profitto del reato, corrispondente alla "riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio del soggetto obbligato".

Nel caso concreto manca in atti qualsiasi valutazione sul punto, rendendo impossibile allo stato individuare il valore del sequestro da disporre.

La richiesta, pertanto, deve essere rigettata.

Il Pm avanza anche una richiesta di sequestro preventivo impeditivo in relazione al capo A)

A) RITENUTO che ai sensi degli artt. 321 co. 1 c.p.p. e 425 quaterdecies c.p., quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, il P.M. chiede che il G.I.P. voglia disporre il sequestro preventivo nei confronti di:

GF SCAVI S.r.l., società riconducibile ai PALMIERI, dei seguenti beni alienati dalla S.R.A. S.r.l. al fine di concretizzare soprattutto l'idoneità alla commissione di altri reati

E, nell'integrazione depositata il 28.11.2023, una richiesta sovrapponibile in relazione alla contestazione di cui al capo L:

RITENUTO CHE ai sensi degli artt. 321 co. 2 c.p.p. e 19 D.Lvo. 231/2001 c.p. è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, ovvero di denaro, beni, utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore del suddetto profitto, il P.M. chiede che il G.I.P. voglia disporre il SEQUESTRO PREVENTIVO nei confronti della: GF SCAVI S.r.l. delle quote sociali e dell'intero compendio aziendale riferibile alla società, comprensivo di beni mobili registrati e beni immobili, rapporti finanziari e bancari intestati, trattandosi di beni di cui è consentita la confisca in quanto prodotto del reato di cui all'art. 512-bis c.p. di cui al Capo I), affidandone la gestione ad un amministratore giudiziario da nominarsi ai sensi dell'art. 104-bis, comma I-bis, D.Lgs. 271/1989;

RITENUTO CHE ai sensi degli artt. 321 co. 2 c.p.p. e 19 D.Lvo. 231/2001 c.p. è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, ovvero di denaro, beni, utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore del suddetto profitto, il P.M. chiede che il G.I.P. voglia disporre il SEQUESTRO PREVENTIVO nei confronti della: GF SCAVI S.r.l. delle quote sociali e dell'intero compendio aziendale riferibile alla società, comprensivo di beni mobili registrati e beni immobili, rapporti finanziari e bancari intestati, trattandosi di beni di cui è consentita la confisca in quanto prodotto del reato di cui all'art. 512-bis c.p. di cui al Capo L).

In primo luogo, occorre precisare che il delitto di trasferimento di valori, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto, in accordo con la ratio dell'incriminazione che persegue unicamente l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi (Sez. 2, n. 13488 del 16/12/2015, dep. 2016, Zummo, Rv. 266438).

Ne consegue che oggetto del sequestro operato in relazione a beni che abbiano formato oggetto di intestazione fittizia possono essere anche cespiti non rivenienti a loro volta da reato, purché destinati ad integrare la condotta oggi prevista dall'art. 512-bis cod.pen..



Può pertanto disporsi il sequestro preventivo diretto dei beni oggetto di trasferimento tra la S.R.A. s.r.l. e la GF Scavi s.r.l., sia nella forma impeditiva (atteso che il carattere illecito con cui i PALMIERI hanno proceduto nel trasferire i beni, porta a ritenere plausibile che gli stessi valutino possibile la commissione di ulteriori reati in materia ambientale) che diretta, costituendo il provento del reato a favore della GF Scavi (non risultano sia avvenuto alcun pagamento da parte della stessa).

Occorre tuttavia prendere atto che a seguito dell'acquisizione di citati beni da parte della GF Scavi si è venuta a creare una commistione di attività lecite e illecite, e non appare possibile (già solo teoricamente) isolare i beni oggetto dell'illecito trasferimento da quelli funzionali allo svolgimento delle attività imprenditoriali lecite.

Ne consegue, stante la previsione di cui all'art. 53, comma 1 bis, D.lgs. 231/2001 occorre procedere alla nomina di un "custode amministratore giudiziario", autorizzando gli organi societari all'utilizzo ed alla gestione dei beni sequestrati esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali (con divieto di disporre), e demandando al "custode amministratore giudiziario" i poteri di vigilanza (riferendone a questa A.G. con cadenza mensile).

Fin da ora si avvisano gli organi societari della GF Scavi che in caso di violazione delle prescrizioni sopra indicate verranno adottati i provvedimenti conseguenti e l'amministratore potrà essere nominato nell'esercizio dei poteri di azionista.

#### PQM

Visti gli artt 273 e ss, 321 e ss cpp, 322 ter cp

#### APPLICA

in relazione ai reati di cui ai capi A (nei confronti di tutti gli indagati eccetto BARRETTA Antonello, MARTINOLI Anna e MAKRAM Ben Ali Ben Faraj Al Bagdadi; con esclusione delle contestate aggravanti di cui agli artt. 61 bis e 99 c.p.), C (nei confronti di tutti gli indagati eccetto RUSSO Nunzia), E, F, H e L

1) a carico di:

PALMIERI Alfonso, nato a Napoli il 25.7.1985

PALMIERI Tommaso, nato a Siano (SA) l'8.09.1953

NOURADDINE Mohamed El Moncef Bin, nato il 22/06/1978 a Susa (Tunisia)

CASADONTE Paolo, nato a Catanzaro il 04.03.1980

la misura cautelare della custodia in carcere.

Ordina agli ufficiali ed agenti di P.G. di procedere alla cattura dello stesso e di condurlo immediatamente, con le modalità di cui all'art. 285, comma 2°, c.p.p., presso la Casa Circondariale di Potenza, per ivi rimanere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Autorizza sin d'ora i colloqui con i familiari (ad esclusione dei soggetti coindagati nel presente procedimento), anche telefonici, nel rispetto delle norme vigenti di O.P. a carico di:

2) a carico di:

CANCRO Antonio, nato a Polla (SA) il 13.09.1968

ANDREOLA Vincenzo, nato ad Aquara (SA) il 13.07.1957

MAZZOTTA Innocenzo Maurizio, nato a Gasperina (CZ) il 3/8/1961

DONNARUMMA Ciro, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 20.02.1980

PALMIERI Federico, nato a Napoli il 14.09.1996

la misura cautelare degli arresti domiciliari, da eseguire presso il luogo indicato come residenza nella richiesta, ovvero presso altro luogo ove lo stesso risultasse essere, di fatto, domiciliato.



Impone agli indagati di non allontanarsi senza autorizzazione del giudice dall'abitazione presso cui sono sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, e di non comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o lo assistono, senza previa autorizzazione della Autorità Giudiziaria.

3) a carico di:

**PADOVANI Carmela**, nata a Polla (SA) il 28.12.1991

**PAPUCCI Francesco**, nato negli Stati Uniti d'America il 02.06.1975

la misura cautelare dell'obbligo di dimora e del divieto di accedere presso gli uffici/stabilimenti/ecc. delle società per cui gli stessi risultavano (di fatto e/o di diritto) lavorare (la S.R.A. s.r.l., la Eco Management S.p.a. e la GD Scavi s.r.l.)

### DISPONE

ai sensi del combinato disposto degli artt. 452 quaterdecies, comma 5, c.p., 321, comma 2, c.p.p. e 19 e 53 D.lgs. 231/2001, ed in relazione alle contestazioni di cui ai capi A, E ed F,

A) il sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca nei confronti di:

**PALMIERI Tommaso, PALMIERI Alfonso, CANCRO Antonio, PALMIERI Federico, DONNARUMMA Giro, PADOVANI Carmela, CASADONTE Paolo, MAZZOTTA Innocenzo Maurizio, PAPUCCI Francesco, NOUREDDINE Mohamed El Moncef Bin, ed ANDREOLA Vincenzo** (rispetto al capo A), dei beni di cui gli stessi hanno la disponibilità a qualsiasi titolo per un valore corrispondente nella somma di € 1.000.000,00.

B) il sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca nei confronti di:

**S.R.A. s.r.l.** (rispetto al capo E)

dei beni di cui la persona giuridica ha la disponibilità a qualsiasi titolo per un valore corrispondente nella somma di € 1.000.000,00.

-ovvero, in mancanza di tali disponibilità, il sequestro preventivo per equivalente dei beni di cui **CANCRO Antonio, PALMIERI Tommaso e PALMIERI Alfonso** hanno la disponibilità a qualsiasi titolo per un valore corrispondente a tale profitto (ovvero a valore residuo rispetto al sequestro diretto), da eseguirsi seguendo l'ordine di preferenza indicato nell'art. 104 bis disp. att. c.p.p.

C) il sequestro preventivo diretto finalizzato alla confisca nei confronti di:

**Eco management s.p.a.** (rispetto al capo F)

-delle disponibilità liquide di cui abbia la disponibilità a qualsiasi titolo fino all'ammontare di € 119.970,04

-ovvero, in mancanza di tali disponibilità, il sequestro preventivo per equivalente dei beni di cui la stessa ha la disponibilità a qualsiasi titolo per un valore corrispondente a tale profitto (ovvero a valore residuo rispetto al sequestro diretto), da eseguirsi seguendo l'ordine di preferenza indicato nell'art. 104 bis disp. att. c.p.p.

-ovvero, in mancanza di tali disponibilità, il sequestro preventivo per equivalente dei beni di cui **MAZZOTTA Innocenzo Maurizio e PAPUCCI Francesco** hanno la disponibilità a qualsiasi titolo per un valore corrispondente a tale profitto (ovvero a valore residuo rispetto al sequestro diretto), da eseguirsi seguendo l'ordine di preferenza indicato nell'art. 104 bis disp. att. c.p.p.

### DISPONE

D) il sequestro preventivo diretto impeditivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 452 quaterdecies c.p. e 321, comma 1, c.p.p. (in relazione al capo A), ed il sequestro preventivo diretto finalizzato alla confisca ai sensi del combinato disposto degli artt. e artt. 321, c. 2, c.p.p. e 19 D.Lvo. 231/2001 (in relazione al capo L)

nei confronti della **GF Scavi s.r.l.**

dei beni che hanno formato oggetto della condotta di trasferimento tra la S.R.A. s.r.l. e la GF Scavi s.r.l. di cui al capo I (meglio descritti nell'imputazione e negli elementi in atti)

Visto l'art. 53, comma 1 bis, D.lgs. 231/2001 autorizza gli organi societari all'utilizzo ed alla gestione dei beni sequestrati esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali (con divieto



di disporre) disponendo la nomina di un "custode amministratore giudiziario" (da individuarsi con separato provvedimento) su tali beni, con poteri di vigilanza sull'operato degli organi societari e onere di riferire a questa A.G. con cadenza mensile.

Avvisa fin da ora gli organi societari della GF Scavi che in caso di violazione delle prescrizioni sopra indicate verranno adottati i provvedimenti conseguenti e l'amministratore potrà essere nominato nell'esercizio dei poteri di azionista.

Ordina l'esecuzione della presente ordinanza a cura del P.M. richiedente.

Dispone, ai sensi dell'art. 92 disp. att. c.p.p., la trasmissione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza in duplice copia al p.m. richiedente per l'esecuzione.


Dispone che, ad esecuzione avvenuta, sia data immediata notizia all'Ufficio per l'espletamento dell'interrogatorio previsto dall'art.294 c.p.p. e dispone altresì che sia notificato al difensore, da nominare ex officio, avviso di deposito ex art. 293 c.p.p. comma 3.

Dispone che, terminati gli adempimenti, il fascicolo sia restituito all'Ufficio del PM per unione agli atti.

Manda alla Cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Potenza 20.02.2024

Il Giudice  
dott. Lucio Setola



**TRIBUNALE DI POTENZA  
SEZIONE G.I.P.**

Si certifica che la presente copia è conforme all'originale, *per l'esecuzione*

Potenza, li 20 FEB. 2024



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
*Assistente giudiziario*  
- *Mariacarmela Caimo*

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di Potenza

DEPOSITATO  
20.02.2024 h. 11.40

IL CANCELLIERE ESPERTO  
Dott.ssa Paola LASORBELLA

di disporre) disponendo la nomina di un "custode amministratore giudiziario" (da individuarsi con separato provvedimento) su tali beni, con poteri di vigilanza sull'operato degli organi societari e onere di riferire a questa A.G. con cadenza mensile.

Avvisa fin da ora gli organi societari della GF Scavi che in caso di violazione delle prescrizioni sopra indicate verranno adottati i provvedimenti conseguenti e l'amministratore potrà essere nominato nell'esercizio dei poteri di azionista.

Ordina l'esecuzione della presente ordinanza a cura del P.M. richiedente.

Dispone, ai sensi dell'art. 92 disp. att. c.p.p., la trasmissione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza in duplice copia al p.m. richiedente per l'esecuzione.

Dispone che, ad esecuzione avvenuta, sia data immediata notizia all'Ufficio per l'espletamento dell'interrogatorio previsto dall'art.294 c.p.p. e dispone altresì che sia notificato al difensore, da nominare ex officio, avviso di deposito ex art. 293 c.p.p. comma 3.

Dispone che, terminati gli adempimenti, il fascicolo sia restituito all'Ufficio del PM per unione agli atti.

Manda alla Cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Potenza 20.02.2024

Il Giudice  
dott. Lucio Setola

TRIBUNALE DI POTENZA  
SEZIONE GIP  
20 FEB. 2024  
DEPOSITATO  
IL CANCELLIERE

h. 9:52

Ricevuta con la data  
RICEVUTA PER IL RESTO  
Potenza 20/02/2024

IL GIUDICE  
- Dott. Lucio SETOLA -

TRIBUNALE DI POTENZA  
SEZIONE GIP  
20 FEB. 2024 n. 16:34  
DEPOSITATO  
IL CANCELLIERE

n. 16:34

**TRIBUNALE DI POTENZA  
SEZIONE G.I.P.**

Si certifica che la presente copia È conforme  
all'originale *per esecuzione*

Potenza, li 21 FEB. 2024



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Assistente giudiziario  
Mariacarmela Caino

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di Potenza  
DEPOSITATO  
21.02.2024 h. 10,10

CANCELLIERE ESPERTO  
Pina LASORELLA

Capo A)

**PALMIERI Tommaso, PALMIERI Alfonso, CANCRO Antonio, PALMIERI Federico, DONNARUMMA Ciro, PADOVANI Carmela, CASADONTE Paolo, MAZZOTTA Innocenzo Maurizio, PAPUCCI Francesco, NOUREDDINE Mohamed El Moncef Bin, MAKRAM Ben Ali Ben Faraj Al Bagdadi, MARTINOLI Anna, BARRETTA Antonello e ANDREOLA Vincenzo,**

delitto di cui agli artt. 81, 110, 112, n. 1, c.p., art. 452-*quaterdecies* c.p., art. 259 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 82 cpv. in relazione agli artt. 483, 489 c.p., e art. 479 in relazione all'art. 476 c.p., perché, al fine di conseguire un ingiusto profitto derivante dall'illecito trasferimento di n. 7.891 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi aventi apparentemente e formalmente codice CER 191212 ( ma in realtà non assimilabili a tale categoria per come è dato univocamente evincersi dal contenuto della sintesi di consulenza tecnica in atti, che si riporta "E' da sottolineare che i rifiuti presenti nei container reistradati dalla Tunisia verso l'Italia hanno composizione diversa rispetto a quella dichiarata nell'omologa, (RdP n. 9940i del 23.12.2019 emesso da Laboratorio di analisi Ermete S.r.l. sui rifiuti campionati presso l'impianto di SRA S.r.l. di Polla (Sa)") in Tunisia ed in violazione delle norme sullo smaltimento e trasferimento transfrontaliero dei rifiuti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso protrattesi continuativamente ed in forma societaria organizzata, si associavano tra loro allo scopo di compiere una serie indeterminata di delitti in materia ambientale attraverso l'allestimento di mezzi e attività imprenditoriali organizzate al fine di programmare ed eseguire la descritta attività criminosa implicante innanzitutto la falsa e fittizia predisposizione di attestazioni e documenti inerenti la qualità dei rifiuti ed ancora la redazione di contrattualistica con la società tunisina Soreplast Suarl (impresa non operativa ed in realtà priva di stabilimenti ed apparecchiature idonee) inerente un successivo fittizio trattamento di recupero di materie prime da riciclare ad opera della medesima società tunisina.

In particolare:

**PALMIERI Tommaso**, padre di **PALMIERI Alfonso**, già socio di maggioranza della S.R.A. S.r.l. (con una quota dell'80% delle quote), amministratore unico della medesima impresa fino al 19/8/2011, agiva quale amministratore di fatto nell'interesse della S.R.A. S.r.l. qualificandosi persino quale proprietario della medesima impresa con **BEN ABDELBAKI EP FRAOUA Beya**, già Console tunisino a Napoli, nonché sovrintendeva e partecipava alla complessiva gestione delle attività inerenti all'illecita spedizione transnazionale di rifiuti in Tunisia, Stato estero in cui si recava unitamente al figlio **PALMIERI Alfonso**, attraverso conversazioni dirette e telefoniche con l'intermediario **CASADONTE Paolo** e il gerente della società tunisina **SOREPLAST Suarl**, destinataria della spedizione illegale dei rifiuti prodotti dalla S.R.A. S.r.l. ed infine impartiva disposizioni all'amministratore in punto di diritto dell'antescritta impresa in ordine alla vendita dei beni da sottrarre ad eventuali procedure ablativo,

**PALMIERI Alfonso** (figlio di **PALMIERI Tommaso**), soggetto con diversi interessi personali ed economici nel Vallo di Diano e nella piana del Sele, rivestiva un ruolo di primo piano nell'ambito del sodalizio criminoso, conducendo unitamente al di lui padre le attività di illecita gestione organizzata dei rifiuti tramite la S.R.A. S.r.l., della quale ne è il socio unico e amministratore di fatto (è stato il legale rappresentante dal 19/8/2011 all'11/6/2018), in particolare partecipando ad incontri presso il Consolato tunisino a Napoli e con il gerente della **SOREPLAST Suarl** in Tunisia. Impartiva, altresì, disposizioni all'amministratore in punto di diritto della S.R.A. S.r.l. (**CANCRO Antonio**) e ai dipendenti della stessa impresa (su tutti a **DONNARUMMA Ciro** e **PADOVANI Carmela**) nell'attuazione delle pratiche amministrative finalizzate alla spedizione illegale di rifiuti aggravata dalla transnazionalità. È dipendente della **GF SCAVI S.r.l.** dal 28/9/2021 in seno alla quale dal 13/10/2021 al 4/1/2022 ha ricoperto l'incarico di preposto nella gestione tecnica;

**CANCRO Antonio**, quale legale rappresentante della S.R.A. S.r.l. dall'1/6/2018, consapevolmente sottoscriveva l'istanza per la Notifica Generale IT020260, unitamente a tutti gli altri atti integrativi

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Stanzetta (firm)

27

depositati alla U.O.D. 50.17.09 della Regione Campania - Autorizzazione Ambientale e Rifiuti di Salerno, fornendo di guisa un rilevante apporto nell'attività organizzata per il traffico di rifiuti, nella consapevolezza della sua illiceità, innanzitutto perché non aveva sottoscritto il contratto che ne abilitava la spedizione transnazionale (titolo fondamentale per il conseguimento delle autorizzazioni da parte delle Autorità italiana e tunisina) formato tra la S.R.A. S.r.l. e la SOREPLAST Suarl, e del quale ne aveva operato il deposito nel dossier alla medesima U.O.D. di Salerno. Il medesimo CANCRO Antonio, ancora, consapevolmente consentiva che PALMIERI Alfonso e PALMIERI Tommaso amministrassero di fatto, utilizzandola per l'esecuzione di delitti fine, già da tempo tessuti, oltre ai delitti di truffa e frode nelle pubbliche forniture, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, conoscendo le condizioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione finanziaria in cui versava la SVILUPPO RISORSE AMBIENTALI S.r.l. con l'alienazione di beni ad appannaggio di uno schermo societario, qual è la GF SCAVI S.r.l.;

**PALMIERI Federico**, già socio della S.R.A. S.r.l., detenendo la quota di partecipazione di € 50.000,00 corrispondente al 10% del capitale sociale ammontante ad € 500.000,00, dal 13 novembre 2020 al 6 maggio 2021, si dimostrava pienamente a conoscenza dell'attività organizzata per il traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti dall'Italia alla Tunisia e dava un contributo alla stessa, tanto da adoperarsi (anche tramite messaggistica whatsapp) con il fratello Alfonso per evitare di lasciare tracce di collegamenti/contatti con la Console tunisina a Napoli da cui potevano desumersi elementi di prova in ordine agli accordi fraudolenti posti in essere con i soggetti tunisini.

Egli, inoltre:

- 1) dal 23/8/2016 all'8/8/2022 è stato dipendente della S.R.A. S.r.l.;
- 2) dal 13/8/2022 percepisce redditi da lavoro dipendente dalla GF SCAVI S.r.l., società che come più volte precisato, si è sostituita all'attività di raccolta e di gestione dei rifiuti per conto dei comuni già affidati alla S.R.A. S.r.l. attraverso negozi giuridici acquisiti dapprima con atti di locazione e poi attraverso la compravendita di ramo d'azienda, composto anche da automezzi e attrezzature di quest'ultima (in pratica gli *asset* aziendali necessari per l'esecuzione dei contratti stipulati dalla stessa S.R.A. S.r.l. con i Comuni campani e lucani);
- 3) è stato socio totalitario fino al 10/3/2022, nonché legale rappresentante della GENCO S.r.l., impresa nella quale deteneva il 100% delle quote sociali alienate alla GESTIONI S.r.l. (nella quale RUSSO Nunzia detiene l'1% delle quote e RUSSO Antonio il rimanente 99%). La GESTIONI S.r.l. attualmente detiene il 100% delle quote della GF SCAVI S.r.l.

**DONNARUMMA** **Ciro**, dipendente dall'1/2/2016 della SVILUPPO RISORSE AMBIENTALI S.r.l., principale collaboratore degli appartenenti alla famiglia Palmieri forniva un rilevante apporto nell'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, stante le univoche conversazioni captate nel corso delle indagini, le *chat* estratte dagli apparecchi telefonici sottoposti a sequestro, in cui è risultato intrattenere conversazioni e fare anche da tramite con il gerente della SOREPLAST Suarl, con CASADONTE Paolo, con MAZZOTTA Innocenzo Maurizio (da cui più volte riceve richieste di informazioni inerenti la spedizione transfrontaliera di rifiuti): il dipendente della S.R.A. richiedeva il supporto del legale rappresentante di ECO MANAGEMENT S.p.A. per le comunicazioni e solleciti da effettuare nei confronti di NOUREDINE), con PAPUCCI Francesco (socio della ECO MANAGEMENT S.p.A.) e, soprattutto, con il responsabile del procedimento amministrativo della U.O.D. di Salerno, arch. ANDREOLA Vincenzo, a cui il giorno di Pasqua dell'anno 2020 ha fornito il riferimento del nominativo dell'asserito dirigente dell'ANGED, BAGHDADI Makram (mero dipendente di Anged, pilotato da Casadonte e Nouredine) e il suo contatto di posta elettronica. Il tutto nella consapevolezza di agire in un'attività sussumibile nel traffico illecito di rifiuti con carattere transnazionale ricevendo ed aderendo alle disposizioni fornitegli da PALMIERI Alfonso nonostante sapesse che esse fossero dirette alla commissione di fatti illeciti.

**PADOVANI Carmela:**

- o lavoratrice dipendente della S.R.A. S.r.l. dal 5/8/2013 al 30/6/2021;
- o lavoratrice dipendente della G.F. SCAVI S.r.l. dall'1/7/2021,

forniva il suo apporto nel tenere i contatti con il funzionario della Regione Campania ANDREOLA Vincenzo - responsabile del procedimento per l'ottenimento del rilascio dell'autorizzazione per l'illecito trasporto transfrontaliero di rifiuti EER 191212 in Tunisia -, nonché, tramite telefonate e *chat*, con CASADONTE Paolo, MAZZOTTA Innocenzo Maurizio e PAPUCCI Francesco.

Unitamente ai PALMIERI ed a CASADONTE Paolo, del quale sapeva non svolgere alcun incarico formale per la S.R.A. S.r.l. (veggasi *chat* inviata in data 27/1/2021, alle ore 10:13, a PALMIERI Federico), ha partecipato agli incontri tenutisi presso la U.O.D. 50.17.09 di Salerno della Regione Campania, con il Dirigente *ad interim* BARRETTA Antonello e il funzionario ANDREOLA Vincenzo, nella veste di Autorità di spedizione dei rifiuti in Tunisia.

**CASADONTE Paolo**, legale rappresentante della società tunisina GC SERVICE Sarl e quindi costante intermediario tra le società ECO MANAGEMENT S.p.A. - SOREPLAST Suarl (società dallo stesso individuata) e S.R.A. S.r.l. - al fine di conseguire un illecito profitto derivante dalle provvigioni (€ 10,00 per tonnellata di rifiuti conferita) per l'individuazione del soggetto tunisino a cui inviare i rifiuti della SRA S.r.l. -, partecipava alle fasi essenziali all'attuazione del programma criminoso della consorceria criminale, rivestendo un ruolo centrale per l'illecita spedizione di rifiuti EER 191212 in Tunisia, inserendosi ed operando: a) nella formazione della falsa autorizzazione asseritamente concessa dall'ANGED - sedicente Autorità di destinazione dei rifiuti che in realtà non poteva agire come tale -, prodotta alla U.O.D. 50.17.09 di Salerno della Regione Campania; b) nei rapporti intrattenuti con il Dirigente della predetta UOD e del responsabile del procedimento nell'interesse della S.R.A. S.r.l., pur in assenza di formale rapporto con la predetta impresa; c) nei rapporti con la Console tunisina a Napoli, BEN ABDELBAKI EP FRAOUA Beya.

**MAZZOTTA Innocenzo Maurizio**, rappresentante legale della ECO MANAGEMENT S.r.l., cessionaria del contratto stipulato con la società tunisina SOREPLAST Suarl alla S.R.A. S.r.l., da cui conseguiva un illecito profitto in proporzione alle tonnellate di rifiuti spediti in Tunisia (€ 17,00 se rifiuti prodotti da società dei PALMIERI ed € 22,00 se prodotti da altri soggetti), istigatore, beneficiario ed organizzatore della condotta criminosa, che seguiva nel suo evolversi, interessandosi dell'allestimento dei macchinari nella sede della SOREPLAST Suarl e soprattutto sulla spedizione dei rifiuti da parte della S.R.A. S.r.l. in Tunisia, tenendo contatti con il dipendente della predetta impresa, DONNARUMMA Ciro, da cui, più volte, riceveva le informazioni inerenti la siffatta spedizione e la richiesta di supporto per le comunicazioni e solleciti da effettuare nei confronti di NOUREDDINE Moncef, gerente dell'anzidetta impresa tunisina;

**PAPUCCI Francesco**, socio della ECO MANAGEMENT S.p.A., cessionaria del contratto stipulato con la SOREPLAST Suarl alla S.R.A. S.r.l., da cui conseguiva un illecito profitto in proporzione alle tonnellate di rifiuti spediti in Tunisia (€ 17,00 se rifiuti prodotti da società dei PALMIERI ed € 22,00 se prodotti da altri soggetti), istigatore, beneficiario ed organizzatore della condotta criminosa tanto che risultava essere costantemente informato su ogni evento inerente al trasferimento dei rifiuti CER 191212 ad opera della S.R.A. S.r.l., al punto che inviava a MAZZOTTA Innocenzo Maurizio messaggi e immagini (tramite *chat* soprattutto in data 14/5/2020, 13/6/2020, 17/6/2020) dei rifiuti spediti dalla società italiana a quella tunisina, ritraendoli al momento della partenza e al momento dell'arrivo in Tunisia, nonché lo scarico del materiale relativo alla prima spedizione (n. 70 container) nel deposito/magazzino della SOREPLAST Suarl, nonostante non avesse (apparente) titolo (ma chiaro interesse economico) - cfr. costanti e numerosi contatti telefonici con CASADONTE Paolo, con l'utenza fissa della S.R.A. S.r.l., con PALMIERI Tommaso, PALMIERI Alfonso, PALMIERI Federico, DONNARUMMA Ciro e PADOVANI Carmela -.



29

**NOUREDDINE Mohamed El Moncef Bin**, in qualità di gerente della società tunisina SOREPLAST Suarl, si rendeva partecipe nella predisposizione dei falsi documenti formati in Tunisia e forniti alla S.R.A. S.r.l. e ne faceva un consapevole uso, consegnandoli alla U.O.D. 50.17.09 di Salerno. Inoltre si occupava della materiale spedizione alla U.O.D. di Salerno della falsa autorizzazione asseritamente rilasciata dall'ANGED, sedicente Autorità di destinazione dei rifiuti EER 191212 prodotti dalla S.R.A. S.r.l. alla U.O.D., nonché della corrispondenza inviata alla stessa Unità Operativa Dirigenziale salernitana per conto dell'API-SOUSSE. Intratteneva altresì numerosi contatti con CASADONTE Paolo con il quale pianificava la predisposizione della falsa documentazione nonché l'organizzazione dei contatti telefonici che MAKRAM Ben Ali Ben Faraj Al Bagdadi teneva con l'allora Console tunisina a Napoli;

**MAKRAM Ben Ali Ben Faraj Al Bagdadi**, sedicente dirigente dell'Agenzia Nazionale di Gestione dei Rifiuti (Agence Nationale de Gestion des Déchets) in sigla ANGED, di cui in realtà era un mero dipendente con compiti non attinenti alle autorizzazioni all'importazione di rifiuti, che (pilotato da NOUREDDINE e CASADONTE, e per essi anche dai responsabili della SRA srl) forniva un rilevante e decisivo illecito contributo, al traffico illecito confezionando illecitamente la falsa autorizzazione alla ricezione dei rifiuti a favore della SOREPLAST Suarl da parte delle Autorità tunisine che era presupposto ineludibile dell'attività di esportazione.

**MARTINOLI Anna**, nella qualità di dirigente *pro-tempore* quantomeno fino al 23.01.2020 (data di spedizione del plico in Tunisia indirizzato all'API contenente il dossier della Notifica Generale IT 020260) dell'Unità Operativa Dirigenziale 50.17.09, **BARRETTA Antonello**, nella qualità di dirigente *ad interim* dell'Unità Operativa Dirigenziale 50.17.09 della Regione Campania - Autorizzazioni Ambientali Rifiuti di Salerno - a far data dal 03.02.2020 e **ANDREOLA Vincenzo**, nella qualità di responsabile del procedimento relativo alla Notifica Generale 020260 relativa all'esportazione dei rifiuti in esame, istruito presso la suddetta Unità Operativa Dirigenziale, previe intese con i dipendenti e gli amministratori della S.R.A. srl agevolavano, nella consapevolezza della illiceità dell'operazione, le condotte descritte, facendo ciò in violazione della disciplina che regola la spedizione transfrontaliera di rifiuti speciali non pericolosi [Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989<sup>3</sup> e Regolamento (CE) 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006], perpetrate tramite la SVILUPPO RISORSE AMBIENTALI S.r.l., mediante la spedizione illecita di 7.891 tonnellate di rifiuti catalogati con codice CER 191212, ossia come *altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11*, suddivisa in n. 4 trasferimenti nel periodo dal 22.05.2020 al 20.07.2020, partita da Polla (SA) e diretta in Tunisia, via mare, contenuti in complessivi 282 container imbarcati su nave partita dal porto di Salerno, effettuata con le autorizzazioni irregolarmente concesse dalla U.O.D. 50.17.09, nonostante non fosse stata rilasciata la corrispondente autorizzazione dalla preposta Autorità tunisina (quale paese di destinazione) e in presenza sia del chiaro intento della SRA srl di smaltirli abusivamente nello Stato tunisino che di documentazioni, dichiarazioni che risultavano - chiaramente - o carenti o materialmente e ideologicamente falsi, come di seguito elencati:

⇒ *Istanza* a valore di Notifica Generale 020260, presentata dalla S.R.A. Srl per poter operare una Spedizione Transnazionale di 12.000 ton di rifiuti speciali non pericolosi, classificati con il codice

<sup>3</sup> Approvata a nome della Comunità economica europea (oggi UE) con Decisione del Consiglio 93/98/CEE del 1° febbraio 1993. La convenzione costituisce l'accordo più completo in materia ambientale globale riguardante i rifiuti pericolosi e altri rifiuti. Essa punta a proteggere la salute umana e l'ambiente dagli effetti avversi risultanti dalla generazione, dai movimenti transfrontalieri (attraverso i confini) e dalla gestione di rifiuti pericolosi e altri rifiuti. La convenzione regola i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e altri rifiuti e richiede alle parti di garantire la gestione e lo smaltimento di tali rifiuti con modalità sane dal punto di vista ambientale.

Le parti si impegnano altresì a:

- ridurre al minimo le quantità trasportate;
- trattare e smaltire i rifiuti il più vicino possibile al luogo in cui vengono generati;
- Prevenire o ridurre al minimo la generazione di rifiuti alla fonte.

EER 191212, a firma di **CANCRO Antonio**, assunta al protocollo della U.O.D. 50.17.09 della Regione Campania n. 2020.15796 del 10.01.2020, e per il dossier documentale i seguenti:

- o *Allegato 7 'Dichiarazione Contratto impianto di destinazione' - Parte I*, datato 14.1.2020, a firma di **CANCRO Antonio**, assunto al protocollo Regione Campania n. 2020.34327 del 20.1.2020;
- o *Allegato 9 'Dichiarazione informazioni corrette' - Parte I* datato 14.1.2020 della S.R.A. S.r.l., a firma di **CANCRO Antonio**, assunto al protocollo dell'Ente n. 2020.34327 del 20.1.2020;
- o *Allegato 14 'Motivo dell'esportazione' - Parte III - Dichiarazione* datato 14.1.2020, a firma di **CANCRO Antonio**, assunto al protocollo dell'Ente n. 2020.34327 del 20.1.2020;
- o *Integrazione parte I punto 2 e parte III punti 2 e 12 - Dichiarazione* del 20.1.2020, a firma di **CANCRO Antonio**, assunto al protocollo dell'Ente n. 2020.41323 del 21.1.2020;
- o *Documento di Notifica* indicante "Data di ricevimento della notifica: 27.1.2020" e "Autorizzazione valida dal 20.2.2020 al 20.2.2021", assunto al protocollo dell'Ente n. 2020.170190 del 23.3.2020;
- o *Documento di Notifica* indicante "Data di ricevimento della notifica: 27.1.2020" e "Autorizzazione valida dal 20.2.2020 al 20.2.2021", assunto al protocollo dell'Ente n. 2020.170190 del 23.3.2020;

Adottavano il Decreto Dirigenziale nr. 76 del 14.4.2020 e il Decreto Dirigenziale nr. 153 del 8.7.2020, ambedue a firma del dott. **BARRETTA Antonello**, ma formati sulla base dell'istruttoria del procedimento di cui il responsabile era **ANDREOLA Vincenzo** in cui si attestava illecitamente che la Notifica Generale identificata col n. IT 020260 risultava essere compilata e completa in tutti i suoi elementi e che dalle verifiche effettuate non emergevano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione alla spedizione transnazionale dei rifiuti, mentre in realtà - dalla verifica dei documenti ricevuti nel corso della relativa istruttoria - detta Notifica risultava incompleta e peraltro non era possibile concedere l'autorizzazione atteso che i rifiuti CER 191212 oggetto della spedizione non presentavano più componenti recuperabili. Infatti, gli stessi erano, peraltro, ben consapevoli che i rifiuti oggetto della spedizione non potevano essere oggetto di recupero (R3) ma solo destinati allo smaltimento o termovalorizzazione come attestato:

- dalla stessa SRA S.r.l. nella perizia tecnica asseverata elaborata in data 15.04.2019 da impresa terza su proposta della stessa SRA S.r.l. in occasione della richiesta di autorizzazione rilasciata dalla U.O.D. di Salerno in data 17.05.2019, n. 118, alle operazioni di recupero R13 ed R12 dei rifiuti CER 191212;
- dalla società **ERMETE S.r.l.** nel certificato di analisi allegato dalla SRA S.r.l. nel DOSSIER documentale prodotto e consegnato in data 20.01.2020 all'U.O.D. di Salerno a corredo dell'istanza di spedizione transfrontaliera di rifiuti in Tunisia.

L'illecito descritto traffico di rifiuti consentiva un indebito profitto per:

- la S.R.A. S.r.l., ammontante ad euro 1.371.850,35 costituito dal risparmio di costi derivanti dal conferimento dei rifiuti fuori dal territorio nazionale rispetto alla cessione degli stessi ad impianto/i di smaltimento in Italia, oltre all'evasione dell'ecotassa determinabile in euro 118.365,00 (totale euro 1.490.215,35);



- la SOREPLAST Suarl, ammontante ad euro 230.530,11 effettivamente riscosso dalla S.R.A. S.r.l., oltre ad un cespite del valore di euro 55.000,00<sup>4</sup>, a fronte di un costo di smaltimento dei rifiuti stessi, vera destinazione finale dei rifiuti, pari ad 5,00;
- la ECO MANAGEMENT S.r.l., pari ad un corrispettivo complessivo imponibile pari ad euro 88.724,00, oltre IVA per euro 19.519,22 (complessivi euro 108.243,21), corrispondente al risparmio di costi dello smaltimento in Tunisia di complessive 792,62 tonnellate di rifiuti 191212 conferite alla S.R.A. S.r.l. negli anni 2019 e 2020, che diversamente, ovvero in assenza di accordi fraudolenti, avrebbe dovuto smaltire in Italia con un aggravio di spesa. Tale corrispettivo è stato riscosso sotto forma di compensazione del debito riferito al conferimento di rifiuti alla S.R.A. S.r.l. con i crediti vantati nei confronti della stessa impresa in relazione alla cessione dell'accordo che aveva stipulato con la Soreplast Suarl, nella misura correlata alla spedizione di n. 7.891 tonnellate di rifiuti in Tunisia;
- per CASADONTE Paolo, da tali condotte avrebbe dovuto percepire compensi per l'intermediazione per un totale di euro 59.165,20, maturato a seguito del contratto sottoscritto con la ECO MANAGEMENT S.p.A. (ovvero dagli accordi fraudolenti intessuti con i PALMIERI), come da fatture nrr. 2, 3 e 4 del 02.09.2020 emesse dalla tunisina GC Service Suarl nei confronti di quest'ultima società, non percepito per effetto delle indagini svolte in Tunisia e in Italia.

Con l'aggravante della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale per PALMIERI Tommaso, PALMIERI Alfonso, CANCRO Antonio.

Con l'aggravante di cui all'art. 61-bis c.p. per PALMIERI Tommaso, PALMIERI Alfonso, CANCRO Antonio, PALMIERI Federico, DONNARUMMA Ciro, PADOVANI Carmela, CASADONTE Paolo, MAZZOTTA Innocenzo Maurizio, PAPUCCI Francesco, NOUREDDINE Mohamed El Moncef Bin, MAKRAM Ben Ali Ben Faraj Al Bagdadi.

Con l'aggravante di cui all'art. 61, n. 2, c.p. per PALMIERI Tommaso, PALMIERI Alfonso, CANCRO Antonio, BARRETTA Antonello e ANDREOLA Vincenzo.

Commesso in Polla (SA) e Sousse (Tunisia) dal 30.09.2019 al 20.07.2020

**Informativa finale della P.G., capitoli:**  
 6.a.(1)(a), pagine dalla n. 58 alla n. 96;  
 6.a.(2), lettere (a), (b) e (c), dalla pagina 97 alla n. 131;  
 6.b. (1), (2) e (3), pagine dalla n. 132 alla n. 203;  
 6.c. (2) e (3), pagine dalla n. 204 alla n. 299;  
 6.d. (1) e (2), pagine dalla n. 300 alla n. 321;  
 6.e., pagine dalla n. 325 alla n. 348;  
 6.f., pagine dalla n. 349 alla n. 428;  
 6.g., pagine dalla n. 429 alla n. 462;  
 6.m., pagine dalla n. 505 alla n. 508;  
 6.n. (1), (2), (3)(a) e (3)(b), pagine dalla n. 509 alla n. 539;  
 6.o., pagine dalla n. 543 alla n. 551.

**Fonti di prova:** allegati alla predetta informativa dal n.1 al n. 18, dal n. 20 al n. 24, dal n. 26 al n. 39, dal n. 41 al n. 64, dal n. 68 al n. 71, dal n. 92 al n. 167 e 172.

**ALLEGATI DA N. 1 A N. 35 della precedente richiesta.**

**Relazione consulenti tecnici**

Capo B)

<sup>4</sup> Il cespite in questione sarebbe servito, in apparenza, per la pseudo ulteriore attività di recupero di siffatti rifiuti, del quale aveva corrisposto alla ECO MANAGEMENT S.p.A. solamente una parte del valore del bene, pari ad euro 5.480,00 con bonifico in data 14/2/2020, con residuo debito pari ad euro 49.520,00.

**CANCRO Antonio, PALMIERI Alfonso, PALMIERI Tommaso, PALMIERI Federico**

per il reato previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpv., 356, 640, comma 2, n. 1, 61, numeri 7 e 9, c.p., perché in frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura stipulati con i Comuni di cui alla tabella di seguito riportata, nell'anno 2020, CANCRO Antonio, quale legale rappresentante della SVILUPPO RISORSE AMBIENTALI S.r.l. PALMIERI Alfonso, quale socio e amministratore di fatto della predetta società, PALMIERI Tommaso, quale amministratore di fatto della SVILUPPO RISORSE AMBIENTALI S.r.l., PALMIERI Federico, quale dipendente partecipativo alle decisioni aziendali e socio pro-tempore della medesima impresa, omettevano di conferire in impianti autorizzati per legge n. 1.286,108 tonnellate di rifiuti EER 191212 prodotti dal trattamento dei rifiuti solidi urbani raccolti nei territori comunali [in violazione della contrattualistica stipulata con la Pubblica Amministrazione conferente], attraverso artifizii e raggiri, consistiti nell'aver conseguito illecitamente le autorizzazioni da parte della Regione Campania, con le condotte specificate nell'ipotesi di reato di cui al capo A), trasferivano illegalmente in Tunisia in un impianto sprovvisto della prescritta autorizzazione alla ricezione nonché al potenziale trattamento degli stessi, non adempiendo in definitiva alle prestazioni nelle modalità presupposte (conferimenti dei rifiuti in impianti autorizzati per legge), inducendo in errore i Comuni stessi circa l'avvenuta esecuzione delle prestazioni con l'esposizione delle operazioni di trasferimento nel Modello Unico Dichiarazione Ambiente relativo all'anno 2020 (pagina n. 35, rigo 19, del MUD), correlandoli nello stesso modello dichiarativo (pag. nrr. 29 - 31, righe nrr. 71-84, 86-92,97, 104 e 109), conseguendo un indebito profitto pari ad euro 194.338,64, corrispondente al provento riscosso a fronte di forniture non rese come dovuto, in danno dei seguenti enti e nella misura a margine di ciascuno:

Comune	Rifiuti CER 150106 quantità Kg.	Percentuale sovrappiù calcolato dal MUD (55,58%) Kg.	Tonnellate	costo unitario per tonnellata maturato dalla S.R.A. S.r.l. in relazione alla prestazione in frode	costo complessivo conseguito dalla S.R.A. S.r.l. in relazione alla prestazione in frode	IVA AL 10%	TOTALE
Casalezzo Spartano	95.940.000	53.323.452	53.323	250,00	13.330,86	1.333,09	14.063,95
Buonabitacolo	58.960.000	32.789.968	32.770	30,00	983,10	98,31	1.081,41
Castelcivita	37.520.000	20.853.618	20.854	158,00	3.294,87	329,49	3.624,36
Felitto	90.640.000	50.377.712	50.378	190,00	9.571,77	957,18	10.528,94
Padula	80.500.000	44.741.900	44.742	100,00	4.474,19	447,42	4.921,61
Perfosa	56.580.000	31.447.164	31.447	120,00	3.773,66	377,37	4.151,03
Torchiaro	281.820.000	145.519.556	145.520	135,00	19.645,14	1.964,51	21.609,65
Centola	94.380.000	52.456.404	52.456	102,57	5.380,45	538,05	5.918,50
Laurito	60.600.000	33.681.480	33.681	104,70	3.526,45	352,65	3.879,10
Monteconce	296.830.000	154.978.114	154.978	77,00	12.703,31	1.270,33	13.973,65
San Mauro Cilento	144.980.000	80.579.884	80.580	155,00	12.489,88	1.248,99	13.738,87
San Mauro La Bruca	12.740.000	7.080.892	7.081	142,00	1.005,49	100,55	1.106,04
Silo	81.620.000	45.364.396	45.364	101,35	4.597,88	459,77	5.057,65
Monte San Giacomo	20.560.000	11.427.248	11.427	100,00	1.142,72	114,27	1.257,00
Orati	620.000	344.598	0,345	1.000,00	344,60	34,46	379,06
Controne	12.300.000	6.836.340	6.836	280,00	1.777,45	177,74	1.955,19
San'Angelo a Fasanello	16.060.000	8.928.148	8.928	130,00	1.180,40	118,04	1.298,44
Salerno	1.020.000	568.918	0,567	351,00	199,02	19,90	218,92
Giungano	87.720.000	48.754.778	48.755	138,00	6.728,18	672,82	7.401,00
Albanella	514.440.000	285.925.752	285.928	250,00	71.481,44	7.148,14	78.629,58
Trentinara	101.370.000	56.341.446	56.341	113,30	6.383,49	638,35	7.021,83
Ruvo del Monte	82.260.000	45.720.108	45.720	0,00	0,00	0,00	0,00
San Fele	14.180.000	7.881.244	7.881	0,00	0,00	0,00	0,00
Giffoni Sei Casali	90.338.000	50.208.749	50.209	206,03	10.344,51	1.034,45	11.378,96
<b>TOTALE</b>	<b>2.313.976.000</b>	<b>1.286.107.861</b>	<b>1.286.108</b>		<b>194.338,64</b>	<b>19.433,86</b>	<b>213.772,50</b>

Commesso in Polla (SA) fino in data prossima del 16.7.2020.

Informativa finale della P.G. capitolop., pagine dalla n. 553 alla n. 843

Fotografie di prova: allegati alla predetta informativa dal n. 92 al n. 121

ALLEGATI DA N. 36 A N. 37 della precedente richiesta.

Capo C)

**CANCRO Antonio, PALMIERI Alfonso, PALMIERI Tommaso, RUSSO Nunzia e RUSSO Antonio,**



per il reato previsto e punito dagli artt. 110 c.p. e 11, comma 1 cpv., D.Lgs. 10/3/2000, n. 74, perché in concorso tra loro, il primo quale legale rappresentante della S.R.A. S.r.l., il secondo quale socio della predetta impresa nonché amministratore di fatto, il terzo quale amministratore di fatto della stessa impresa, la quarta, quale socio della GESTIONI S.r.l., impresa che detiene il 100% delle quote della GF SCAVI S.r.l., nonché coniuge di PALMIERI Tommaso e genitore di PALMIERI Alfonso, il quinto, quale socio e legale rappresentante della GESTIONI S.r.l. (nonché fratello di RUSSO Nunzia), al fine di consentire alla società S.R.A. S.r.l. di sottrarsi al pagamento dell'IRE e dell'IVA, ovvero degli interessi e sanzioni amministrative pari ad euro 1.505.659,06 (valore superiore ad euro 200.000,00), dovute a seguito di accertamenti e iscrizioni a ruolo per gli anni 2016, 2017 e 2018, attraverso atti negoziali simulati, hanno dapprima fornito in locazione e poi alienato con rogito del notaio Falco Elisabetta in data 27.10.2022, le attrezzature, gli automezzi e la maggiore componente positiva di reddito della gestione caratteristica della S.R.A. S.r.l. (contratti pubblici stipulati con Comuni delle province salernitana e lucana) allo schermo societario GF SCAVI S.r.l., verso un corrispettivo di **euro 588.000,00**, titolo idoneo a rendere inefficace in tutto o in parte la procedura di riscossione coattiva, pregiudicando gli interessi dell'Erario, in relazione agli avvisi di accertamento non pagati e in parte dai ruoli ad essi connessi:

- n. TF9030503442/2020, anno 2016, emesso in data 11/11/2020, notificato tramite PEC alla S.R.A. S.r.l. con prot. 0154764 in data 6/7/2021;
- TF9030503444/2020, anno 2017, notificato tramite PEC alla S.R.A. S.r.l. in data 6/7/2021 con protocollo n. 0154770;
- TF9030500769/2021, anno 2018, notificato tramite PEC alla S.R.A. S.r.l. con prot. 0133293 in data 6/7/2021.

Fatto commesso anche al fine di ottenere l'impunità ed assicurarsi il profitto dei reati sub a), b), e), g) ed h).

*Commesso in Sassano (SA) in data 27/10/2022 (data di stipula del contratto).*

*Verbale di audizione di MONTELLA Pietro, redatto dall'Ufficio del P.M. in data 19/09/2023  
Informativa finale della P.G., capitolo q, pagine dalla n. 597 alla n. 645.*

*Fonti di prova: allegati alla predetta informativa dal n. 122 al n. 166 e 172.*

*ALLEGATI DA N. 38 A 41 della precedente richiesta.*

Capo D)

**CASADONTE Paolo**

per il reato di cui all'art. 256, comma 1, D.Lgs. 152/2006, perché quale legale rappresentante della società tunisina GC SERVICE Suarl, in assenza della prescritta iscrizione, effettuava attività di intermediazione di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da 'rottami di rame', classificati con il codice CER 170401 "rame, bronzo, ottone", nell'ambito della cessione avvenuta tra la società tunisina SMH Collecte e la GHIDINI METALLI S.r.l..

*Commesso in territorio nazionale dal 14.04.2020 all'8.07.2020 e accertato in Potenza.*

*Informativa finale della P.G., capitolo 6.a.(2)(c), pagine dalla n. 122 alla n. 131.*

*Fonti di prova: verbali di intercettazioni allegati n. 171 e n. 47, ultimo foglio, scheda nominativa allegato 172.*

Capo E)

**SVILUPPO RISORSE AMBIENTALI S.r.l.**, legalmente rappresentata da **CANCRO Antonio**, ma di fatto amministrata da **PALMIERI Tommaso** e **PALMIERI Alfonso**

per l'illecito amministrativo p. e p. dagli artt. 5, 6 e 25-*undecies* e 28 del D.Lgs. 231/2001 in relazione agli artt. 452-*quaterdecies* c.p. e 259 del D.Lgs. 152/2006, perché nelle rispettive qualità commettevano il delitto ipotizzato al Capo A), a vantaggio e nell'interesse della persona giuridica, per complessivi euro 1.490.215,35, senza che l'organo dirigente adottasse ed attuasse efficacemente, prima della commissione dei citati delitti, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati della specie di quelli verificatisi.

*Commesso in Polla (SA), dal 30/9/2019 al 20/7/2020.*

Capo F)

**ECO MANAGEMENT S.p.A.**, legalmente rappresentata da **MAZZOTTA Innocenzo Maurizio** e di fatto gestita anche da **PAPUCCI Francesco** (socio della medesima impresa)

per l'illecito amministrativo p. e p. dagli artt. 5, 6 e 25-*undecies* e 28 del D.Lgs. 231/2001 in relazione agli artt. 452-*quaterdecies* c.p. e 259 del D.Lgs. 152/2006, perché, nelle rispettive qualità, commettevano il delitto di cui al Capo A), a vantaggio e nell'interesse della persona giuridica, per complessivi euro 88.724,00, senza che l'organo dirigente adottasse ed attuasse efficacemente, prima della commissione dei citati delitti, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati della specie di quelli verificatisi.

*Commesso in Polla (SA) e Sousse (Tunisia) dal 30/9/2019 al 20/7/2020.*

Capo G)

**SVILUPPO RISORSE AMBIENTALI S.r.l.**, legalmente rappresentata da **CANCRO Antonio**, ma di fatto amministrata da **PALMIERI Tommaso** e **PALMIERI Alfonso**.

per l'illecito amministrativo p. e p. dagli artt. 5, 6, 24 e 28 del D.Lgs. 231/2001 in relazione all'art. 640 cpv c.p., perché nelle rispettive qualità commettevano il delitto ipotizzato al Capo B), a vantaggio e nell'interesse della persona giuridica, per complessivi euro 194.338,64, senza che l'organo dirigente adottasse ed attuasse efficacemente, prima della commissione dei citati delitti, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati della specie di quelli verificatisi.

*Commesso in Polla (SA) fino in data prossima del 16.07.2020.*

Capo H)

**SVILUPPO RISORSE AMBIENTALI S.r.l.**, legalmente rappresentata da **CANCRO Antonio**, ma di fatto amministrata da **PALMIERI Tommaso** e **PALMIERI Alfonso**,

per l'illecito amministrativo p. e p. dagli artt. 5, 6 e 25-*quingiesdecies* e 28 del D.Lgs. 231/2001 in relazione all'art. 11 del D.Lgs. 74/2000, perché nelle rispettive qualità commettevano il delitto ipotizzato al Capo C), a vantaggio e nell'interesse della persona giuridica, per complessivi euro 588.000,00, corrispondente al valore dei beni sottratti fraudolentemente alla garanzia dei crediti dell'Amministrazione Finanziaria, senza che l'organo dirigente adottasse ed attuasse efficacemente,

prima della commissione dei citati delitti, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati della specie di quelli verificatisi.

*Commissio in Sassano (SA) in data 27/10/2022.*

Capo I)

**CANCRO Antonio, PALMIERI Alfonso, PALMIERI Tommaso, RUSSO Antonio e RUSSO Nunzia,**

per il delitto previsto e punito dall'art. 110, 81 e 512-bis c.p., perché, in concorso e previo concerto tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, **PALMIERI Tommaso** quale già socio e amministratore di fatto della **S.R.A. S.r.l.**, **PALMIERI Alfonso**, quale socio e amministratore di fatto della **S.R.A. S.r.l.**, hanno:

- dapprima fatto acquisire le intere quote della **GF SCAVI S.r.l.** per un valore di € 20.000,00 dalla **GESTIONE S.r.l.**, società legalmente rappresentata da **RUSSO Antonio** (rispettivamente cognato e zio dei **PALMIERI**, e nella cui compagine detiene una quota pari al 99% del capitale, mentre la rimanente quota pari all'1% è detenuta da **RUSSO Nunzia**, rispettivamente coniuge e genitrice dei due **PALMIERI** nonché sorella dell'altro socio), con atto pubblico in data 11.3.2021<sup>5</sup>, redatto in Bellizzi (SA) a ministero del notaio Angela IANNIELLO, repertorio n. 4071 e n. 3408 di raccolta, per quanto **RUSSO Antonio** fosse privo di autonomi poteri gestori esercitati, invece, da **PALMIERI Tommaso** e **PALMIERI Alfonso**;
- poi fatto utilizzare la stessa **GF SCAVI S.r.l.** nell'acquisizione - dopo la stipula con essa di talune scritture private di locazione<sup>6</sup>, sottoscritti da **CANCRO Antonio** in legale rappresentanza della **S.R.A. S.r.l.**, impresa gestita in punto di fatto dai **PALMIERI** - dei rami d'azienda di seguito specificati, alienatole dalla **S.R.A. S.r.l.** con atto pubblico stipulato in Sassano (SA) in data 27/10/2022, a ministero del notaio Falco Elisabetta (repertorio n. 4703), per un valore dichiarato pari ad € 588.000,00, sottoscritto nell'interesse delle due società, rispettivamente da **RUSSO Antonio** e **CANCRO Antonio**, nello specifico:
  - ⇒ i contratti di appalto stipulati con Enti Pubblici e privati facenti parte dell'azienda;
  - ⇒ dalle attrezzature e gli automezzi facenti parte dell'azienda;
  - ⇒ dai debiti e i crediti verso fornitori e gli acquirenti ed in genere, i debiti ed i crediti comunque afferenti in modo diretto o indiretto i rami d'azienda trasferiti;
  - ⇒ da qualunque contratto di fornitura di merci relativo alla pregressa attività di impresa;

<sup>5</sup> Ossia un mese dopo che i militari del Nucleo PEF di Salerno hanno eseguito le perquisizioni domiciliari e locali (4/2/2021) nei confronti di Cancro Antonio (I.r. della S.R.A. S.r.l.), Palmieri Alfonso (all'epoca socio di maggioranza della S.R.A. S.r.l.) e Palmieri Federico (all'epoca socio di minoranza della S.R.A. S.r.l.), nell'ambito del procedimento penale n. 50/2021/21.

<sup>6</sup> Precisamente:

- a. scrittura privata autenticata dal notaio Carlo Carbone di Battipaglia in data 06.05.2021, repertorio n. 11615 e n. 8311 di raccolta, registrata a Salerno il 20.05.2021 al n. 16595 - serie IT I, mediante la quale la **S.R.A. S.r.l.** ha concesso in locazione alla **GF SCAVI S.r.l.** i rami d'azienda che si diranno di seguito;
- b. ato integrativo di scrittura privata, autenticato nelle firme del notaio Elisabetta Falco di Sassano in data 29.05.2021, repertorio n. 2944 e n. 2223 di raccolta, la medesima **SVILUPPO RISORSE AMBIENTALI S.r.l.** (capitale sociale di € 500.000,00) ha modificato talune condizioni contrattuali dell'atto di affitto alla **GF SCAVI S.r.l.** dei rami d'azienda che si diranno di seguito;
- c. Con atto integrativo di scrittura privata, autenticato nelle firme del notaio Elisabetta Falco di Sassano in data 10.11.2021, repertorio n. 3479 e n. 2631 di raccolta, la medesima **SVILUPPO RISORSE AMBIENTALI S.r.l.** (capitale sociale di € 500.000,00) ha modificato talune condizioni contrattuali dell'atto di affitto alla **GF SCAVI S.r.l.** d'azienda che si diranno di seguito;

⇒ da tutte le merci afferenti i rami d'azienda ceduti precisando che le stesse vennero asportate dal venditore,

così facendo realizzavano un'operazione di schermatura societaria con fittizia attribuzione della gran parte del compendio aziendale riferibile alla S.R.A. Srl, al fine di consentire ai PALMIERI di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione.

*Commessi in Bellizzi (SA) in data 06.05.2021 e in Sassano (SA) in data 27.10.2021, con condotta perdurante all'attualità.*

*Verbale di indizione di MONTELLA Pietro, redatto dall'Ufficio del P.M. in data 19.09.2023.  
Informativa n. 125/PZ/6942 del 23.11.2023.*

*Fonti di prova: allegati alla relazione finale della P.G. n. 125/PZ/4770 (DIA - Sezione Potenza) e 2/3-168 - 2021 (NOE Salerno), contraddistinti dal n. 122 al n. 125, dal n. 137 al n. 139, n. 161, dal n. 140 al n. 151, n. 12, dal n. 153 al n. 160, n. 164, n. 167 e n. 3.*

*ALLEGATI DA N. 38 A 41 della precedente richiesta.*

Capo L)

**GF SCAVIS.r.l.**, legalmente rappresentata dalla **GESTIONE S.r.l.**, nella persona di **RUSSO Antonio** (socio di quest'ultima al 99%), ma di fatto gestita e riconducibile - in luogo alla **GESTIONE S.r.l.** - a **PALMIERI Tommaso** (socio occulto), **PALMIERI Alfonso** (socio occulto),

per l'illecito amministrativo p. e p. dagli artt. 5, 6 e 25-*octies.1* del D.Lgs. 231/2001 in relazione alla violazione di cui all'art. 512-*bis* c.p., perché, nelle rispettive qualità, commettevano il delitto indicato in precedenza, a vantaggio e nell'interesse della persona giuridica, senza che l'organo dirigente adottasse ed attuasse efficacemente, prima della commissione dei citati delitti, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati della specie di quelli verificatisi.

*Commesso in Bellizzi (SA) in data 06.05.2021 e in Sassano (SA) in data 27.10.2021, con condotta perdurante all'attualità.*

Sussistendo e permanendo i gravi indizi di colpevolezza già specificati nella presente e nella pregressa richiesta e come anche ben descritti nella allegata annotazione di p.g. da intendersi qui come integralmente trascritta,

Si reitera nella richiesta per l'applicazione delle misure cautelari e reali di cui al provvedimento depositato in data 17.11.2023 in relazione alle imputazioni come sopra riformulate.

**RITENUTO CHE** ai sensi degli artt. 321 co. 2 c.p.p. e 240 c.p. è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, ovvero di denaro, beni, utilità di cui il reo ha la disponibilità

*[Handwritten signature]* 37



TRIBUNALE DI POTENZA  
SEZIONE G.I.I.

Si certifica che la presente copia è conforme all'originale, per l'esecuzione  
Potenza, li 27 FEB, 2024

TRIBUNALE DI POTENZA  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI



L'ASSISTENTE GIUDIZI.  
Mariacarmela Caino

ORDINANZA DI APPLICAZIONE DI MISURA CAUTELARE

IL GIUDICE

visti gli atti del presente procedimento;  
vista la richiesta di applicazione di misura cautelare depositata il 17.11.2023 e la successiva integrazione depositata il 28.11.2023, e la relativa ordinanza del 20.02.2024;  
vista l' "integrazione richiesta di applicazione di misure cautelari" depositata il 26.02.2024 relativamente ai soli indagati:

...

3. **CANCRO Antonio**, nato a Polla (SA) il 13.09.1968, legale rappresentante della Sviluppo Risorse Ambientali (S.R.A.) S.r.l.

...

7. **PALMIERI Alfonso**, nato a Napoli il 25.7.1985, socio e amministratore di fatto della S.R.A. S.r.l.

...

9. **PALMIERI Tommaso**, nato a Siano (SA) il 08.09.1953, socio ed amministratore di fatto della Sviluppo Risorse Ambientali (S.R.A.) S.r.l.

...

15. **RUSSO Antonio**, nato a Napoli il 14.03.1956, fratello di **RUSSO Nunzia**, legale rappresentante della GF Scavi s.r.l.

16. **RUSSO Nunzia**, nata a Napoli il 02.09.1964, coniuge di **PALMIERI Tommaso**

e per la sola ipotesi di reato:

Capo I) **CANCRO Antonio**, **PALMIERI Alfonso**, **PALMIERI Tommaso**, **RUSSO Antonio** e **RUSSO Nunzia**,

per il delitto previsto e punito dall'art. 110, 81 e 512-bis c.p., perché, in concorso e previo concerto tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, **PALMIERI Tommaso** quale già socio e amministratore di fatto della S.R.A. S.r.l. **PALMIERI Alfonso**, quale socio e amministratore di fatto della S.R.A. S.r.l., hanno:

-dapprima fatto acquisire le intere quote della GF SCAVI S.r.l. per un valore di € 20.000,00 dalla **GESTIONE S.r.l.**, società legalmente rappresentata da **RUSSO Antonio** (rispettivamente cognato e zio dei **PALMIERI**, e nella cui compagine detiene una quota pari al 99% del capitale, mentre la rimanente quota pari all' 1% è detenuta da **RUSSO Nunzia**, rispettivamente coniuge e genitrice dei due **PALMIERI** nonché sorella dell'altro socio), con atto pubblico in data 11.3.2021, redatto in Bellizzi (SA) a ministero del notaio Angela Janniello, repertorio n. 4071 e n. 3408 di raccolta, per quanto **RUSSO Antonio** fosse privo di autonomi poteri gestori esercitati, invece, da **PALMIERI Tommaso** e **PALMIERI Alfonso**;

-poi fatto utilizzare la stessa GF SCAVI S.r.l. nell'acquisizione - dopo la stipula con essa di talune scritture private di locazione, sottoscritti da **CANCRO Antonio** in legale rappresentanza della S.R.A.

S.r.l., impresa gestita in punto di fatto dai PALMIERI - dei rami d'azienda di seguito specificati, alienate dalla S.R.A. S.r.l. con atto pubblico stipulato in Sassano (SA) in data 27/10/2022, a ministero del notaio Falco Elisabetta (repertorio n. 4703), per un valore dichiarato pari ad € 588.000,00, sottoscritto nell'interesse delle due società, rispettivamente da RUSSO Antonio e CANCRO Antonio, nello specifico:

- i contratti di appalto stipulati con Enti Pubblici e privati facenti parte dell'azienda;
- dalle attrezzature e gli automezzi facenti parte dell'azienda;
- dai debiti e i crediti verso fornitori e gli acquirenti ed in genere, i debiti ed i crediti comunque afferenti in modo diretto o indiretto i rami d'azienda trasferiti;
- da qualunque contratto di fornitura di merci relativo alla progressiva attività di impresa;
- da tutte le merci afferenti i rami d'azienda ceduti precisando che le stesse vennero asportate dal venditore,

così facendo realizzavano un'operazione di schennatura societaria con fittizia attribuzione della gran parte del compendio aziendale riferibile alla S. R. A. Srl. al fine di consentire ai PALMIERI di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione. Commessi in Bellizzi (SA) in data 06.05.2021 e in Sassano (SA) in data 27.10.2021, con condotta perdurante all'attualità.

#### OSSERVA

La richiesta del PM costituisce un'integrazione delle richieste già depositate il 17.11.2023 e il 28.11.2023 (rispetto alle quale è stata depositata l'ordinanza del 20.02.2024), ed estende la richiesta cautelare a carico dei soli CANCRO Antonio, PALMIERI Alfonso, PALMIERI Tommaso rispetto alla contestazione di cui al capo I.

In merito alla sussistenza del necessario quadro indiziario relativo a tale ipotesi di reato si richiama quanto indicato al paragrafo "CAPO C, CAPO H, CAPO I e CAPO L - La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e la connessa responsabilità dell'ente" (pagg. 114 e segg. della citata ordinanza del 20.02.2024), ed in particolare gli elementi esplicitati alle pagg. 126 e segg.

Risultano sussistere anche rispetto a tale ipotesi di reato le necessarie esigenze cautelari già evidenziate alle pagg. 127 e segg. della citata ordinanza del 20.02.2024) atteso che la condotta di intestazione fittizia risulta -allo stato- funzionale non solo alla sottrazione dei beni alle possibili azioni ablativo dello Stato, ma anche alla prosecuzione (attraverso lo "schermo" di soggetti -i RUSSO- formalmente estranei alle precedenti condotte di reato<sup>1</sup>) dell'attività imprenditoriale della S.R.A.

Le modalità (che allo stato appaiono illecite) del trasferimento dell'azienda e la presenza di specifici elementi indicativi -allo stato- della commistione tra gestione dell'azienda e reiterata commissione di condotte di reato (in materia ambientale e tributaria), risultano elementi idonei -per prova logica- a fondare il concreto pericolo che anche la nuova ditta (la GFScavi) verrà gestita di fatto dai PALMIERI secondo le medesime modalità.

Tali esigenze, come già evidenziato alle pagg. 131 e segg. della citata ordinanza del 20.02.2024, possono essere salvaguardate -per quanto allo stato degli atti- con le misure cautelari già ivi indicate:

Le descritte esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte, per i personaggi che hanno rivestito un ruolo di vertice nell'organizzazione e realizzazione delle condotte di reato in parola (PALMIERI Alfonso e PALMIERI Tommaso) ... solo con la custodia cautelare in carcere che risulta, proprio in considerazione della tipologia delle condotte e dei reati contestati, e dei profili cautelari descritti, l'unica proporzionata alla gravità dei fatti e comunque idonea a scongiurare le esigenze cautelari sopra indicate. Viene in rilievo, al riguardo, il ruolo ricoperto nell'ideazione e realizzazione delle condotte, la capacità di infiltrazione nel tessuto istituzionale dimostrato, ed il ruolo (di fatto e/o di diritto) svolto all'interno delle società utilizzate per commettere i reati, e la scontata prevedibilità che gli stessi, ove liberi o sottoposti a diversa misura, continuino a consumare delitti della medesima specie, tenuto conto della loro propensione a commettere reati per il raggiungimento dei propri interessi economici e della

<sup>1</sup> Sia quelli oggetto del presente procedimento, che degli ulteriori procedimenti in corso innanzi all'A.G. di Lagonegro e di Salerno).

manifestata tendenza a trarre dalla illecita attività tutti (o comunque in parte preponderante) i mezzi di sostentamento.

Tali caratteristiche rendono inidonea qualsiasi misura diversa, attesa la necessità di un controllo pieno degli indagati.

La misura degli arresti domiciliari appare invece senz'altro proporzionata ed adeguata a salvaguardare le esigenze cautelari per gli indagati **CANCRO Antonio** ... a carico dei quali viene ipotizzata una condotta delittuosa "servente" rispetto ai sopra indicati coindagati, di cui ben può essere impedita la reiterazione con una misura detentiva diversa dalla custodia in carcere.

Tale misura appare proporzionata ed adeguata posto che gli stessi hanno svolto, sia pure in maniera stabile e continuativa nell'ambito dei fatti reato per cui si procede, ruoli di gregari, con compiti e funzioni limitate.

Inoltre, non sono risultati direttamente coinvolti nell'ideazione delle azioni delittuose.

PQM

Visti gli artt 273 e ss, 321 e ss cpp, 322 ter cp

APPLICA

in relazione ai reati di cui al capo I

1) a carico di:

**PALMIERI Alfonso**, nato a Napoli il 25.7.1985

**PALMIERI Tommaso**, nato a Siano (SA) l'8.09.1953

la misura cautelare della custodia in carcere.

Ordina agli ufficiali ed agenti di P.G. di procedere alla cattura dello stesso e di condurlo immediatamente, con le modalità di cui all'art. 285, comma 2°, c.p.p., presso la Casa Circondariale di Potenza, per ivi rimanere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Autorizza sin d'ora i colloqui con i familiari (ad esclusione dei soggetti coindagati nel presente procedimento), anche telefonici, nel rispetto delle norme vigenti di O.P..a carico di:

2) a carico di:

**CANCRO Antonio**, nato a Polla (SA) il 13.09.1968

la misura cautelare degli arresti domiciliari, da eseguire presso il luogo indicato come residenza nella richiesta, ovvero presso altro luogo ove lo stesso risultasse essere, di fatto, domiciliato.

Impone agli indagati di non allontanarsi senza autorizzazione del giudice dall'abitazione presso cui sono sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, e di non comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o lo assistono, senza previa autorizzazione della Autorità Giudiziaria.

Ordina l'esecuzione della presente ordinanza a cura del P.M. richiedente.

Dispone, ai sensi dell'art. 92 disp. att. c.p.p., la trasmissione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza in duplice copia al p.m. richiedente per l'esecuzione.

Dispone che, ad esecuzione avvenuta, sia data immediata notizia all'Ufficio per l'espletamento dell'interrogatorio previsto dall'art.294 c.p.p. e dispone altresì che sia notificato al difensore, da nominare ex officio, avviso di deposito ex art. 293 c.p.p. comma 3.

Dispone che, terminati gli adempimenti, il fascicolo sia restituito all'Ufficio del PM per unione agli atti.

Manda alla Cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Potenza 27.02.2024

h. 10:35

TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE 3 <sup>ª</sup>
27 FEB. 2024
DEPOSITATO IL CANCELLIERE

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di Potenza

Il Giudice  
dott. Lucio Setola

DEPOSITATO  
27.02.2024  
h. 11:00

Faint, illegible text covering the majority of the page, likely bleed-through from the reverse side.

100

100

100

100

100